

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 231

33° anno

17 settembre 1990

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1990/1991

90/C 231/01

Processo verbale della seduta di lunedì 9 luglio 1990

Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Approvazione del processo verbale	1
3. Verifica dei poteri	1
4. Composizione dei gruppi politici	1
5. Composizione delle commissioni	1
6. Petizioni	1
7. Competenza delle commissioni	3
8. Storno di stanziamenti	3
9. Presentazione di documenti	3
10. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	10
11. Ordine dei lavori	10
12. Termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione	14
13. Tempo di parola	14
14. Discussioni su problemi di attualità (argomenti proposti)	15
15. Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (discussione) ** I	15
16. Detenzione di armi (discussione) ** I	16
17. Transito del gas naturale (discussione) ** II	16
18. Tutela giuridica dei programmi per elaboratore (discussione) ** I	16
19. Ordine del giorno della prossima seduta	16

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

(segue)

Prezzo: 32,00 ecu

Processo verbale della seduta di martedì 10 luglio 1990

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	19
2. Presentazione di documenti	19
3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza	19
4. Richieste di applicazione della procedura d'urgenza	22
5. Dichiarazione della Commissione sulla situazione in Romania (seguito del punto 12 della parte prima del processo verbale della seduta del 15 giugno)	23
6. Tutela giuridica dei programmi per elaboratore (seguito della discussione) ** I	23
7. Sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale — Cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e i restanti paesi europei (discussione)	23
8. Benvenuto	24
9. Esportazioni di armi	24
10. Lavoro atipico (votazione)	25
11. Situazione in Romania (votazione)	26
12. Cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e i restanti paesi europei (votazione)	26
13. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)	27
14. Tempo delle interrogazioni	28

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- *** : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Significato delle sigle utilizzate

- POLI: Commissione politica
- AGRI: Commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
- BILA: Commissione per i bilanci
- ECON: Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
- ENER: Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia
- RELA: Commissione per le relazioni economiche esterne
- GIUR: Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

- ASOC: Commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro
- REGI: Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale
- TRAS: Commissione per i trasporti e il turismo
- AMBI: Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
- GIOV: Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport
- SVIL: Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
- CONT: Commissione per il controllo di bilancio
- ISTI: Commissione per gli affari istituzionali
- REGO: Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
- DONN: Commissione per i diritti della donna
- PETI: Commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

- S: gruppo socialista
- PPE: gruppo del partito popolare europeo
- LIB: gruppo liberale e democratico riformatore
- DE: gruppo democratico europeo
- V: gruppo Verde al Parlamento europeo
- SUE: gruppo per la sinistra unitaria europea
- ADE: gruppo dell'Alleanza democratica europea
- DR: gruppo tecnico delle destre europee
- CS: gruppo di coalizione delle sinistre
- ARC: gruppo Arcobaleno
- NI: gruppo non iscritti

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
15. Esportazioni di armi (seguito della discussione)	29
16. Benvenuto	29
17. Bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 — Compiti prioritari a seguito dei mutamenti nell'Europa centrale e orientale	29
18. Numero standard per chiamate di emergenza ** I	30
19. Pesca *	30
20. Ordine del giorno della prossima seduta	30

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Contratti e rapporti di lavoro atipici	
Risoluzione su un'iniziativa riguardante una proposta di direttiva concernente i contratti e i rapporti di lavoro atipici (doc. A 3-134/90)	32
2. Situazione in Romania	
Risoluzione sulla situazione in Romania (Risoluzione comune sui doc. B 3-1352, 1353, 1354, 1362 e 1372/90)	36
3. Cooperazione scientifica e tecnologica tra la comunità e i restanti paesi europei	
Risoluzione sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e i restanti paesi europei: aspetti connessi con la cooperazione con i paesi dell'Europa centroorientale (doc. A 3-174/90)	37

90/C 231/03

Processo verbale della seduta di mercoledì 11 luglio 1990

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	49
2. Presentazione di documenti	49
3. Termine per la presentazione di emendamenti	50
4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)	50
5. Decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza	51
6. Unione europea (discussione)	51
7. Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1990 a Dublino (seguite da discussione)	51
8. Unione europea (seguito della discussione)	52
9. Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari (votazione) ** I	53
10. Detenzione di armi (votazione) ** I	53
11. Bilancio rettificativo e suppletivo n. 2	54
12. Transito di gas naturale	54
13. Tutela giuridica dei programmi per elaboratore ** I	54
14. Numero standard per chiamate d'emergenza ** I	55
15. Servizio pubblico paneuropeo di radioavvisto terrestre (votazione) ** II	55
16. Modifica degli articoli 56, 58 e 64 del regolamento del Parlamento (votazione)	55
17. Esame delle proposte relative all'unificazione tedesca (votazione)	55
18. Unione europea (votazione)	56
19. Ordine del giorno della prossima seduta	60

(*segue*)

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale ** I
Proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 318 def. — C 3-211/90): approvata 62
2. Acquisizione e detenzione di armi ** I
Proposta di direttiva (COM(89) 446 def. — SYN 98) 62
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (doc. A 3-160/90) 69
3. Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per il 1990 modificato dal Consiglio
Risoluzione sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l'esercizio 1990, modificato dal Consiglio (doc. A 3-184/90) 71
4. Transito del gas naturale ** I
Proposta di direttiva (COM(89) 334 def. — SYN 206) 72
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il transito del gas naturale sulle grandi reti (doc. A 3-161/90) .. 77
5. Tutela giuridica dei programmi per elaboratore ** I
Proposta di direttiva (COM(88) 816 — SYN 183) 78
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio per una direttiva concernente la protezione giuridica dei programmi di elaboratori elettronici (doc. A 3-173/90) 83
6. Numero standard per chiamate di emergenza
Proposta di decisione (COM(89) 452 def. — SYN 223) 83
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione sull'introduzione in tutta Europa di un numero standard per chiamate di emergenza (doc. A 3-119/90) 85
7. Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre ** II
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa alle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (doc. A 3-115/90) 86
8. Modifica degli articoli 56, 58 ed 64 del regolamento del Parlamento
Decisione sulla modifica degli articoli 56, 58 e 64 del Regolamento concernenti la procedura relativa ai casi in cui sono poste in votazione due o più proposte di risoluzione sul medesimo argomento (doc. A 3-179/90) 87
9. Esame delle proposte relative all'unificazione tedesca
Risoluzione sulle procedure parlamentari applicabili nel quadro dell'esame delle proposte relative all'unificazione tedesca (doc. B 3-1423/90) 90
10. Unione europea
 - a) Risoluzione sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi a un progetto di costituzione per l'Unione europea (doc. A 3-165/90) 91
 - b) Risoluzione sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea (doc. A 3-166/90) 97

Processo verbale della seduta di giovedì 12 luglio 1990

1. Rinvio in commissione	140
2. Approvazione del processo verbale	140
3. Presentazione di documenti	140
4. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato	144
5. Tempo delle interrogazioni	144
6. Benvenuto	144
7. Unificazione della Germania sulla Comunità (discussione)	144
8. Accordo di cooperazione CEE-Argentina (discussione) *	144
9. Cooperazione CEE — Consiglio di cooperazione del Golfo (discussione)	145
10. Dichiarazione del Consiglio sul programma di attività della presidenza italiana — comunicazione della Commissione sulle questioni istituzionali (discussione)	145
11. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	145
12. Unificazione della Germania sulla Comunità (votazione)	146
13. Unione europea (seguito della votazione)	148
14. Albania (discussione e votazione)	149
15. Fondo sociale europeo (discussione e votazione)	150
16. Libano (discussione e votazione)	150
17. Diritti dell'uomo (discussione e votazione)	151
18. Calamità	153
19. Ordine del giorno della prossima seduta	153

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Implicazioni del processo di unificazione della Germania per la Comunità	
Risoluzione sulle implicazioni dell'unificazione della Germania per la Comunità europea (doc. A 3-183/90)	154
2. Unione europea	
Risoluzione sul principio di sussidiarietà (doc. A 3-163/90)	163
3. Unione europea	
Risoluzione sulla preparazione dell'incontro con i parlamenti nazionali sul futuro della Comunità («Assise») (doc. A 3-162/90)	165
4. Situazione in Albania	
Risoluzione sulla situazione in Albania (Risoluzione comune sui doc. B 3-1397, 1420, 1430, B 3-1443, B 3-1444, 1450, 1460, B 3-1467, B 3-1471 e B 3-1476/90)	167
5. Fondo sociale europeo	
Risoluzione sul Fondo sociale europeo (doc. B 3-1445/90)	168
6. Situazione in Libano	
Risoluzione sulla situazione in Libano (Risoluzione comune sui doc. B 3-1398, 1425, 1446, B 3-1453 e B 3-1469/90)	169

7. Diritti dell'uomo	
a) Risoluzione sulla Convenzione relativa ai diritti del bambino (doc. B 3-1436/90)	170
b) Risoluzione sulle persistenti violazioni dei diritti dell'uomo nelle Filippine (doc. B 3-1412/90)	171
c) Risoluzione sulla situazione in Somalia (Risoluzione comune sui doc. B 3-1404, 1468 e 1472/90)	172
d) Risoluzione sulla violazione dei diritti dell'uomo a Cipro (Risoluzione comune sui doc. B 3-1408, 1415, 1441 e 1470/90)	173
e) Risoluzione sulla violazione dei diritti dell'uomo nello Sri Lanka (doc. B 3-1400/90)	174
f) Risoluzione sui diritti dell'uomo nel Cossovo (Risoluzione comune sui doc. B 3-1418 e 1447/90)	175
g) Risoluzione sull'assegnazione di abitazioni alle famiglie di Place de la Réunion a Parigi esul diritto a un alloggio decente (doc. B 3-1461/90)	177
h) Risoluzione sull'inumana detenzione di Antonio Mario Chanes nelle carceri cubane (doc. B 3-1458/90)	178

90/C 231/05

Processo verbale della seduta di venerdì 13 luglio 1990

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	194
2. Presentazione di documenti	194
3. Procedure senza relazione	195
4. Sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale (votazione)	195
5. Esportazioni di armi (votazione)	196
6. Mutamento della situazione politica nell'Europa centrale e orientale	196
7. Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno 1990 (votazione)	196
8. Accordo di cooperazione CEE-Argentina (votazione)	197
9. Cooperazione CEE-Consiglio di Cooperazione del Golfo (votazione)	197
10. Incidenti connessi con prodotti di consumo (discussione e votazione)	197
11. Accordo di pesca CEE-Repubblica di Capo Verde (discussione e votazione) *	197
12. Latte e prodotti lattiero-caseari (discussione e votazione) *	198
13. Misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca (discussione e votazione) *	198
14. Aiuto economico a altri paesi d'Europa centrale e orientale *	198
15. Pesca (seguito della discussione e votazione) *	199
16. Tassi di conversione e IMC da applicare nel quadro della PAC (discussione e votazione) *	200
17. Sesta relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario (discussione e votazione)	200
18. Importazione di carni bovine (discussione e votazione) *	200
19. Ambiente e turismo di massa (discussione e votazione) *	201
20. Importazione di determinate specie di pellicce (discussione e votazione) *	201
21. Comunicazione della presidenza	202
22. Composizione del Parlamento	202
23. Composizione delle commissioni	202
24. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento	202

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
25. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	202
26. Calendario delle prossime sedute	202
27. Interruzione della sessione	202
 <i>Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento</i>	
1. Procedura senza relazione *	
Proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 246 — doc. C 3-192/90)	203
2. Sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale	
Risoluzione sugli sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, e sul ruolo della Comunità europea (doc. A 3-172/90)	203
3. Disarmo	
Risoluzione sul disarmo, la riconversione dell'industria bellica e le esportazioni di armi (doc. B 3-1176/90)	209
4. Compiti prioritari a seguito dei mutamenti nell'Europa centrale e orientale	
Risoluzione a seguito del mutamento della situazione politica nell'Europa centrale ed orientale e del miglioramento dei risultati economici nella CE (doc. B 3-1478/90) ...	211
5. Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno 1990	
Risoluzione sul Consiglio europeo di Dublino (Risoluzione comune sui doc. B 3-1351, 1360, 1367 e 1371/90)	212
6. Accordo di cooperazione CEE-Argentina *	
Proposta della Commissione (doc. C 3-104/90): approvata	215
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione sulla conclusione di un accordo quadro di commercio e di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina (doc. A 3-112/90)	215
7. Cooperazione CEE-Consiglio di cooperazione del Golfo	
Risoluzione sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) (doc. A 3-152/90)	216
8. Incidenti connessi con prodotti di consumo *	
Proposta di decisione (COM(89) 550 def.)	218
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che modifica la decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in previsione dell'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema (doc. A 3-135/90)	220
9. Accordo di pesca CEE-Repubblica di Capo verde *	
Proposta di regolamento COM(90) 109 def.	221
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Capo Verde sulla pesca al largo di Capo Verde (doc. A 3-185/90)	221
10. Latte e prodotti lattiero-caseari *	
Proposta di regolamento (COM(90) 209 def.)	222
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una proposta di regolamento recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi 8doc. A 3-186/90)	223

11. Misure transitorie applicabili agli scambi con la RDT nei settori dell'agricoltura e della pesca *	
Proposta di regolamento (COM(90) 282 def.)	223
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca (doc. A 3-187/90)	225
12. Aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale *	
Proposta di regolamento (COM(90) 318 def.)	225
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (doc. A 3-188/90)	226
13. Pesca *	
a) Proposta di regolamento (COM(90) 92 def.): approvata	226
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991	227
b) Proposta di regolamento (COM(89) 617 def.): approvata	227
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del Protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (doc. A 3-132/90)	227
14. Tassi di conversione e importi compensativi da applicare nel quadro della PAC *	
Proposta di regolamento (COM(90) 73 def.)	228
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e (CEE) n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e degli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune	229
15. Sesta relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario	
Risoluzione sulla sesta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario 1988	230
16. Importazioni di carni bovine *	
Proposta di regolamento (COM(90) 6 def.): approvata	233
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante apertura, a titolo autonomo, per l'anno 1990, di un contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (COM(90) 6 def.) (doc. C 3-88/90)	233
17. Ambiente e turismo di massa	
Risoluzione sulle misure necessarie per proteggere l'ambiente da possibili forme di degrado dovute al turismo di massa, nell'ambito dell'Anno europeo del turismo (doc. A 3-120/90)	234

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1990/1991

Sedute dal 9 al 13 luglio 1990
Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 9 LUGLIO 1990

(90/C 231/01)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

*Presidente**(La seduta inizia alle 17.00)***1. Ripresa della sessione**

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 15 giugno 1990.

2. Approvazione del processo verbale.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento decide di ratificare i mandati degli on. Hadjigeorgiou, Herve e Zavvos.

4. Composizione dei gruppi politici

Il presidente comunica che l'on. Gangoiti Llaguno lo ha informato di aver aderito al gruppo PPE.

5. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo socialista, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Rothley a membro della commissione per le petizioni, in sostituzione dell'on. Sakellariou.

6. Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

— dal sig. P. M. J. Gielkens (n. 347/90)

Lunedì 9 luglio 1990

- dal sig. H. Hoffmann (n. 348/90)
 - dalla sig.ra R. Marcelino (n. 349/90)
 - da «Dyson Bell Marto, & Co.» (n. 350/90)
 - dal sig. P. Scholtes (n. 351/90)
 - dal sig. J. A. Fisch (n. 352/90)
 - dal sig. A. Da Silva Jorge (n. 353/90)
 - dalla «Nichtraucher Initiative Berlin» (n. 354/90)
 - dalla sig.ra M. Hernandez (n. 355/90)
 - dal sig. J. Hernandez Garcia (n. 356/90)
 - dall'Association intercommunale «La Cloutière» (n. 357/90)
 - dal sig. R. Fassbender (n. 358/90)
 - dal sig. K. Tsitouras (n. 359/90)
 - dal «CAPIFSM» (n. 360/90)
 - dal sig. R. Avvallone (n. 361/90)
 - dal «Greek Animal Welfare Fund» (n. 362/90)
 - dalla sig.ra C. Peters Rock (n. 363/90)
 - dal sig. G. Waters (n. 364/90)
 - da «Halbart Express» (n. 365/90)
 - dal sig. J. M. Mirof-Nodaf (n. 366/90)
 - dal sig. A. Bello Lopez (n. 367/90)
 - dal sig. K. Baroutas (n. 368/90)
 - dalla sig.ra G. Subires Postigo (n. 369/90)
 - dal «Colectivo Ecologista De Langreo La Lavandera» (n. 370/90)
 - dalla sig.ra M. E. Garcia Tobar De Fersen (n. 371/90)
 - dal sig. H. F. (n. 372/90)
 - dal sig. M. Klein (n. 373/90)
 - dal sig. S. Holliday (n. 374/90)
 - da «AFASR» (n. 375/90)
 - dal sig. K. Lambros (n. 376/90)
 - dal sig. S. Spata (n. 377/90)
 - dal sig. D. Moutsatsos (n. 378/90)
 - dal «Patronato Municipal de Cultura» (n. 379/90)
 - dal «Donkey Sanctuary» (n. 380/90)
 - dal sig. D. Cola (n. 381/90)
 - dal sig. O. Schülein (n. 382/90)
 - dal sig. E. Catinicchia (n. 383/90)
 - dal sig. J. Marques Gomes (n. 384/90)
 - dal sig. H. Hetler (n. 385/90)
 - dal sig. R. Ternand (n. 386/90)
 - dal sig. J. A. De Vasconcellos (n. 387/90)
 - dal sig. J. C. Jimenez Marin (n. 388/90)
 - dal sig. M. Landa Lorca (n. 389/90)
 - dall'«Asociacion de Vecinos Divina Pastora» (n. 390/90)
 - dal «Sindicat Intercomarcal Quimques I Afins De CC.OO.» (n. 391/90)
 - dall'«Asociacion de Ex-presos y Represaliados Politicos» (n. 392/90)
 - dall'«Asociacion de Consumidores La Nalona» (n. 393/90)
 - dal sig. J. Fernandez Garcia (n. 394/90)
 - dalla sig.ra C. Hyslop (n. 395/90)
 - dal sig. I. Løgstrup Romoes (n. 396/90)
 - dal sig. R. Lopez Hernandez (n. 397/90)
 - dal sig. F. Paletti (n. 398/90)
 - dal sig. I. Andriopoulos (n. 399/90)
 - dalla sig.ra C. Barbacetto (n. 400/90)
 - dal sig. K. Weilhammer (n. 401/90)
 - dal sig. Z. Ruiz Mateos (n. 402/90)
 - dal sig. E. Sanchez Tarrago (n. 403/90)
 - dalla sig.ra I. M. Frandon (n. 404/90)
 - dalla sig.ra E. Bartholemy (n. 405/90)
 - dal sig. W. Busch (n. 406/90)
 - dal sig. P. M. Major Penades (n. 407/90)
 - dalla sig.ra M. E. Correia Gonçalves Morais (n. 408/90)
 - dal sig. U. Auf Der Heide (n. 409/90)
 - dal sig. F. Theis (n. 410/90)
 - dal «Bund der «Euthanasie»- Geschädigten und Zwangsterilisierten e.V.» (n. 411/90)
 - dal sig. H. Osswald (n. 412/90)
 - dal sig. L. Schiassi (n. 413/90)
 - dalla sig.ra I. Röhrscheid (n. 414/90)
 - dal sig. A. W. Fulton (n. 415/90)
 - dal sig. A. Gaiotti (n. 416/90)
 - dalla sig.ra C. Defrenne (n. 417/90)
 - dal sig. G. Butters (n. 418/90)
 - dalla sig.ra B. C. Regan (n. 419/90)
 - dall'«Europa-Union» (n. 420/90)
 - dal sig. R. A. Bell (n. 421/90)
 - dal sig. G. Scherer (n. 422/90)
 - dal sig. H. Streck (n. 423/90)
 - dall'«Anti-apartheid Movement» (n. 424/90)
 - dall'«Excmo. Ayuntamiento de Ubeda» (n. 425/90)
 - dal «Tierrechtsbewegung Wilhelmshaven-Friesland e.V.» (n. 426/90)
 - dal sig. J. Tjauw A Hing (n. 427/90)
 - dall'«Euro Society for Animal Protection (EURO-SAP)» (n. 428/90)
 - da «Le Bon Livre SARL» (n. 429/90).
- Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento

Lunedì 9 luglio 1990

e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

7. Competenza delle commissioni

La commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori è competente per parere in merito

— alla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa a un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle scienze e delle tecnologie marine (1990-1994) (doc. C 3-162/90 — COM(90) 159 def. — SYN 264) (competente per il merito: commissione per l'energia — già competente per parere: commissione per i bilanci)

— alla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa a un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'agricoltura e dell'agro industria (1990-1994) (doc. C 3-164/90 — COM(90) 161 def. — SYN 266) competente per il merito: commissione per l'energia — già competenti per parere: commissione per i bilanci e commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale)

— alla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa a un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle energie non nucleari (1990-1994) (doc. C 3-167/90 — COM(90) 164 def. — SYN 269) (competente per il merito: commissione per l'energia — già competenti per parere: commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e commissione per i bilanci).

8. Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci è favorevole alla richiesta di riporto di stanziamenti dal 1989 al 1990 per la sezione I — Parlamento — (SEC(90) 785 def. — doc. C 3-124/90) e alla proposta di storno di stanziamenti n. 6/90 (SEC(90) 990 def. — doc. C 3-125/90).

9. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo al piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (SPES) (doc. C 3-174/90 — COM(90) 26 def. — SYN 246)

deferita alle commissioni:
ENER (merito)
BILA, ECON, RELA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo ai controlli e alle sanzioni nelle politiche comuni dell'agricoltura e della pesca (doc. C 3-175/90 — COM(90) 126 def.)

deferita alle commissioni:
CONT (merito)
AGRI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito (doc. C 3-176/90 — COM(90) 203 def. — SYN 271)

deferita alle commissioni:
TRAS (merito)
ECON (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione concernente la realizzazione di un programma pluriennale 1991-1993 per lo sviluppo di statistiche comunitarie sul turismo (doc. C 3-177/90 — COM(90) 211 def.)

deferita alle commissioni:
TRAS (merito)
AMBI, BILA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure transitorie per lo scambio tra la Repubblica federale tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca (doc. C 3-179/90 — COM(90) 282 def.)

deferita alle commissioni:
AGRI (merito)
BILA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 412/87 relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali a titolo della convenzione di aiuto alimentare per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1989 (doc. C 3-180/90 — COM(90) 217 def.)

deferita alla commissione: SVIL (merito)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (doc. C 3-182/90 — COM(90) 210 def.)

deferita alle commissioni:
AGRI (merito)
BILA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione recante modifica della decisione 89/118/CEE relativa a un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (1989-1992) (SPES) (doc. C 3-183/90 — COM(90) 179 def. — SYN 121)

deferita alle commissioni:
ENER (merito)
BILA, ECON (parere)

Lunedì 9 luglio 1990

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (doc. C 3-184/90 — COM(90) 141 def. — SYN 257)

deferita alle commissioni:
GIUR (merito)
ECON (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (doc. C 3-185/90 — COM(90) 212 def. 2 — SYN 273)

deferita alle commissioni:
AMBI (merito)
ECON, GIUR (parere)

— proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo al cambiamento di registro delle navi nell'ambito della Comunità (doc. C 3-186/90 — COM(90) 219 def.)

deferita alle commissioni:
TRAS (merito)
ECON, AMBI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (doc. C 3-187/90 — COM(90) 184 def. — SYN 256)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (doc. C 3-190/90 — COM(90) 175 def.)

deferita alle commissioni:
AMBI (merito)
AGRI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1352/90 che fissa per la campagna di commercializzazione 1990-1991 i prezzi applicabili nel settore del riso (doc. C 3-192/90 — COM(90) 246 def.)

deferita alla commissione:
AGRI (merito)
BILA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (doc. C 3-193/90 — COM(90) 167 def.)

deferita alle commissioni:
TRAS (merito)
ECON (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'istituzione di una rete di centri di informazione sulle iniziative concernenti lo sviluppo rurale e sui mercati agricoli, denominata MIRIAM (doc. C 3-194/90 — COM(90) 230 def.)

deferita alle commissioni:
AGRI (merito)
BILA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania (doc. C 3-206/90 — COM(90) 244 def.)

deferita alle commissioni:
AGRI (merito)
BILA, SVIL (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una raccomandazione sull'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) (doc. C 3-207/90 — COM(90) 139 def.)

deferita alle commissioni:
ECON (merito)
ENER (parere)

— proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) (doc. C 3-208/90 — COM(90) 139 def. — SYN 277)

deferita alle commissioni:
ECON (merito)
ENER (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (doc. C 3-209/90 — COM(90) 174 def. — SYN 272)

deferita alle commissioni:
AMBI (merito)
ECON, TRAS (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo (doc. C 3-210/90 — COM(90) 260 def.)

Lunedì 9 luglio 1990

deferita alle commissioni:

TRAS (merito)

ECON, GIUR (parere)

b) dalle commissioni parlamentari, le seguenti relazioni:

— * Relazione presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo di commercio e di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e la Repubblica federativa ceca e slovacca (SEC(90) 734 — C 3-130/90). Relatore: on. De Clercq (doc. A 3-154/90);

— * Relazione presentata a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa ai limiti di velocità per talune categorie di veicoli a motore nella Comunità (doc. C 3-42/89 — COM(88) 706). Relatore: on. Müller (doc. A 3-155/90);

— * Relazione presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori su un sistema comunitario per la registrazione dei cani. Relatrice: Pollack (doc. A 3-156/90);

— * Relazione presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Bulgaria (SEC/90/733 — C 3-131/90). Relatore: on. Tsimas (doc. A 3-158/90);

— * Relazione presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente la conclusione di un accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Bulgaria (SEC/90/733 — C 3-131/90). Relatore: on. Tsimas (doc. A 3-159/90);

— ** I Relazione presentata a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (COM(89) 446 — C 3-28/90). Relatore: on. von Wogau (doc. A 3-160/90 — SYN 98);

— ** I Relazione presentata a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il transito del gas naturale sulle grandi reti (COM(89) 334 def. — C 3-151/89). Relatore: on. Gasoliba (doc. A 3-151/90 — SYN 206);

— Seconda relazione interlocutoria presentata a nome della commissione per gli affari istituzionali sulla preparazione dell'incontro con i parlamenti nazionali sul futuro della Comunità («Assise»). Relatore: on. Duverger (doc. A 3-162/90) (la relazione interlocutoria doc. A 3-87/90 è ritirata);

— Relazione interlocutoria presentata a nome della commissione per gli affari istituzionali sul principio di sussidiarietà. Relatore: on. Giscard d'Estaing (doc. A 3-1163/90);

— ** I Relazione presentata a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti

I. una direttiva relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (COM(89) 653 — C 3-70/90 — SYN 236)

II. una direttiva relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 (COM(89) 653 — C 3-71/90 — SYN 237)

III. una direttiva relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(89) 653 — C 3-72/90).

Relatore: on. P. Beazley (doc. A 3-164/90 — SYN 238);

— Relazione interlocutoria presentata a nome della commissione per gli affari istituzionali, sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi a un progetto di costituzione per l'Unione europea. Relatore: on. Colombo (doc. A 3-165/90);

— Seconda relazione interlocutoria presentata a nome della commissione per gli affari istituzionali sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea. Relatore: on. D. Martin (doc. A 3-166/90);

— * Relazione presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie da osservare per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e per evitare la presenza di organismi patogeni negli alimenti per animali (COM(89) 509 def. — Doc. C 3-201/89). Relatore: on. Scott-Hopkins (doc. A 3-167/90);

— * Relazione presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle carni di coniglio e di selvaggina (COM(89) 496 def. — doc. C 3-208/89). Relatrice: on. Caroline Jackson (doc. A 3-168/90);

— * Relazione presentata a nome della commissione per le petizioni, sulla situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana. Relatrice/coordinatrice: on. Reding, presidente della commissione (corelatori: on. Gasoliba, Gutiérrez Diaz e Miranda de Lage (doc. A 3-169/90);

— Relazione presentata dalla commissione per le relazioni economiche esterne sull'eventuale rinnovo dell'accordo multifibre o sul regime che a esso subentrerà dopo il 1991. Relatrice: on. Peijs (doc. A 3-170/90);

— * Relazione presentata a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla pro-

Lunedì 9 luglio 1990

posta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e (CEE) n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e gli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune (COM(90) 73 def. — C 3-89/90). Relatrice: on. Lulling (doc. A 3-171/90);

— Relazione interlocutoria presentata a nome della commissione politica sugli sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, e sul ruolo della Comunità europea. Relatore: on. Penders (doc. A 3-172/90);

— ** I Relazione presentata a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio per una direttiva concernente la tutela giuridica dei programmi per elaboratore (COM(88) 816 — C 3-56/89). Relatrice: on. Salema (doc. A 3-173/90 — SYN 183);

— Relazione interlocutoria presentata a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e i restanti paesi europei: aspetti connessi con la cooperazione con i paesi dell'Europa centroorientale. Relatrice: on. Larive (doc. A 3-174/90);

— * Relazione presentata dalla commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla comunicazione della Commissione sul programma d'azione relativo alla attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (COM(89) 568 — doc. C 3-238/89). Relatore generale: on. van Welzen. Corelatori: on. Van Ouirve, Raggio, Marques Mendes, Sandbaek, Barros Moura, Van Dijk, O'Hagan, F. Pisoni, Nianias, De Vitto e Le Chevallier (doc. A 3-175/90);

— * Relazione presentata dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il trattamento delle acque reflue municipali (COM(89) 518 def. — doc. C 3-220/89). Relatore: on. Monnier-Besombes (doc. A 3-177/90);

— * Relazione presentata dalla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (COM(89) 641 def. — doc. C 3-17/90). Relatore: on. Speciale (doc. A 3-178/90);

— * Seconda relazione presentata dalla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla modifica degli articoli 56, 58 e 64 del regolamento per quanto riguarda la procedura da seguire nel caso in cui siano poste in votazione due o più proposte di risoluzioni vertenti sullo stesso argomento. Relatore: on. Harrison (doc. A 3-179/90);

— ** I Relazione presentata dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la

tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (COM(89) 548 — doc. C 3-242/89). Relatrice: on. Schleicher (doc. A 3-180/90 — SYN 224);

— Relazione presentata dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sui problemi ecologici dell'Amazzonia. Relatore: on. Muntingh (doc. A 3-181/90);

— Relazione presentata dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sui problemi ecologici dell'Amazzonia. Relatore: on. Muntingh (doc. A 3-182/90);

c) dalle commissioni parlamentari, la seguente raccomandazione per la seconda lettura:

— ** II Raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 79/695/CEE relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (doc. C 3-141/90). Relatore: on. Cassidy (doc. A 3-176/90 — SYN 216);

d) le seguenti interrogazioni orali con discussione:

— Interrogazione orale (0-212/90) degli on. Carvalhas, Mayer, Alavanos e De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, alla Commissione: Conversione dell'industria degli armamenti, controllo delle esportazioni di armi e cooperazione al disarmo (doc. B 3-1104/90);

— Interrogazione orale (0-213/90) degli on. Carvalhas, Mayer, Alavanos e De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, al Consiglio: Conversione dell'industria degli armamenti, controllo delle esportazioni di armi e cooperazione al disarmo (doc. B 3-1105/90);

— Interrogazione orale (0-215/90) de Cravinho, Metten, Fuchs, Donnelly e Colom i Naval, a nome del gruppo socialista, alla Commissione: L'Unione economica e la coesione economica e sociale (doc. B 3-1106/90);

— Interrogazione orale (0-218/90) degli on. Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione: Iniziative nel settore del controllo del commercio e delle esportazioni di armi e della riconversione industriale nel settore degli armamenti (doc. B 3-1107/90).

— Interrogazione orale (0-184/90/riv.) degli on. Langes, Cassanmagnago Cerretti, Rinsche, Lo Giudice, Böge, Cornelissen, Forte, Theato, Arias Cañete, Bocklet e Klepsch, a nome del gruppo PPE, e Cot, Colom i Naval, Tomlinson, Samland, Wynn, Goedmakers, Desama e von der Vring, a nome del gruppo socialista,

Lunedì 9 luglio 1990

alla Commissione: Prospettive finanziarie e adeguamenti necessari allo sviluppo dei paesi dell'Europa centrale e orientale, dell'America latina e del Bacino del Mediterraneo (doc. B 3-1109/90);

— Interrogazione orale (0-220/90) degli on. H. Koehler, Onur, Maibaum, Peters, Rothley, Hänse, Görlach, Schmid, Lüttge, Schmidbauer, Randzio-Plath, Gröner, Rogalla, Linkohr, Junker, Vittinghoff e Walter, alla Commissione: Kipercussioni sulle regioni della riconversione degli armamenti e dei relativi insediamenti nella CE (doc. B 3-1110/90);

— Interrogazione orale (0-231/90) dell'on. Megret, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, al Consiglio: Industria degli armamenti (doc. B 3-1111/90);

— Interrogazione orale (0-232/90) dell'on. Megret, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, alla Commissione: Industria degli armamenti (doc. B 3-1314/90);

— Interrogazione orale (0-233/90) degli on. Cox, De Donnea, Nielsen, Gasoliba i Böhm e Porto, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, alla Commissione: Coesione e Unione economica e monetaria (doc. B 3-1315/90);

— Interrogazione orale (0-234/90) degli on. Chanterie, von Wogau, Beumer, Herman, Oomen-Ruijten e Klepsch, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: Unione economica e monetaria e coesione economica e sociale della Comunità (doc. B 3-1316/90);

— Interrogazione orale (0-239/90) degli on. De Piccoli, Papayannakis e Speciale, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione: L'unione economica e la coesione economica e sociale (doc. B 3-1317/90);

e) le seguenti interrogazioni orali degli on.

Aglietta, Bandres Molet, Melandri, Pierros, Stewart, Taradash, Papoutsis, Jensen, Crampton, Blaney, Newton Dunn, Bowe, Seal, Marck, da Cunha Oliveira, Pasty, Romeos, Papayannakis, Le Chavallier, Nianias, Ruiz-Giménez, Raffarin, Ephremidis, Alavanos, Melandri, Ewing, Carvalhas, de Rossa, Alavanos, Desyllas, Moorhouse, Dury, Barros Moura, Pollack, Ruiz-Giménez, Ephremidis, van Putten, Papoutsis, Papayannakis, Kostopoulos, Crawley, Livanos, Melandri, Taradash, Pompidou, Cramon Daiber, Aglietta, Elmalan, Barros Moura, Arbeloa Muru, Vandemeulebroucke, Romeos, Nianias, Daly, Jackson Ch., McCubbin, Lalor, Poettering, Schleicher, Stauffenberg, Jepsen, Pasty, Álvarez de Paz, Robles Piquer, Raffarin, Bandres Molet, Killilea, Nicholson, Verhagen, Bettini, Marck, García Arias, Ruiz-Giménez, Montero Zabala, Rawlings, Pimenta, Fitzsimons, Calvo Ortega, Bonde, Pierros, Ernst de la Graete, Verwaerde, Jense, Bowe, Jackson Ca., Llorca Vilaplana, Blaney, de Vries, Roumeliotis, Dury, De Rossa, Nordmann, Lehieux, Vayssade, Gil-Robles Gil Delgado, Ceci, Köhler H., Sarlis, Lagakos, Sandbaek, White, Hadjigeorgiou, Turner,

Papoutsis, Valverde López, Maher, Colom i Naval, McCartin, Samland, Cassidy, van Putten, von Wogau, Inglewood, Papayannakis, Alavanos, Fitzgerald, Lane, Andrews, Seligman, Escuder Croft, Stewart, Van Hemeldonck, Scott-Hopkins, Crawley, Banotti, Cooney, Cox, Zeller, Newton Dunn, Martin D., Di Rupo, Muscardini e McMahan conformemente all'articolo 60 del regolamento, per il tempo delle interrogazioni del 10 e 11 luglio 1990 (doc. B 3-1108/90);

f) le seguenti proposte di risoluzione presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento:

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, N. Pisoni e Ferri sulla qualifica di erborista (doc. B13-863/90)

deferita alle commissioni:

GIUR (merito)

AMBI (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Puerta, Bandres Molet, Barros Moura, Calvo Ortega, Cabanillas Gallas, Domingo Segarra, Gangoiti Llaguno, Garaikoetxea Urriza, Gutiérrez Díaz, Joanny, Navarro, Pacheco Herrera, Papayannakis, Pérez Royo, Piquet, Punset i Casals, Suárez González e Santos sull'inquinamento dei fiumi asturiani Caudal, Nalón e Nora (doc. B 3-864/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Banotti sull'istituzione di un programma pilota per l'organizzazione di corsi scolastici di recupero (doc. B 3-868/90)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)

ASOC (parere)

— Proposta di risoluzione della on. McIntosh sul progetto «Riflettori sull'Europa per celebrare il 1992» (doc. B 3-869/90)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Crampton, Wynn, Harrison, B. Simson, Desmond, Ford, Tittley, Megahy, Stewart, McGowan, De Rossa, Seal, Newman, Banotti e McMillan-Scott sul miglioramento della via di collegamento tra Irlanda, Gran Bretagna e continente europeo (doc. B 3-870/90)

deferita alle commissioni:

TRAS (merito)

BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Muscardini sull'ampliamento delle infrastrutture culturali, turistiche, sportive e ricreative nella Comunità (doc. B 3-872/90)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)

TRAS, BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Muscardini sulla creazione di una rete di centri formativi e culturali per non vedenti (doc. B 3-873/90)

Lunedì 9 luglio 1990

deferita alle commissioni:

ASOC (merito)
GIOV (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, Rauti, Mazzone e Fini sulle creazioni di bacini per lo scarico delle navi (doc. B 3-874/90)

deferita alle commissioni:

TRAS (merito)
AMBI, BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Schmid sulla protezione dei bambini dai rischi di avvelenamento dovuto a piante (doc. B 3-875/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Braun-Moser sulla tutela degli azionisti di monoranza (doc. B 3-876/90)

deferita alle commissioni:

GIUR (merito)
AMBI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. De Gucht sugli aiuti umanitari in Sudan (doc. B 3-877/90)

deferita alla commissione: SVIL (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Van Hemeldonck sulla cooperazione transfrontaliera fra uffici di collocamento (doc. B 3-878/90)

deferita alle commissioni:

REGI (merito)
ASOC (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla necessità di disporre di più efficaci strumenti economici per la salvaguardia dei tesori archeologici in Grecia (doc. B 3-879/90)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)
BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos su una più efficace tutela delle opere d'arte contro gli atti di vandalismo (doc. B 3-880/90)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)
GIUR (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla costituzione di un comitato internazionale di ricerca che studi le conseguenze della continua emissione di radiazioni dal reattore nucleare di Cernobyl e indagini sulla possibilità che si verifichi una nuova situazione di emergenza (doc. B 3-881/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla condanna delle violenze perpetrate da autorità e coloni

israeliani contro fedeli e prelati grecoortodossi nonché contro il Patriarca di Gerusalemme Diodoros (doc. B 3-882/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla necessità di palesare una completa avversione per le mene imperialistiche degli USA che perseverano nella nota tattica di ingerirsi negli affari interni di altri Stati, con particolare riferimento agli avvertimenti provocatori rivolti a Mosca riguardo alla questione della Lituania (doc. B 3-883/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sull'urgenza di adottare misure intese a eliminare il privilegio del mercato nero delle armi prodotte dalla tecnologia europea e capaci di portare la distruzione di massa in tutto il mondo e soprattutto nella regione nevralgica del Medio Oriente (doc. B 3-884/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Bandres Molet sulle attività di pesca (doc. B 3-885/90)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)
BILA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Dury, Desama, Di Rupo, D. Martin, van Outrive, Galle, Tomlinson e von der Vring sul diritto, per il Parlamento europeo, di scegliere la propria sede (doc. B 3-886/90)

deferita alle commissioni:

ISTI (merito)
POLI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Stewart sulla detenzione di Perikles Giannakidis, condannato per aver rifiutato di effettuare il servizio militare in Grecia (doc. B 3-887/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Glinne, van Velzen, Buron, Crawley, Krieps, Colom i Naval, van Outrive, Dury, Desama, Bombard, di Rupo, Van Hemeldonck, Galle, Happart, Harrison, Cravinho, Rosmini e Tongue, a nome del gruppo socialista, sulle convenzioni internazionali del lavoro e il diritto sociale comunitario (doc. B 3-888/90)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Aglietta e Bettini sulla salvaguardia del Carso italo-jugoslavo (doc. B 3-889/90)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)
GIOV (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Vandemeulebroucke sulla valorizzazione delle strutture di dialogo

Lunedì 9 luglio 1990

con i paesi in via di sviluppo mediante il coordinamento a livello comunitario delle attività di donazione della Comunità e degli Stati membri (doc. B 3-890/90)

deferita alla commissione: SVIL (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Vandemeulebroucke sull'armonizzazione delle misure adottate dagli Stati membri per punire l'uso indebito delle apparecchiature telefax da parte di terzi (doc. B 3-891/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Vandemeulebroucke su un'iniziativa comunitaria intesa a vietare che, a seguito degli accordi sulla riduzione delle armi convenzionali in Europa, tali armi siano vendute sottocosto a paesi del Terzo mondo (doc. B 3-892/90)

deferita alle commissioni:

POLI (merito)

SVIL (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Stewart e Smith sulla tragedia della Scandinavian Star (doc. B 3-893/90)

deferita alle commissioni:

TRAS (merito)

ASOC (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. De Rossa a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui tagli agli aiuti a paesi extraeuropei (doc. B 3-894/90)

deferita alla commissione: SVIL (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Ernst de la Grète sull'uso della lingua al maschile (doc. B 3-895/90)

deferita alle commissioni:

GIUR (merito)

DONN (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Montero Zabala sulla legge riguardante l'obiezione di coscienza nello stato spagnolo e la repressione esercitata contro coloro che rifiutano di sottomettersi (doc. B 3-896/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. McCartin, Cooney, Cushnahan e Banotti sulla crisi nel settore lattiero caseario (doc. B 3-897/90)

deferita alla commissione: AGRI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Lataillade sui rischi d'incendio nella Francia sud-occidentale (doc. B 3-898/90)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)

AMBI, REGI, TRAS, BILA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Grund, Schönhuber, K. P. Köhler, Neubauer, Schodruich e Schlee sulle industrie comunitarie che operano nel settore dell'ambiente (doc. B 3-1064/90)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)

AMBI, ENER (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Stamoulis sulla rete intereuropea dei TGV (doc. B 3-1065/90)

deferita alla commissione: TRAS (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Nianias sulla definizione dei confini della Comunità (doc. B 3-1066/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sull'intervento a tutela del Parco nazionale del Parnete, ultimo polmone di verde di Atene (doc. B 3-1067/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla necessità di elaborare una «Carta di Maternità» che definisca e sottolinei la grande importanza sociale di questo fenomeno nonché la parità fra i due sessi (doc. B 3-1068/90)

deferita alla commissione: DONN (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla messa a punto di direttive comunitarie in merito al controllo del rispetto delle norme di sicurezza nel settore del trasporto marittimo di passeggeri e all'applicazione di severe sanzioni — fino all'esclusione dall'attività di trasporto in ambito comunitario — nel caso di eventuali violazioni (doc. B 3-1069/90)

deferita alle commissioni:

TRAS (merito)

AMBI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla necessità di istituire una «Biblioteca d'Europa» al fine di raccogliere il patrimonio culturale del nostro continente salvando milioni di libri dalla minaccia costituita dall'ossidazione della carta (doc. B 3-1070/90)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

g) la seguente dichiarazione scritta, per l'iscrizione nel registro, conformemente all'articolo 65 del regolamento:

— dichiarazione scritta dell'on. Arbeloa Muru sull'immigrazione nella CEE (n. 8/90);

h) dal Consiglio:

— Parere del consiglio delle Comunità europee sulla proposta di storno di stanziamenti n. 6/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione — Parte B) del progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (doc. C 3-125/90) (doc. C 3-181/90)

deferito alla commissione: BILA (merito)

— Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l'esercizio 1990 emendato (doc. C 3-189/90)

deferito alla commissione: BILA (merito)

— Proposta di storno di stanziamenti n. 7/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commis-

Lunedì 9 luglio 1990

sione — Parte B) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (doc. C 3-172/90)

deferita alla commissione; BILA (merito)

i) dalla Commissione:

Proposta di storno di stanziamenti n. 9/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione — Parte B) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (doc. C 3-173/90)

deferita alla commissione: BILA (merito)

— Proposta di storno di stanziamenti n. 10/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione — Parte B) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (doc. C 3-178/90)

deferita alla commissione: CONT (merito)

— Proposta di storno di stanziamenti n. 12/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione — Parte B) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (doc. C 3-188/90)

deferita alla commissione: BILA (merito)

— Settima relazione annuale della Commissione delle Comunità europee sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1989 (doc. C 3-191/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

10. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca, dall'altro, sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Bulgaria sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica

— relativo Atto finale

— Atto di notifica da parte della Comunità dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia nel settore della ricerca medica e sanitaria

— Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'accordo del 1982 tra la Comunità economica euro-

pea e la Repubblica popolare di Bulgaria sugli scambi nel settore ovino e caprino

— Scambio di lettere relativo al punto 2 dell'accordo del 1982 tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Bulgaria sugli scambi nel settore ovino e caprino

— Accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di Sao Tomè e Principe, sulla pesca al largo di Sao Tomè e Principe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984

— Accordo sotto forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° giugno 1987, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di Sao Tomè e Principe, sulla pesca al largo di Sao Tomè e Principe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984

— Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia nel settore della ricerca medica e sanitaria

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica tedesca sugli scambi e la cooperazione commerciale ed economica.

11. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il presidente comunica che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della presente tornata (PE 142.603), al quale sono state proposte o apportate le seguenti modifiche (articoli 73 e 74 del regolamento):

Lunedì 9 luglio

Nessuna modifica

Martedì 10 luglio

L'ordine del giorno è così strutturato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

— discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate);

— decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza presentate dal consiglio e sulla richiesta di votazione sollecitata delle proposte di risoluzione sulla Romania;

— eventualmente, seguito dell'ordine del giorno di lunedì;

Lunedì 9 luglio 1990

— (la discussione congiunta sulle relazioni Chabert (doc. A 3-153/90), Tsimas (doc. A 3-159/90 e De Clercq (doc. A 3-154/90) sugli accordi CEE-RDT, Bulgaria e Cecoslovacchia (punti n. 154, 155 e 156) è aggiornata alla prossima tornata);

— discussione congiunta sulle relazioni Penders (doc. A 3-172/90 e Larive (doc. A 3-174/90) sull'Europa orientale (punti 144 e 145);

— discussione congiunta su dodici interrogazioni orali sul disarmo e il settore degli armamenti (punti 106, 107, 108, 109, 146 e 147);

— discussione congiunta sulla relazione Tomlinson sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 2 (doc. A 3-184/90) (punto n. 148) e su un'interrogazione orale con discussione dei gruppi PPE e socialista sulle previsioni finanziarie (doc. B 3-1109/90);

— relazione Scott-Hopkins su un numero standard per chiamate di emergenza (doc. A 3-119/90) (punto 149);

— discussione congiunta sulle relazioni Domingo Segarra (doc. A 3-150/90) e Miranda da Silva (doc. A 3-132/90) (punti 150 e 120) e su un'interrogazione orale con discussione della commissione per l'agricoltura (doc. B 3-1062/90) (punto 136) sulla pesca;

— relazione Lulling sugli importi monetari compensativi (doc. A 3-171/90) (punto 151);

(alle 12.00):

votazione

— sulla relazione Salisch (doc. A 3-134/90);

— sulle proposte di risoluzione delle quali è stata chiusa la discussione (salvo le votazioni connesse all'Atto unico);

(dalle 15.00 alle 16.30):

— tempo delle interrogazioni (al Consiglio e alla CPE)

Intervengono gli on.

— Stewart, che il quale protesta contro l'intenzione di sopprimere dall'ordine del giorno il tempo delle interrogazioni alla Commissione;

— Ewing, sull'iscrizione della discussione sulla pesca all'ordine del giorno di martedì; chiede che il termine per la presentazione di emendamenti alle proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sull'interrogazione orale sia fissato a mercoledì (il presidente risponde che per motivi di ordine tecnico e di

traduzione detto termine è stato fissato alle 19.00 di oggi);

— Giscard d'Estaing, sul rinvio della discussione congiunta sulle relazioni Chabert, Tsimas e De Clercq;

— Kostopoulos, su uno scambio di lettere con la presidenza (il presidente gli toglie la parola precisando che la questione è fuori luogo);

— Ewing, la quale ribadisce la sua richiesta (il presidente le ricorda la sua risposta);

Mercoledì 11 luglio

L'ordine del giorno è così strutturato

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

(Dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 16.00):

— discussione su problemi di attualità (obiezioni);

— discussione congiunta sulle relazioni Colombo (doc. A 3-165/90), D. Martin (doc. A 3-166/90), Giscard D'Estaing (doc. A 3-163/90) e Duverger (doc. A 3-162/90) (punti 161-164) sulle questioni istituzionali

(dalle 11.00 alle 13.00):

— dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla riunione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno a Dublino (seguite da una breve discussione);

(dalle 16.00 alle 20.00 circa):

votazione

— sulla proposta di direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione di prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché alla relativa pubblicità (SEC(89) 2151 — C 3-136/90 — SYN 235) ** I (Procedura senza relazione)

— sulla relazione senza discussione dell'on. P. Beazley sulle proposte di direttiva concernenti i veicoli a motore (doc. A 3-164/90) ** I

— sulle altre relazioni connesse all'Atto unico

— sulla relazione Tomlinson sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 2

— sulla relazione senza discussione (art. 38 del regolamento) dell'on. Harrison sulla modifica degli articoli 56, 58 e 64 del regolamento

— sulla proposta di risoluzione sulle procedure parlamentari applicabili nell'ambito dell'esame delle proposte concernenti l'unificazione tedesca (doc. B 3-1423/90)

— sulle relazioni della commissione per gli affari istituzionali.

Lunedì 9 luglio 1990

L'on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale*, chiede, ai sensi dell'articolo 103 del regolamento, il rinvio in commissione della relazione dell'on. P. Beazley. L'on. Klepsch osserva, a nome del gruppo PPE, che avrebbe auspicato che la discussione istituzionale si fosse svolta alla presenza del presidente del Consiglio in carica e del presidente della Commissione, ma che si uniforma alla proposta della maggioranza (il presidente prende atto di tale dichiarazione).

Sulla richiesta dell'on. Beumer intervengono il commissario vicepresidente Bangemann e L'on. P. Beazley, relatore.

Il Parlamento accoglie la richiesta di rinvio in commissione.

Il presidente comunica che, a causa del sovraccarico dell'ordine del giorno, la riunione di questa mattina tra il presidente e i presidenti del gruppo politici ha deciso di sopprimere il tempo delle interrogazioni di mercoledì nonché la comunicazione sul seguito da dare ai pareri del Parlamento. Informa che è stata tuttavia presentata opposizione scritta a tale soppressione.

Propone pertanto che, qualora le votazioni terminino prima delle 20.00, il tempo restante sia dedicato alle interrogazioni.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Intervengono gli on.

— Stevenson, il quale precisa che il gruppo socialista ha chiesto l'iscrizione di una dichiarazione della Commissione sul trasporto transfrontaliero dei residui nucleari e che tale dichiarazione potrebbe figurare all'ordine del giorno delle sedute di settembre (il presidente risponde che la questione verrà esaminata);

— Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori*, il quale chiede che la relazione Banotti sull'importazione di determinate specie di pellicce (doc. A 3-138/90), prevista all'ordine del giorno di venerdì (punto 170) sia anticipata a una delle sedute precedenti (il presidente risponde che tale possibilità è già stata esaminata durante la riunione di questa mattina ma che l'ordine del giorno è troppo carico per poter dar esito favorevole alla richiesta);

— L. Smith, sulla suddetta richiesta relativa a una dichiarazione della Commissione sul trasporto di scorie nucleari;

- Vazques Fouz, sull'intervento della on. Ewing.
- B. Simpson, sull'organizzazione dei lavori.

Giovedì 12 luglio

L'ordine del giorno è così strutturato

Dalle 10.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00

(dalle 10.00 alle 13.00):

— relazione interlocutoria dell'on. Donnelly sull'unificazione della Germania (punto 143); (è inclusa nella discussione l'interrogazione orale del gruppo ADE alla Commissione (doc. B 3-1320/90) sulla definizione delle frontiere della Comunità);

— relazione Titley su un accordo CEE-Argentina (doc. A 3-112/90) (punto 153);

— relazione Moorhouse sull'accordo CEE-Consiglio di cooperazione del Golfo (doc. A 3-152/90) (punto 157);

— eventualmente, seguito dell'ordine del giorno delle sedute precedenti;

— discussione congiunta su sei interrogazioni orali con discussione sull'unione economica e monetaria (punti 158 e 175-179);

(dalle 15.00 alle 18.00):

— dichiarazioni del Consiglio sul programma d'attività della presidenza italiana e della Commissione sulle questioni istituzionali (seguite da discussione) (punto 165);

(alle 18.00):

votazione

— sulla relazione Donnelly

— sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

(dalle 21.00 alle 24.00):

— discussioni su problemi di attualità e urgenti

Venerdì 13 luglio

L'ordine del giorno è così strutturato:

Alle 9.00

— procedura senza relazione;

— procedura senza discussione;

— votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione;

— relazione Vernier (punto 121);

Lunedì 9 luglio 1990

— testi per i quali è stata chiesta e accolta l'applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75);

— eventualmente, seguito dell'ordine del giorno di giovedì;

— relazione De Gucht sul diritto comunitario (doc. A 3-158/90) (punto 167); è inclusa nella discussione l'interrogazione orale con discussione (doc. B 3-1321/90) dell'on. Mattina e altri alla Commissione sugli appalti pubblici (settore delle PMI);

— relazione De Clercq sulla carni bovine (doc. A 3-147/90) (punto 168);

— relazione Diez de Rivera sul turismo di massa (doc. A 3-120/90) (punto 169);

— relazione Banotti sulle pellicce (doc. A 3-138/90) (punto 170);

— relazione Bombard sulle intossicazioni acute (doc. A 3-121/90) (punto 171);

— relazione Peijs sull'accordo multifibre (doc. A 3-176/90);

La on. Peijs chiede che la sua relazione sia aggiornata alla prossima tornata.

Su tale richiesta intervengono gli on. De Clercq, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*, e Lane.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Interviene l'on. McCartin sull'intervento dell'on. Lane.

Il presidente comunica che l'on. B. Simpson e altri hanno presentato una richiesta volta a inserire nell'ordine del giorno una dichiarazione della Commissione, seguita da discussione, sulla decisione del governo britannico di non sovvenzionare il collegamento ferroviario ad alta velocità tra Londra e il tunnel sotto la Manica.

Interviene l'on. B. Simpson per proporre che la Commissione faccia tale dichiarazione dinanzi alla commissione per i trasporti, durante la prossima riunione di detta commissione (il presidente si rallegra della proposta).

Intervengono gli on.

— McMillan-Scott sull'intervento dell'on. B. Simpson;

— Belo, la quale osserva che il gruppo delle destre europee si è riunito in Portogallo (il presidente l'interrompe, osservando che l'argomento non ha alcuna attinenza con l'ordine del giorno);

— Pollack, la quale chiede che la sua relazione sulla registrazione dei cani sia iscritta all'ordine del giorno di venerdì.

L'ordine dei lavori è così fissato.

L'on. Langer rende omaggio alla memoria del pilota di elicottero, deceduto la settimana scorsa, il cui intervento fu decisivo al momento della catastrofe di Chernobyl (il presidente si associa a tale omaggio).

Richieste di applicazione della procedura senza relazione (articolo 116, paragrafo 1, del regolamento):

— della commissione per l'agricoltura a una modifica del regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore del riso (doc. C 3-192/90).

Detto testo sarà posto in votazione all'inizio della seduta di venerdì 13.

Richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento)

richiesta del Consiglio per

— Una direttiva che modifica le misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (doc. A 3-53/90)

(Motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio auspica adottare rapidamente tale direttiva non soltanto a causa dell'urgenza delle misure da prendere ma anche al fine di lasciare all'industria tempo sufficiente ad adattarsi alle future norme antinquinamento).

— Un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde (doc. C 3-119/90)

(Motivazione delle richieste d'urgenza: il Consiglio dovrebbe decidere quanto prima possibile in merito a tale proposta affinché l'accordo possa essere firmato e le attività di pesca previste possano essere avviate tra breve, in quanto di notevole importanza economica per le parti in causa).

— Un regolamento recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (doc. C 3-146/90).

(Motivazione della richiesta d'urgenza: il regime attualmente in vigore scade il 31 luglio 1990 e il Consiglio deve statuire in proposito entro tale data).

— Un regolamento relativo alle misure transitorie per gli scambi tra la CEE e la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca (doc. C 3-179/90)

(Motivazione della richiesta d'urgenza: le misure previste avrebbero dovuto essere rese applicabili a partire dal 1° luglio 1990).

Il Parlamento dovrà pronunciarsi su tali richieste di applicazione della procedura d'urgenza all'inizio della seduta di domani.

Lunedì 9 luglio 1990

12. Permine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione

Il presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto.

È però fissato alle 16.00 di martedì il termine per la presentazione di emendamenti

— alla relazione Tomlinson sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2,

— alla relazione Harrison sulla modifica degli articoli 56, 58 e 64 del regolamento del Parlamento.

— alla proposta di risoluzione sulle procedure parlamentari applicabili nell'ambito dell'esame delle proposte concernenti l'unificazione tedesca (doc. B 3-1423/90).

È poi fissato alle 19.00 di martedì il termine per la presentazione di emendamenti

— alla relazione Donnelly sull'unificazione tedesca,

— alle proposte di risoluzione per concludere la discussione sull'interrogazione orale sulla pesca (doc. B 3-1062/90).

Per quanto concerne gli altri punti inseriti nell'ordine del giorno, i termini verranno fissati in un secondo momento.

Intervengono gli on.

— Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, il quale chiede quando sarà disponibile la proposta di risoluzione sull'unificazione tedesca (il presidente risponde che ne è prevista l'adozione questa sera in commissione);

— Giscard d'Estaing, il quale chiede che il termine per la presentazione di emendamenti alla relazione Donnelly sia fissato alle 20.00, anziché alle 19.00, di martedì (il presidente si dichiara d'accordo).

Intervengono gli on.

— Cot, il quale, a nome del gruppo socialista, ricorda che dieci anni fa Altiero Spinelli fondava il Club del Coccodrillo;

— Price, sull'annuncio fatto dal governo francese prima del Consiglio europeo di Dublino, annuncio con il quale si prospettava il blocco della creazione di nuovi organi comunitari finché la sede del Parlamento non sarà fissata a Strasburgo;

— Fuchs, sull'intervento dell'on. Price;

— Muntingh, sullo sciopero dei controllori aerei che avrà luogo venerdì in Francia e sulle sue ripercussioni sulle condizioni di lavoro dei deputati a Strasburgo;

— Lulling, sugli interventi degli on. Price e Fuchs;

— Schwartzberg, sull'intervento dell'on. Muntingh;

— McMillan-Scott, il quale sottolinea la decisione, presa venerdì scorso dai 16 membri della NATO, di proporre che Strasburgo accolga la sede dell'Assemblea dell'Europa, un organo parlamentare in cui saranno rappresentati tutti i paesi della CSCE;

— Belo, la quale deplora che il presidente le abbia precedentemente tolto la parola;

— Díez de Rivera, la quale, con riferimento allo sciopero di cui ha parlato l'on. Muntingh, chiede che la sua relazione sia ritirata dall'ordine del giorno di venerdì (il presidente risponde che l'ordine del giorno non può essere modificato in funzione di siffatte considerazioni)

— Belo, la quale ritorna sul suo intervento.

13. Tempo di parola

Si prevede di organizzare le discussioni come segue, a norma dell'articolo 83 del regolamento:

Tempo di parola complessivo per le discussioni di lunedì

Relatori: 20 minuti (4 × 5')

Relatori per parere: 14 minuti complessivamente

Commissione: 20 minuti complessivamente

Deputati: 90 minuti

Tempo di parola complessivo per le discussioni di martedì

Relatori: 35 minuti (7 × 5')

Relatori per parere: 16 minuti complessivamente

Interroganti: 50 minuti (10 × 5')

Consiglio: 20 minuti complessivamente

Commissione: 60 minuti complessivamente

Duputati: 180 minuti

Tempo di parola complessivo per le discussioni di mercoledì

a) Discussione istituzionale

Relatori: 20 minuti (4 × 5')

Relatori per parere: 16 minuti complessivamente

Commissione: 20 minuti

Deputati: 120 minuti

b) Discussione sul Consiglio europeo

Consiglio: 30 minuti complessivamente comprese le repliche

Commissione: 30 minuti complessivamente comprese le repliche

Deputati: 60 minuti

Lunedì 9 luglio 1990

Tempo di parola complessivo per le discussioni di giovedì
(a eccezione delle discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza)

a) Mattina:

Relatori: 15 minuti (3 × 5')

Relatori per parere: 20 minuti complessivamente

Interroganti: 30 minuti (6 × 5')

Commissione: 30 minuti complessivamente

Deputati: 90 minuti

b) Pomeriggio:

Consiglio: 30 minuti complessivamente comprese le repliche

Commissione: 20 minuti complessivamente comprese le repliche

Deputati: 120 minuti

Tempo di parola complessivo per le discussioni di venerdì

Relatori: 35 minuti (7 × 5')

Relatori per parere: 10 minuti

Commissione: 35 minuti complessivamente

Deputati: 90 minuti

Ripartizione del tempo di parola dei deputati (in minuti)

Tempo globale:	60	90	120	150	180	210	240	270	300
<i>Gruppo</i>									
socialista	14	25	35	45	55	65	76	86	96
del partito popolare europeo	10	17	24	31	38	45	51	58	65
liberale e democratico riformatore	6	8	11	14	16	19	22	25	28
democratico europeo	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Verde al PE	4	6	7	9	11	12	14	15	17
per la sinistra unitaria europea	4	5	7	9	10	12	13	15	17
dell'Alleanza democratica europea	4	5	6	7	9	10	11	12	14
tecnico delle destre europee	3	4	5	6	7	8	9	10	11
coalizione delle sinistre	3	4	5	5	6	7	8	9	9
Arcobaleno	3	4	5	5	6	7	8	9	9
Non Iscritti	5	6	7	9	10	11	12	13	14

14. Discussioni su problemi di attualità (argomenti proposti)

Il presidente propone di iscrivere i cinque argomenti seguenti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per la seduta di giovedì 12 luglio dalle 21.00 alle 24.00:

- Albania
- Cambogia
- Libano
- Diritti dell'uomo
- Calamità

15. Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (discussione) ** II

L'on. Seal illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, presentata a nome della com-

missione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva concernente le bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (doc. A 3-115/90).

Interviene l'on. Hoppenstedt, a nome del gruppo PPE.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Interviene il commissario vicepresidente Bangemann.

La presidenza dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà mercoledì alle 16.00 (vedi processo verbale della seduta dell'11 luglio, parte prima, punto 15).

Lunedì 9 luglio 1990

16. Detenzione di armi (discussione) ** I

L'on. von Wogau illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(87) 383 — doc. C 3-32/89 — COM(89) 446 — doc. C 3-28/90 — SYN 98) concernente una proposta modificata di direttiva relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (doc. A 3-160/90).

Intervengono gli on. Hoff, a nome del gruppo socialista, e De Donnea, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore.

Intervengono, sulla disponibilità degli emendamenti, gli on. Hoff, Wijzenbeek e Scott-Hopkins, il quale propone di aggiornare la discussione alle sedute di settembre.

La presidenza decide di continuare la discussione ma di sottoporre questi ultimi interventi all'ufficio di presidenza.

Intervengono gli on. Cassidy, a nome del gruppo democratico europeo, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Seal, Tazdait, Medina Ortega, Wijzenbeek, quest'ultimo sullo svolgimento della discussione, e il commissario vicepresidente Bangemann.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Segnala che ora quasi tutti gli emendamenti sono disponibili.

Comunica che la votazione si svolgerà mercoledì alle 16.00. (*vedi processo verbale della seduta dell'11 luglio, parte prima punto 10*).

17. Transito del gas naturale (discussione) ** I

L'on. Gasoliba illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(89) 334 — doc. C 3-151/89 — SYN 206) relativa a una direttiva concernente il transito del gas naturale sulle grandi reti (doc. A 3-161/90).

Intervengono gli on. Seligman, relatore per parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, Sisó Cruellas, relatore per parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, Linkohr, a nome del gruppo socialista, Sälzer, a nome del gruppo PPE, Larive, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Bettini, a nome del gruppo Verde, Barros Moura, a nome del gruppo di coalizione

delle sinistre, Melis, a nome del gruppo «Arcobaleno», Van der Waal, non iscritto, Pierros, Porto, Herman e il commissario Cardoso e Cunha.

La presidenza dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà mercoledì alle 16.00 (*vedi processo verbale della seduta dell'11, parte prima, punto 12*).

18. Tutela giuridica dei programmi per elaboratore (discussione) ** I

La on. Salema illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 816 — doc. C 3-56/89 — SYN 183) concernente una direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (doc. A 3-173/90).

Intervengono gli on. Turner, relatore per parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, Pinxten, relatore per parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e Hoon, a nome del gruppo socialista.

In considerazione dell'ora, la discussione è qui interrotta: riprenderà domani (*vedi processo verbale della seduta del 12 luglio, parte prima, punto 13*).

19. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 10 luglio, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

— Discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

— Decisione su varie richieste di applicazione della procedura d'urgenza

— Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata dalle proposte di risoluzione sulla Romania

— Relazione Salema sui programmi per elaboratore (seguito della discussione) ** I

— Discussione congiunta sulle relazioni Penders e Larive sull'Europa orientale

— Discussione congiunta su dodici interrogazioni orali sul disarmo e il settore degli armamenti

— Discussione congiunta sulla relazione Tomlinson sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 2 e su un'interrogazione orale sulle previsioni finanziarie

— Relazione Scott-Hopkins su un numero standard per chiamate di emergenza ** I

— Discussione congiunta sulle relazioni Domingo Segarra e Miranda da Silva e su una interrogazione orale sulla pesca *

— relazione Luling sugli IMC *

Lunedì 9 luglio 1990

(alle 12.00):

Votazione

- sulla relazione Salisch (doc. A 3-134/90)
- sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione, eccezion fatta per le votazioni connesse all'Atto unico

(dalle 15.00 alle 16.30):

- Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)
- Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e alla Cooperazione politica)

(La seduta è tolta alle 20.00)

Enrico VINCI

Segretario generale

Siegbert ALBER

Vicepresidente

Lunedì 9 luglio 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 16 luglio 1990

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDREWS, ANGER, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY CH., BEAZLEY P., BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN F. N., CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DEPREZ, DE ROSSA, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LÓPEZ, ESTGEN, EWING, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUCHS, FUNCK, GAIBISSO, GALLAND, GALLENZI, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, IACONO, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KRIEPS, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALHURET, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MARTINA, MAYER, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGRET, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACHECO HERRERA, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROTH, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPERONI, STAES, VON STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAZDAÏT, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WEBER, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 10 LUGLIO 1990

(90/C 231/02)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

(La seduta inizia alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto

a) alle commissioni parlamentari, le seguenti relazioni:

— Relazione interlocutoria presentata a nome della commissione temporanea per la valutazione dell'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea, sulle implicazioni dell'unificazione della Germania per la Comunità europea. Relatore: on. Donnelly (Doc. A 3-183/90)

— Relazione presentata a nome della commissione per i bilanci sul progetto di bilancio rettificativo e supplementivo n. 2 per l'esercizio 1990, modificato dal Consiglio (C 3-189/90). Relatore: on. A. Tomlinson (Doc. A 3-184/90);

b) le seguenti interrogazioni orali con discussione:

— interrogazione orale (0-245/90) presentata dagli on. Carvalhas, Herzog, Ephremidis e De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, alla Commissione: Unione economica e monetaria e coesione economica e sociale (B 3-1318/90);

— interrogazione orale (0-247/90) presentata dagli on. de la Malène, Lalor, Nianias, Ruiz-Mateos, Lataillade, Perreau de Pinninck e Chabert, a nome del gruppo ADE, alla Commissione: l'UEM e coesione economica e sociale nella Comunità (doc. B 3-1319/90);

— interrogazione orale (0-223/90) presentata dall'on. Nianias, a nome del gruppo ADE, alla Commissione: Definizione delle frontiere della Comunità europea (doc. B 3-1320/90);

— interrogazione orale (0-236/90) presentata dagli on. Mattina, Gawronski, Gallenzi, Vertemati, Speciale, De Piccoli e Casini, alla Commissione: Onere delle spese amministrative per le piccole e medie imprese aggiudicatrici (doc. B 3-1321/90).

3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli on.

— Bindi, Guidolin, Borgo, F. Pisoni, Dalsass, Aglietta, Bernard Reymond, Casini, Chiabrando, Colombo, Contu, De Vitto, De Piccoli, De Giovanni, Fantuzzi, Gaibisso, Imbeni, Langer, Laroni, Lo Giudice, Michellini, Mottola, Napolitano, Pannella, Porrazzini, Rossetti, Stavrou, Vecchi, su Venezia sede dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (doc. B 3-1393/90);

— Lehideux, Ceyrac, Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla guerra in Etiopia (doc. B 3-1394/90);

— Lehideux e Le Chavallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul rispetto dei diritti dell'uomo e i massacri dei Tuareg in Niger (doc. B 3-1395/90);

— Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla pandemia di AIDS e la conferenza di San Francisco (doc. B 3-1396/90);

— Habsburg, Stavrou, Pirkl, Lagakos, Robles Piquer, Anastassopoulos, Bocklet, Lambrias, Brok, Hadjigeorgiou, Pierros, Sarlis, Zavvos, Chanterie, Oomen-Ruijten, F. Pisoni, Saridakis, Klepsch, Pezmazoglou, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Albania (doc. B 3-1397/90);

— Marck, Bourlanges, Lenz, Tindemans, Zeller, Chanterie, Oomen-Ruijten, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Libano (doc. B 3-1398/90);

— Robles Piquer, Suárez Gonzáles, Oreja Aguirre, Lenz, Chanterie, Oomen-Ruijten, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulle elezioni presidenziali in Perù (doc. B 3-1399/90);

Martedì 10 luglio 1990

- Hermans, Bindi, Lagakos, Verhagen, Chanterie, Oomen-Ruijten, Klepsch, a nome del gruppo PPE, e Bertens, Daly, Van Hemeldonck, van Putten, sulla violazione dei diritti dell'uomo nello Sri Lanka (doc. B 3-1400/90);
- Verhagen, Chanterie, Oomen-Ruijten, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulle violazioni dei diritti dell'uomo nelle Filippine (doc. B 3-1401/90);
- Arias Cañete; Navarro Velasco, Valverde López, F. Pisoni, Chanterie, Alber, Banotti, Cushnahan, Florenz, Lambrias, Llorca Vilaplana, Menrad, Mottola, Pronk, Schleicher, Suárez Gonzáles, Zeller, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sull'inquinamento della baia di Algeiras (doc. B 3-1402/90);
- Robles Piquer, Chanterie, Oomen-Ruijten, von Wogau, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sull'unificazione monetaria tedesca (doc. B 3-1403/90);
- Verhagen, Bindi, Perschau, Hermans, Chanterie, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sul rispetto dei diritti dell'uomo in Somalia (doc. B 3-1404/90);
- Calvo Ortega, Giscard d'Estaing, de Montesquiou, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sui danni provocati dal terremoto in Iran (doc. B 3-1405/90);
- Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla restaurazione della democrazia in Birmania (doc. B 3-1406/90);
- Stavrou et Klepsch, a nome del gruppo PPE, sul terremoto che ha colpito la regione nord-occidentale della Grecia e in particolare a Prevesa (doc. B 3-1407/90);
- Nianias, a nome del gruppo ADE, sulla flagrante violazione dei diritti dell'uomo a Cipro (doc. B 3-1408/90);
- Pons Grau, Saby, Colino Salamanca, a nome del gruppo socialista, sullo sterminio della mosca killer «Lucillia» nel Nord Africa (doc. B 3-1409/90);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulle persone «scomparse» in Cina (doc. B 3-1410/90);
- Adam, a nome del gruppo socialista, sulla compensazione a favore dei pescatori britannici (doc. B 3-1411/90);
- van Putten, Saby, Coates, Balfé, Sakellariou, van Outrive, Glinne a nome del gruppo socialista, sulle persistenti violazioni dei diritti dell'uomo nelle Filippine (doc. B 3-1412/90);
- Simons, Dury, Sakellariou, a nome del gruppo socialista, sull'eliminazione di armi chimiche statunitensi dall'Atollo Johnston (doc. B 3-1413/90);
- Glinne, Sakellariou, Linkhor, Oliva García, Tongue, Donnelly, Wynn, Coates, Ford, Hoon, D. Martin, Newens, Sierra Bardaji, Cabezón Alonso, White, McCubbin, David, Marinho, Jensen, Mattina, Cheysson, a nome del gruppo socialista, sulla regolarità necessaria delle prossime elezioni presidenziali in Guatemala (doc. B 3-1414/90);
- Green, a nome del gruppo socialista, Scott-Hopkins, Rothe, Livanos, Lagakos, Amaral, Lulling, sulla prolungata detenzione di giovani greccoprioti da parte del regime illegale di Deniktash a Cipro (doc. B 3-1415/90);
- Piermont e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sul trasporto di armi chimiche dalla Repubblica federale di Germania (doc. B 3-1416/90);
- Banotti, Oomen-Ruijten, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla Combgia (doc. B 3-1417/90);
- Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla situazione nel Cossovo e sulle persistenti flagranti violazioni dei più elementari diritti dell'uomo (doc. B 3-1418/90);
- Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla continua violazione dei diritti dell'uomo nei confronti della popolazione curda in Turchia, con particolare riferimento all'assassinio di 27 abitanti di Cevrim il 9 e 10 giugno u. s. e la detenzione di Ismail Safter il 22 giugno 1990 (doc. B 3-1419/90);
- Newton Dunn e A. Simpson, a nome del gruppo democratico europeo, sull'Albania (doc. B 3-1420/90);
- Rawling e Newton Dunn, a nome del gruppo democratico europeo, sulla Bulgaria (doc. B 3-1421/90);
- Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulle violazioni della libertà d'espressione e dell'indipendenza della giustizia da parte del governo francese (doc. B 3-1422/90);
- Carvalhas, Mayer, Ephremidis, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulle violenze in Israele contro i giovani palestinesi detenuti (doc. B 3-1424/90);
- Mayer e Carvalhas, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sull'attuazione del processo di riconciliazione nazionale in Libano (doc. B 3-1425/90);
- Barros Moura e Elmalan, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul terremoto in Iran (doc. B 3-1426/90);
- Barros Moura, Wurtz, Alavanos, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, su un aiuto urgente per la fame in Mozambico (doc. B 3-1427/90);
- Mendes Bota, Nordmann, Gasoliba i Bohm, Baur, Vohrer, Bertens, Nielsen, Pimenta, Marques Mendes, Lacaze, De Clercq, Porto, Punset i Casals, Holzfluss, Maher, Raffarin, Cox, Salema, Larive, Kofoed, Ruiz-Giménez, Lamassoure, Capucho, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sui massacri e le torture delle popolazioni Tuareg in Niger (doc. B 3-1429/90);
- de la Malène, Lalor, Briant, Alliot-Marie, Perreau de Pinninck, Lataillade, Guillaume, Pasty, Lane,

Martedì 10 luglio 1990

Lauga, Pompidou, Fitzgerald, Nianias, a nome del gruppo ADE, sulla situazione in Albania (doc. B 3-1430/90);

— de la Malène, Lator, Pompidou, Perreau de Pinninck, Pasty, Lane, Lauga, Guillaume, Briant, Fitzgerald, Andrews, a nome del gruppo ADE, sulla situazione in Cambogia (doc. B 3-1431/90);

— Andrews, Lator, Fitzgerald, Fitzsimons, Killilea, Lane, de la Malène, Briant, Perreau de Pinninck, Lataillade, Alliot-Marie, Pasty, Nianias, a nome del gruppo ADE, sul rilascio di tutti gli ostaggi in Libano (doc. B 3-1432/90);

— Andrews, Lator, Fitzgerlad, Fitzsimons, Killilea, Lane, de la Malène, Perreau de Pinninck, Lauga, Pasty, Guillaume, Lataillade, Nianias, a nome del gruppo ADE sul terremoto in Iran (doc. B 3-1433/90);

— de la Malène, Briant, Perreau de Pinninck, Pompidou, Lauga, Guillaume, Alliot-Marie, Pasty, Lane, Fitzgerald, Lataillade, Nianias, a nome del gruppo ADE, sulla situazione dei prigionieri politici nel Sudan (doc. B 3-1434/90);

— del al Malène, Lator, Perreau de Pinninck, Briant, Alliot-Marie, Lataillade, Lane, Pasty, Lauga, Guillaume, Fitzgerald, Pompidou, Briant, Nianias, a nome del gruppo ADE, sulla ripresa delle violenze in Colombia (doc. B 3-1435/90);

— Lataillade, Fitzgerald, de la Malène, Alliot-Marie, Lane, Lauga, Guillaume, Pasty, Perreau de Pinninck, Lator, Briant, Killilea, Nianias, a nome del gruppo PPE, sulla Convenzione relativa ai diritti del bambino (doc. B 3-1436/90);

— Lehideux, Schoddruch, Schönhuber, Neubauer, K. P. Köhler, Grund, Schlee, Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla situazione in Albania (doc. B 3-1437/90);

Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla situazione in Libano (doc. B 3-1438/90);

— Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla Cambogia (doc. B 3-1439/90);

— Staes, a nome del gruppo Verde, sul rischio di catastrofi connesso con i depositi di gas tossici ed altro materiale nel Mare del Nord (doc. B 3-1440/90);

— Seligman e Scott-Hopkins, a nome del gruppo democratico europeo, sulle persone scomparse a Cipro (doc. B 3-1441/90);

— Elmalan, Barros Moura, de Rossa, Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui tagli di occupazione alla Philips (doc. B 3-1442/90);

— Cassanmagnago Cerretti, Bindi, F. Pisoni, Oomen-Ruijten, Chanterie, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Albania (doc. B 3-1443/90);

— Dury, Di Rupo, Romeso, Verde i Aldea, Cheysson, Sakellariou, Vazquez Fouz, Galle, Tomlinson, Marinho, a nome del gruppo socialista, sulla situazione in Albania (doc. B 3-1444/90);

— McIntosh e altri, sui tassi di utilizzazione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento a tutto il 15 giugno 1990 (doc. B13-1445/90);

— Schinzel, Woltjer, Dury, a nome del gruppo socialista, sulla situazione in Libano (doc. B 3-1446/90);

— Avgerinos, Balfe, Christiansen, Fuchs, Belo, a nome del gruppo socialista, e Tazdait, sui diritti dell'uomo nel Cossovo (doc. B 3-1447/90);

— Ephrmeidis, Piquet, Miranda da Silva, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla situazione in Cambogia (doc. B 3-1448/90);

— Valent, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sugli atti di razzismo e discriminazione in Italia da parte della polizia (doc. B 3-1449/90);

— Papayannakis, Vecchi, Iversen, Pérez Royo, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla situazione in Albania (doc. B 3-1450/90);

— Papayannakis, Vecchi, Pérez Royo, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul riconoscimento dei diritti delle minoranze e dell'obiezione di coscienza nonché l'abolizione della pena di morte nelle conclusioni della CSCE di Copenaghen (doc. B 3-1451/90);

— Ceci, Papayannakis, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla violazione dei diritti dell'uomo in Cina (doc. B13-1452/90);

— Colajanni, Pérez Royo, Vecchi, Papayannakis, Iversen, a nome del gruppo per la Sinistra unitaria europea, sul sostegno della CEE al processo di pace in Libano (doc. B 3-1453/90);

— Gutiérrez Díaz e Rossetti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sull'assassinio di difensori dei diritti dell'uomo in Guatemala e le prossime elezioni presidenziali (doc. B 3-1454/90);

— Simeoni, Vandemeulebroucke, Melis, Speroni, Moretti, Garaikoetxea Urriza, Ewing, a nome del gruppo Arcobaleno, sui risultati della conferenza di Copenaghen della CSCE sulla «dimensione umana» (doc. B 3-1455/90);

— Gutiérrez Díaz, Puerta, Domingo, Segarra, Pérez Royo, Iversen, Porrizzini, Papayannakis, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sull'incidente alla centrale nucleare di Vandellos-2 (Tarragona, Spagna) (doc. B 3-1456/90);

— Speroni, Garaikoetxea Urriza, Vandemeulebroucke, Moretti, Melis, Blaney, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla necessità di far fronte ai danni causati in Italia da alluvioni (doc. B 3-1457/90);

— Speroni, Blaney, Moretti, Vandemeulebroucke, Garaikoetxea Urriza, Melis, a nome del gruppo Arco-

Martedì 10 luglio 1990

baleno, sull'inumana detenzione di Antonio Mario Chanes nelle carceri cubane (doc. B 3-1458/90);

— Moretti, Speroni, Vandemeulebroucke, Blaney, a nome del gruppo Arcobaleno, sui continui nubifragi in Italia (doc. B 3-1459/90);

— Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla situazione in Albania (doc. B 3-1460/90);

— Tazdait, a nome del gruppo Verde, Ford e Valent, sull'assegnazione di abitazioni alle famiglie di Place de la Réunion a Parigi e sul diritto a un alloggio decente (doc. B 3-1461/90);

— Roth, a nome del gruppo Verde, sulle gravi restrizioni alla libertà di stampa e di opinione in Turchia (doc. B 3-1462/90);

— Aulas, Melandri, Santos, Telkamper, a nome del gruppo Verde, e Wurtz, sui diritti dell'uomo nelle Filippine (doc. B 3-1463/90);

— Aulas, Bettini, Santos, Melandri, Telkamper, a nome del gruppo Verde, sul terremoto in Iran (doc. B 3-1464/90);

— Bettini, a nome del gruppo Verde, sulla salvaguardia della fascia d'ozono (doc. B 3-1465/90);

— Bettini, a nome del gruppo Verde, sul controllo della cessione di know-how tecnologico in funzione bellica e militare (doc. B 3-1466/90);

— Aglietta, Melandri, Langer, a nome del gruppo Verde, sulla situazione politica in Albania (doc. B 3-1467/90);

— Melandri, Bettini, Aglietta, a nome del gruppo Verde, sulla situazione in Somalia (doc. B 3-1468/90);

— Aulas, Melandri, Santos, Telkamper, a nome del gruppo Verde, sul Libano e l'accordo di Taif (doc. B 3-1469/90);

— Ephremidis, Carvalhas, Ainardi, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla chiusura dei punti di passaggio a Cipro (doc. B 3-1470/90);

— Ephremidis, Piquet, Carvalhas, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla situazione in Albania (doc. B 3-1471/90);

— Iversen, Napoletano, Puerta Gutiérrez, Valent, Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulle violazioni dei diritti dell'uomo e le stragi in Somalia (doc. B 3-1472/90);

— Ceci, Raggio, Papayannakis, Domingo Segarra, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul terremoto in Iran (doc. B 3-1473/90);

— Bontempi, Vecchi, Gutiérrez Díaz, Iversen, Papayannakis, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla situazione in Cambogia (doc. B 3-1474/90);

— Aulas, Langer, Telkamper, a nome del gruppo Verde, sulla situazione in Cambogia (doc. B 3-1475/90);

— De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sui diritti albanesi (doc. B 3-1476/90);

— Lacaze e Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla Cambogia (doc. B 3-1477/90).

— La presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, comunicherà oggi alle 15.00 al Par-

lamento l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 12 luglio dalle 21.00 alle 24.00.

4. Richieste di applicazione della procedura d'urgenza

a) La presidenza comunica di aver ricevuto dalla Commissione una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza per un progetto di modifica di un regolamento ai fini dell'estensione dell'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (doc. C 3-211/90):

(Motivazione della richiesta d'urgenza: il progetto è volto a estendere il programma PHARE e a prevedere interventi di carattere essenzialmente umanitario al di là delle misure di aiuto economico).

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta all'inizio della seduta di domani.

Interviene l'on. Cassidy su un problema di ordine tecnico.

b) Decisione su varie richieste di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza a quattro proposte:

— proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 662 — doc. C 3-53/90 — SYN 240) su una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (cilindrata uguale o superiore a 1 400 cm³)

Interviene l'on. Iversen per fornire il parere della commissione per la protezione dell'ambiente.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è respinta.

— Proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 109 — doc. C 3-119/90) concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde

Interviene l'on. Colino, *presidente della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale*, il quale fa presente che la sua commissione è disposta a presentare una relazione secondo la procedura senza discussione.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta con VE.

— Proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 209 — doc. C 3-146/90 def.) concernente un regolamento recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi.

Interviene l'on. Colino, *presidente della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale*.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta con VE.

Interviene l'on. von der Vring sul posto che occuperanno questi punti nell'ordine del giorno della seduta di venerdì 13.

Martedì 10 luglio 1990

— Proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 282 — doc. C 3-179/90 def.) concernente un regolamento relativo alle misure transitorie per lo scambio tra la CEE e la Repubblica federale tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca.

Interviene l'on. Colino, *presidente della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale*.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

I punti per i quali è stata accolta la richiesta della procedura d'urgenza sono iscritti all'ordine del giorno della seduta di venerdì 13.

Il relativo termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì 11 luglio alle 17.00.

5. Dichiarazione della Commissione sulla situazione in Romania (seguito del punto 12 della parte prima del processo verbale della seduta del 15 giugno)

La presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione, otto proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, presentate sulla base dell'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Moorhouse, P. Beazley, Bertens, Catherwood, Cox, De Clercq, Estgen, Friederich, Hindley, Herman, Lemmer, Marck, Merz, Patterson, Planas, Puchades, Peijs, Randzio-Plath, Rogalla, Scott-Hopkins, Simmonds, Stavrou, Titley, Tsimas, Visser, Van der Waal e Chabert Sainyon sull'accordo economico e commerciale tra la Comunità europea e la Repubblica di Romania (doc. B 3-1350/90);

— Robles Piquer, Ferrer, Lenz, Chanterie, Oomen-Ruijten e Klepsch a nome del gruppo PPE; sulla situazione in Romania (doc. B 3-1352/90);

— Giscard d'Estaing, De Donnea, Verwaerde, Veil, De Clercq, Nordmann, Nielsen, Kofoed, Gasoliba, Holzfuß, Capucho, Maher, Bertens Cox, von Alemann, a nome del gruppo LIB, sulla Romania (doc. B 3-1353/90);

— McCubbin, Arbeloa Muru e de la Camara, a nome del gruppo SOC, sulla situazione in Romania (doc. B 3-1354/90);

— Guillaume, a nome del gruppo ADE, sulla repressione in Romania (doc. B 3-1356/90);

— Aglietta, a nome del gruppo V, sulla situazione in Romania (doc. B 3-1362/90);

— Newton Dunn e Moorhouse, a nome del gruppo DE, sulla Romania (doc. B 3-1370/90);

— Rossetti e Papayannakis, a nome del gruppo SUE, sulla situazione in Romania (doc. B 3-1372/90).

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

Su richiesta della presidenza, il Parlamento decide di votare sul merito oggi alle 12.00. (*Vedi successivo punto 11*)

6. Tutela giuridica dei programmi per elaboratore (seguito della discussione) ** I

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione della on. Salema (doc. A 3-173/90) (*per l'inizio vedi processo verbale della seduta precedente, punto 18*).

Intervengono gli on. García Amigo, a nome del gruppo PPE, Lord Inglewood, a nome del gruppo democratico europeo, Bontempi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, Grund, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Bru Puron, Janssen Van Raay, Lane, Blak, Cooney e il commissario vicepresidente Bange-mann.

La presidenza dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 16.00 (*vedi processo verbale della seduta dell'11 luglio, parte prima, punto 13*).

7. Sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale — Cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e i restanti paesi europei (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni

L'on. De Clercq, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*, dopo aver fatto presente che vari punti trattati nella relazione della commissione politica (relatore: on. Penders doc. A 3-172/90) rientrano nella sfera di competenze della sua commissione, chiede che in futuro situazioni di questo tipo siano evitate, segnatamente mediante una maggiore cooperazione tra le commissioni interessate.

L'on. Penders, dopo essersi soffermato su questo intervento dell'on. De Clercq, illustra la relazione interlocutoria che egli ha presentato, a nome della commissione politica, sugli sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, e sul ruolo della Comunità europea (doc. A 3-172/90).

La on. Larive illustra la relazione interlocutoria che ella ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunità europea e i restanti paesi europei: aspetti connessi con la cooperazione con i paesi dell'Europa centroorientale (doc. A 3-174/90).

Martedì 10 luglio 1990

PRESIDENZA DELL'ON. WILFRIED TELKÄMPER

Vicepresidente

Intervengono gli on. Dury, a nome del gruppo socialista, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, Langer, a nome del gruppo Verde, Pérez Royo, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Schönhuber, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Goedmakers, Oostlander, Roving, Bettini, Porrazzini, Speroni, van den Brink, Chiabrando, Sakellariou, Pierros, Elliott, Quisthoudt-Rowohl, Cushnahan.

PRESIDENZA DELL'ON. FERNANDO RÉREZ ROYO

Vicepresidente

Intervengono l'on. Nianias, il commissario vicepresidente Pandolfi, e l'on. Christensen, a nome del gruppo Arcobaleno.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 12.00 (*vedi successivo punto 12*).

Interviene l'on. Caudron per segnalare di aver trovato nella sua casella un volantino razzista chiamante in causa in particolare l'on. Fabius.

La presidenza risponde che informerà il presidente del Parlamento dell'accaduto.

8. Benvenuto

A nome del Parlamento, la presidenza porge il benvenuto a una delegazione del Parlamento indiano, guidata dall'on. Rabbi Ray, Speaker del Lok Sabha della Repubblica dell'India, presente in tribuna d'onore.

9. Esportazioni di armi (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su dodici interrogazioni orali con discussione.

L'on. Vandemeulebroucke svolge le interrogazioni orali del gruppo Arcobaleno, alla Cooperazione politica europea (doc. B 3-819/90), al Consiglio (doc. B 3-820/90) e alla Commissione (doc. B 3-1044/90) sulle esportazioni europee di armi.

L'on. Pöttering, *presidente della sottocommissione sicurezza e disarmo*, svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato unitamente agli on. Briant, Baget Bozzo, Bertens, van den Brink, Cassanmagnago Cerretti, Holzfuß, Lacaze, Lagakos, Newton Dunn, Penders, Prag e Tindemans, alla Commissione, sulla cooperazione al disarmo, la riconversione delle industrie della difesa e il controllo delle esportazioni di armi (doc. B 3-1045/90).

L'on. Langer svolge le interrogazioni orali che egli ha presentato unitamente agli on. Newens, Ephremidis,

Crampton, White, Romeos, Fernex, Simeoni, Aglietta, Pérez Royo, Hughes, Castellina e A. Smith, alla Cooperazione politica europea (doc. B 3-1048/90), al Consiglio (doc. B 3-1047/90) e alla Commissione (doc. B 3-1046/90), sulle iniziative nel settore della cooperazione al disarmo, alla riduzione e al controllo del commercio e delle esportazioni di armi e alla riconversione industriale nel settore degli armamenti.

L'on. Telkämper svolge le interrogazioni orali del gruppo Verde, al Consiglio (doc. B 3-1051/90) e alla Commissione doc. B 3-1050/90), sull'esenzione doganale e fiscale per gli scambi commerciali di armamenti.

La presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, cinque proposte di risoluzione, con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Langer, Crampton, Ruiz-Giménez, Santos, Castellina, Piquet, Vandemeulebroucke, Pannella, Aglietta, Bandres Molet, Bontempi, Carniti, Catasta, Coates, Cramon Daiber, van Dijk, Ephremidis, Ernst del la Graete, Ewing, Falqui, Fernex, Ford, Hughes, McCubbin, Melandri, Melis, Arbeloa, Muru, Napoletano, Newens, Newman, Pérez Royo, Quistorp, Regge, Sakellariou, Simeoni, Staes, Taradash, Tongue, Valent e Wynn sulla riconversione, il controllo e le esportazioni di armi (doc. B 3-1166/90);

— Poettering, Klepsch, Lucas Pires, Pasmazoglou e Gil Robles, a nome del gruppo PPE, sulla cooperazione in materia di armamenti, la conversione delle industrie di armamenti e il controllo di esportazioni di armi (doc. B 3-1170/90);

— Ford, Glinne, Rothley, Papoutsis, Dury, Elliott, Woltjer, Hänsch, van den Brink, Saby, Pons Grau, Belo, a nome del gruppo socialista, Castellina e Pérez Royo, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul disarmo, la riconversione dell'industria delle armi e le esportazioni di armi (doc. B 3-1176/90);

— Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sulle iniziative nel settore della cooperazione al disarmo, alla riduzione e al controllo del commercio e delle esportazioni di armi, alla riconversione industriale nel settore delle armi (doc. B 3-1177/90);

— Carvalhas, Mayer, Alavanos e De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla riconversione dell'industria delle armi, il controllo delle esportazioni delle armi e la cooperazione in materia di disarmo (doc. B 3-1179/90).

La presidenza ricorda che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata sarà presa al termine della discussione (*vedi successivo punto 15*).

L'on. Carvalhas illustra le interrogazioni orali del gruppo di coalizione delle sinistre, al Consiglio (doc.

Martedì 10 luglio 1990

B 3-1105/90) e alla Commissione (doc. B 3-1104/90), sulla riconversione dell'industria degli armamenti, il controllo dell'esportazione di armi e la cooperazione al disarmo.

La on. Castellina svolge l'interrogazione orale del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione, sulle iniziative nel settore del controllo del commercio e delle esportazioni di armi e della riconversione industriale nel settore delle armi (doc. B 3-1107/90).

Essendo giunta l'ora di dare inizio al turno di votazione, la discussione viene qui interrotta, riprenderà nel pomeriggio (*vedi successivo punto 15*).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

10. Lavoro atipico (votazione)

(Relazione della on. Salisch — doc. A 3-134/90)

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1*).

— *Progetto di proposta di direttiva:*

Emendamenti approvati: 21, 4, 24, con votazione elettronica, 12, 33, 3, 13 (prima parte), 16, 25 con votazione elettronica, 17 (prima e terza parte), 20 comma aggiuntivo, 15, 19, 18, 27 con votazione elettronica

Emendamenti respinti: 9, 31, 5 con votazione elettronica, 10, 8 per votazione per appello nominale (COA), 13 (seconda parte), 11 con votazione elettronica, 7, 14 con votazione elettronica, 29, 30 con votazione elettronica, 17 (seconda parte), 28, 32, 22

Emendamenti decaduti: 26, 6, 1

Emendamento ritirato: 2.

Il preambolo è stato votato per parti separate:

Prima parte («Il Consiglio delle Comunità europee»): respinta

Seconda parte (primo trattino): approvata

Terza parte (secondo trattino): respinta

Quarta parte (terzo trattino): respinta con votazione elettronica

Il considerando 12 è stato approvato con votazione distinta.

La relatrice è intervenuta

— sull'emendamento 13 per proporre una modifica orale dell'emendamento;

Su questa proposta sono intervenuti Lord O'Hagan e la on. van Dijk, quest'ultima per opporsi alla votazione di

tale modifica, e Brok, autore dell'emendamento, per manifestare il suo accordo quanto alla votazione.

Essendo più di 10 deputati oppostisi alla votazione dell'emendamento orale, quest'ultimo non è stato posto in votazione, in virtù dell'articolo 69, paragrafo 6, del regolamento.

La relatrice è poi intervenuta per chiedere una votazione per parti separate sull'emendamento 13

Prima parte: fino alle parole «rapporto di lavoro»

Seconda parte: resto;

— Sull'emendamento 17 per chiedere una votazione per parti separate

Sono intervenuti l'on. Lataillade, sulla procedura di voto, la relatrice, gli on. Chanterie, sull'intervento dell'on. Lataillade, e van Dijk, per opporsi alla votazione per parti separate.

La presidenza ha deciso di effettuare detta votazione

Prima parte: fino alle parole «congedo retribuito»

Seconda parte: fino alle parole «normale rapporto di lavoro»

Terza parte: resto;

— sull'emendamento 20 per chiedere che esso sia considerato aggiuntivo anziché sostitutivo, richiesta sulla quale l'autore, on. Brok, si è dichiarato d'accordo.

Lord O'Hagan è intervenuto sullo svolgimento del voto.

Risultato della votazione per votazione per appello nominale:

— n. 8:

Votanti: 198

Favorevoli: 8

Contrari: 173

Astenuti: 17.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Salisch, relatrice, Brok, a nome del gruppo PPE, von Alemann, a nome del gruppo liberale, van Dijk, a nome del gruppo Verde, Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Barros Moura, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Pollack, Crawley, Lord O'Hagan, a nome del gruppo democratico europeo, Lehideux, Hermans e Pronk.

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva il testo del progetto di proposta di direttiva:

Votanti: 282

Favorevoli: 221

Contrari: 46

Astenuti: 15

(*vedi parte seconda, punto 1*).

Martedì 10 luglio 1990

11. Situazione in Romania (votazione)

(proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1350, 1352, 1353, 1354, 1356, 1362, 1370 e 1372/90)

L'on. Newton Dunn ritira, a nome del gruppo democratico europeo, la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1370/90 a favore della proposta di risoluzione comune.

— *proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1352, 1353, 1354, 1362 e 1372/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. McCubbin, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a

nome del gruppo PPE, De Donnea, a nome del gruppo liberale, Aglietta, a nome del gruppo Verde, Papayannakis, a nome del gruppo per la sinistra unitaria, volta a sostituire il testo delle proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Interviene l'on. Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, per dichiarazione di voto.

Con votazione per appello nominale (PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 254
Favorevoli: 239
Contrari: 2
Astenuiti: 13

(*vedi parte seconda, punto 2*).

(Le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1350 e 1356/90 decadono)

12. Cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e i restanti paesi europei (votazione)

(proposte di risoluzione contenute nelle relazioni interlocutorie degli on. Larive (doc. A 3-174/90) e Penders (doc. A 3-172/90))

Su proposta della presidenza, è stato convenuto di invertire l'ordine di votazione, dato che il tempo a disposizione prima dell'interruzione della seduta non avrebbe consentito di effettuare la votazione sulla relazione dell'on. Penders.

a) *doc. A 3-174/90*

Emendamenti approvati: 6 come aggiuntivo, 11 con votazione elettronica, 10 come aggiuntivo con votazione elettronica, 1

Emendamenti respinti: 2, 3, 4, 5 per votazione per appello nominale (V), 8 per votazione per appello nominale (V), 7, 9.

La relatrice è intervenuta

— sull'emendamento 6, per chiedere che esso sia considerato aggiuntivo, richiesta sulla quale l'on. Bettini, a nome del gruppo Verde, si è dichiarato d'accordo;

— sull'emendamento 10, per chiedere ugualmente che esso sia considerato aggiuntivo, richiesta sulla quale l'on. Bettini, a nome del gruppo Verde, si è dichiarato d'accordo.

La on. Veil è intervenuta sulla procedura.

L'on. Bettini è intervenuto, dopo la votazione dell'emendamento 11, sullo svolgimento della votazione.

Le parti del testo non modificate e quelle modificate da emendamento sono state approvate, a eccezione della seconda parte del paragrafo 22, che è stata respinta.

Il paragrafo 22 è stato votato per parti separate (LIB)

Prima parte: fino alle parole «paesi dell'Est»

Seconda parte: resto (con votazione per appello nominale (LIB)).

Risultati delle votazioni per votazione per appello nominale:

Emendamento n. 5:

Votanti: 243
Favorevoli: 34
Contrari: 206
Astenuiti: 3

Emendamento n. 8:

Votanti: 249
Favorevoli: 49
Contrari: 197
Astenuiti: 3

Paragrafo 22, seconda parte:

Votanti: 232
Favorevoli: 116
Contrari: 116
Astenuiti: 0

Interviene l'on. Bettini, a nome del gruppo V, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3*).

b) *doc. A 3-172/90:*

Vista l'ora, la presidenza decide di aggiornare la votazione (*vedi processo verbale della seduta del 13 luglio, parte prima, punto 4*).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(*La seduta è sospesa alle 13.10 e ripresa alle 15.00*)

Martedì 10 luglio 1990

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTO FORMIGONI

Vicepresidente

Intervengono gli on.

— Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, che, ritornando sul suo intervento di ieri nel quale chiedeva quando sarebbe stata disponibile la proposta di risoluzione sulle procedure parlamentari applicabili nell'ambito dell'esame delle proposte concernenti l'unificazione tedesca (doc. B 3-1423/90), giudica non realistico il relativo termine per la presentazione di emendamenti, dato che il documento in oggetto non è stato ancora distribuito;

— Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale*, sulle competenze della commissione temporanea per l'esame dell'impatto del processo di unificazione tedesca sulla Comunità;

— Telkämper, sul tempo, da lui ritenuto insufficiente, riservato nel corso della tornata di settembre alla discussione sull'unificazione tedesca.

La presidenza fa rilevare che il problema nel suo complesso sarà esaminato dall'ufficio di presidenza ampliato e che l'Assemblea sarà informata dei risultati di tale esame.

13. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che avranno luogo giovedì 16 luglio, dalle 21.00 alle 24.00

Tale elenco comprende 44 proposte di risoluzione ed è così composto:

I. ALBANIA

- 1397/90 del gruppo PPE
- 1420/90 del gruppo democratico europeo
- 1430/90 del gruppo dell'alleanza democratica
- 1437/90 del gruppo delle destre
- 1443/90 del gruppo PPE
- 1444/90 del gruppo socialista
- 1450/90 del gruppo per la sinistra unitaria
- 1460/90 del gruppo Arcobaleno
- 1467/90 del gruppo Verde
- 1471/90 del gruppo di coalizione delle sinistre
- 1476/90 del gruppo liberale

II. CAMBOGIA

- 1417/90 del gruppo PPE
- 1431/90 del gruppo dell'alleanza democratica
- 1439/90 del gruppo destre
- 1448/90 del gruppo delle coalizioni delle sinistre
- 1474/90 del gruppo per la sinistra unitaria
- 1475/90 del gruppo Verde
- 1477/90 del gruppo liberale

III. LIBANO

- 1398/90 del gruppo PPE
- 1425/90 del gruppo di coalizione delle sinistre
- 1432/90 del gruppo dell'alleanza democratica
- 1438/90 del gruppo delle destre
- 1446/90 del gruppo socialista
- 1453/90 del gruppo per la sinistra unitaria
- 1469/90 del gruppo Verde

IV. DIRITTI DELL'UOMO

Diritti dei bambini

1436/90 del gruppo dell'Alleanza democratica, del gruppo di coalizione delle sinistre e del gruppo PPE

Filippine

- 1401/90 del gruppo PPE
- 1412/90 del gruppo socialista
- 1463/90 del gruppo Verde e dell'on. Wurtz

Somalia

- 1404/90 del gruppo PPE
- 1468/90 del gruppo Verde
- 1472/90 del gruppo per la sinistra unitaria

Niger

- 1395/90 del gruppo delle destre europee
- 1429/90 del gruppo liberale

Sri Lanka

- 1400/90 del gruppo PPE

V. CALAMITÀ

Terremoto in Iran

- 1405/90 del gruppo liberale
- 1426/90 del gruppo di coalizione delle sinistre
- 1433/90 del gruppo dell'alleanza democratica
- 1464/90 del gruppo Verde
- 1473/90 del gruppo per la sinistra unitaria

Grecia

- 1407/90 del gruppo PPE

Mare del Nord

- 1440/90 del gruppo Verde

Martedì 10 luglio 1990

Italia

1457/90 del gruppo Arcobaleno

1459/90 del gruppo Arcobaleno

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento, il tempo di parola complessivo per tale dibattito è così ripartito, salvo eventuali modifiche dell'elenco:

— per uno degli autori: 1 minuto

— deputati: 60 minuti complessivamente

Conformemente al paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 64 del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

14. Tempo delle interrogazioni (Consiglio e Cooperazione politica)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione, al Consiglio e alla Cooperazione politica europea (doc. B 3-1108/90).

Interviene l'on. Kostopoulos su un'interrogazione da lui presentata e dichiarata irricevibile (la presidenza risponde che la decisione è stata presa dal presidente del Parlamento ed è a questi che il deputato dovrebbe rivolgersi).

Interrogazioni al Consiglio

Interrogazione n. 1 della on. Aglietta: iniziative comunitarie contro il razzismo e la xenofobia;

Interrogazione n. 2 dell'on. Bandres Molet: Petizione degli immigrati provenienti da paesi extracomunitari da atti xenofobi e razzisti;

Interrogazione n. 3 dell'on. Melandri: Risoluzione del Consiglio contro il razzismo e la xenofobia; e

Interrogazione n. 4 dell'on. Pierros: Risoluzione del Consiglio dei ministri degli affari sociali sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia.

Il presidente in carica del Consiglio, Claudio Vitalone, risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli on. Aglietta, Bandres Molet, Pierros, Ramirez Heredia, Arbeloa Muru, Elliott, Tazdait, Ford e Valent.

Interrogazione n. 5 dell'on. Stewart: Profanazione di tombe di caduti a Deauvill (Francia).

Il presidente Vitalone risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Stewart e Ford.

Alle interrogazioni n. 6 dell'on. Taradash, 7 dell'on. Papoutsis e 8 della on. Jensen saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 9 dell'on. Crampton: Compensazione per i pescatori

Il presidente Vitalone risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Crampton e Lane.

L'on. Wilson che rivolge una domanda complementare, domanda che la presidenza dichiara irricevibile in quanto priva di nesso diretto con l'interrogazione principale.

Interrogazione n. 10 dell'on. Blaney: Accordi di pesca stipulati con i paesi terzi.

Il presidente Vitalone risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Bleyney, Stewart-Clark e Lane.

Intervengono l'on. Blaney, sulla qualità delle risposte fornite dal Consiglio, e il presidente Vitalone.

Interrogazione n. 11 dell'on. Newton Dunn: Riservatezza delle deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Il presidente Vitalone risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Newton Dunn, Newman, Marck e Crampton.

Interrogazioni alla Cooperazione politica

L'on. Dessylas deplora che le interrogazioni orali da lui presentate vengano sovente snaturate dai servizi competenti del Parlamento, pratica che a suo avviso costituisce una censura inammissibile (cita in particolare il caso della sua interrogazione n. 30); chiede che il presidente del Parlamento si occupi della questione (la presidenza si impegna a effettuare una verifica di tali affermazioni).

Interrogazione n. 25 dell'on. Melandri: Visita di De Klerk in vari paesi europei.

Interrogazione n. 26 della on. Ewing: Sanzioni CE contro il Sudafrica.

Il presidente in carica della Cooperazione politica europea, Claudio Vitalone, risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli on. Valent, che sostituisce l'on. Melandri, P. Beazley, B. Simpson, Ewing e Napoletano.

Interviene la on. Ewing sulla qualità delle risposte fornite dal presidente in carica della CPE.

Il presidente Vitalone risponde poi a una domanda complementare dell'on. Carvalhas.

Interviene l'on. L. Smith sulle risposte del presidente in carica della CPE.

Interrogazione n. 27 dell'on. Carvalhas: Repressione nello Zaire.

Il presidente Vitalone risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Carvalhas.

Martedì 10 luglio 1990

Il presidente dichiara chiusa la prima parte del tempo delle interrogazioni.

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO CAPUCHO

Vicepresidente

15. Esportazioni di armi (seguito della discussione)

L'on. H. F. Köhler svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato, unitamente agli on. Onur, Maibaum, Peters, Rothley, Hänsch, Görlach, Schmid, Luttge, Schmidbauer, Randzio-Plath, Gröner, Rogalla, Linkohr, Junker, Vittinghoff e Walter, alla Commissione, sulla riconversione dell'industria degli armamenti, il controllo dell'esportazione di armi e la cooperazione al disarmo (doc. B 3-1110/90).

L'on. Megret svolge le interrogazioni orali del gruppo tecnico delle destre europee, al consiglio (doc. B 3-1111/90) e alla Commissione (doc. B 3-1314/90) sull'industria delle armi.

Il presidente in carica del Consiglio e della CPE, Claudio Vitalone, risponde alle interrogazioni rivolte a dette istituzioni.

Intervengono gli on. Ford, a nome del gruppo socialista, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Lord Inglewood, a nome del gruppo democratico europeo, Fernex, a nome del gruppo Verde, Porràzzini, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Glinne, De Donnea, Ephremidis, Baget Bozzo, De Rossa, Rothley, Pannella.

Il Commissario vicepresidente Bangemann, risponde alle interrogazioni rivolte alla sua istituzione.

Interviene l'on. Telkämper, che rivolge una domanda alla Commissione, alla quale il commissario vicepresidente Bangemann risponde.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita per le cinque proposte di risoluzione.

La votazione sul merito si svolgerà venerdì mattina (vedi processo verbale della seduta del 13 luglio, parte prima, punto 5).

16. Benvenuto

Il presidente dà il benvenuto a 50 giovani dell'Europa centrale e orientale che seguono attualmente un seminario di formazione organizzato dal Centro europeo per la gioventù, in collaborazione con la Commissione,

il Parlamento e l'UNESCO, presenti in tribuna d'onore.

17. Bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 — Compiti prioritari a seguito dei mutamenti nell'Europa centrale e orientale

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su una relazione e un'interrogazione orale.

L'on. Tomlinson illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 2 per il 1990 modificato dal Consiglio (doc. C 3-189/90) (doc. A 3-184/90).

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

L'on. Langes svolge l'interrogazione orale dei gruppi PPE e socialista, alla Commissione, sulle prospettive finanziarie e gli adeguamenti necessari allo sviluppo dei paesi dell'Europa centrale e orientale, dell'America latina e del Bacino del Mediterraneo (doc. B 3-1109/90).

Interviene il commissario Schmidhuber.

Intervengono gli on. Samland, a nome del gruppo socialista, Lo Giudice, a nome del gruppo PPE, Lamasoure, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Elles, a nome del gruppo democratico europeo, e Cochet, a nome del gruppo Verde.

La presidenza comunica che per concludere la discussione sulla interrogazione orale è stata presentata, ai

sensi dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento, una proposta di risoluzione con richiesta di votazione sollecita. Si tratta della proposta degli on.

— Langes, Cot, Colom, Tomlinson, Pasty, Samland, Cassanmagnago Cerretti, Rinche, Wynn, Lo Giudice, Goedmakers, Böge, Desama, Cornelissen, von der Vring, Forte, Theato, Arias Cañete, Bocklet, Klepsch, Lamassoure e Elles, a nome dei rispettivi gruppi politici, sui compiti prioritari supplementari per la Comunità europea a seguito del cambiamento della situazione in Europa centrale e orientale e al miglioramento dei risultati economici nella Comunità europea (B 3-1478/90).

La presidenza comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine delle discussioni.

Intervengono gli on. Napoletano, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Pasty, a nome del

Martedì 10 luglio 1990

gruppo ADE, McMillan-Scott, Tonlinson, relatore, Langes e il commissario Schmidhuber.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

La presidenza comunica che la votazione sul merito si svolgerà mercoledì per la relazione Tomlinson (*vedi processo verbale della seduta dell'11 luglio, parte prima, punto 11*) e giovedì per la proposta di risoluzione (*la votazione si è svolta venerdì 13 luglio: vedi processo verbale in tale data, parte prima, punto 6*).

18. Numero standard per chiamate di emergenza **

L'on. Scott-Hopkins illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(89) 452 — doc. C 3-177/89 — SYN 223) concernente l'introduzione in tutta Europa di un numero standard per chiamate di emergenza (doc. A 3-119/90).

Intervengono gli on. Díez De Rivera, a nome del gruppo socialista, Schleicher, a nome del gruppo PPE, Pereira, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La presidenza dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 16.00 (*vedi processo verbale della seduta dell'11 luglio, parte prima, punto 14*).

19. Pesca (discussione) *

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta

— sulla relazione della on. Domingo Segarra, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(90) 92 — doc. C 3-114/90) concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa di Guinea, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 (doc. A 3-150/90) *;

— sulla relazione dell'on. Miranda da Silva, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM/89/617 — C 3-4/90) relativa a un regolamento concernente la conclusione del protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo di pesca

fra la Comunità economica europea da un lato e il governo di Danimarca e il governo locale di Groenlandia dall'altro (doc. A 3-132/90) *;

— sull'interrogazione orale con discussione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, alla Commissione sulla partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione degli accordi di pesca e alla ripartizione delle quote di cattura, sull'assegnazione di aiuti a carattere strutturale, mediante accordi di pesca, a talune regioni situate al di fuori della Comunità, sull'utilizzazione e la ripartizione delle possibilità di catture previste dal regolamento (CEE) n. 4054/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989 (doc. B 3-1062/90).

La on. Domingo Segarra illustra la sua relazione.

L'on. Miranda da Silva illustra la sua relazione.

Interviene il commissario vicepresidente Marin.

Intervengono gli on. Vazquez Fouz, a nome del gruppo socialista, Arias Cañete, a nome del gruppo PPE, Howell, a nome del gruppo democratico europeo.

Vista l'ora, la discussione è qui interrotta; proseguirà nel corso della seduta di venerdì mattina (*vedi processo verbale della seduta del 13 luglio, parte prima, punto 15*).

20. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 11 luglio, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

Dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 16.00

— Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

— Decisione sull'urgenza

— Discussione congiunta su una relazione interlocutoria dell'on. Colombo, una seconda relazione interlocutoria dell'on. D. Martin, una relazione interlocutoria dell'on. Giscard d'Estaing e una seconda relazione interlocutoria dell'on. Duverger sulle questioni istituzionali.

(dalle 11.00 alle 13.00)

— Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul Consiglio europeo di Dublino (seguite da discussione)

(alle 16.00)

votazione

— sulle relazioni connesse all'applicazione dell'Atto unico

— sulla relazione Tomlinson sul bilancio suppletivo n. 2

— sulla seconda relazione Harrison su una modifica del regolamento

Martedì 10 luglio 1990

— sulla proposta di risoluzione sulle procedure applicabili all'esame delle proposte concernenti l'unificazione tedesca

— sulle relazioni interlocutorie degli on. Colombo, D. Martin, Giscard d'Estaing e Duverger

Al termine della votazione e fino alle 20.00

— Tempo delle interrogazioni (alla Commissione)

— Esito dato ai pareri del Parlamento

(La seduta è tolta alle 20.05)

Enrico VINCI

Segretario generale

Enrique BARÓN CRESPO

Presidente

Martedì 10 luglio 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Contratti e rapporti di lavoro atipici

— doc. A3-134/90

RISOLUZIONE**su un'iniziativa riguardante una proposta di direttiva concernente i contratti e i rapporti di lavoro atipici***Il Parlamento europeo,*

— vista la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (doc. A3-134/90),

1. chiede alla Commissione di fare proprio il progetto di proposta di direttiva riportato in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il progetto di proposta di direttiva alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

— doc. A3-134/90

PROGETTO DI PROPOSTA DI DIRETTIVA**concernente i contratti e i rapporti di lavoro atipici***Il Parlamento europeo,*

- visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 8A, 8B, 100A e 118A,
- considerando che, ai sensi dell'articolo 8A del Trattato, la Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;
- considerando che lo stesso articolo stabilisce come obiettivo l'instaurazione di un mercato senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- considerando che l'articolo 8B del Trattato offre alla Commissione la possibilità di presentare proposte che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessarie alla realizzazione del mercato interno per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori interessati;
- considerando altresì che l'articolo 100A consente al Consiglio di adottare, deliberando a maggioranza qualificata, le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;
- considerando che l'articolo 100A consente l'adozione di tali misure allorché esse si ricollegano a un'esigenza economica e non riguardano esclusivamente i diritti e gli interessi dei lavoratori dipendenti;

Martedì 10 luglio 1990

- considerando che in base all'articolo 118A del Trattato CEE il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare delle misure atte a promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- considerando che i contratti di lavoro devono stabilire determinate condizioni di lavoro aventi un'incidenza diretta sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- considerando che in passato il Consiglio è stato indotto in più occasioni ad adottare misure volte a rafforzare la protezione dei lavoratori per tener conto della necessità di uno sviluppo economico e sociale equilibrato in seno alla Comunità;
- considerando che lo sviluppo del lavoro precario è un dato rilevante dell'ultimo decennio;
- considerando che la moltiplicazione delle forme di occupazione flessibile minaccia la coerenza economica e sociale della Comunità e rischia di provocare distorsioni del funzionamento del mercato;
- considerando che tra i vari Stati esistono considerevoli disparità in materia di diritto del lavoro, che occorre pertanto procedere a un ravvicinamento di tali norme, data l'incidenza diretta che esse possono avere sul funzionamento del mercato, tenendo conto della necessità di garantire la parità di trattamento sul luogo di lavoro;
- considerando che le donne rappresentano una parte consistente delle persone che svolgono mansioni sulla base di contratti e rapporti di lavoro atipici, e che occorre quindi operare per la piena applicazione della parità di trattamento in materia di lavoro e di prestazioni sociali in conformità con le direttive 65/117, 76/207, 79/7, 86/378, 86/613;
- considerando che è intenzione della Commissione svolgere un'attiva politica in materia di parità di trattamento tra uomini e donne che combatta le discriminazioni indirette e promuova le azioni per una piena integrazione della donna nel mercato del lavoro;
- considerando che i lavoratori provenienti da paesi terzi svolgono in gran numero lavori atipici e che è necessario che essi possano beneficiare per le loro condizioni di vita e di lavoro dello stesso trattamento di cui beneficiano i lavoratori comunitari;
- considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede, per lavoratori sottomessi a un regime di lavoro diverso dal contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e lo sviluppo di taluni aspetti della regolamentazione del lavoro;

propone alla commissione delle comunità' di far proprio il seguente progetto di proposta di direttiva:

Oggetto

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di tutelare le persone soggette a un contratto o a un rapporto di lavoro atipico. Essa deve consentire loro di beneficiare delle garanzie minime enunciate in appresso. A tal fine essa comprende principi generali concernenti la protezione sociale, la formazione, la consultazione e la retribuzione nonché le garanzie sociali inerenti allo status di lavoratore dipendente.

Definizione

Articolo 2

Per contratto o rapporto di lavoro od occupazione atipici si intendono tutte le attività effettuate da un lavoratore nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro o di un'occupazione non a tempo indeterminato e a orario pieno e che comportano uno o più elementi di precarietà, per uno o più dei seguenti motivi:

- il modesto volume di ore lavorative,

Martedì 10 luglio 1990

- l'alternanza tra i periodi di attività lavorativa e di non attività,
- il luogo in cui il lavoro viene eseguito,
- l'esclusione di fatto o di diritto dalle disposizioni giuridiche regolamentari o convenzionali e dalle prestazioni sociali applicabili ai salariati a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato,
- l'esistenza di un regime giuridico derogatorio che diminuisce il livello di tutela,
- la frammentazione dei rapporti di lavoro tra diversi datori di lavoro,
- la mancanza di un'integrazione organizzativa nell'azienda in cui si lavora in subappalto,
- l'esecuzione del lavoro nell'abitazione del lavoratore (lavoratore a domicilio).

Campo d'applicazione

Articolo 3

La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività pubblici o privati. Chiunque sia soggetto a un contratto o a una relazione di lavoro atipico, secondo quanto definito all'articolo 2, deve beneficiare delle garanzie minime sottoindicate se le rispettive autorità nazionali competenti o il Tribunale ritengono che gli impegni contratti costituiscano, secondo le disposizioni nazionali, un adeguato rapporto di lavoro.

Obblighi dei datori di lavoro

Articolo 4

Tutti i rapporti di lavoro rispondenti oggettivamente alle caratteristiche di un lavoro dipendente devono poter essere riqualificati da un'istanza nazionale conformemente alle disposizioni nazionali, a prescindere dalle denominazioni utilizzate dalle parti.

Articolo 5

Tutti i rapporti di lavoro o di occupazione comportano la redazione, al momento del loro inizio, di un documento scritto di cui una copia è consegnata al lavoratore. In mancanza di documento scritto, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Il documento deve menzionare, se del caso, l'esistenza di convenzioni o accordi collettivi cui il datore di lavoro ha aderito o è soggetto. Esso deve comprendere inoltre:

- i motivi per cui si è fatto ricorso allo specifico tipo di rapporto di lavoro,
- la durata prevedibile del lavoro e delle pause durante le ore di lavoro,
- la qualifica richiesta,
- la retribuzione convenuta,
- il luogo, l'orario e le caratteristiche particolari del lavoro,
- i rischi particolari cui è esposto il lavoratore (cfr. direttiva-quadro CEE/89/391 del 12 giugno 1989 sulla sicurezza e la salute).

Articolo 6

L'esistenza di un contratto o di un rapporto di lavoro atipico non può giustificare una differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno per quanto concerne:

- le condizioni di lavoro, definite in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, qualora si tratti del contenuto e della gravosità del lavoro, della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute, dei processi lavorativi e dell'ambiente di lavoro, compreso il pagamento della retribuzione e il diritto al congedo retribuito,
- le norme relative al licenziamento stabilite dalla legislazione e dalle convenzioni collettive,

Martedì 10 luglio 1990

- le condizioni di elezione e di eleggibilità nelle istituzioni rappresentative dei lavoratori dipendenti,
- l'accesso alla formazione professionale,
- l'accesso alla promozione,
- l'accesso alle attrezzature sociali e ai trasporti collettivi,
- i periodi di congedo retribuito per maternità e paternità,
- la protezione sociale durante la malattia.

Articolo 7

Allorché la parità di trattamento non è possibile date le caratteristiche specifiche del rapporto di lavoro, il lavoratore deve beneficiare di disposizioni equivalenti che assicurino una tutela analoga.

Retribuzioni

Articolo 8

Fatte salve disposizioni legali o convenzionali, l'importo della retribuzione è soggetto agli accordi delle parti contraenti. In materia di salario il lavoratore non deve subire alcuna discriminazione se non quella legata al volume di lavoro effettuato. Egli deve poter valutare anticipatamente l'importo della sua retribuzione per un periodo ragionevole.

Articolo 9

Tutte le persone soggette a un rapporto di lavoro atipico devono potersi affiliare a un regime di sicurezza sociale onde potersi tutelare dalle conseguenze della disoccupazione o di una malattia eventuali.

Orari di lavoro e periodi di riposo

Articolo 10

All'inizio del rapporto di lavoro debbono essere chiaramente definiti gli orari di lavoro e i periodi di riposo; la regolamentazione delle ore straordinarie va decisa insieme ai rappresentanti dei lavoratori.

Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

Articolo 11

Le istanze di rappresentanza del personale nell'impresa devono essere informate e consultate preventivamente e per iscritto, con indicazione delle clausole contrattuali. Alla rappresentanza del personale va trasmesso un riepilogo annuale di tali forme di occupazione.

Protezione dei lavoratori

Articolo 12

Nessun lavoratore che rientra nel presente campo di applicazione può essere escluso dei regimi di protezione sociale legali, complementari o convenzionali, ivi compresi i periodi di congedo per maternità e paternità e la protezione sociale durante la malattia, a causa del modesto volume di lavoro o di un'attività intermittente.

Gli Stati membri devono provvedere a che l'affiliazione a un regime di protezione sociale legale o convenzionale dia diritto a prestazioni proporzionali senza che si possano escludere le persone che non abbiano raggiunto un certo livello di attività o di anzianità. Per motivi amministrativi può tuttavia rendersi necessaria l'introduzione di un livello minimo per il godimento delle prestazioni sociali. In tal caso il datore di lavoro o le persone o l'organizzazione che devono versare la retribuzione sono tenuti a versare una determinata somma a un fondo sociale a favore della persona in questione.

Martedì 10 luglio 1990

Nessun lavoratore può essere costretto ad accettare un lavoro atipico né dall'agenzia di collocamento né dal datore di lavoro.

Disposizioni finali

Articolo 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992 e ne informano immediatamente la Commissione e il Parlamento europeo.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entro due anni dalla scadenza del periodo previsto all'articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione sull'applicazione della presente direttiva da presentare al Consiglio e al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale.

Articolo 15

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva tenendo conto degli articoli 13 e 14.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

2. Situazione in Romania

— **risoluzione comune sui docc. B3-1352, 1353, 1354, 1362, 1370 e 1372/90**

RISOLUZIONE

sulla situazione in Romania

Il Parlamento europeo,

- A. visto il progetto di accordo di cooperazione commerciale ed economica elaborato dalla Commissione e dai rappresentanti della Repubblica di Romania, siglato l'8 giugno 1990,
- B. fermamente convinto che i principi fondamentali di democrazia e pluralismo politico e i diritti umani e delle minoranze debbano essere difesi ad oltranza,
- C. profondamente scosso dai fatti verificatisi a Bucarest dal 13 al 15 giugno 1990 e dalla decisione del presidente Iliescu di non far ricorso alla forza pubblica ma di fare appello alla popolazione civile e ai minatori in particolare, che si sono lasciati andare ad aggressioni criminali nei confronti degli studenti e hanno saccheggiato le sedi dei partiti di opposizione a Bucarest,
- D. considerando che le richieste degli studenti si fondavano sulla dichiarazione di Timisoara, sottoscritta da centinaia di migliaia di cittadini rumeni, e prendendo atto della dichiarazione del ministro degli interni rumeno con la quale si annuncia che gli studenti e i partiti d'opposizione non sono responsabili delle violenze verificatesi il 13 giugno scorso,
- E. indignato per il fatto che numerosissimi studenti siano stati arrestati e siano ancora detenuti, fra cui i leader Marian Munteanu, Dumitro Dinka e Nica Leon,

Martedì 10 luglio 1990

F. sostenendo le decisioni prese dal gruppo dei 24 riunitosi il 4 luglio 1990,

1. esprime la sua profonda comprensione a coloro che hanno perduto i loro cari, ai feriti e a tutto il popolo rumeno;
2. chiede che sia fatta una completa e imparziale inchiesta sui fatti connessi con le notizie circa morti e maltrattamenti;
3. chiede il rilascio immediato e incondizionato di coloro che sono detenuti esclusivamente per attività politica non violenta;
4. si rivolge al parlamento della Romania recentemente eletto affinché trovi gli strumenti per garantire a tutti i cittadini il pieno rispetto dei diritti umani e civili, e per far ciò invita i colleghi rumeni a emanare rapidamente leggi in tal senso;
5. si compiace con l'esercito rumeno per aver saputo distinguere fra difesa dello Stato e difesa del partito al potere, rifiutando di operare una repressione contro i gruppi d'opposizione;
6. accoglie con soddisfazione la dichiarazione fatta, a nome della sua istituzione, dal commissario Millan, a nome della Commissione, secondo la quale il progetto di accordo siglato l'8 giugno 1990 non sarà presentato al Consiglio per la firma, a meno che non si verifichi un netto miglioramento della situazione e vengano chiaramente tutelati i diritti umani e delle minoranze;
7. chiede alla Commissione di non riprendere l'assistenza tecnica alla Romania, a eccezione dell'aiuto umanitario gestito da organizzazioni riconosciute;
8. auspica che il governo attuale escluda completamente coloro che, come le colonne portanti della Securitate, hanno perpetrato per 40 anni odiosi crimini contro il popolo rumeno;
9. rileva la necessità di sollevare il problema della situazione politica in Romania nelle future conferenze nel quadro del processo della CSCE;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Cooperazione politica europea, nonché al governo e al parlamento della Romania.

3. Cooperazione scientifica e tecnologica tra la comunità e i restanti paesi europei

— doc. A3-174/90

RISOLUZIONE

**sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e i restanti paesi europei:
aspetti connessi con la cooperazione con i paesi dell'Europa centro-orientale**

Il Parlamento europeo,

- visti gli accordi quadro per la cooperazione scientifica e tecnologica e gli specifici accordi di applicazione tra la Comunità europea e la Svezia, la Svizzera, la Finlandia, la Norvegia, l'Austria e l'Islanda,
- visti gli accordi commerciali e di cooperazione tra la CE e i più disparati paesi dell'Europa centro-orientale,
- viste le iniziative già assunte dalla CE a favore dell'Europa centro-orientale, segnatamente il programma PHARE, ma anche la Fondazione europea per la formazione e il programma di mobilità TEMPUS,

Martedì 10 luglio 1990

- vista anche l'istituzione di una banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino il 28 aprile 1990,
 - vista la relazione interlocutoria della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. A3-174/90),
- A. vista l'entità dei bisogni dei paesi dell'Europa centro-orientale e degli aiuti già richiesti alla CE,
- B. vista la situazione estremamente critica dei sistemi economici dei paesi dell'Europa centro-orientale e la necessità di procedere a profondi mutamenti strutturali,
- C. considerando che un rapido e armonioso sviluppo socio-economico dei paesi dell'Europa centro-orientale riveste importanza fondamentale per il successo del processo di democratizzazione in questi paesi e quindi per la pace in Europa,
- D. visto il gravissimo livello di inquinamento ambientale in questi paesi e il suo innegabile effetto sui paesi dell'Europa occidentale,
- E. visto il ruolo di partner fidato che la CE assumerà progressivamente in tutto il continente europeo,
- F. considerando che per tale motivo la CE dovrà appoggiare al più presto possibile i mutamenti in Europa centro-orientale con misure economiche e politiche, tra l'altro per rispondere alle aspettative che questi paesi nutrono nei confronti della CE,
- G. considerando che gli ostacoli di carattere giuridico e amministrativo che potrebbero frapporsi alla cooperazione tra la Comunità europea e i paesi dell'Europa centro-orientale devono essere rimossi il più possibile,
- H. considerando che, da un lato, questi paesi dovranno poter concorrere pienamente a livello internazionale per poter raccogliere i frutti della crescita economica e che, dall'altro, i mercati dei paesi dell'Europa centro-orientale offrono prospettive economiche per l'industria europea,
- I. considerando che gli sforzi tesi a sostenere i paesi dell'Europa centro-orientale rappresentano un'integrazione all'attuale solidarietà interna ed esterna e che gli impegni già assunti all'interno e all'esterno dell'Europa non possono essere penalizzati dai nuovi impegni nei confronti dei paesi dell'Europa centro-orientale,
1. si compiace degli sviluppi democratici manifestatisi negli ultimi mesi nei paesi dell'Europa centro-orientale;
 2. sottolinea che la nuova situazione politica venutasi a creare in tal modo rappresenta una nuova sfida per la Comunità europea che le consentirà di assolvere a un ruolo di punta nell'intero continente europeo;
 3. è profondamente convinto che l'azione della Comunità europea assuma la massima importanza per l'accompagnamento dei paesi dell'Europa centro-orientale sulla via da essi imboccata verso la democrazia e l'economia di mercato e che la CE abbia anche a tale proposito una responsabilità politica fondamentale;
 4. sottolinea tuttavia che qualsiasi eventuale azione della Comunità europea potrà essere avviata solo se saranno salvaguardate e ulteriormente rafforzate le attuali riforme dei sistemi politici ed economici in questi paesi;
 5. ricorda il ruolo decisivo della ricerca scientifica e tecnologica nello sviluppo economico e sociale della moderna società industriale e postindustriale e ritiene pertanto che occorra promuovere vigorosamente lo scambio di conoscenze;
 6. auspica un approccio realistico e pragmatico dei problemi e una concertazione circa le capacità di ricezione e di scambio e i bisogni reali di ogni singolo paese;

Martedì 10 luglio 1990

7. ritiene che l'azione comunitaria a favore dei paesi dell'Europa centro-orientale nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico debba fondarsi su criteri uguali per tutti i paesi interessati onde salvaguardare la coesione della politica comunitaria;

Medio-lungo termine

8. ritiene che in questo nuovo contesto politico la CE debba perseguire l'instaurazione di relazioni con i paesi dell'Europa centro-orientale analoghe a quelle con i paesi dell'EFTA;

9. insiste a tale proposito perchè la CE osservi il principio della reciprocità («mutual balance benefit») come base per l'insieme delle relazioni con i paesi europei extracomunitari, senza peraltro perdere di vista il fatto che aiuti e assistenza ai paesi dell'Europa centro-orientale appaiono attualmente necessari per un certo numero di anni;

10. propone l'istituzione di due programmi di aiuto a medio-lungo termine a favore dei paesi dell'Europa centro-orientale:

- EAST (European Assistance for Science and Technology) per sostenere e accelerare i mutamenti nelle strutture della ricerca e per rafforzare il potenziale scientifico e tecnologico,
- GREEN (General Research in Environment for Eastern European Nations) rivolto all'acquisizione di conoscenze e strumenti scientifici e tecnologici in quanto armi nella lotta contro i problemi ambientali, provocati, da un lato, dalla produzione energetica (ciò vale in particolare per l'impiego di lignite come combustibile e per le centrali nucleari del tipo Chernobyl) e, dall'altro, dai processi di produzione industriale;

11. propone che nel quadro del programma EAST sia accordata priorità:

- a) alla riqualificazione e alla mobilità dei ricercatori per ovviare agli effetti di un lungo isolamento, in particolare mediante la creazione di circuiti tra università, laboratori e centri di ricerca della Comunità europea (fra cui il Centro comune di ricerca) e i paesi dell'Europa centro-orientale, al miglioramento dello status dei ricercatori al fine di limitare al massimo la fuga di cervelli e all'incremento della partecipazione femminile alla cooperazione scientifica e tecnologica,
- b) al finanziamento del contributo di ricercatori universitari e dell'industria a progetti già in corso presso università della CEE e laboratori di ricerca privati, dell'industria e pubblici,
- c) all'individuazione e alla realizzazione di progetti di ricerca strategica ben definiti,
- d) all'approvazione di norme industriali comuni,
- e) alla stimolazione della cooperazione tra aziende dell'Est e dell'Ovest, per esempio mediante l'organizzazione di seminari, visite e tirocini aziendali, corsi di management e il contributo la creazione di banche di dati;

12. propone che nel quadro del programma «GREEN» si osservino i seguenti aspetti fondamentali:

- a) messa a punto di una tecnologia ambientale finalizzata a processi produttivi più puliti ed elaborazione di una normativa comune di V.I.A. (Valutazione di impatto ambientale),
- b) elaborazione e introduzione di norme ambientali coerenti e generalmente applicabili in materia ambientale,
- c) messa a punto di strumenti per la sorveglianza del regime dell'aria, del suolo e dell'acqua (per esempio, rilevamenti via satellite o paletti-spia),
- d) messa a punto, da parte dell'industria e dei governi, di strumenti di gestione ambientale specifici per la situazione dell'Est europeo,
- e) elaborazione di un programma comune sui rendimenti energetici nei cicli produttivi industriali e nell'agricoltura;

Martedì 10 luglio 1990

13. ritiene che i programmi EAST e GREEN debbano saldarsi direttamente al programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (R&ST) ed essere integrati nel quarto programma quadro, prevedendo un ulteriore adeguato stanziamento di bilancio;
14. propone che la Comunità, nel quadro dei programmi EAST e GREEN, che possono durare al massimo otto anni, stanzi per i primi quattro anni un contributo finanziario straordinario pari al 10% dei fondi del programma quadro per R&ST, a condizione che questa percentuale scenda progressivamente negli anni successivi;
15. invita la Commissione a presentargli entro la fine del 1990 proposte concrete e facilmente attuabili sulla base di un inventario e di un'analisi dei problemi e dei bisogni il più possibile completi, elaborati congiuntamente dalle autorità responsabili e dagli scienziati di ognuno dei paesi interessati;
16. ritiene che la revisione delle previsioni finanziarie debba essere utilizzata a fondo per poter integrare nel bilancio l'impatto finanziario delle misure a favore dell'Europa centro-orientale;
17. ritiene che, in vista della realizzazione di uno spazio economico europeo e in considerazione degli accordi esistenti nel settore della cooperazione scientifica e tecnica, i paesi dell'EFTA dovrebbero associarsi alle azioni comunitarie a favore dei paesi dell'Europa centro-orientale, tra l'altro mediante una congrua partecipazione finanziaria;

Breve termine

18. ritiene che già ora, a causa della grave situazione politica ed economica in quei paesi, sia richiesto alla CEE un aiuto di emergenza per una durata limitata, per il periodo di transizione fino alla realizzazione dei programmi EAST e GREEN;
19. propone che detto aiuto d'emergenza venga denominato «LET'S GO EAST» (Let European Technicians and Scientists go east) e comprenda le seguenti azioni:
 - a) invio di squadre scientifiche e di esperti della Comunità europea nei paesi interessati, per periodi di tre/sei mesi, al fine di:
 - rafforzare le équipes di ricercatori,
 - creare reti di ricercatori e di accademici dei paesi dell'Est e dell'Europa occidentale, in particolare mediante progetti di ricerca comuni università-industria e sistemi di scambi tra scienziati,
 - contribuire a una valutazione più precisa e più concreta delle capacità di questi paesi (in particolare per quanto concerne la qualità delle ricerche condotte e le loro applicazioni industriali e commerciali) e dei loro bisogni in materia di scienza e tecnologia,
 - aiutarli a definire quanto più rapidamente possibile le loro politiche settoriali prioritarie, in particolare in materia di telecomunicazioni e di tecnologie, favorendo una migliore produttività energetica;
 - b) finanziamento della partecipazione degli scienziati dei paesi dell'Europa centro-orientale alle tavole rotonde, ai congressi e ai seminari organizzati nella CE,
 - c) invio di materiale scientifico e tecnico (nuovo e surclassato) per soddisfare ai bisogni più urgenti;
20. invita la Commissione a far sì che questo programma di aiuti di emergenza sia finanziato in particolare mediante gli stanziamenti destinati al programma PHARE;
21. ritiene inoltre che nel programma-quadro per R&ST possano essere aperti sin d'ora i programmi concernenti il potenziale umano e la mobilità (SCIENCE, SPES, Grandi impianti) ai paesi dell'Europa centro-orientale;

Martedì 10 luglio 1990

22. esprime la sua soddisfazione a seguito della riduzione delle categorie di prodotti di alta tecnologia soggette alle norme COCOM ed auspica che questa tendenza prosegua, in particolare per quanto riguarda gli ordinatori e le telecomunicazioni, onde consentire, agevolando il trasferimento di tecnologie, il rapido ammodernamento delle strutture economiche dei paesi dell'Est;
 23. ritiene che in questo contesto occorra verificare modalità e tempi di riconversione o riorientamento verso scopi civili delle capacità scientifiche e tecnologiche collegate all'attività produttiva militare;
 24. ritiene che occorra creare una rete per la riconversione dell'industria militare a scopi civili;
 25. auspica che la conferenza interministeriale EUREKA stabilisca nei tempi brevi i termini per l'apertura di tali programmi ai paesi dell'Europa centro-orientale affinché le imprese di questi paesi, secondo modalità ancora da stabilire, possano essere associate ai vari progetti EUREKA;
 26. invita il Consiglio, nel quadro delle riunioni ministeriali tra la Comunità europea e i paesi dell'EFTA, a promuovere quanto prima possibile la partecipazione di tutti i partner agli sforzi in materia di assistenza scientifica e tecnica a favore dell'Europa centro-orientale;
 27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, all'UNICE, alla Confederazione europea dei sindacati, ai più importanti laboratori e centri di ricerca della Comunità europea e ai governi e ai parlamenti dell'Europa centro-orientale.
-

Martedì 10 luglio 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 10 luglio 1990

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY CH., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARIGLIA, CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F. N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOMBO, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DE ROSSA, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DIÉZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FERRI, FINI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH, FUCHS, FUNCK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GILROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GORIA, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, IODICE, IVERSEN, IZQUIÉRDO ROJO, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KRIEPS, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LIMA, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALHURET, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MONTERO ZABALA, DE MONTEQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACHECO HERRERA, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, RISKAER PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L.,

Martedì 10 luglio 1990

SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, VON STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WEBER, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Martedì 10 luglio 1990

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. A 3-134/90

(Emendamento n. 8)

(+)

AINARDI, ALAVANOS, CARVALHAS, DE ROSSA, ELMALAN, EPHREMIDIS, MAYER, PIQUET.

(-)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, AULAS, BALFE, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BLOT, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MÁRTINEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CASSIDY, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAWLEY, DALSSASS, DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DILLEN, DE DONNEA, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FUCHS, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GREEN, GRÖNER, GRUND, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HOON, HUGHES, IACONO, INGLEWOOD, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGAKOS, LANE, LANGER, LANGES, LARIVE, LAUGA, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAHER, MARQUES MENDES, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MERZ, METTEN, MORODO LEONCIO, MÜLLER, MÜNCH, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, PARTSCH, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA V., PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REYMANN, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, TOMLINSON, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, WALTER, WEBER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BARROS MOURA, BARZANTI, BONTEMPI, CASTELLINA, CATASTA, COLAJANNI, COONEY, GUTIÉRREZ DÍAZ, MIRANDA DA SILVA, PÉREZ ROYO, PORRAZZINI, PUERTA, RAGGIO, REGGE, SPECIALE, VALENT, VECCHI.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARZANTI, BELO, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLAK,

Martedì 10 luglio 1990

BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEIÏHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON-DAIBER, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DE ROSSA, DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FUCHS, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, KLEPSCH, KÖHLER H., KRIEPS, LALOR, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LATAILLADE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN D., MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROGALLA, RÖNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUDRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WOLTJER, WYNN.

(—)

ANTONY, BALFE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BLOT, CASSIDY, CATHERWOOD, DILLEN, FRIEDRICH I., GOLLNISCH, GRUND, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JÉPSEN, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER K. P., LEHIDEUX, MAHER, MCINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MEGRET, MOORHOUSE, MÜLLER, NEUBAUER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PLUMB, PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, SCHLEE, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SPENCER, SPERONI, STEVENS, STEWART-CLARK, TURNER, WELSH.

(O)

VON ALEMANN, BAUR, BERTENS, COX, DE CLERCQ, DE DONNEA, GISCARD D'ESTAING, KOFOED, LARIVE, MARTIN S., MENDES BOTA, MERZ, NIELSEN T., PIRKL, REYMANN.

Risoluzione comune sulla situazione in Romania

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ANGER, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, BALFE, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEIÏHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA

Martedì 10 luglio 1990

OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DURY, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUCHS, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOON, HORY, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JENSEN, JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, ROGALLA, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WEBER, WELSH, WETTIG, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(—)

FALCONER, WHITE.

(O)

ANTONY, BLOT, DILLEN, ELLIOTT, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K. P., LEHIDEUX, LE CHEVALLIER, NEUBAUER, NEWMAN, SCHLEE, SCHODRUCH.

*Risoluzione di cui al doc. A 3-174/90**(Emendamento n. 5)*

(—)

AGLIETTA, AINARDI, ANGER, AULAS, BETTINI, BONTEMPI, CASTELLINA, COCHET, DE ROSSA, VAN DIJK, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, JOANNY, LANGER, LANNOYE, MAHER, MAYER, MIRANDA DA SILVA, NAPOLETANO, PARTSCH, PIQUET, PORRAZZINI, QUISTORP, REGGE, SCHWARTZENBERG, SPERONI, STAES, TAZDAÏT, VALENT, VECCHI, VERBEEK.

(—)

ALBER, VON ALEMANN, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BALFE, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BLOT, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS,

Martedì 10 luglio 1990

DAVID, DEFRAIGNE, DESAMA, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUCHS, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, LACAZE, LALOR, LANE, LARIVE, LATAILLADE, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUTTGE, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., ODDY, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PATTERSON, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REDING, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, RÖNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TRAUTMANN, TURNER, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

BOMBARD, ONUR, VAN HEMELDONCK.

*Idem**(Emendamento n. 8)*

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, AULAS, BETTINI, BONTEMPI, CASTELLINA, COCHET, COIMBRA MARTINS, VAN DIJK, DILLEN, ELMALAN, EPHREMLIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GOLLNISCH, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER K. P., LANGER, LANNOYE, LEHIDEUX, MAHER, MAYER, MIRANDA DA SILVA, NAPÓLETANO, NEUBAUER, PARTSCH, PIQUET, PORRAZZINI, PRAG, QUISTORP, REGGE, SCHLEE, SCHODRUCH, SIMMONDS, SIMPSON A., SPERONI, STAES, STEVENS, TAZDAÏT, VALENT, VECCHI, VERBEEK, WELSH.

(-)

VON ALEMANN, ARIAS CAÑETE, BALFE, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COLINO SALAMANCA, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, DE DONNEA, DONNELLY, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, FERRER I CASALS, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUCHS, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JENSEN, JEPSEN, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LALOR, LANE, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUTTGE, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH,

Martedì 10 luglio 1990

RAWLINGS, READ, REDING, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TITLEY, TRAUTMANN, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN.

(O)

BLOT, BOMBARD, ROTH-BEHRENDT.

*Idem**(Paragrafo 22, seconda parte)*

(+)

AINARDI, ANTONY, ARBELOA MURU, BALFE, BELO, BIRD, BLAK, BLOT, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASTELLINA, CAUDRON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DONNELLY, DURY, ELMALAN, EPHREMIDIS, FALCONER, FAYOT, FORD, FUCHS, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HUGHES, JACKSON F., JENSEN, KÖHLER K. P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LÜTTGE, MAIBAUM, MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DA SILVA, NEUBAUER, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, PERY, PETER, PETERS, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, ROGALLA, RØNN, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEE, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STEWART, THAREAU, TITLEY, TRAUTMANN, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ANGER, ARIAS CAÑETE, AULAS, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY P., BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BÖGE, BORGIO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COCHET, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSASS, DEFRAIGNE, DESAMA, VAN DIJK, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, FERRER I CASALS, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GISCARD D'ESTAING, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, INGLEWOOD, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, MAHER, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENDES BOTA, MENRAD, MÜLLER, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NIELSEN T., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLUMB, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAWLINGS, REDING, REYMANN, ROBLES PIQUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THEATO, VEIL, VERBEEK, VERHAGEN, WIJSENBEEK.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

(90/C 231/03)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Presidente

(La seduta inizia alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli on.

— Tomlinson, che protesta contro lo svolgimento di riunioni di commissione durante le votazioni in Aula; chiede, in particolare, che una riunione della commissione per il controllo di bilancio prevista per venerdì prossimo sia ritardata sino al termine delle votazioni di tale giorno (il presidente risponde che questa problematica sarà esaminata in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza);

— Coimbra Martins, per segnalare che lo sciopero nel settore dei trasporti aerei previsto per venerdì in Francia è stato annullato;

— De Clercq, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*, che fa osservare, pur associandosi a quanto affermato dall'on. Tomlinson, che in caso di accoglimento della richiesta di urgenza per il doc. C 3-211/90 la sua commissione non avrebbe altra scelta che quella di riunirsi questa mattina;

— Gollnisch, per fatto personale a proposito dell'intervento dell'on. Caudron nella seduta di ieri (*vedi processo verbale della seduta precedente, parte prima, fine del punto 7*);

— Speroni, sulla revisione italiana del processo verbale;

— Caudron, che ritorna sul suo intervento della seduta precedente e chiede che siano prese misure per evitare il ripetersi di episodi come quello da lui segnalato (il presidente risponde che la distribuzione di materiale propagandistico nelle caselle dei deputati è vietata).

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto

a) dal Consiglio richiesta di parere sulla seguente proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (doc. C 3-211/90 — COM(90) 318 def. — SYN)

deferita alle commissioni:

RELA (merito)

POLI, BILA (parere)

b) dalle commissioni parlamentari, le seguenti relazioni:

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento (COM(90) 109 — C 3-119/90) relativo alla conclusione dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Capo Verde sulla pesca al largo di Capo Verde. Relatore: on. da Cunha Oliveira (doc. A 3-185/90);

— * relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento (COM(90) 209 — C 3-146/90) recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi. Relatore: on. Guillaume (doc. A 3-186/90);

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento (COM(90) 282 — C 3-179/90) relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca. Relatore: on. Guillaume (doc. A 3-187/90);

Mercoledì 11 luglio 1990

c) dalla Commissione

— Comunicazione della Commissione concernente le relazioni comunitarie con l'Europa centrale e orientale: Il ruolo delle telecomunicazioni (doc. C 3-212/90 — COM(90) 258);

deferita alle commissioni:
ENER (merito)
RELA, ECON (parere)

— Comunicazione della Commissione concernente la cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi dell'Europa centrale e orientale (doc. C 3-213/90 — COM(90) 257);

deferita alle commissioni:
ENER (merito)
RELA, BILA (parere)

3. Termine per la presentazione di emendamenti

Il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di risoluzione sulle procedure applicabili nel quadro dell'esame delle proposte concernenti l'unificazione tedesca (doc. B 3-1423/90) è prorogato alle 11.00 di oggi.

4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

Il presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

Punto II «Cambogia»

— Obiezione del gruppo socialista, volta a sostituire il punto con la proposta di risoluzione di detto gruppo sul Fondo sociale europeo (doc. B 3-1445/90):

L'obiezione è accolta con votazione per appello nominale (SOC):

Votanti: 274
Favorevoli: 16
Contrari: 107
Astenuiti: 0

Punto IV («Diritti dell'uomo»)

— Obiezioni del gruppo socialista e del gruppo di coalizione delle sinistre, volte a sostituire il tema «Niger» con quattro proposte di risoluzione su Cipro (doc. B 3-1408, 1415, 1441 e 1470/90):

L'obiezione è accolta.

(L'obiezione del gruppo del gruppo ADE volta a sostituire il tema «Sri Lanka» con le suddette quattro proposte di risoluzione decade)

— Obiezione del gruppo Arcobaleno volta a inserire nel punto le proposte di risoluzione sui diritti dell'uomo nel Kosovo (doc. B 3-1418 e 1447/90):

L'obiezione è accolta con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 268
Favorevoli: 154
Contrari: 109
Astenuiti: 5

— Obiezione del gruppo Verde, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sulla nuova sistemazione per le famiglie della piazza della Réunion a Parigi e il diritto a un alloggio decoroso (doc. B 3-1461/90):

L'obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo Verde, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sulle gravi restrizioni alla libertà di stampa e di opinione in Turchia (doc. B 3-1462/90):

L'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo Arcobaleno volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sull'inumana detenzione di Antonio Mario Chanés nelle carceri cubane (doc. B 3-1458/90):

L'obiezione è accolta con votazione elettronica.

Punto V («Calamità»)

— Obiezione del gruppo per la sinistra unitaria europea, volta a inserire nel punto la proposta di risoluzione sull'incidente alla centrale nucleare di Vandellòs-2 (Tarragona, Spagna) (doc. B 3-1456/90):

L'obiezione è respinta con votazione per appello nominale (SUE).

Votanti: 286
Favorevoli: 63
Contrari: 217
Astenuiti: 6

— Obiezione del gruppo PPE, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sull'inquinamento della baia di Algeiras (doc. B 3-1402/90):

Interviene l'on. Navarro Velasco il quale chiede al presidente di dare lettura della motivazione, cosa che il presidente fa.

L'obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sull'aiuto urgente per la carestia in Mozambico (doc. B 3-1427/90):

L'obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo socialista, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sull'eradica-

Mercoledì 11 luglio 1990

zione della mosca killer «Lucillia» in Nord Afrika (doc. B 3-1409/90):

L'obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo Arcobaleno, volta a inserire nel punto la sua proposta di risoluzione sul trasporto di armi C dalla RFG (doc. B 3-1416/90).

L'obiezione è respinta con votazione elettronica.

Interviene l'on. Gollnisch sulla procedura.

5. Decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza alla proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 318 def. — C 3-211/90) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale.

Intervengono gli on. De Clerq, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*, e Tomlinson, quest'ultimo sulla procedura.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Il punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di venerdì 13 luglio e il relativo termine per la presentazione di emendamenti è fissato a domani alle 12.00.

6. Unione europea (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 4 relazioni interlocutorie della commissione per gli affari istituzionali.

L'on. Blot a nome del gruppo DR pone, ai sensi dell'articolo 102 del regolamento, la questione pregiudiziale sull'oggetto della relazione dell'on. Colombo (doc. A 3-165/90).

Intervengono gli on. Veil, Gollnisch, Hänsch, quest'ultimo sulla procedura, e Veil.

La mozione del gruppo delle destre è respinta con votazione per appello nominale (chiesta dal gruppo liberale):

Votanti: 167
Favorevoli: 9
Contrari: 156
Astenuiti: 2

L'on. Colombo illustra la relazione interlocutoria sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi a un pro-

getto di costituzione per l'Unione europea (doc. A 3-165/90).

L'on. D. Martin illustra la seconda relazione interlocutoria sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea (doc. A 3-166/90).

L'on. Giscard D'Estaing illustra la relazione interlocutoria sul principio di sussidiarietà (doc. A 3-163/90).

L'on. Duverger illustra la seconda relazione interlocutoria sulla preparazione dell'incontro con i Parlamenti nazionali sul futuro della Comunità («Assise») (doc. A 3-162/90).

Intervengono gli on. Marck, relatore per parere della commissione per il controllo di bilancio, Hänsch, a nome del gruppo socialista, Oreja Aguirre, a nome del gruppo PPE, De Gucht, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Prag, a nome del gruppo democratico europeo, Aglietta, a nome del gruppo Verde, De Giovanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Musso, a nome del gruppo ADE, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono gli on. Efremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Scott-Hopkins (il quale chiede che il termine per la presentazione di proposte di risoluzione comuni concernenti il punto su Cipro, aggiunto alle discussioni su problemi di attualità tramite obiezione, sia prorogato alle 17.00 di oggi; la presidenza risponde che sottoporrà la richiesta al presidente del Parlamento), Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, Pannella, non iscritto.

La presidenza comunica che il presidente ha accolto la richiesta dell'on. Scott-Hopkins.

Interviene il commissario vicepresidente Bangemann.

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Presidente

La discussione viene qui interrotta; riprenderà alle 15.00 (*vedi successivo punto 8*).

7. Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1990 (sequite da discussione)

Charles J. Haughey, membro del Consiglio e presidente in carica del Consiglio europeo durante il primo seme-

Mercoledì 11 luglio 1990

stre 1990, e il commissario vicepresidente Bangemann fanno dichiarazioni a seguito della riunione del Consiglio europeo tenutosi a Dublino il 25 e 26 giugno 1990.

Il presidente comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione, le seguenti proposte di risoluzione, con richiesta di votazione sollecita, conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Giscard d'Estaing, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul Consiglio europeo di Dublino (b 3-1351/90);

— Musso, a nome del gruppo ADE, sulla riunione del Consiglio europeo di Dublino (doc. B 3-1355/90);

— Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul Consiglio europeo di Dublino (doc. C 3-1360/90)

— Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul Consiglio europeo di Dublino (doc. B 3-1363/90);

— Cot, a nome del gruppo socialista, sul Vertice di Dublino del 25 e 26 giugno 1990 (doc. B 3-1367/90);

— Aglietta, Joanny, Bandres Molet, Monnier-Besombes e Amendola, a nome del gruppo Verde, sulla dichiarazione della presidenza irlandese sulla riunione del Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno (doc. B 3-1369/90/riv.);

— Lucas Pires, Oomen-Ruijten e Chanterie, a nome del gruppo PPE, sul Vertice di Dublino (doc. B 3-1371/90);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, sul risultato del secondo Consiglio europeo di Dublino (doc. B 3-1428/90)

Il presidente comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine della discussione.

Intervengono nella discussione gli on. Desmond, a nome del gruppo socialista, Anastassopoulos, a nome del gruppo PPE, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Catherwood, a nome del gruppo democratico europeo.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono gli on. Anger, a nome del gruppo V, Napolitano, SUE, Lalor, a nome del gruppo ADE, Megret, a nome del gruppo DR, De Rossa, a nome del gruppo COA, Blaney, a nome del gruppo ARC, Mon-

tero Zabala, non iscritto, Galle, McCartin, Calvo Ortega Pannella, Marinho Schleicher e M. Van der Waal.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

La votazione sul merito si svolgerà in un prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale del 13 luglio, parte prima, punto 7*)

(La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DI SIR FRED CATHERWOOD

Vicepresidente

Interviene l'on. Scott-Hopkins, il quale si lamenta del rumore provocato dai lavori in corso intorno all'edificio IPE (la presidenza risponde che i servizi competenti stanno cercando di porre rimedio al problema).

8. Unione europea (seguito della discussione)

Intervengono gli on. Metten, Cassanmagnago Cerretti, Capucho, Jepsen, Joanny, Puerta Gutiérrez, Herzog, Bonde, Van der Waal, Planas Puchades, Lucas Pires, Veil, Caroline Jackson, Bandres Molet, Marinho, Herman, Cheysson, Tindemans e Mattina.

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 104 del regolamento, la presidenza propone di chiudere la discussione, poiché è giunto il momento di dare inizio alle votazioni.

Su tale proposta intervengono gli on. Christiansen, il quale chiede in particolare che il testo dell'intervento che avrebbe dovuto pronunciare figurì nel resoconto integrale della seduta (la presidenza risponde che il regolamento non lo consente), e Fayot, sull'intervento precedente e la relativa risposta della presidenza.

La presidenza ricorda che gli oratori che non hanno avuto la possibilità di intervenire possono, se lo desiderano, fare una dichiarazione di voto.

Il Parlamento accoglie la proposta di chiudere la discussione.

La presidenza dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel pomeriggio (*vedi successivo punto 18*).

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

TURNI DI VOTAZIONI

Mercoledì 11 luglio 1990

9. Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari (votazione) ** I

(procedura senza relazione)

— *proposta della Commissione al Consiglio (SEC(89) 2151 — C 3-136/90 — SYN 235)* concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione di prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1).

La presidenza comunica che il Consiglio vorrebbe intervenire dopo la votazione sulla relazione Tomlinson sul progetto di bilancio suppletivo n. 2 (doc. A 3-184/90), a condizione che la votazione abbia luogo immediatamente.

Intervengono su tale proposta gli on. von der Vring, Cot e Klepsch, il quale chiede di effettuare una votazione di controllo per accertare che la maggioranza richiesta per la votazione è presente.

La presidenza procede a una votazione con votazione elettronica: votano 237 deputati.

Poiché la maggioranza qualificata richiesta non è presente, la presidenza decide di procedere alle votazioni secondo l'ordine previsto.

Interviene l'on. Chanterier

10. Detenzione di armi (votazione) ** I

(relazione von Wogau — doc. A 3-160/90)

— *proposta modificata di direttiva COM(89) 446 def.*
— C 3-28/90 — SYN 98:

Emendamenti approvati: 1 con votazione elettronica, 3, 19 con votazione elettronica, 4, 17, 5 (prima parte), 6 con votazione elettronica, 48, 7 (terza parte con votazione elettronica e quinta parte), 75 con votazione per appello nominale (PPE), 76 con votazione elettronica, 8, 9, 20 con votazione elettronica, 52, 10, 11, 27 con votazione elettronica, 78 con votazione elettronica, 68 con votazione elettronica, 12, 13 con votazione per appello nominale (PPE), 24 con votazione elettronica, 22, 40, 73 con votazione elettronica, 74, 60 con votazione elettronica, 71 con votazione elettronica, 61, 70, 30, 45 con votazione elettronica, 15 e 16

Emendamenti respinti: 55, 49, 2, 77, 57, 51, 5 (seconda parte), 36, 7 (prima, seconda e quarta parte, la seconda con votazione elettronica e la quarta con votazione per appello nominale (PPE), 65 con votazione elettronica,

66 con votazione elettronica, 67, 58, 50, 23, 69, 25, 26, 46, 28, 29, 62, 31 con votazione elettronica, 44, 63, 72, 34 con votazione elettronica, 35 con votazione elettronica, 18, 54

Emendamenti decaduti: 38, 37, 39, 79, 21, 41, 14, 32, 33, 53

Emendamenti ritirati: 64, 47, 42, 43.

Il relatore è intervenuto su:

— un corrigendum al n. 1 vertente su alcune versioni linguistiche;

— il n. 13, che recita: «... comporta automaticamente la revoca del relativo porto d'arma in possesso dei...».

A seguito di tale intervento, l'on. Metten ha rivolto una domanda alla Commissione, cui il commissario vicepresidente Bangemann ha risposto; è poi intervenuto il relatore.

L'on. Bonetti è intervenuto sul n. 36 (la presidenza gli ha revocato la parola).

Sono stati votati per parti separate:

Emendamento n. 5:

Prima parte fino a «cinque anni»,

Seconda parte: resto

Emendamento n. 7:

Prima parte: frase introduttiva

Seconda parte: punto a)

Terza parte: punti b) e c)

Quarta parte: punto c) bis

Quinta parte: ultimo comma.

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 7 (quarta parte):

Votanti: 295

Favorevoli: 25

Contrari: 270

Astenuti: 0

Emendamento n. 75:

Votanti: 293

Favorevoli: 153

Contrari: 139

Astenuti: 1

Emendamento n. 13:

Votanti: 296

Favorevoli: 256

Contrari: 29

Astenuti: 11

Mercoledì 11 luglio 1990

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

Dichiarazioni di voto:

Intervengono il relatore, l'on. Patterson, quest'ultimo per rivolgere una domanda alla Commissione sulla compatibilità del testo votato dal Parlamento con l'accordo di Schengen, il commissario Bangemann, che risponde alla domanda, gli on. Metten, sulla risposta di quest'ultimo, Wijsenbeek, sull'intervento dell'on. Metten, Scott-Hopkins, Stauffenberg, e Bonetti, questi ultimi tre per dichiarazioni di voto.

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

Ritornando sulla proposta fatta dalla presidenza all'inizio del turno di votazioni, l'on. Tomlinson chiede, per cortesia nei confronti del presidente del Consiglio in carica, di procedere alla votazione sulla sua relazione.

Su tale richiesta interviene l'on. Cot, a nome del gruppo socialista.

La presidenza procede a una votazione elettronica di controllo, per verificare se è presente in Aula la maggioranza richiesta: votano 277 deputati.

Pertanto la presidenza decide di procedere alla votazione sulla relazione Tomlinson.

Interviene l'on. Gaibisso sulla votazione sul punto precedente.

11. Bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 (votazione)

(relazione Tomlinson sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2, modificato dal Consiglio — doc. A 3-184/90)

— *progetto di bilancio:*

Emendamenti approvati: 2, 1.

Claudio Vitalone, *presidente del Consiglio in carica* fa una dichiarazione sul bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 e sul risultato della votazione che ha avuto luogo: precisa che il Consiglio esprime talune riserve in proposito.

Su tale dichiarazione interviene l'on. von der Vring, *presidente della commissione per i bilanci*.

— *proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3*).

12. Transito di gas naturale (votazione) ** I

(relazione Gasoliba i Bohm — doc. A 3-161/90)

— *proposta di direttiva COM(89) 334 — C 3-151/89:*

Emendamenti approvati: 1-5 (in blocco), 6, 7, 8, 9, 10, 11 per parti separate, 12, 13 con votazione elettronica, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Emendamenti respinti: 22, 23, 25, 24

Emendamenti decaduti: 21, 26.

Il n. 11 è stato votato per parti separate:

Prima parte, fino a «disparità già esistenti nella Comunità»

Seconda parte, fino a «oculatamente»

Terza parte: resto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Desama, a nome dei membri belgi del gruppo socialista, e Seligman.

Il Parlamento approva la risoluzione legislative (*vedi parte seconda, punto 4*).

13. Tutela giuridica dei programmi per elaboratore (votazione) ** I

(relazione Salema — doc. A 3-173/90)

— *proposta di direttiva COM(88) 816 — C 3-56/69 — SYN 183:*

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, 4, 22, 5, 6, 7, 8 (frase introduttiva, lettere a) e b) successivamente), 33 (prima parte) 9 (seconda parte) 10, 35 (prima parte) 35 (seconda parte con votazione elettronica), 12, 13, 14

Emendamenti respinti: 24, 16, 25, 26, 9 (prima parte), 33 (seconda parte con votazione elettronica), 20, 28, 31, 29, 30

Emendamenti decaduti: 27, 11

Emendamenti ritirati: 17, 19, 32.

Mercoledì 11 luglio 1990

L'on. Schmid è intervenuto sullo svolgimento della votazione dopo il voto sulla seconda parte dell'emendamento n. 9.

Poiché il n. 35 è un emendamento di compromesso che sostituisce i nn. 32, 23, 21, 34, 18 e 15, le presidenza ha consultato il Parlamento sulla possibilità di porlo in votazione.

L'on. Hoon è intervenuto sulla versione inglese di detto emendamento e l'on. Janssen van Raay ha chiesto, a nome del gruppo PPE, una votazione per parti separate:

prima parte: testo nel suo insieme senza i termini «il mantenimento del programma»,

seconda parte: tali termini.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5*):

14. Numero standard per chiamente d'emergenza (votazione) ** I

(relazione Scott-Hopkins — doc. A 3-119/90)

— *proposta di decisione COM(89) 452 — C 3-177/89*
— *SYN 223:*

Emendamenti approvati: 1-5 (in blocco) 6-7 (in blocco), 8

Emendamento respinto: 9. Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

15. Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (votazione) ** II

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 3-115/90 — relatore: on Seal)

— *posizione comune del Consiglio doc. C 3-120/90 — SYN 193:*

Emendamenti approvati: 2

Emendamenti respinti: 1 con votazione elettronica, 3/riv.

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*)

16. Modifica degli articoli 56, 58 e 64 del regolamento del Parlamento (votazione)

(relazione Harrison — doc. A 3-179/90)

— *regolamento del Parlamento:*

Emendamenti approvati: 1 (prima e seconda parte), 4 (seconda parte), 2 con votazione elettronica, 3

Emendamenti respinti: 4 (prima parte), 1 (terza e quarta parte, quest'ultima con votazione elettronica (242 favorevoli, 29 contrari, 19 astenuti)

Emendamenti decaduti: 1 (quinta parte), 5.

Sono stati votati per parti separate:

Emendamento n. 4:

Prima parte: primi tre commi

Seconda parte: quarto comma

Emendamento n. 1:

Prima parte: primo comma

Seconda parte: secondo comma, salvo i termini «alla quale non possono essere presentati emendamenti»

Terza parte: tali termini

Quarta parte: terzo comma

Quinta parte: resto.

— *proposta di decisione:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono l'on. Langer, a nome del gruppo Verde, il relatore e la on. McIntosh, gli ultimi due sulla procedura di votazione.

Con votazione elettronica, il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 8*).

17. Esame delle proposte relative all'unificazione tedesca (votazione)

(proposta di risoluzione presentata dagli on. Cot, a nome del gruppo socialista, Giscard d'Estaing, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Langer, a nome del gruppo Verde, Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulle procedure parlamentari

Mercoledì 11 luglio 1990

applicabili nel quadro dell'esame delle proposte concernenti l'unificazione tedesca (doc. B 3-1423/90))

Intervengono gli on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari*, sui n. 3/riv., 4/riv. e 5/riv., Cot, *presidente del gruppo socialista*, Klepsch, a nome del gruppo PPE, Pannella, che deplora che la presidenza permetta vari interventi che, a suo giudizio, non sono regolamentari.

La presidenza consulta l'Assemblea per sapere se è disposta a autorizzare un certo numero di deputati a esprimersi sul merito della proposta di risoluzione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Intervengono gli on. Stauffenberg, *presidente della commissione giuridica*, Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, de la Malène, *presidente del gruppo ADE*, il commissario vicepresidente Bagemann, quest'ultimo sull'intervento dell'on. Collins, Gollnisch, in particolare sull'applicazione degli articoli 109, 112, 132 e 110 del regolamento, Kellett-Bowman, Donnelly, relatore della commissione temporanea per la valutazione dell'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea, e Collins, quest'ultimo per fatto personale.

Emendamenti approvati: 7, 9, 8, 2 con votazione elettronica

Emendamenti respinti: 3/riv. con votazione elettronica, 4/riv., 6/riv., 5/riv.

Emendamenti ritirati: 1.

Dopo la votazione sul n. 9, l'on. Blot è intervenuto per chiedere, sulla base dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione della proposta di risoluzione.

La presidenza ha risposto essere la richiesta irricevibile non essendovi una commissione competente.

È poi intervenuto l'on. Gollnisch per contestare, sulla base dell'allegato VI al regolamento, l'interpretazione della presidenza e chiedere il rinvio alla commissione per il regolamento.

La presidenza ha confermato la propria decisione.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Giscard d'Estaing, a nome del gruppo LIB, e Gollnisch, a nome del gruppo tecnico delle destre europee.

Intervengono gli on. Chanterie, a nome del gruppo PPE, e Cot, sull'intervento precedente.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*).

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

18. Unione europea (votazione)

(proposte di risoluzione contenute nelle relazioni interlocutorie Colombo (doc. A 3-165/90, D. Martin (doc. A 3-166/90), Giscard d'Estaing (doc. A 3-163/90 e Duverger (doc. A 3-162/90)

a) *relazione Colombo — doc. A 3-165/90:*

Emendamenti approvati: 89 (prima parte), 59, 120, 147 (di compromesso), 121 con votazione elettronica, 122, 123, 36 con votazione elettronica, 124 149 (di compromesso), 100, 101 con votazione elettronica, 112, 129/riv. con votazione elettronica, 113 con votazione elettronica, 125, 45 con votazione per appello nominale (ADE), 114 con votazione elettronica, 40, 109, 116 con votazione elettronica, 148 (di compromesso), 47 con votazione elettronica, 66, 104 con votazione elettronica, 150 (di compromesso), 37/riv., 118 (prima parte con votazione elettronica), 119, 136, 146 (di compromesso), 105 con votazione elettronica

Emendamenti respinti: 35 con votazione per appello nominale (DR), 29, 31, 89 (seconda parte) 90, 7 con votazione per appello nominale (DR), 6 con votazione per appello nominale (DR), 77, 5, 26 con votazione per appello nominale (DR), 91, 76, 75, 68, 4, 108, 1, 24, 93, 28 con votazione per appello nominale (DR), 2, 51, 139, 143 con votazione per appello nominale (ADE), 54, 39 con votazione elettronica, 38, 115, 8, 141, 69, 65, 60, 52, 85, 9, 70, 61, 53, 126 con votazione elettronica, 10, 142, 71 con votazione elettronica, 80, 79, 131, 94, 11, 106, 130, 117, 102 con votazione elettronica, 12, 132, 72, 73, 86, 13, 103 con votazione elettronica, 84 con votazione elettronica, 42, 133, 145, 14 con votazione per appello nominale (DR), 95, 134, 87, 15, 16, 88, 17, 18 con votazione per appello nominale (DR), 99 con votazione elettronica, 98, 19 con votazione per appello nominale (DR), 25 con votazione per appello nominale (DR), 118 (seconda parte con votazione elettronica), 78, 81, 135, 82 con votazione elettronica, 46, 96, 20, 32, 21, 22, 110, 23, 33 con votazione per appello nominale (DR), 34 con votazione per appello nominale (DR), 137

Emendamenti decaduti: 74, 138, 30, 92, 49, 3, 50, 44, 41, 83, 97

Emendamenti ritirati: 48, 111, 64, 62, 63, 43, 67, 127, 107, 128.

All'inizio della votazione la presidenza ha comunicato che erano stati presentati cinque emendamenti di compromesso in sostituzione di un certo numero di emen-

Mercoledì 11 luglio 1990

damenti e, ai sensi dell'articolo 92 del regolamento, ha consultato l'Assemblea per accertare le eventuali obiezioni nei confronti della votazione su tali emendamenti.

Dopo la votazione sul n. 61, l'on. Langer è intervenuto per deplorare la velocità, a suo giudizio eccessiva, della conduzione della votazione.

Sono stati votati per parti separate:

Emendamento n. 89:

Prima parte fino a «regioni»

Seconda parte: resto.

Emendamento n. 118:

Prima parte fino a «cittadini dell'Unione»

Seconda parte: resto.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamento sono state approvate; il paragrafo 2 è decaduto.

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 35:

Votanti: 297

Favorevoli: 20

Contrari: 271

Astenuti: 6

Emendamento n. 7:

Votanti: 280

Favorevoli: 14

Contrari: 264

Astenuti: 2

Emendamento n. 6:

Votanti: 272

Favorevoli: 15

Contrari: 255

Astenuti: 2

Emendamento n. 26:

Votanti: 293

Favorevoli: 15

Contrari: 274

Astenuti: 4

Emendamento n. 45:

Votanti: 311

Favorevoli: 173

Contrari: 131

Astenuti: 7

Emendamento n. 28:

Votanti: 292

Favorevoli: 13

Contrari: 276

Astenuti: 3

Emendamento n. 143:

Votanti: 276

Favorevoli: 39

Contrari: 229

Astenuti: 8

Emendamento n. 14:

Votanti: 313

Favorevoli: 15

Contrari: 296

Astenuti: 2

Emendamento n. 18:

Votanti: 305

Favorevoli: 17

Contrari: 287

Astenuti: 1

Emendamento n. 19:

Votanti: 310

Favorevoli: 16

Contrari: 294

Astenuti: 0

Emendamento n. 25:

Votanti: 291

Favorevoli: 13

Contrari: 278

Astenuti: 0

Emendamento n. 33:

Votanti: 316

Favorevoli: 18

Contrari: 297

Astenuti: 1

Emendamento n. 34:

Votanti: 300

Favorevoli: 17

Contrari: 283

Astenuti: 0

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Joanny, a nome del gruppo Verde, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Grund, Martinez, Megahy, Cheysson, Arbeloa Muru, Dessylas, Ephremidis e Melis, a nome del gruppo Arcobaleno.

Con votazione per appello nominale (SOC) il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 276

Favorevoli: 218

Mercoledì 11 luglio 1990

Contrari: 38
Astenuiti: 20

(vedi parte seconda, punto 10 a).

L'on. Le Pen chiede una sospensione di seduta di 10 minuti.

La presidenza sottopone la richiesta al Parlamento.

La richiesta è respinta.

b) seconda relazione D. Martin — doc. A 3-166/90

Emendamenti approvati: 93 con votazione elettronica, 117, 118, 151 con votazione elettronica, 50, 124, 44, 128, 1, 67, 13 con votazione elettronica, 159 con votazione elettronica, 101, 102 con votazione per appello nominale (ADE), 14, 98 con votazione elettronica, 97, 103, 77, 10, 112, 168 (di compromesso), 143 con votazione elettronica, 120, 132 con votazione elettronica, 134 per parti separate (LIB), 3, 4, 169 (di compromesso) 56, 121 per parti separate (SOC), 48, 122, 53, 140, 6, 125, 94, 45, 123

Emendamenti respinti: 85, 62, 86, 127, 152, 153, 15, 65, 16, 17, 18, 145, 19 con votazione per appello nominale (DR), 2, 146, 20, 43, 95, 129, 154, 155, 66, 147, 51, 21, 22 con votazione per appello nominale (DR), 144 con votazione elettronica, 23 con votazione per appello nominale (DR), 88, 89, 90, 91, 92, 83, 130, 156, 78, 157, 24, 131, 11 con votazione elettronica, 158, 114 con votazione per appello nominale (ADE), 12 con votazione elettronica, 52, 99, 100, 25 con votazione per appello nominale (DR), 149, 40, 142 con votazione elettronica, 26, 106, 113 con votazione per appello nominale (ADE), 63, 27 con votazione per appello nominale (DR), 160, 150, 68, 84, 69, 70, 109, 161, 60, 96, 162, 133 (prima parte), 79, 5, 29, 137, 30, 57, 31 per votazione per appello nominale (DR), 55, 164, 64 (seconda parte), 81, 82, 54, 116, 138, 32, 139, 148, 33 con votazione per appello nominale (DR), 41 con votazione elettronica, 42, 9, 46, 34, 47

Emendamenti decaduti: 119, 8, 39, 38, 37, 61, 36, 120, 141, 133 (seconda parte), 80, 28, 115, 76, 58, 126, 75, 49, 64 (prima parte), 110.

Paragrafo decaduto: 27

Su richiesta del relatore:

— l'emendamento n. 10 è stato spostato e inserito dopo il paragrafo 14,

— l'emendamento n. 97 è stato posto in votazione al paragrafo 14, dopo l'emendamento n. 98.

Il Parlamento è stato consultato per accertare che non vi fossero obiezioni nei confronti della votazione sugli

emendamenti di compromesso emendamenti n. 168 e 169.

Il n. 134 è stato votato per parti separate (LIB):

Prima parte: punto a)

Seconda parte: punto b).

L'on. Colom, relatore per parere della commissione per i bilanci, è intervenuto per segnalare che il n. 4 doveva essere posto in votazione prima del n. 141; l'on. von der Vring è intervenuto sulla versione tedesca del n. 4, che è stato votato per parti separate.

Sono poi intervenuti gli on. Herman, per contestare che il n. 141 fosse decaduto, e von der Vring, su tale intervento.

L'on. Prag ha chiesto di porre in votazione la prima parte del n. 133, che a suo giudizio non era decaduta: il relatore si è dichiarato d'accordo.

L'on. von der Vring è intervenuto per segnalare che il paragrafo 27 era decaduto.

La on. Aglietta è intervenuta dopo il n. 164, sullo svolgimento della votazione.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamenti sono state approvate, salvo la seconda parte del paragrafo 33 (il paragrafo 9 con votazione per appello nominale (DR)).

I seguenti paragrafi sono stati votati per parti separate.

Paragrafo 12 (DE):

Prima parte, fino a «competenza comunitaria»

Seconda parte: resto.

Paragrafo 14 (on. Prag, a nome del gruppo DE):

Trattino per trattino (il settimo trattino per parti separate)

Il paragrafo 29 (DE)

Il paragrafo 33 (SOC):

Prima parte, fino a «Corte di giustizia»

Seconda parte: resto

Risultati delle votazione con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 19:

Votanti: 262

Favorevoli: 40

Contrari: 215

Astenuiti: 7

Paragrafo 9:

Votanti: 253

Favorevoli: 227

Contrari: 23

Astenuiti: 3

Mercoledì 11 luglio 1990

Emendamento n. 22:

Votanti: 274
Favorevoli: 18
Contrari: 254
Astenuiti: 2

Emendamento n. 23:

Votanti: 263
Favorevoli: 18
Contrari: 240
Astenuiti: 5

Emendamento n. 114:

Votanti: 300
Favorevoli: 145
Contrari: 147
Astenuiti: 8

Emendamento n. 102:

Votanti: 285
Favorevoli: 164
Contrari: 115
Astenuiti: 6

Emendamento n. 25:

Votanti: 286
Favorevoli: 14
Contrari: 268
Astenuiti: 4

Emendamento n. 113:

Votanti: 293
Favorevoli: 40
Contrari: 247
Astenuiti: 6

Emendamento n. 27:

Votanti: 282
Favorevoli: 12
Contrari: 268
Astenuiti: 2

Emendamento n. 31:

Votanti: 289
Favorevoli: 17
Contrari: 270
Astenuiti: 2

Emendamento n. 33:

Votanti: 284
Favorevoli: 16
Contrari: 263
Astenuiti: 5

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. de Gucht, a nome del gruppo liberale e democratica riformatore, Prag, a nome del gruppo democratico europeo. Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europea, Blot, van Dijk e Speroni.

Il Parlamento approva la risoluzione.

Intervengono gli on. Blot e D. Martin, per segnalare che i loro rispettivi gruppi avevano chiesto una votazione con votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo insieme.

Accogliendo la loro richiesta, la presidenza decide di procedere a una votazione con votazione per appello nominale.

Il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 236
Favorevoli: 206
Contrari: 26
Astenuiti: 4

(vedi parte seconda, punto 10 b).

Interviene l'on. Pannella sulla procedura.

Nonostante l'ora, la presidenza propone di porre ancora in votazione la relazione dell'on. Giscard d'Estaing (doc. A 3-163/90).

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

c) relazione Giscard d'Estaing — doc. A 3-163/90:

Emendamenti approvati: 20, 11, 1, 3 con votazione elettronica, 8, 2 con votazione elettronica, 33, 61 (di compromesso)

Emendamenti respinti: 41 con votazione per appello nominale (DR), 54, 21, 24, 25, 38, 22, 19, 23, 5, 18, 44, 10, 42, 31, 45 con votazione per appello nominale (DR), 56 con votazione elettronica, 26, 46, 58, 43 con votazione elettronica, 4, 50 con votazione elettronica, 12, 27, 57, 35, 48, 40 con votazione per appello nominale (DR), 32, 37, 15, 29, 34, 52, 60, 39 con votazione per appello nominale (DR), 30, 59 con votazione elettronica, 17

Emendamenti decaduti: 51, 28, 13, 47, 6, 7, 49, 36, 53, 55, 16.

Il relatore è intervenuto:

— per proporre di considerare aggiuntivo il n. 35;

— per segnalare che il n. 14, essendo di carattere linguistico, non doveva essere posto in votazione.

Mercoledì 11 luglio 1990

L'on. D. Martin è intervenuto per chiedere una votazione per parti separate del paragrafo 13: l'on. De Gucht ha segnalato che, a causa dell'approvazione del n. 61, non era più possibile procedere a una votazione per parti separate sul paragrafo 13, testi con la quale l'on. D. Martin si è dichiarato in disaccordo.

Conformemente all'articolo 92 del regolamento, la presidenza ha consultato l'Assemblea in merito alla possibilità di porre in votazione l'emendamento di compromesso n. 61.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamenti sono state approvate.

Risultati delle votazioni per votazione per appello nominale:

Emendamento n. 41:

Votanti: 215
Favorevoli: 10
Contrari: 202
Astenuiti: 3

Emendamento n. 45

Votanti: 220
Favorevoli: 11
Contrari: 209
Astenuiti: 0

Emendamento n. 40

Votanti: 241
Favorevoli: 14
Contrari: 224
Astenuiti: 3

Emendamento n. 39

Votanti: 221
Favorevoli: 11
Contrari: 208
Astenuiti: 2

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Aglietta, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Martinez, Antony e Spe-roni.

La presidenza dichiara aperta la votazione sulla proposta di risoluzione nel suo insieme.

Intervengono gli on. Cot, il quale chiede il rinvio in commissione della relazione poiché la richiesta di votazione per parti separate sul paragrafo 13 non è stata accolta, De Gucht, il quale propone, così stando le

cose, in tali condizioni, che si proceda ugualmente a una votazione per parti separate sul paragrafo 13, il relatore, il quale fa presente che l'emendamento 61 non verteva sulla parte del paragrafo 13 che il gruppo Socialista voleva votare per parti separate, Pannella, sulla procedura, Chanterie, il quale propone che la votazione sulla proposta di risoluzione nel suo complesso sia aggiornata a domani onde permettere l'esame del problema sollevato dall'on. Cot.

La presidenza fa propria la proposta dell'on. Chanterie e consulta l'Assemblea.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Pertanto la votazione sulla proposta di risoluzione nel suo complesso è aggiornata a domani (*vedi processo verbale della seduta del 12 luglio, parte prima, punto 13*)

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONE

19. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 12 luglio, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00

(dalle 10.00 alle 13.00)

— Relazione interlocutoria dell'on. Donnelly sull'unificazione della Germania ⁽¹⁾

— Relazione dell'on. Titley su un accordo CEE/Argentina *

— Relazione Moorhouse su un accordo CEE/CCG *

— Discussione congiunta su sei interrogazioni orali con discussione alla Commissione, sull'Unione economica e monetaria

(dalle 15.00 alle 18.00):

— Dichiarazione del Consiglio sul programma di attività della presidenza italiana e comunicazione della Commissione sulle questioni istituzionali (seguite da discussione)

— Discussione congiunta su due relazioni della on. Domingo Segarra e dell'on. Miranda da Silva e una interrogazione orale con discussione sulla pesca (seguito) *

— Relazione della on. Lulling sugli IMC *

⁽¹⁾ È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. B 3-1320/90.

Mercoledì 11 luglio 1990

(alle 18.00):

Votazione

- sulla relazione dell'on. Donnelly
- sulle relazioni degli on. Giscard d'Estaing (seguito) e Duverger
- sulla relazione dell'on. Penders
- sulle proposte di risoluzione concernenti gli armamenti

- sulle proposte di risoluzione sull'Europa centrale e orientale
- sulle proposte di risoluzione sul Consiglio europeo di Dublino
- sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

(dalle 21.00 alle 24.00):

- Discussioni su problemi di attualità

(La seduta è tolta alle 20.30)

Enrico VINCI
Segretario generale

Georgios ROMEOS
Vicepresidente

Mercoledì 11 luglio 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari ** I

- Proposta della Commissione al Consiglio (SEC(89) 2151 def. — C3-136/90 — SYN 235) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione di prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità: approvata

2. Detenzione di armi ** I

- Proposta di direttiva (COM(89) 446 def. — SYN 98)

Proposta della Commissione per una direttiva modificata del Consiglio concernente il controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Testo della proposta

In tutta la proposta di direttiva, sostituire il termine «carta di porto d'arma da fuoco» col termine «carta di porto d'arma».

(Emendamento n. 3)

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando che occorre adottare norme più efficaci che consentano il controllo della circolazione e della detenzione di armi da fuoco all'interno della Comunità, nel momento in cui sarà varato il mercato interno e saranno aboliti i controlli sistematici alle frontiere intracomunitarie;

(Emendamento n. 19)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che le autorità pubbliche devono attuare misure che portino alla riduzione graduale del numero di armi da fuoco detenute da privati nella Comunità;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 299 del 28.11.1989, pag. 6.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

Articolo 1, paragrafo 2

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per «armaio» qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nella vendita, nell'acquisto, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per «armaio» qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, **nel magazzinaggio**, nella vendita, **nell'exportazione**, nell'acquisto; **nell'importazione**, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco.

(Emendamenti nn. 17 e 5)

Articolo 1, paragrafo 4

4. La carta europea di porto d'arma *da fuoco* è un documento rilasciato dalle autorità degli Stati membri al detentore legittimo di un'arma da fuoco o a chi ne preveda l'acquisizione, su richiesta dello stesso. Tale documento contiene le indicazioni previste nell'allegato II. Se più persone possono detenere legalmente la stessa arma da fuoco, *vengono rilasciate più carte*.

4. La carta europea di porto d'arma è un documento rilasciato dalle autorità degli Stati membri al detentore legittimo di un'arma da fuoco o a chi ne preveda l'acquisizione, su richiesta dello stesso. Tale documento contiene le indicazioni previste nell'allegato II. **Il suo periodo di validità massimo è di cinque anni**. Se più persone possono detenere legalmente la stessa arma da fuoco, **i loro dati vengono riportati su detta carta. La carta di porto d'arma deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma**.

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali *relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e delle gare di tiro sportivo*.

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo. **Lo stesso vale per le disposizioni nazionali relative al porto d'armi, fatto salvo il disposto dell'articolo 5.**

(Emendamento n. 48)

Articolo 2, paragrafo 2

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici.

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi da parte delle forze armate, della polizia, dei servizi pubblici **o degli organismi a vocazione culturale e storica in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale hanno la loro sede**.

(Emendamento n. 7)

Articolo 5, primo e secondo comma

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria B soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

- a) *abbiano raggiunto l'età di 18 anni;*
- b) *possiedano l'idoneità mentale e fisica necessaria;*

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria B soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

- b) *possiedano l'idoneità mentale e fisica necessaria;*

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- c) non possano costituire un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza;

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri permettono la detenzione di armi da fuoco della categoria C soltanto alle persone che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- c) non possano costituire un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza;

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri permettono la detenzione di armi da fuoco **delle categorie C e D** solo alle persone che soddisfano alle condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma.

(Emendamento n. 75)

Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili per vietare qualsiasi pubblicità commerciale o esposizione-vendita per le armi da fuoco proibite come definite nell'Allegato I, punto 2, categoria A, della presente direttiva.

Per quanto riguarda le armi da fuoco delle altre categorie definite nell'Allegato I della presente direttiva, gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili per vietare qualsiasi pubblicità commerciale o esposizione-vendita che non specificasse esplicitamente, all'occorrenza, che la loro acquisizione e detenzione sono soggette ad autorizzazione o a dichiarazione.

(Emendamento n. 76)

Articolo 8, paragrafo 2

2. Gli armaioli informano le autorità dello Stato membro dove è stato effettuato l'acquisto in merito a tutte le vendite d'arma da fuoco della categoria C, a meno che non siano soggetti ad un regime d'autorizzazione. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisto dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione.

2. Gli armaioli informano le autorità dello Stato membro dove è stato effettuato l'acquisto in merito a tutte le vendite d'arma da fuoco della categoria C, a meno che non siano soggetti ad un regime d'autorizzazione. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisto dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione **e dallo stesso acquirente.**

(Emendamento n. 8)

Articolo 9

1. *Ogni Stato membro vieta nel suo territorio la cessione di armi da fuoco appartenenti alle categorie A, B e C da parte di un armaiolo o di un privato a persone che non siano ivi residenti.*

1. **Per la cessione nel territorio di uno Stato membro, da parte di un armaiolo o di un privato, di armi da fuoco appartenenti alle categorie B e C a cittadini di Stati membri che non risiedono nel territorio di tale Stato occorrerà essere in possesso:**

- 1) dell'autorizzazione prevista al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 7 o al paragrafo 2 dell'articolo 8, a seconda dei casi;
- 2) la dichiarazione scritta dell'acquirente in merito alla sua intenzione di:
 - a) trasferire personalmente l'arma da fuoco nel suo paese di residenza, nel qual caso dovrà unire a tale dichiarazione l'autorizzazione prevista all'articolo 11, oppure
 - b) detenere l'arma da fuoco nel territorio dello Stato membro in cui essa è stata acquistata, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

2. *In deroga al paragrafo 1, la cessione di un'arma da fuoco ad una persona non residente nello Stato membro in questione potrà essere autorizzata:*

- *a un acquirente che abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 di effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza;*
- *a un acquirente che preveda di detenere l'arma nello Stato membro dove è stata acquistata purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. **In ogni caso, l'armaiolo o la persona che effettua la cessione comunicherà le informazioni prescritte agli articoli 7 e 8.**

2 bis. In nessun caso un armaiolo o un'altra persona possono cedere armi da fuoco della categoria A a persone non residenti nel territorio dello Stato membro in cui vengono cedute.

(Emendamento n. 9)

Articolo 10

Le munizioni per un'arma da fuoco non possono essere cedute in uno Stato membro a una persona ivi non residente a meno che l'interessato dimostri, presentando una carta europea di porto d'arma *da fuoco*, di detenere legalmente un'arma di un tipo al quale sono destinate le munizioni in questione.

Le munizioni per un'arma da fuoco non possono essere cedute in uno Stato membro ad una persona ivi non residente a meno che l'interessato dimostri, presentando una carta europea di porto d'arma, di detenere legalmente un'arma **di calibro adatto alle** munizioni in questione.

(Emendamento n. 20)

Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva

2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro o in un paese terzo, prima di ogni spedizione l'interessato *o il suo mandatario* comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:

2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro o in un paese terzo, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:

(Emendamento n. 52)

Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le disposizioni descritte al paragrafo precedente si applicano altresì in caso di trasferimento dell'arma da fuoco a seguito di vendita per corrispondenza.

(Emendamento n. 10)

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma

3. Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un altro Stato membro o verso un paese terzo senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza che, sotto forma di copia certificata, deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; detto documento deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri. Per un trasferimento in un altro Stato membro si può seguire questa procedura soltanto se il destinatario è un armaiolo.

3. Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un altro Stato membro o verso un paese terzo senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza che, sotto forma di copia certificata, deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; **detta licenza è valida per un periodo massimo di tre anni e può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata delle autorità degli Stati membri.** Detto documento deve essere esibito a ogni richiesta delle autorità degli Stati membri. Per un trasferimento in un altro Stato membro si può seguire questa procedura soltanto se il destinatario è un armaiolo.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Articolo 11, paragrafo 3, terzo comma

Prima di effettuare il trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale sarà effettuato il trasferimento tutte le informazioni di cui al primo comma del paragrafo 2.

Prima di effettuare il trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato **nonché allo Stato membro destinatario del trasferimento stesso**, tutte le informazioni di cui al primo comma del paragrafo 2.

(Emendamento n. 27)

Articolo 11, paragrafo 4, primo comma

Ogni Stato membro *può* comunicare agli altri Stati membri *un elenco di armi da fuoco* il cui trasferimento nel suo territorio non può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Ogni Stato membro **deve** comunicare agli altri Stati membri **l'elenco delle armi da fuoco** il cui trasferimento nel suo territorio non può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo

(Emendamento n. 78)

Articolo 11, paragrafo 5

5. Per quanto riguarda le importazioni di armi da fuoco in provenienza da un paese terzo, l'interessato *o il suo mandatario* comunica allo Stato membro importatore tutti i dati di cui al primo comma del paragrafo 2. Quando autorizza l'importazione, lo Stato membro importatore rilascia un permesso d'importazione. Tale documento deve accompagnare le armi da fuoco durante l'invio o il trasporto fino a destinazione; esso deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

5. Per quanto riguarda le importazioni di armi da fuoco in provenienza da un paese terzo, l'interessato comunica allo Stato membro importatore tutti i dati di cui al primo comma del paragrafo 2. Quando autorizza l'importazione, lo Stato membro importatore rilascia un permesso d'importazione. Tale documento deve accompagnare le armi da fuoco durante l'invio o il trasporto fino a destinazione; esso deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

(Emendamento n. 68)

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per un periodo determinato o indeterminato.

Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla Carta europea di porto d'arma da fuoco che il viaggiatore deve esibire a ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per un periodo **massimo di un anno rinnovabile**.

Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla Carta europea di porto d'arma da fuoco che il viaggiatore deve esibire a ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

(Emendamento n. 12)

Articolo 12, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e i tiratori sportivi possono, senza autorizzazione preventiva, detenere una o più armi da fuoco delle categorie C e D durante un viaggio effettuato attraverso uno o più Stati membri per partecipare ad una partita di caccia o a una gara sportiva, purché siano in possesso, per ogni arma *da fuoco*, della carta europea di porto d'arma da fuoco e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito o fornendo una referenza.

2. In deroga al paragrafo 1, **gli Stati membri possono consentire ai cacciatori e ai tiratori sportivi**, senza autorizzazione preventiva, **di** detenere una o più armi da fuoco delle categorie C e D durante un viaggio effettuato attraverso uno o più Stati membri per partecipare ad una partita di caccia o a una gara **di tiro sportivo**, purché siano in possesso, per ogni arma, della carta europea di porto d'arma da fuoco e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito o fornendo una referenza.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Tuttavia, tale deroga non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che vieta l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione, in tal caso, la Carta europea di porto d'arma *da fuoco*, dovrà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, contenere una citazione espressa.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Tuttavia, tale deroga non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che vieta l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione, **o in cui sia richiesta un'autorizzazione**; in tal caso, la Carta europea di porto d'arma dovrà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 contenere una citazione espressa.

(Emendamento n. 13)

Articolo 12, paragrafo 2, comma secondo bis (nuovo)

La perdita di tali armi, per qualsivoglia motivo e in qualsiasi circostanza, comporta automaticamente la revoca del relativo porto d'arma in possesso dei cacciatori e dei tiratori sportivi in questione.

(Emendamento n. 24)

Articolo 12, paragrafo 3

3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.

3. **Nessun accordo tra gli Stati membri può prevedere un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.**

(Emendamento n. 22)

Articolo 13, paragrafo 3

3. Gli Stati membri istituiscono una rete di scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Essi indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di applicare la formalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

3. **Entro e non oltre il 31 dicembre 1991**, gli Stati membri istituiscono una rete di scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Essi indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di applicare la formalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

(Emendamento n. 40)

Allegato I, paragrafo 2, categoria A, punto 1

1. Le armi *da fuoco normalmente utilizzate come armi da fuoco* da guerra.

1. Le armi da guerra.

(Emendamento n. 73)

Allegato I, paragrafo 2, categoria A, punto 2

2. Le armi da fuoco automatiche, anche se non si tratti di arma da guerra.

2. Le armi da fuoco automatiche, **e semiautomatiche** anche se non si tratti di arma da guerra.

(Emendamento n. 74)

Allegato I, paragrafo 2, categoria B, punto 1

1. Le armi da fuoco corte *semiautomatiche* o a ripetizione.

1. Le armi da fuoco a ripetizione corte **o lunghe**.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 60)

Allegato I, paragrafo 2, categoria B, punto 2

2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.

2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale **o annullare.**

(Emendamento n. 71)

*Allegato I, paragrafo 2, categoria B, punto 2 ter (nuovo)***2 bis. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna rigata.**

(Emendamento n. 61)

*Allegato I, paragrafo 2, categoria C, punto 1 bis (nuovo)***1 bis. Le armi fabbricate prima del 1° gennaio 1870 o seguendo un modello a tale data ma che possono ancora sparare munizioni destinate ad armi proibite soggette ad autorizzazione o a dichiarazione.**

(Emendamento n. 70)

*Articolo I, paragrafo 2, categoria C, punto 1 ter (nuovo)***1 ter. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.**

(Emendamento n. 30)

Allegato I, paragrafo 2, categoria C, punto 2

2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna rigata.

2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo **per** canna rigata.

(Emendamento n. 45)

Allegato I, paragrafo 2, categoria D, punto 3, lettera b)

b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, oppure sono destinate ad impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, oppure sono destinate ad impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici e **un modello sia stato omologato dai centri di collaudo;**

(Emendamento n. 15)

*Allegato I, paragrafo 4, lettera c)*c) «arma automatica»: un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che *può sparare più colpi a raffica dalla stessa canna* azionando una sola volta il grilletto;c) «arma automatica»: un'arma da fuoco che si ricarica da sola e che, azionando una sola volta il grilletto, **spara automaticamente;**

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 16)

Allegato II, lettera f), secondo trattino

- Per le armi da fuoco delle categorie C e D, la citazione:

«La presente carta autorizza a effettuare viaggi, con l'arma da fuoco in essa indicata, in un altro Stato membro unicamente previa autorizzazione delle autorità di quest'ultimo. Tale autorizzazione può essere annotata sulla presente carta.

Tuttavia *l'autorizzazione preventiva non è necessaria per viaggi connessi ad attività venatoria o per partecipare a gare sportive purché la ragione del viaggio sia dimostrata, su richiesta, alle autorità dello Stato membro visitato.*»

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del divieto di detenzione di determinate armi da fuoco della categoria C o D nel suo territorio, si aggiunge la frase seguente:

«E' vietato recarsi con quest'arma in (nome dello Stato membro in questione).»

- Per le armi da fuoco delle categorie C e D, la citazione:

«La presente carta autorizza a effettuare viaggi, con l'arma da fuoco in essa indicata, in un altro Stato membro unicamente previa autorizzazione delle autorità di quest'ultimo. Tale autorizzazione può essere annotata sulla presente carta.

Tuttavia, **gli Stati membri possono esonerare dall'autorizzazione preventiva i viaggi connessi ad attività venatoria o per partecipare a gare sportive purché la ragione del viaggio sia dimostrata, su richiesta, alle autorità dello Stato membro visitato.**

Gli Stati membri che accordano tale esonero dovranno essere menzionati sulla carta.

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del divieto di detenzione di determinate armi da fuoco della categoria C o D nel suo territorio, si aggiunge la frase seguente:

«E' vietato recarsi con quest'arma in (nome dello Stato membro in questione).»

— doc. A3-160/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 383 def.) ⁽¹⁾
- vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(89) 446 def.) ⁽²⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 A del Trattato CEE (doc. C3-28/90 — SYN 98),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e visto il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-160/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

⁽¹⁾ G.U. C 235 dell'1.9.1987, pag. 8.

⁽²⁾ G.U. C 299 del 28.11.1989, pag. 6.

Mercoledì 11 luglio 1990

2. chiede alla Commissione di modificare di conseguenza la sua proposta in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire gli emendamenti approvati dal Parlamento nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

3. Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per il 1990

— doc. C3-189/90

Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per il 1990, modificato dal Consiglio

Emendamenti approvati dal Parlamento europeo

(Emendamento n. 2)

SEZIONE III — COMMISSIONE — Stato delle entrate

Articolo 130 — Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

Articolo 140 — Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo

Articolo 300 — Eccedenze disponibili dell'esercizio precedente

NOMENCLATURA

Immutata

ENTRATE

A) <i>Emendamento</i>	Impegni	Pagamenti
Articolo 130 — Voce 1300		
Progetto Preliminare		27.407.933.974
Progetto		26.601.047.824
Emendamento		+ 806.886.150
Nuovo Importo		27.407.933.974
Articolo 140 — Voce 1400		
Progetto Preliminare		94.602.333
Progetto		—
Emendamento		+ 94.602.333
Nuovo Importo		94.602.333
Articolo 300		
Progetto Preliminare		3.415.631.318
Progetto		4.296.000.000
Emendamento		— 880.368.682
Nuovo importo		3.415.631.318

Mercoledì 11 luglio 1990

B. Incidenze sulle entrate:

Tenuto conto dell'impatto di tali modifiche sul Titolo 8 del bilancio, il risultato globale consiste nell'aumentare di 21.119.801 ecu il fabbisogno di entrate rispetto al progetto di bilancio, in modo che l'importo totale delle entrate corrisponda a quello stabilito dal progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo, vale a dire a 46.698.406.854 ecu.

COMMENTO:

Voce 1300

Modificare nel modo seguente:

«L'aliquota uniforme dell'IVA ammonta all'1,2557%.»

Inoltre, i contributi degli Stati membri sono modificati di conseguenza, in modo da farli corrispondere agli importi della Commissione.

Voce 1400

Sopprimere la frase «Non è necessario ricorrere alle risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo» e sostituirla con il seguente testo: «Si ricorre alle risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo solo ai fini della compensazione finanziaria a favore del Regno Unito».

La ripartizione dei versamenti è quella indicata nel progetto preliminare.

Articolo 300

Modificare nel modo seguente:

«Per l'esercizio 1989, è iscritto provvisoriamente un importo di 3.416 milioni di ecu.»

(Emendamento n. 1)

SEZIONE III — COMMISSIONE — Parte B

Articolo 682 — EHLASS (Azioni di sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti di consumo)

COMMENTO

Completare il commento di quest'articolo con il seguente comma:

«Fermo restando l'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento finanziario, la Commissione consulterà l'Autorità di bilancio prima di procedere a qualsiasi storno di finanziamenti a favore di quest'articolo all'interno del Capitolo 68».

— doc. A3-184/90

RISOLUZIONE

sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l'esercizio 1990, modificato dal Consiglio

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l'esercizio 1990 (SEC(90) 467),
- visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo stabilito dal Consiglio il 7 maggio 1990 (C3-129/90),
- vista la decisione comune dell'autorità di bilancio del 6 giugno 1990 di rivedere le prospettive finanziarie,

Mercoledì 11 luglio 1990

- viste le lettere rettificative nn. 1 e 2 redatte dal Consiglio l'11 giugno 1990 (C3-147/90 e C3-148/90),
- viste le decisioni da esso adottate il 13 giugno 1990, in occasione della prima lettura del progetto di bilancio rettificativo e suppletivo (1),
- visti i risultati delle deliberazioni del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo nella versione emendata (C3-189/90),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-184/90),

1. sottolinea nuovamente che il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo dovrebbe riflettere la decisione relativa al sistema delle risorse proprie, segnatamente l'articolo 2, quarto paragrafo, concernente l'applicazione di un'aliquota uniforme dell'IVA;
2. ribadisce la sua consolidata opinione che l'articolo 203, paragrafo 4, del Trattato CEE consente al Parlamento di approvare emendamenti al lato entrate del bilancio;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e gli emendamenti approvati al progetto di bilancio rettificativo e suppletivo al Consiglio e alla Commissione, quale esito della seconda lettura del Parlamento.

(1) Vedi processo verbale in tale data parte seconda, punto 1.

4. Transito del gas naturale ** I

- **Proposta di direttiva (COM(89) 334 def. — SYN 206)**

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio concernente il transito del gas naturale sulle grandi reti

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che per lo sviluppo del mercato interno dell'energia è necessario elaborare ed approvare un programma comunitario generale di politica energetica inteso ad eliminare le differenze strutturali e a rispondere alle importanti sfide

- 1) della protezione dell'ambiente,
- 2) della minimizzazione dei rischi,
- 3) della sicurezza e dell'approvvigionamento;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 247 del 28.9.1989, pag. 6.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Considerando primo ter (nuovo)

considerando che la realizzazione del mercato interno nel settore del gas implica l'elaborazione e l'adozione, da parte della Comunità, di una strategia globale nel settore dell'energia basata su una riduzione dei rischi;

(Emendamento n. 3)

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che un importante obiettivo della Comunità è incrementare l'impiego di gas naturale, tanto in termini assoluti quanto rispetto ad altre fonti energetiche, il che è altresì importante dal punto di vista ambientale;

(Emendamento n. 4)

Terzo considerando

considerando che il mercato interno del gas naturale ha lo scopo di favorire alti livelli di redditività e di sicurezza di approvvigionamento attraverso la libertà degli scambi, senza inaccettabili restrizioni della concorrenza; che per raggiungere tale scopo occorre tener conto delle caratteristiche specifiche del settore del gas naturale;

considerando che il mercato interno del gas naturale ha lo scopo di favorire alti livelli di redditività, **di compatibilità ambientale** e di sicurezza di approvvigionamento attraverso la libertà degli scambi, senza inaccettabili restrizioni della concorrenza; che per raggiungere tale scopo occorre tener conto delle caratteristiche specifiche del settore del gas naturale;

(Emendamento n. 5)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che nella realizzazione del mercato interno del gas naturale non va tenuto conto solo degli elementi analoghi nei vari Stati membri, bensì anche delle differenze talvolta rilevanti, fra cui:

- **la coesistenza di imprese di fornitura dei gas con stato giuridico privato e con finalità commerciali e di aziende statali meno esposte ai rischi del mercato;**
- **monopoli settoriali che assicurano un'integrazione verticale di trasporto e distribuzione, da un lato, e pluralità di imprese autonome a tutti i livelli dall'altro;**
- **regolamentazione statale dei prezzi secondo criteri politici oppure prezzi determinati dalla concorrenza;**
- **grandi variazioni tra uno Stato membro e l'altro della percentuale di fabbisogno energetico soddisfatto mediante gas naturale;**

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che tale moltiplicarsi delle interconnessioni e tale aumento dell'utenza della rete renderanno opportuna l'armonizzazione delle norme di sicurezza e di protezione dell'ambiente al più alto livello nell'insieme della Comunità; che quando si considerano tanto i nuovi tracciati quanto il potenziamento delle linee delle condutture esistenti, i progetti devono formare oggetto di una valutazione preliminare del relativo impatto ambientale nonché di una valutazione dei possibili rischi per le popolazioni interessate dal loro passaggio nelle zone urbane e nelle adiacenze dei centri abitati;

(Emendamento n. 7)

Sesto considerando

considerando che nei prossimi anni sarà necessario realizzare altri collegamenti tra i diversi Stati membri per facilitare un adeguato approvvigionamento; che l'osservanza di un obbligo relativo al transito di gas naturale è tale da ridurre tutti gli ostacoli non riconducibili a fattori tecnici; che l'osservanza di tale obbligo costituisce una prima tappa del mercato interno del gas naturale;

considerando che nei prossimi anni sarà necessario realizzare ulteriori collegamenti tra i diversi Stati membri per consentire un'adeguata fornitura di gas ai consumatori; che a tal fine sarà essenziale eliminare le restrizioni relative alla costruzione di gasdotti nonché creare un clima favorevole ai grandi investimenti che si renderanno necessari;

(Emendamento n. 8)

Settimo considerando

considerando che tale obbligo, almeno in questo stadio, deve limitarsi al transito del gas naturale sulle reti ad alta pressione;

considerando che un obbligo relativo al transito del gas naturale dovrebbe essere preso in considerazione solo se le normative adottate su base volontaria non dessero esito positivo; che perciò, per il momento, le modalità del transito, soprattutto le condizioni finanziarie, tecniche e giuridiche, devono essere determinate dalle società partecipanti;

(Emendamento n. 9)

Decimo considerando

considerando che, per realizzare questa prima tappa del mercato interno dell'energia, in condizioni di concorrenza soddisfacenti, occorre ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative emanate dagli Stati membri onde definire una procedura per una preparazione di questi accordi all'insegna della massima trasparenza;

considerando che, per realizzare il mercato interno dell'energia, in condizioni di concorrenza soddisfacenti, occorre, prima di tutto, ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative emanate dagli Stati membri in modo da eliminare le differenze strutturali, affinché i cittadini della Comunità possano constatare direttamente e paragonare gli effetti del transito, e siano assicurate condizioni di trasparenza per la preparazione di accordi;

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

Undicesimo considerando

considerando che può rivelarsi necessario che il Consiglio adotti, entro il 1° gennaio 1993, senza pregiudizio delle competenze della Commissione, disposizioni complementari per disciplinare le modalità del transito comunitario,

considerando che entro la fine del 1992 la Commissione presenterà una relazione in cui controllerà se la soluzione basata sul volontariato abbia impedito a terzi di trasportare gas su reti ad alta pressione;

(Emendamento n. 11)

Considerando undicesimo bis (nuovo)

considerando che il transito come misura isolata cela il rischio di un approfondimento delle disparità già esistenti nella Comunità; che è necessario perciò procedere gradualmente ed oculatamente e assicurare che le operazioni di vendita e trasporto tra società di Stati diversi della Comunità non falliscano perché le reti di uno Stato membro di transito non possono essere utilizzate.

(Emendamento n. 12)

Articolo 1

Gli Stati membri adottano provvedimenti necessari per far rispettare sul loro territorio l'obbligo relativo al transito del gas naturale tra le grandi reti ad alta pressione in conformità delle disposizioni della presente direttiva;

Gli Stati membri adottano provvedimenti necessari per garantire che il transito del gas naturale tra reti ad alta pressione in conformità delle disposizioni della presente direttiva sia reso possibile. Il Consiglio adotta, in cooperazione con il Parlamento europeo e sulla base di proposte che la Commissione presenterà entro il 1° gennaio 1993, direttive concernenti:

- 1) disposizioni supplementari relative ai dettagli del transito intracomunitario,**
- 2) l'armonizzazione delle disposizioni strutturali, fiscali e ambientali e in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 2, paragrafo 1

1. Ai fini della presente direttiva, per un transito di gas naturale tra grandi reti si intende ogni operazione di trasporto del gas naturale rispondente alle seguenti condizioni:

- a) il trasporto è effettuato sulla rete di gasdotti ad alta pressione situata sul territorio di uno Stato membro;
- b) il trasporto è effettuato tra imprese di gas degli Stati membri.

1. Ai fini della presente direttiva, per un transito di gas naturale tra grandi reti si intende ogni operazione di trasporto del gas naturale rispondente alla seguente condizione: il trasporto è effettuato a titolo di transito attraverso la rete di gasdotti ad alta pressione situata sul territorio di uno Stato membro. Per transito si intende il trasporto dal confine fra lo Stato A e lo Stato di transito fino ad un confine fra lo Stato B e lo Stato di transito (senza punti di vendita nel territorio dello Stato intermedio); almeno lo Stato A o lo Stato B devono essere Stati membri della CE.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

Articolo 2, paragrafo 3

3. *Rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva le grandi reti di trasporto del gas naturale ad alta pressione e gli enti di esse responsabili, il cui elenco figura in allegato. Tale elenco sarà rivisto ogni volta che sarà necessario mediante decisione della Commissione.*

3. **Sono autorizzati e impegnati a eseguire il transito gli enti figuranti nell'elenco allegato. Tale elenco può essere modificato con decisione della Commissione su proposta degli Stati membri e, nel caso dell'inclusione nell'elenco di un nuovo ente, questo deve essere in grado di assumere le obbligazioni di transito sulla rete ad alta pressione da esso gestita.**

(Emendamento n. 15)

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino

— ogni domanda di transito è comunicata entro il termine di *8 giorni* dall'ente (dagli enti) richiedente(i) alla Commissione e alle autorità nazionali competenti.

— ogni domanda di transito è comunicata entro il termine di **un mese** dall'ente (dagli enti) richiedente(i) alla Commissione e alle autorità nazionali competenti.

(Emendamento n. 16)

Articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino

— le condizioni di transito devono essere eque per tutte le parti interessate e non devono contenere disposizioni abusive o restrizioni ingiustificate; in particolare nella remunerazione del transito si deve tener conto delle responsabilità assunte dall'ente incaricato del trasporto per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e le condizioni contrattuali della qualità;

— le condizioni di transito devono essere eque per tutte le parti interessate e non devono contenere disposizioni abusive o restrizioni ingiustificate; in particolare nella remunerazione del transito si deve tener conto delle responsabilità assunte dall'ente incaricato del trasporto per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e le condizioni contrattuali della qualità, **nonché dei potenziali vantaggi offerti al paese attraverso il quale transita il gas;**

(Emendamento n. 17)

Articolo 3, paragrafo 2, sesto trattino (nuovo)

— **il transito deve rispettare i contratti esistenti degli enti responsabili sotto tutti gli aspetti e non può mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento di cui l'impresa del gas è responsabile.**

(Emendamento n. 18)

Articolo 5

Salve le competenze della Commissione, il Consiglio adotta entro il 1° gennaio 1993 le disposizioni complementari che disciplinano le modalità del transito intracomunitario.

soppresso

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 19)

*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis**

Nello spirito della presente direttiva, occorre abrogare la direttiva del Consiglio 75/404/CEE del 13 febbraio 1975 concernente la limitazione dell'utilizzazione del gas naturale nelle centrali elettriche.

(Emendamento n. 20)

Articolo 6, primo comma

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva *entro il 1° luglio 1990*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione e **comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali che adottano nel settore contemplato dalla direttiva.**

— doc. A3-161/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il transito del gas naturale sulle grandi reti

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 334 def.)⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE, (doc. C3-151/89 — SYN 206),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A3-161/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede alla Commissione di modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire gli emendamenti del Parlamento nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE;

⁽¹⁾ G.U. n. C 247 del 28.9.1989, pag. 6.

Mercoledì 11 luglio 1990

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

5. Tutela giuridica dei programmi per elaboratore ** I

— Proposta di direttiva (COM(88) 816 def. — SYN 183)

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio concernente la protezione giuridica dei programmi di elaboratori elettronici

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo I, paragrafi 1 e 2

1. Gli Stati *membri* tutelano i programmi per elaboratore *riconoscendo diritti esclusivi in conformità delle disposizioni della presente direttiva.*

2. *I diritti esclusivi sono riconosciuti in base alle disposizioni delle leggi sul diritto d'autore. I programmi per elaboratore sono tutelati come opere letterarie.*

1. Gli Stati tutelano i programmi per elaboratore, **compreso il materiale necessario per la loro elaborazione, come opere letterarie, conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche.**

(Emendamento n. 2)

Articolo I, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ai fini della presente direttiva si intende per programma per elaboratore una sequenza di istruzioni destinate a essere utilizzate, direttamente o indirettamente, in un sistema informatico per realizzare una funzione o ottenere un risultato determinato, a prescindere dalla sua forma di espressione.

Il materiale per l'elaborazione di tali programmi, nonché la documentazione tecnica e i manuali di istruzioni concernenti un programma per elaboratore usufruiscono della stessa tutela del programma.

Nel termine «programmi per elaboratore» sono anche compresi i programmi creati mediante l'utilizzazione di un altro programma.

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 91 del 12.4.1989, pag.13.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Articolo 1, paragrafo 3

3. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica ai programmi per elaboratore qualunque ne sia la forma di espressione, *ma non si estende a idee, principi, logica, algoritmi o linguaggi di programmazione su cui è basato il programma. Qualora la configurazione delle interfacce costituisca un complesso di idee e principi su cui è basato il programma, tali idee e principi non sono materia tutelabile dal diritto di autore.*

3. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica ai programmi per elaboratore qualunque ne sia la forma di espressione. **Le idee e i principi su cui si basa un qualsiasi elemento di un programma, ivi comprese le sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore ai termini della presente direttiva.**

(Emendamento n. 4)

Articolo 1, paragrafo 4

4. a) *Sono tutelati soltanto i programmi per elaboratore che soddisfano, in relazione al criterio dell'originalità, le medesime condizioni che si applicano alle altre opere letterarie.*
- b) *I programmi realizzati mediante elaboratore sono tutelati se ed in quanto soddisfano le condizioni di cui alla lettera a).*

4. **Un programma per elaboratore è protetto se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.**

(Emendamento n. 22)

Articolo 2, paragrafo 1

1. *Salvo il disposto dei paragrafi seguenti, autore di un programma per elaboratore è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che hanno creato il programma.*

1. **L'autore di un programma per elaboratore è la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o, qualora la legislazione degli Stati membri lo permetta, la persona giuridica che ha creato il programma. Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, la persona fisica o giuridica considerata creatrice dell'opera dalla legislazione di tale Stato ne è ritenuta l'autore.**

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, paragrafo 2

2. Rispetto ai programmi per elaboratore creati da un gruppo di persone fisiche, i diritti *esclusivi* sono esercitati in comune, salvo patto contrario.

2. Rispetto ai programmi per elaboratore creati da un gruppo di persone fisiche, i diritti **derivanti dalla protezione prevista dall'articolo 1** sono esercitati congiuntamente, salvo patto contrario.

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, paragrafo 4

4. *Qualora i programmi siano creati nel corso di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro è legittimato, salvo patto contrario, a esercitare tutti i diritti in relazione al programma.*

4. **Qualora i programmi siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartitegli dal suo datore di lavoro, il datore di lavoro è legittimato a esercitare tutti i diritti economici sul programma, salvo disposizioni contrattuali contrarie.**

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

Articolo 2, paragrafo 5

5. *Per quanto riguarda i programmi realizzati con l'ausilio di un programma per elaboratore, la persona fisica o giuridica che determina la realizzazione dei programmi susseguenti è legittimata, salvo patto contrario, ad esercitare tutti i diritti in relazione ai programmi.*

5. **soppresso**

(Emendamento n. 8)

Articolo 4, frase introduttiva e lettere a) e b)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, i *diritti esclusivi di cui* all'articolo 1, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione *in tutto o in parte*, di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo ed in qualsivoglia forma. *Nella misura in cui implicino in tutto o in parte la riproduzione del programma*, il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o memorizzazione del programma per elaboratore *sono considerati atti soggetti a limitazioni*;

b) *l'adattamento del programma per elaboratore*;

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, **la tutela prevista dall'articolo 1** comprende il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione **totale o parziale** di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo e in qualsivoglia forma e **indipendentemente dal fine a cui verrà destinato**. **Se operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore necessiteranno di riproduzione permanente o temporanea, tali operazioni di riproduzione devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto.**

b) **La traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma e la riproduzione del programma che ne risulti.**

(Emendamenti nn. 33 e 9)

Articolo 5

1. *Qualora i programmi per elaboratore siano stati venduti o messi a disposizione del pubblico con modalità diverse da un accordo di licenza scritto, sottoscritto da entrambe le parti, non è necessaria l'autorizzazione del titolare del diritto per gli atti enumerati nell'articolo 4, lettere a) e b), sempre che si tratti di atti necessari all'uso del programma. La riproduzione e l'adattamento del programma per scopi diversi dall'uso del medesimo sono subordinate all'autorizzazione del titolare dei diritti.*

2. *Qualora i programmi per elaboratore siano stati venduti o messi a disposizione del pubblico con modalità diverse da un accordo di licenza scritto, sottoscritto da entrambe le parti, i diritti esclusivi del titolare del diritto di autorizzare la locazione non possono essere esercitati per inibire l'uso del programma da parte del pubblico presso biblioteche pubbliche che non perseguono scopi di lucro.*

1. **In assenza di disposizioni contrattuali specifiche**, per gli atti enumerati all'articolo 4, lettere a) e b), **non è necessaria l'autorizzazione del titolare del diritto qualora si tratti di atti necessari all'uso del programma da parte del legittimo acquirente conformemente agli scopi previsti. La produzione di una copia di sostegno da parte del detentore del diritto di usare il programma non può essere vietata per contratto nella misura in cui ciò sia necessario per il suo uso.**

2. **Qualora una copia di un programma per elaboratore sia stata messa legalmente a disposizione del pubblico e in mancanza di disposizioni contrattuali contrarie, il diritto di autorizzare la locazione non può essere esercitato per impedire l'utilizzazione normale del programma presso biblioteche pubbliche che non perseguono scopi di lucro.**

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, lettera a), il legittimo detentore di una copia di un programma può senza chiederne l'autorizzazione del titolare di diritto, osservare, studiare o sperimentare il programma stesso allo scopo di determinarne le idee, i principi e le altre caratteristiche su cui è basato, qualora non siano protette da diritti d'autore, al momento delle operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione.

(Emendamento di compromesso n. 35)

*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis**

Fatta salva qualsiasi disposizione contrattuale in senso contrario, i divieti previsti all'articolo 4, lettere a) e b), non possono essere invocati dall'autore per impedire la realizzazione di atti indispensabili per assicurare il mantenimento del programma e la creazione o il funzionamento di programmi interoperabili.

Tale facoltà può essere esercitata soltanto dal detentore della licenza o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per suo conto, dalla persona abilitata a tal fine e soltanto se sussistono le seguenti condizioni:

- a) le informazioni necessarie per realizzare l'interoperabilità con il programma d'origine non sono già state pubblicate o rese disponibili;
- b) la ricerca di informazioni è limitata alle parti del programma di origine necessarie per raggiungere tale obiettivo;
- c) le informazioni ottenute non possono essere comunicate a terzi, salvo il minimo indispensabile per l'utilizzazione del secondo programma;
- d) le informazioni ottenute non possono essere utilizzate per creare e commercializzare un programma per elaboratore che violerebbe i diritti d'autore del programma di origine.

Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione siano utilizzate in una maniera che pregiudichi ingiustificatamente gli interessi legittimi del titolare o si opponga all'utilizzazione normale del programma.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 12)

Articolo 7

La tutela è riconosciuta per un periodo di cinquanta anni a decorrere *dalla data della creazione*.

La tutela è riconosciuta per un periodo di 50 anni a decorrere **dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione o, qualora il programma non venga pubblicato, a quello della sua creazione.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 8

1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione di eventuali disposizioni *giuridiche* in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreti industriali nonché di diritto *comune in materia di contratti se ed in quanto tali disposizioni non siano in contrasto con i principi sanciti nella presente direttiva.*

1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione di **altre** eventuali disposizioni **legislative come quelle** in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale nonché di diritto contrattuale.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano *altresi alle opere create prima della data di cui all'articolo 9.*

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano **anche ai programmi creati prima del 1° gennaio 1993.**

(Emendamento n. 14)

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il *(data)* le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il **1° gennaio 1993**, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri *provvedono* a comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri **devono provvedere** a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2 bis. E' istituito presso la Commissione un Comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e dalle associazioni rappresentative degli autori e produttori di programmi per elaboratori, allo scopo di:

- a) fornire alla Commissione informazioni sugli studi e i problemi in merito all'applicazione della presente direttiva;
- b) formulare proposte in ordine ad eventuali modifiche necessarie per una realizzazione più efficace degli obiettivi della Comunità.

2 ter. La Commissione adotta tutte le iniziative necessarie per assicurare sul piano nazionale ed internazionale la realizzazione degli obiettivi indicati nella presente direttiva.

2 quater. La Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio ogni due anni una relazione sull'applicazione della direttiva a livello comunitario e nazionale.

Mercoledì 11 luglio 1990

— doc. A3-173/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio per una direttiva concernente la protezione giuridica dei programmi di elaboratori elettronici

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 816 — SYN 183) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100A del Trattato CEE (C3-56/89),
- vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e visti i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-173/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare conseguentemente la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. invita il Consiglio a recepire gli emendamenti del Parlamento nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 91 del 12.4.1989, pag. 13.

6. Numero standard per chiamate di emergenza ** I

— Proposta di decisione (COM(89) 452 def. — SYN 223)

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio concernente l'introduzione in tutta Europa di un numero standard per chiamate di emergenza

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Terzo considerando

considerando che tali differenze creano problemi ai cittadini, *in particolare ai turisti e uomini d'affari*, che si trovano in situazioni di emergenza in altri Stati membri e vogliono contattare i servizi responsabili;

considerando che tali differenze creano problemi ai cittadini che si trovano in situazioni di emergenza in altri Stati membri e vogliono contattare i servizi responsabili;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 269 del 21.10.1989, pag. 8.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Nono considerando

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 febbraio 1989 relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, ha sottolineato l'opportunità di un numero unico complementare di chiamata per tutta la Comunità che consenta, in particolare, di rivolgersi, in caso di emergenza, ai servizi di soccorso nazionali competenti;

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 febbraio 1989 relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, ha sottolineato l'opportunità di un numero unico complementare di chiamata per tutta la Comunità che consenta, in particolare, **ai cittadini** di rivolgersi, in caso di emergenza **o di catastrofe**, ai servizi di soccorso nazionali competenti;

(Emendamento n. 3)

Quindicesimo considerando

considerando che la maggior parte degli Stati membri potrebbe introdurre il numero 112 entro il 1992; che, tuttavia, per alcuni di essi ciò costituirebbe un onere in quanto essi dovrebbero realizzare cambiamenti non previsti o accelerare programmi già esistenti;

considerando che la maggior parte degli Stati membri potrebbe introdurre il numero 112 entro il 1992; che, tuttavia, per alcuni di essi ciò costituirebbe un onere in quanto essi dovrebbero realizzare cambiamenti non previsti e **investimenti considerevoli** o accelerare programmi già esistenti;

(Emendamento n. 4)

Diciassettesimo considerando

considerando che l'introduzione del numero 112 sarà possibile entro il 1995 anche *nei pochi* Stati membri dove esistono dei problemi;

considerando che l'introduzione del numero 112 sarà possibile entro il 1995 anche **in quegli** Stati membri dove esistono dei problemi;

(Emendamento n.5)

Diciottesimo considerando

considerando che, oltre alle implicazioni tecniche, operative e commerciali legate all'introduzione del numero scelto all'interno delle reti pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri devono prendere le necessarie disposizioni organizzative, meglio rispondenti alle organizzazioni nazionali dei sistemi di emergenza, per assicurare che le chiamate a questo numero siano gestite correttamente; che il numero standard europeo per chiamate di emergenza dovrebbe pertanto essere usato, ove opportuno, parallelamente agli altri sistemi nazionali esistenti;

considerando che, oltre alle implicazioni tecniche, **economiche**, operative e commerciali legate all'introduzione del numero scelto all'interno delle reti pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri devono prendere le necessarie disposizioni organizzative, meglio rispondenti alle organizzazioni nazionali dei sistemi di emergenza, per assicurare che le chiamate a questo numero siano gestite correttamente; che il numero standard europeo per chiamate di emergenza dovrebbe pertanto essere usato, ove opportuno, parallelamente agli altri sistemi nazionali esistenti;

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Articolo 3, primo comma

Se in uno Stato membro, per particolari difficoltà tecniche od organizzative, risultasse impossibile introdurre il numero standard europeo per chiamate di emergenza entro la data di cui all'articolo 2, lo Stato membro ne informa la Commissione.

Se in uno Stato membro, per particolari difficoltà tecniche, **economiche** od organizzative, risulta impossibile introdurre il numero standard europeo per chiamate di emergenza entro la data di cui all'articolo 2, lo Stato membro ne informa la Commissione.

(Emendamento n. 7)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

Al fine di alleviare gli sforzi economici, di entità estremamente diversa, che alcuni Stati membri dovranno effettuare per introdurre il numero europeo standard per le chiamate di emergenza dovrà essere stabilita una compensazione economica che garantisca una prestazione soddisfacente di tale servizio.

(Emendamento n. 8)

Articolo 5

Gli Stati membri intervengono per aumentare le capacità linguistiche degli operatori addetti al numero standard europeo di emergenza, al fine di ottimizzarne l'uso. Essi assicurano pertanto l'attuazione progressiva di disposizioni tecniche e organizzative quali l'identificazione automatica della linea del posto di chiamata, nonché la possibilità di trasferimento automatico ad un operatore internazionale in caso di difficoltà linguistiche.

Gli Stati membri intervengono per aumentare le capacità linguistiche degli operatori addetti al numero standard europeo di emergenza, al fine di ottimizzarne l'uso. Essi assicurano pertanto, **nell'ambito delle possibilità tecnologiche delle reti**, l'attuazione progressiva di disposizioni tecniche e organizzative quali l'identificazione automatica della linea del posto di chiamata, nonché la possibilità di trasferimento automatico ad un operatore internazionale in caso di difficoltà linguistiche.

— doc. A3-119/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione sull'introduzione in tutta Europa di un numero standard per chiamate di emergenza

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 452 — SYN 223) (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 A del Trattato CEE (doc. C3-177/89),

(1) G.U. n. C 269 del 21.10.1989, pag. 8.

Mercoledì 11 luglio 1990

- giudicando pertinente la base giuridica proposta,
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A3-119/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche da esso apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

7. Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre ** II

— doc. A3-115/90

DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa alle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C3-120/90 — SYN 193),
 - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Articolo 3, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi (entro dodici mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il **1° gennaio 1991**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Mercoledì 11 luglio 1990

8. Modifica degli articoli 56, 58 ed 64 del regolamento del Parlamento

TESTO DEL REGOLAMENTO

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamenti nn. 4 e 1)

*Articolo 56**Titolo immutato**Paragrafi 1-3 immutati**Interpretazione: primo e secondo comma immutati*

Il disposto dell'articolo 64, paragrafo 5, si applica per analogia.

soppresso

4. Qualora siano state presentate due o più proposte di risoluzione, le commissioni, i gruppi o i deputati proponenti possono concordare tra di loro una proposta di risoluzione comune. Previo accordo formale degli autori, altre commissioni ovvero altri gruppi politici o singoli deputati possono altresì sottoscrivere tale proposta di risoluzione comune prima della scadenza del termine per la presentazione di proposte di risoluzione comuni fissato nell'ordine del giorno.

Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, ovvero altri gruppi politici o deputati.

L'approvazione di una risoluzione a chiusura di una discussione preclude la votazione su altre risoluzioni volte a concludere la discussione sullo stesso argomento, salvo parere diverso, espresso in via eccezionale, dal Presidente. La decisione del Presidente è inoppugnabile.

(Emendamento n. 2)

*Articolo 58**Titolo immutato**Paragrafi 1-4 immutati*

5. Per concludere la discussione sull'interrogazione presentata in conformità delle disposizioni del presente articolo, una commissione, un gruppo politico o almeno 23 deputati possono presentare al presidente una proposta di risoluzione con richiesta di votazione sollecita.

5. L'Ufficio di presidenza ampliato può invitare gli autori delle interrogazioni a rivedere il testo.

Appena distribuita la proposta di risoluzione, il Parlamento si pronuncia innanzitutto sulla richiesta di votazione sollecita, dopo aver eventualmente sentito uno degli autori della proposta.

Qualora venga decisa la procedura di votazione sollecita, la proposta di risoluzione viene posta in votazione nel turno di votazioni della seduta successiva, senza deferimento in commissione. Sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto.

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PRECEDENTE

Il paragrafo 5 non si applica alle interrogazioni orali con discussione inserite in una discussione conformemente al paragrafo 1, quarto comma.

La votazione sulla richiesta di votazione sollecita per una proposta di risoluzione presentata per concludere la discussione su un'interrogazione orale ha luogo non appena la proposta di risoluzione è stata distribuita (paragrafo 5, secondo comma), se possibile al termine della discussione. La votazione sulla proposta di risoluzione stessa ha luogo nella seduta successiva, in un momento stabilito dal Presidente;

Il disposto dell'articolo 64, paragrafo 5, si applica per analogia.

6. L'Ufficio di presidenza ampliato può invitare gli autori delle interrogazioni a rivedere il testo.

7. Su richiesta dell'autore di un'interrogazione orale con discussione e previo accordo degli altri interroganti, l'interrogazione può essere ritirata, ma può essere immediatamente fatta propria da qualsiasi altro membro alle condizioni previste al paragrafo 1, previo accordo del Parlamento che decide con votazione senza discussione.

NUOVO TESTO

6. Su richiesta dell'autore di un'interrogazione orale con discussione e previo accordo degli altri interroganti, l'interrogazione può essere ritirata, ma può essere immediatamente fatta propria da qualsiasi altro membro alle condizioni previste al paragrafo 1, previo accordo del Parlamento che decide con votazione senza discussione.

7. Per concludere la discussione sull'interrogazione presentata in conformità delle disposizioni del presente articolo, una commissione, un gruppo politico o almeno 23 deputati possono presentare al presidente una proposta di risoluzione con richiesta di votazione sollecita.

Appena distribuita la proposta di risoluzione, il Parlamento si pronuncia innanzitutto sulla richiesta di votazione sollecita, dopo aver eventualmente sentito uno degli autori della proposta.

Qualora venga decisa la procedura di votazione sollecita, la proposta di risoluzione viene posta in votazione nel turno di votazioni della seduta successiva, senza deferimento in commissione. Sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto.

Qualora siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'art. 56, paragrafo 4.

Il paragrafo 7 non si applica alle interrogazioni orali con discussione inserite in una discussione conformemente al paragrafo 1, quarto comma.

La votazione sulla richiesta di votazione sollecita per una proposta di risoluzione presentata per concludere la discussione su un'interrogazione orale ha luogo non appena la proposta di risoluzione è stata distribuita (paragrafo 7, secondo comma), se possibile al termine della discussione.

La votazione sulla proposta di risoluzione stessa ha luogo nella seduta successiva, in un momento stabilito dal Presidente;

Mercoledì 11 luglio 1990

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamento n. 3)

Articolo 64

Titolo immutato
Paragrafi 1-4 immutati

5. Qualora su un medesimo problema di attualità, urgente e di notevole rilevanza siano state presentate due o più proposte di risoluzione, i gruppi o i deputati proponenti possono concordare tra di loro una proposta di risoluzione comune.

5. Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'art. 56, par. 4.

Tale proposta sostituisce le proposte precedenti da essi sottoscritte, ma non quelle presentate da altri deputati o gruppi.

soppresso

Le proposte di risoluzione su argomenti di attualità, urgenti e di notevole rilevanza sono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione. Le proposte comuni presentate da più gruppi o deputati proponenti prendono il posto della prima delle proposte di risoluzione da esse sostituita.

soppresso

Salvo diverso parere del Presidente, l'approvazione di una risoluzione preclude la votazione sulle altre proposte di risoluzione vertenti sullo stesso argomento.

soppresso

Paragrafo 6 immutato

Interpretazione: prima parte immutata

Una proposta di risoluzione comune presentata ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 6, tende a sostituire un certo numero di proposte di risoluzione presentate in precedenza e va considerata come un testo di compromesso. E' ammissibile che il nuovo testo congiunto venga sottoscritto anche da altri gruppi politici o singoli deputati che in precedenza non avevano aderito alle proposte di risoluzione sostituite dalla proposta di risoluzione comune.

soppresso

Tenuto conto delle scadenze procedurali fissate dall'articolo 64, la proposta di risoluzione comune offre sufficienti garanzie di partecipazione a tutti gli interessati, anche in assenza della possibilità di presentare emendamenti a un testo che costituisce già di per sé un rifacimento di testi precedenti.

soppresso

Le proposte di risoluzione presentate in virtù dell'articolo 64 sono poste in votazione secondo l'ordine della loro presentazione. Questo criterio oggettivo esclude che i gruppi politici o i deputati proponenti di una proposta di risoluzione subiscano pregiudizio rilevante qualora sia presentata una proposta di risoluzione comune alla quale non è possibile presentare emendamenti.

soppresso

Interpretazione: ultimo comma immutato

Mercoledì 11 luglio 1990

— doc. A3-179/90

DECISIONE

sulla modifica degli artt. 56, 58 e 64 del Regolamento concernenti la procedura relativa ai casi in cui sono poste in votazione due o più proposte di risoluzione sul medesimo argomento

Il Parlamento europeo,

- considerando i problemi emersi nell'ambito delle procedure a norma degli artt. 56, par. 3, 58, par. 5, e 64, par. 5, del suo regolamento allorché sono state poste in votazione due o più proposte di risoluzione sul medesimo argomento,
 - nell'intento di stabilire modalità uniformi per le suddette tre procedure di carattere affine, indicando nel contempo criteri decisionali univoci,
 - allo scopo di garantire in tal modo che le risoluzioni da esso approvate su un determinato argomento nell'ambito di queste procedure non costituiscano delle ripetizioni sul piano del contenuto, né siano incompatibili tra loro,
 - nell'intento di pronunciarsi su un determinato argomento, ove possibile, con una sola risoluzione,
 - vista la proposta di modifica dell'art. 58 del suo regolamento (doc. B3-178/89),
 - sulla base degli artt. 131 e 132 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A3-09/90),
 - vista la seconda relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A3-179/90),
1. decide di recepire nel suo regolamento le modifiche proposte;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

9. Esame delle proposte relative all'unificazione tedesca

— doc. B3-1423/90

RISOLUZIONE

sulle procedure parlamentari applicabili nel quadro dell'esame delle proposte relative all'unificazione tedesca

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 36, 44, 47, 109 e 112 del proprio regolamento,
- vista la propria decisione del 15 febbraio 1990 di istituire una commissione temporanea incaricata di esaminare «l'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea»⁽¹⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 68 del 19.3.90 pag. 144.

Mercoledì 11 luglio 1990

- A. sottolineando l'importanza storica dell'unificazione della Germania nel processo di costruzione europea,
- B. constatando il carattere urgente delle misure comunitarie che devono accompagnare il processo di unificazione,
- C. rilevando la necessità di un approccio flessibile del Parlamento per quanto concerne l'adozione di procedure particolarmente rapide per tener conto di tale situazione eccezionale,
- D. prendendo atto dell'impegno assunto dalla Commissione di presentargli entro il 12 settembre 1990 le relative proposte,
- E. sottolineando che questa situazione eccezionale esige un accordo tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento sulla procedura da seguire, sulla scelta delle basi giuridiche e sul rispetto del calendario previsto,
- F. ritenendo indispensabile garantire il massimo coordinamento possibile dei lavori parlamentari nonché la coerenza della sua partecipazione, in tempo utile, alla procedura in corso,
 1. incarica la sua commissione temporanea, istituita dalla suddetta decisione del 15 febbraio 1990, di esaminare in quanto commissione competente per il merito le proposte trasmesse dal Consiglio e dalla Commissione e di riferirgli in prima lettura durante le sedute di ottobre 1990 e in seconda lettura durante le sedute di novembre 1990; chiede inoltre che, nell'elaborare le sue relazioni, la commissione temporanea tenga conto dei pareri delle commissioni permanenti qualora vengano espressi in tempo utile;
 2. invita la commissione temporanea ad associare strettamente ai propri lavori i presidenti e i relatori delle commissioni permanenti più direttamente interessate e a integrare nel quadro di un coordinamento generale, rispettandone il contenuto, le loro posizioni a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, del proprio regolamento;
 3. conferma che, nel caso delle altre commissioni interessate, continua a essere applicabile la procedura di consultazione per parere di cui all'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento;
 4. decide, tenuto conto del calendario previsto e dell'importanza dei lavori, di attribuire loro carattere prioritario;
 5. incarica il suo Presidente di definire con il Consiglio e la Commissione gli accordi necessari che rappresentano la condizione essenziale per l'attuazione di tale procedura.

10. Unione europea

a) doc. A3-165/90

RISOLUZIONE

sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi a un progetto di costituzione per l'Unione europea

Il Parlamento europeo,

— visto il suo progetto di trattato del 14 febbraio 1984,

Mercoledì 11 luglio 1990

- viste le sue risoluzioni
 - del 18 novembre 1988 sulla politica regionale della Comunità e il ruolo delle regioni ⁽¹⁾,
 - del 23 novembre 1989 sulla Conferenza intergovernativa ⁽²⁾, in particolare il paragrafo 11,
 - del 14 febbraio 1990 sul programma legislativo della Commissione ⁽³⁾,
 - del 14 marzo 1990 sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
 - del 16 maggio 1990 sull'Unione economica e monetaria ⁽⁵⁾,
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Luster e altri sull'elaborazione di una costituzione europea (doc. B3-15/89),
 - visto l'Atto unico, in particolare il primo punto del preambolo,
 - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 1989 sulla strategia del Parlamento in vista della creazione dell'Unione europea ⁽⁶⁾,
 - visti i risultati del referendum tenutosi in Italia in occasione delle elezioni europee, con cui gli italiani hanno votato a vastissima maggioranza a favore della preparazione da parte del Parlamento europeo di un progetto di Unione europea,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino,
 - vista la relazione della sua commissione istituzionale e visto il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport (doc. A3-165/90),
- A. considerando che l'obiettivo della creazione di un'Unione europea su base federale è stato fissato dai padri fondatori sin dall'inizio della costruzione comunitaria, che tale obiettivo è stato successivamente confermato a varie riprese e che la trasformazione della Comunità in effettiva Unione europea è più che mai indispensabile per sviluppare azioni comuni più incisive e più radicate nel consenso popolare di quelle finora attuate,
- B. considerando la costituzione dell'Unione europea indilazionabile per realizzare un'unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri, come indicato dai Trattati comunitari, uno sviluppo armonioso delle loro economie e delle loro società, lo sviluppo e l'attuazione pratica di una profonda solidarietà tra di essi e il pieno svolgimento delle loro potenzialità scientifiche e di quelle culturali, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze nazionali e regionali che costituiscono la ricchezza culturale dell'Europa,
- C. considerando che le strutture istituzionali della Comunità si manifestano inadeguate di fronte all'estendersi e all'approfondirsi della costruzione comunitaria, soprattutto in relazione all'attuazione in corso dell'Unione economica e monetaria,
- D. considerando la creazione dell'Unione europea condizione necessaria perché l'insieme degli Stati membri eserciti efficacemente le responsabilità che ha sulla scena internazionale, esprima e rappresenti efficacemente l'identità, i valori e gli interessi dei suoi popoli, garantisca la pace e la sicurezza e contribuisca adeguatamente allo sviluppo delle aree meno favorite e alla tutela dell'ambiente,

⁽¹⁾ G.U. n. C 326 del 19.12.1988, pag. 289.

⁽²⁾ G.U. n. C 323 del 27.12.1989, pag. 111.

⁽³⁾ G.U. n. C 68 del 19.3.1990, pagg. 70 e 74.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 114.

⁽⁵⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2.

⁽⁶⁾ G.U. n. C 69 del 20.3.1989, pag. 145.

Mercoledì 11 luglio 1990

- E. considerando che i recenti avvenimenti nell'Europa centrale e orientale, l'unificazione tedesca in atto e l'esigenza di ridisegnare un nuovo assetto europeo, nel quale l'Unione deve essere un fattore di stabilità, di pace, di collaborazione e di sviluppo della democrazia, accrescono le responsabilità internazionali della Comunità dei dodici e richiedono pertanto un sostanziale rafforzamento del suo assetto istituzionale,
- F. considerando le caratteristiche proprie di un'Unione politica su base federale, fondata sui principi del rispetto dei diritti fondamentali, della democrazia e dell'efficacia delle sue azioni,
- G. considerando che l'Unione politica, per essere tale, dovrà necessariamente includere fra le sue competenze non soltanto quelle che le derivano dai trattati esistenti («acquis communautaire»), ivi comprese quelle derivanti dall'istituzione dell'Unione economica monetaria e quelle relative ai settori sociali e dell'ambiente, attribuite o sviluppate dall'Atto Unico, ma anche quelle più essenzialmente politiche, necessarie per esercitare le responsabilità indicate nei considerando precedenti, quali, in particolare, quelle relative alla politica estera e a quella di sicurezza, e per rispettare il principio della solidarietà e l'inviolabilità delle frontiere esterne della Comunità,
- H. considerando che la determinazione delle competenze future dell'Unione dovrà ispirarsi al principio delle competenze di attribuzione nonché a quello di sussidiarietà, in base al quale essa dovrà svolgere i compiti che, per le loro dimensioni o per i loro effetti o per l'efficacia della loro attuazione, possono essere svolti meglio dalle istituzioni dell'Unione piuttosto che dai singoli Stati,
- I. sottolineando l'esigenza che eventuali modifiche ai trattati decise dalla Conferenza intergovernativa sull'Unione politica siano coerenti con la finalità di un'Unione europea di tipo federale e ribadendo, in questo spirito, la sua convinzione che sia necessario e urgente che i governi degli Stati si impegnino a definire, nell'ambito della Conferenza intergovernativa, la trasformazione della Comunità in un'effettiva Unione europea, sulla base del progetto di costituzione elaborato dal Parlamento europeo,
- J. considerando che nelle attuali circostanze politiche e di fronte all'urgenza di definire e realizzare una vera Unione politica appare sempre più evidente che il Parlamento, espressione della volontà popolare, in base a un mandato che ancora una volta esso rivendica, si trova in una posizione privilegiata per individuarne gli obiettivi e le istituzioni, interpretando le aspirazioni in tal senso che sempre di più emergono dalla volontà del popolo, attraverso un progetto di costituzione da sottoporre alla ratifica dei Parlamenti degli Stati membri;
- K. considerando che un tale progetto di costituzione si dovrebbe basare sul suo progetto di trattato approvato dal Parlamento il 14 febbraio 1984, aggiornato tenendo conto dell'esperienza dell'Atto unico europeo;
- I. decide di elaborare un progetto di costituzione dell'Unione europea sulla base degli elementi essenziali del suddetto progetto di trattato e dei seguenti orientamenti:

L'Unione

1. L'Unione europea corrisponde all'aspirazione dei popoli democratici dell'Europa a rendere sempre più stretti i legami fin qui conseguiti per creare un'Europa unita dalla consapevolezza di una comunanza di destini, dalla volontà di affermare l'identità europea, in grado di assumere le responsabilità che le derivano dal suo potenziale economico, dal suo ruolo politico, tanto più di fronte ai profondi mutamenti che stanno trasformando il continente europeo ed esigono un assetto nuovo fondato sui principi della libertà, della democrazia e della cooperazione; l'Unione ha il suo fondamento in un ordinamento costituzionale ispirato ai principi della democrazia e garante del necessario equilibrio fra gli Stati membri e l'Unione; tale ordinamento dovrà essere articolato intorno agli elementi essenziali seguenti:

Mercoledì 11 luglio 1990

- la determinazione e il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;
- la determinazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri nei confronti dell'Unione, in un quadro federale;
- il carattere democratico dell'Unione, che emana dai suoi cittadini e si basa su una struttura istituzionale democratica e caratterizzata da procedure decisionali adeguate ed efficaci;
- il rispetto del principio della preminenza del diritto;
- una ripartizione delle competenze fondata, anzitutto al momento della loro attribuzione ovvero — in particolare per le competenze concorrenti — al momento del loro esercizio, sul principio di sussidiarietà;
- la prevalenza del diritto dell'Unione sui diritti degli Stati.

2. l'Unione ha lo scopo di:

- realizzare uno sviluppo armonico della società basato in particolare sulla ricerca della piena occupazione, l'eliminazione progressiva degli squilibri esistenti fra le regioni, la protezione dell'ambiente, il progresso scientifico e culturale dei suoi popoli;
- assicurare il progresso economico dei suoi popoli nel quadro di uno spazio economico senza frontiere, senza diversità di trattamento dei cittadini e delle imprese degli Stati membri, rafforzando la capacità degli Stati, dei cittadini e delle imprese ad adeguare in modo solidale le loro strutture e attività alle trasformazioni economiche;
- promuovere nelle relazioni internazionali la pace, la cooperazione, la distensione, il disarmo, la sicurezza reciproca e la libera circolazione delle persone e delle idee nonché il miglioramento delle relazioni commerciali e monetarie internazionali;
- contribuire allo sviluppo armonioso e giusto di tutti i popoli del mondo per consentire loro di uscire dal sottosviluppo e dalla fame ed esercitare pienamente i propri diritti politici, economici e sociali;

A. Legittimità democratica

3. la costituzione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali in essa contenuti, di quelli previsti dai Trattati comunitari o rilevati dalla Corte di giustizia, contenuti nella dichiarazione approvata dal Parlamento europeo il 12 aprile 1989 ⁽¹⁾, nonché di quelli contenuti negli accordi internazionali cui l'Unione ha aderito; i cittadini e i cittadini extracomunitari legalmente residenti hanno nei confronti dell'Unione gli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione medesima;

4. gli Stati membri hanno nei confronti dell'Unione i diritti e gli obblighi precisati nella costituzione, nei Trattati istitutivi delle Comunità e nell'ordinamento dell'Unione medesima;

5. la legittimità dell'Unione si basa su istituzioni che scaturiscono, direttamente, o indirettamente, dal voto dei cittadini, in particolare da un potere legislativo e di bilancio composto dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

6. il Parlamento rappresenta l'insieme dei cittadini dell'Unione, dai quali è eletto a suffragio universale, uguale, segreto e libero, secondo una procedura elettorale uniforme;

7. il Consiglio rappresenta gli Stati membri, ferma restando la ponderazione dei voti;

⁽¹⁾ G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 51.

Mercoledì 11 luglio 1990

8. il potere legislativo, di bilancio e di autorizzazione alla ratifica dei trattati sono attribuiti al Parlamento europeo e al Consiglio; essi li esercitano secondo procedure di codecisione che implichino:

- il consenso di entrambi determinato dalle maggioranze previste dalla costituzione (secondo che si tratti di leggi ordinarie, di leggi per le quali una maggioranza particolare è prevista, della legge di bilancio o di quella di autorizzazione alla ratifica dei Trattati);
- in caso non vi sia accordo, una procedura di concertazione;
- in casi da determinare, l'ultima parola del Parlamento;

9. il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo; i membri della Commissione saranno nominati dal Presidente della stessa; la Commissione così formata si presenterà al Parlamento per il voto di fiducia;

10. il Consiglio terrà le riunioni a carattere legislativo in seduta pubblica;

11. il Parlamento dovrà intervenire, con la procedura del parere conforme, nella nomina degli organi giurisdizionali e di controllo, nonché di quelli che gestiscono i poteri dell'Unione in materia monetaria;

12. la Corte di giustizia, rafforzando la sua funzione di Corte suprema dell'Unione, avrà competenze maggiori per quanto riguarda il controllo di legittimità, in materia di diritti fondamentali, di rapporti fra le istituzioni e di rapporti con gli Stati membri e fra di essi; essa giudicherà, come previsto nei Trattati attuali, delle delimitazioni di competenza fra gli Stati membri e l'Unione definite dalla costituzione, tenendo conto del principio di sussidiarietà; adeguate sanzioni dovranno essere previste contro gli Stati che non applichino la legislazione comunitaria o non eseguano tempestivamente le sue sentenze;

13. dovranno essere rafforzati le relazioni e il dialogo fra il Parlamento europeo e i Parlamenti degli Stati membri, al fine di garantire un più efficace controllo ai vari livelli;

14. adeguata rilevanza dovrà essere riservata al ruolo delle regioni sia nel momento della formulazione delle leggi dell'Unione sia nel momento dell'esecuzione di dette leggi, attraverso l'attribuzione di poteri consultivi al Comitato delle collettività locali e regionali e nel rispetto delle strutture costituzionali di ciascuno Stato.

B. Efficacia delle istituzioni

15. Il Consiglio europeo ha compiti di indirizzo e di stimolo dell'azione dell'Unione europea;

16. le decisioni del Parlamento sono prese a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dalla costituzione e in particolare nel caso di modifiche alla costituzione, comprese le adesioni di nuovi Stati membri; primo esercizio di competenze concorrenti; elezione del Presidente della Commissione o voto di sfiducia; parere conforme sulle nomine negli organi giurisdizionali e di controllo in quelli della Banca centrale: in tali casi si impone la maggioranza assoluta dei membri;

17. le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono; sono sempre prese a maggioranza qualificata, secondo le disposizioni della costituzione, allorché il Consiglio esercita le sue responsabilità in materia di politica estera e di sicurezza, di approvazione delle leggi, di bilancio e di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali;

18. la Commissione è organo di governo dell'Unione; essa ha inoltre il potere di iniziativa in materia di leggi e di bilancio già fissato dai Trattati comunitari; il Parlamento e il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare un progetto di legge; in caso di rifiuto della Commissione, essi possono presentare un progetto di legge conforme alla loro richiesta originaria;

Mercoledì 11 luglio 1990

19. la Commissione attua le leggi e le decisioni in materia di politica internazionale di sua competenza, esegue il bilancio e i Trattati internazionali dell'Unione, sotto il controllo politico del Parlamento e del Consiglio; la Commissione emana i regolamenti nel quadro di una legge generale dell'Unione;
20. la Commissione decentra, nella misura del possibile, i propri compiti alle amministrazioni nazionali, regionali e locali, ma ne resta responsabile e può, qualora necessario, avocarne a sé l'esercizio;
21. la Commissione dispone di un potere di controllo generale sul rispetto della costituzione, secondo modalità simili a quelle previste nei Trattati comunitari;
22. la Banca centrale dell'Unione dovrà godere della necessaria autonomia costituzionale, nel rispetto del ruolo delle istituzioni politiche in materia di politica economica;

C. Competenze dell'Unione

23. l'Unione dispone di tutte le competenze previste nella costituzione o esercitate in virtù di essa, secondo i principi enunciati nel progetto di trattato di Unione europea del 14 febbraio 1984;
24. l'Unione svolge una politica estera, di sicurezza e di difesa comuni in tutti i settori in cui gli Stati membri condividono interessi di importanza fondamentale; essa ne definisce gli obiettivi e li attua a livello dell'Unione, quando ciò sia necessario, per rispondere efficacemente alle esigenze della situazione internazionale e assicurare l'unità e la coerenza dell'azione dell'Unione sulla scena internazionale;
25. il Consiglio, con la partecipazione della Commissione, definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza e il Parlamento li approva; le Istituzioni dell'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, li attuano;
26. gli orientamenti in materia di politica estera e di sicurezza impegnano l'Unione e gli Stati membri;
27. l'Unione dispone di una competenza in materia di sicurezza interna; essa la esercita secondo il principio di sussidiarietà;
28. per l'attribuzione all'Unione di nuove competenze, diverse dalle competenze concorrenti o potenziali, si applica una procedura di revisione costituzionale;
29. l'Unione determina, nel corso della procedura di bilancio, le proprie entrate finanziarie; esse sono costituite da parti delle imposte esistenti a livello nazionale o da tasse appropriate decise a livello dell'Unione, nei limiti fissati dalla programmazione finanziaria pluriennale e rispettando il principio di non aumentare il carico fiscale globale sui cittadini dell'Unione;
30. l'Unione assicura, nei settori di sua competenza, la coerenza fra le proprie politiche e le politiche degli Stati membri, specialmente in materia economica, sociale, monetaria, di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di politica dell'ambiente;

D. Entrata in vigore e modifica della costituzione

31. le modifiche alla costituzione, ivi comprese le nuove adesioni all'Unione, dovranno essere oggetto di una procedura che implichi l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio e la ratifica dei Parlamenti degli Stati membri; la costituzione determina i casi di modifica costituzionale che possono essere decisi sulla base di una procedura semplificata;
32. il Parlamento europeo proporrà le procedure attraverso le quali il progetto di costituzione, redatto sulla base del mandato affidatogli, si traduca in costituzione europea, attraverso le decisioni delle istituzioni europee e dei competenti organi degli Stati membri;

Mercoledì 11 luglio 1990

33. se non tutti gli Stati membri fossero pronti ad accettare una tale costituzione, si dovranno prevedere procedure che ne assicurino comunque l'entrata in vigore fra gli Stati membri che l'avranno accettata, salvaguardando in ogni caso gli stretti legami fra tutti gli Stati membri;

*
* *
*

II. incarica la sua commissione per gli affari istituzionali di elaborare un progetto di costituzione che sia conforme a tali linee direttrici e tenga conto dei risultati delle conferenze intergovernative;

III. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti e governi degli Stati membri.

b) doc. A3-166/90

RISOLUZIONE

sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 14 marzo 1990 sulla conferenza intergovernativa ⁽¹⁾,
 - vista la Carta comunitaria della regionalizzazione allegata alla sua risoluzione del 18 novembre 1988 ⁽²⁾,
 - visti la seconda relazione interlocutoria della sua commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport (doc. A3-166/90),
- A. considerando che si sono registrati vari sviluppi significativi successivamente, e in parte quale reazione, all'approvazione della risoluzione del Parlamento, in particolare:
- il promemoria del governo belga del 20 marzo 1990, che appoggia molti dei punti chiave della risoluzione del Parlamento;
 - le tre risoluzioni approvate il 21 marzo 1990 dal parlamento italiano, che appoggiano esplicitamente la risoluzione del Parlamento europeo e accettano di ospitare con il Parlamento europeo le «assise» dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell'ottobre 1990;
 - la lettera inviata dal Presidente Mitterrand e dal Cancelliere Kohl al Presidente del Consiglio europeo in carica, nella quale si sollecita una seconda conferenza intergovernativa sull'unione politica allo scopo di «rafforzare la legittimità democratica dell'unione, rendere le sue istituzioni più efficienti, garantire l'unità e la coerenza dell'azione economica, monetaria e politica dell'unione e definire e attuare una politica comune degli affari esteri e della sicurezza»; questo messaggio fa seguito alla volontà, manifestata dal Presidente Mitterrand il 25 marzo 1990, di vedere realizzata l'unione politica dell'Europa entro il 31 dicembre 1992;
 - l'iniziativa del Presidente del governo spagnolo Felipe Gonzalez a favore dell'Europa dei cittadini;

⁽¹⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 114.

⁽²⁾ G.U. n. C 326 del 19.12.1988, pag. 296.

Mercoledì 11 luglio 1990

- la dichiarazione della Confederazione europea dei sindacati sull'unione politica dell'Europa;
 - la riunione straordinaria del Consiglio europeo a Dublino il 28 e 29 aprile 1990, in occasione della quale il Consiglio europeo «ha confermato il proprio impegno in ordine all'unione politica» e ha incaricato i ministri degli esteri di elaborare «proposte da sottoporre a discussione in occasione del Consiglio europeo di giugno con riferimento a una decisione su una seconda conferenza intergovernativa da organizzare parallelamente a quella sull'UEM, in vista di una ratifica entro gli stessi tempi»;
 - i promemoria del governo ellenico, olandese e danese, numerosi aspetti dei quali appoggiano a loro volta molti dei punti chiave della suddetta risoluzione del Parlamento;
 - la discussione svoltasi in occasione della prima riunione della conferenza interistituzionale preparatoria svoltasi a Strasburgo il 17 maggio 1990,
 - la riunione informale dei ministri degli esteri degli Stati membri CE svoltasi a Parknasilla il 18 e 19 maggio 1990 nonché la riunione del Consiglio degli affari generali a Lussemburgo del 18 e 19 giugno 1990;
 - la riunione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1990 a Dublino, nel corso della quale è stato deciso di convocare le due conferenze intergovernative;
1. accoglie con favore l'ampliamento dell'ordine del giorno della prossima revisione dei Trattati in modo da comprendere più di un'Unione economica monetaria; sottolinea tuttavia le proprie vive preoccupazioni quanto ad alcune posizioni manifestatesi in seno al Consiglio che definiscono l'Unione politica come un mero rafforzamento della cooperazione a livello intergovernativo tra i governi degli Stati membri della Comunità;
 2. ricorda la sua preferenza per una conferenza intergovernativa unica, eventualmente con due gruppi di lavoro, ma accetta la proposta relativa a due conferenze intergovernative purché esse siano strettamente coordinate e mirino a un unico pacchetto coerente da sottoporre a ratifica;
 3. ritiene che l'espressione «unione politica» si riferisca alle stesse aspirazioni che si collocavano alla base del progetto di Trattato di Unione europea del febbraio 1984; ribadisce che gli elementi essenziali di tale unione politica debbono essere i seguenti:
 - unione economica e monetaria con una moneta unica e una banca centrale autonoma;
 - una politica estera comune, comprendente la considerazione congiunta delle questioni di pace, sicurezza e controllo degli armamenti;
 - un mercato unico completo, con politiche comuni in tutti i settori in cui l'integrazione economica e la reciproca interdipendenza degli Stati membri esigono un'azione comune, segnatamente per garantire la coesione economica e sociale e l'equilibrio ambientale;
 - elementi di cittadinanza comune e un quadro comune di protezione dei diritti fondamentali;
 - un sistema istituzionale sufficientemente efficiente per gestire queste competenze efficacemente e strutturato democraticamente, segnatamente attribuendo al Parlamento europeo un diritto di iniziativa e di codecisione con il Consiglio in materia di legislazione comunitaria, il diritto di ratificare tutte le decisioni costituzionali comportanti anche la ratifica degli Stati membri nonché il diritto di eleggere il Presidente della Commissione;

tali competenze saranno esercitate secondo un'applicazione del principio della sussidiarietà che consenta lo sviluppo dinamico dell'Unione;

Mercoledì 11 luglio 1990

4. ritiene che una riforma dei Trattati capace di realizzare tali obiettivi ravvicinerebbe la Comunità alla «Unione europea di tipo federale» raccomandata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 marzo 1990, e ritiene quindi che questi cambiamenti dovrebbero consolidarsi in una «costituzione» che il Parlamento europeo dovrebbe redigere; ricorda la propria risoluzione dell'11 luglio 1990 su tale progetto ⁽¹⁾ basato sul suo progetto di trattato di Unione europea del 1984, che dovrà costituire la base della trasformazione della Comunità in una vera e propria unione di tipo federale;

5. ritiene assolutamente indispensabile, in sede di conferenza governativa, modificare in modo coerente tutti i trattati istitutivi della Comunità europea, in particolare i Trattati CECA, CEE e CEEA e il Trattato di fusione;

6. ribadisce i settori in cui desidererebbe fossero apportate riforme al trattato, segnatamente quelli elencati al paragrafo 4 della sua risoluzione del 14 marzo 1990, e specifica come segue, per ciascuno dei settori figuranti in tale risoluzione, i cambiamenti precisi che cercherà di apportare:

Unione Economica e Monetaria

7. afferma che l'unione economica e monetaria dovrebbe essere istituita conformemente a un calendario specifico, automatico e vincolante, fra i dodici Stati membri della Comunità europea o, eventualmente, fra quelli disposti a farlo, conformemente ai criteri specificati nelle risoluzioni del Parlamento del 25 ottobre 1989 ⁽²⁾ e del 16 maggio 1990 ⁽³⁾ sull'unione economica e monetaria;

Politica estera della Comunità

8. ritiene che l'articolo 30 dell'Atto unico europeo debba essere rivisto in modo che le questioni attualmente trattate nel quadro della Cooperazione politica lo siano nell'ambito della Comunità con le procedure appropriate; ritiene che l'attuale ripartizione fra relazioni economiche esterne gestite dalle istituzioni comunitarie, con la Commissione agente come rappresentante della Comunità all'esterno, e cooperazione politica gestita dalla CPE, con il presidente della CPE agente come rappresentante verso l'esterno, sia sempre più difficile da mantenere nella pratica; ritiene che qualsiasi reale tentativo «di garantire l'unità e la coerenza dell'azione internazionale della Comunità» debba abolire questa distinzione sempre più artificiosa;

9. chiede quindi che al Consiglio (e non a una struttura distinta composta dai Ministri degli esteri) sia attribuita la responsabilità principale di definire le azioni politiche, che la Commissione abbia un diritto di iniziativa nel proporre politiche al Consiglio e svolga un ruolo nel rappresentare la Comunità verso l'esterno (compreso un impiego appropriato delle sue missioni in paesi terzi), che le funzioni del segretariato della CPE siano assorbite dalla Commissione e del Consiglio; e che la politica estera della Comunità sia soggetta al controllo del Parlamento eletto direttamente;

10. chiede che l'ambito della politica estera della Comunità sia esteso a questioni di sicurezza, pace e disarmo, con uno stretto coordinamento delle politiche nazionali in materia di sicurezza, nel rispetto del principio della solidarietà e dell'invulnerabilità delle frontiere esterne degli Stati membri;

11. ritiene che in tutti questi campi la Comunità debba mirare a politiche comuni in tutti i settori in cui gli Stati membri condividono interessi essenziali;

12. ritiene che l'appartenenza a organizzazioni internazionali debba essere modificata di conseguenza: la Comunità come tale dovrebbe richiedere l'adesione e rappresentare gli Stati membri nei settori in cui è stata definita la competenza comunitaria e dovrebbe quindi aderire in particolare al Consiglio d'Europa;

⁽¹⁾ vedi precedente punto 10 a).

⁽²⁾ G. U. n. C 304 del 4.12.1989, pag. 43.

⁽³⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2.

Mercoledì 11 luglio 1990

Miglioramento delle disposizioni dei trattati nei settori sociale e ambientale, della ricerca e della cultura

13. ritiene che, per garantire uno sviluppo equilibrato del mercato interno, le disposizioni sociali e ambientali dei trattati debbano figurare fra quelle su cui la decisione nell'ambito del Consiglio deve essere adottata a maggioranza; ritiene che ciò sia realizzabile in modo ottimale nel contesto della procedura legislativa perfezionata specificata qui di seguito;

14. ritiene che gli obiettivi della politica sociale, definiti nei trattati, debbano essere estesi, potenziati e completati, in particolare:

- aggiungendo all'articolo 3 del Trattato CEE l'obiettivo dell'azione comune nel settore degli affari sociali e dell'occupazione, il che comporta l'affermazione del diritto dei lavoratori a essere informati e consultati prima di qualsiasi decisione che li riguarda;
- sopprimendo il paragrafo 2 dell'articolo 100 A del Trattato CEE e inserendo la protezione sociale fra i settori di cui al paragrafo 3;
- aggiungendo, all'articolo 8A del Trattato CEE, che il completamento e l'ulteriore evoluzione del mercato interno comportano necessariamente disposizioni volte a garantire la convergenza, a un livello più elevato, delle condizioni di vita e di lavoro;
- aggiungendo, all'articolo 101 del Trattato CEE, la possibilità di un intervento della Commissione nel caso in cui l'azione comunitaria provochi gravi distorsioni economiche e sociali in alcuni Stati e l'intervento dei Fondi strutturali si riveli insufficiente;
- aggiungendo agli obiettivi dell'articolo 117 del Trattato CEE un miglioramento della formazione e delle condizioni di lavoro, la parità delle opportunità e l'accesso all'istruzione e alla cultura, per tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità e le persone residenti legalmente nella Comunità;
- aggiungendo, all'articolo 118, primo comma, del Trattato CEE, l'indicazione che la Commissione ha il compito, in campo sociale, di attuare la politica comune nel settore sociale e dell'occupazione e di promuovere la collaborazione tra gli Stati membri;
- aggiungendo agli obiettivi dell'articolo 118A del Trattato CEE il miglioramento progressivo delle condizioni di vita e delle disposizioni sociali, della parità di possibilità, della formazione, dei livelli minimi di sicurezza sociale, delle disposizioni di minima in materia di diritto sindacale e contrattazione collettiva, comprendendovi i lavoratori provenienti da paesi terzi;
- modificando l'articolo 118 B del Trattato CEE con l'indicazione che la Comunità deve adottare un quadro giuridico che consenta lo sviluppo del dialogo tra le parti sociali nella prospettiva di giungere a negoziati collettivi europei;
- aggiungendo agli obiettivi dell'art. 119 del Trattato CEE in materia di parità di retribuzione tra uomini e donne la parità di opportunità nel lavoro e nella società;
- introducendo, mediante l'articolo 128 del Trattato CEE, una politica che consenta a chiunque nella Comunità di accedere a una formazione professionale appropriata per tutta la durata della vita lavorativa;
- modificando le ultime parole dell'articolo 130A del Trattato CEE facendo riferimento alle regioni e alle categorie di popolazione meno favorite;
- rafforzando o fissando obiettivi sempre più ritenuti maturi e necessari nei settori delle politiche educative, dei mezzi di comunicazione, dell'informazione, della ricerca e della cultura, al fine di favorire un più intenso livello di scambi, cooperazione, programmi comuni nel rispetto e attraverso la piena valorizzazione del pluralismo e della differenza che caratterizza le società europea;

Mercoledì 11 luglio 1990

15. ritiene che gli obiettivi della politica dell'ambiente, definiti nei trattati, debbano essere estesi, potenziati e completati, in particolare:

- aggiungendo all'articolo 130 R, paragrafo 1, del Trattato CEE l'obiettivo di contribuire all'azione internazionale contro i rischi che minacciano l'equilibrio ecologico del pianeta;
- modificando l'articolo 130 R, paragrafo 4, del Trattato CEE con la precisazione che la Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi enunciati al paragrafo 1 attraverso la costituzione di un Fondo europeo per l'ambiente;

16. ritiene inoltre che la Comunità debba ratificare la Carta sociale del Consiglio d'Europa e le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro riguardanti i diritti sociali fondamentali e i settori disciplinati dal diritto comunitario;

17. considera adeguate le competenze demandate alla Comunità in materia ambientale, purché il loro esercizio sia soggetto alla procedura di codecisione illustrata in appresso;

Diritti e libertà fondamentali ed europa dei cittadini

18. chiede che sia introdotta nei Trattati la dichiarazione sui diritti e sulle libertà fondamentali approvata dal Parlamento europeo il 12 aprile 1989 ⁽¹⁾; chiede che sia introdotta nei Trattati la Dichiarazione solenne contro il razzismo e la xenofobia da esso approvata l'11 giugno 1986; chiede che la Corte di giustizia abbia giurisdizione per la tutela di questi diritti fondamentali nei confronti della Comunità, con una possibilità di accesso diretto dei cittadini della Comunità europea alla Corte di giustizia dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali; ritiene inoltre che la Comunità dovrebbe aderire alla Convenzione europea sui diritti umani del Consiglio d'Europa, affinché le procedure comunitarie che tutelano i diritti fondamentali siano soggette ad appello presso un organismo esterno almeno nei settori coperti dalla Convenzione (così come i singoli Stati, anche quelli con proprie carte di diritti, sono soggetti alla Convenzione europea);

19. chiede che siano inserite nei Trattati disposizioni volte a sviluppare forme comuni di cittadinanza europea, tramite misure quale quella del diritto di voto per i cittadini comunitari alle elezioni comunali ed europee nello Stato membro di residenza.

Potenziamento della capacità decisionale del Consiglio

20. ritiene che per le decisioni del Consiglio non debba più essere prescritta l'unanimità, fatta eccezione per le questioni istituzionali (revisione dei trattati), l'adesione di nuovi Stati membri e l'ampliamento del settore delle competenze comunitarie (articolo 235); ritiene che il requisito dell'unanimità per la legislazione e le politiche ordinarie della Comunità equivalga a una dittatura della minoranza; ritiene che l'esperienza del recente ampliamento dell'applicazione del voto a maggioranza dimostri che in questo modo si può realizzare un potenziamento significativo della capacità decisionale del Consiglio;

21. ritiene che il Consiglio debba riunirsi in pubblico quando adotta legislazioni comunitarie, ai fini di una maggiore trasparenza e di un migliore controllo;

22. reputa necessaria la partecipazione delle regioni mediante un organismo composto da rappresentanti degli enti territoriali regionali degli Stati membri, alla stregua del Comitato economico e sociale nel suo campo specifico;

23. è consapevole del fatto che numerosi parlamenti nazionali stanno cercando di potenziare il proprio controllo sui membri del Consiglio appartenenti ai rispettivi paesi; si dichiara disposto ad assistere i parlamenti degli Stati membri nell'accesso all'informazione; continuerà a cooperare con i parlamenti degli Stati membri nell'ambito delle riunioni ormai periodiche che si svolgono a vari livelli fra detti parlamenti e il Parlamento europeo;

⁽¹⁾ G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 51.

Mercoledì 11 luglio 1990

ritiene tuttavia che non sarebbe utile creare una nuova Istituzione o una «camera dei parlamenti nazionali» da affiancare al Parlamento europeo, dal momento che:

- l'esperienza del Parlamento europeo prima delle elezioni dirette dimostra le limitazioni pratiche di una simile istituzione;
- le Istituzioni comunitarie già includono un organismo che rappresenta gli Stati membri (il Consiglio) e uno che rappresenta direttamente l'elettorato (il Parlamento europeo);
- il processo decisionale diverrebbe ancor più complesso e quindi meno trasparente;

incarica la sua commissione per gli affari istituzionali di elaborare proposte concrete per migliorare la cooperazione con i parlamenti degli Stati;

Rafforzamento dei poteri esecutivi della Commissione

24. ritiene che la modifica dell'articolo 145 del Trattato CEE, operata tramite l'articolo 10 dell'Atto unico europeo, non sia stata attuata in modo appropriato e che la dichiarazione n. 1 allegata all'Atto unico non sia stata rispettata;

25. chiede un emendamento dell'articolo 155 e una corrispondente abrogazione parziale dell'articolo 145 del Trattato CEE per chiarire che i poteri esecutivi debbono in tutti i casi essere conferiti alla Commissione, la quale, a tale scopo, può essere assistita da un comitato consultivo (di carattere puramente consultivo) o da un comitato di gestione (abilitato, decidendo a maggioranza qualificata, a sospendere le decisioni della Commissione e a deferirle all'autorità legislativa, Parlamento e Consiglio);

26. ritiene che il controllo democratico delle disposizioni di attuazione della Commissione debba essere garantito imponendo alla Commissione l'obbligo di informare immediatamente il Parlamento e il Consiglio in merito a tali disposizioni e di discuterle, su richiesta, con l'organo competente del Parlamento e del Consiglio e che il Parlamento debba disporre di un mese di tempo dalla pubblicazione di tali disposizioni, per decidere se desidera o meno farne oggetto della procedura legislativa;

27. ritiene che la competenza, per la Commissione, di dare esecuzione al bilancio approvato non debba essere ostacolata da comitati di carattere non consultivo;

Rafforzamento del potere della Comunità di garantire l'applicazione della legislazione da essa emanata

28. ritiene che, per poter verificare l'applicazione della legislazione comunitaria, la Commissione vada rafforzata mediante la creazione di Ispettorati europei operanti insieme a essa o nel suo stesso ambito, soprattutto e in via prioritaria nel settore dell'ambiente, e che a tali Ispettorati vada conferito il compito di verificare che le autorità nazionali applichino debitamente la legislazione emanata dalla CE;

29. reputa necessario conferire alla Corte di giustizia i poteri, di cui deve farsi esplicita menzione nei Trattati, di infliggere sanzioni, incluse quelle a carattere finanziario, agli Stati membri che manchino di applicare la legislazione comunitaria o di conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia stessa;

Riforma delle disposizioni finanziarie e in particolare del sistema delle risorse proprie

30. ritiene che, con la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e dell'Unione politica, le disposizioni finanziarie contenute nei Trattati non risultino più adeguate; per questo motivo ritiene che dette disposizioni richiedano una revisione globale che si basi su un maggiore equilibrio fra i due rami dell'autorità di bilancio e, in particolare, che:

- l'articolo 199 del Trattato CEE debba contenere anche le attività finanziarie di tutte le Comunità, che per vari motivi non apparivano finora in bilancio, come il FES e la CECA, nonché le erogazioni e le assunzioni di prestiti;
- l'articolo 201 debba prevedere un sistema completo di risorse proprie che garantisca la piena autonomia e l'autosufficienza sul piano finanziario della Comunità; che, in ogni modo, anche al fine di garantire la copertura di tutte le spese di bilancio, vada aggiornato l'articolo 200;

Mercoledì 11 luglio 1990

- le previsioni finanziarie pluriennali, fissate e aggiornate periodicamente dal Consiglio e dal Parlamento, rappresentino la base della procedura di bilancio;
- all'articolo 203 vadano sopresse tutte le norme speciali per spese obbligatorie, che la fissazione del tasso massimo debba essere sostituita da una pianificazione pluriennale delle spese, da aggiornarsi ogni anno, decisa di comune accordo da Parlamento e Consiglio;
- gli articoli da 204 a 209 debbano essere adeguati conformemente al progetto riguardante competenze più ampie del Parlamento europeo;

Riconoscimento della duplice legittimazione comunitaria: Consiglio e Parlamento

31. ritiene assolutamente essenziale che la legislazione comunitaria sia approvata mediante una procedura di codecisione fra Parlamento e Consiglio;

32. interpreta la proposta figurante nel memorandum del governo belga come un passo significativo verso una procedura di codecisione, ma ritiene che tale metodo attribuisca un peso eccessivo alla facoltà finale, per il Parlamento, di respingere la legislazione in quella che equivale a una terza lettura e che un semplice potere di veto potrebbe porre il Parlamento in una luce negativa, facendo sembrare che esso ostacoli il processo della Comunità e provochi conflitti interistituzionali;

33. chiede una partecipazione paritetica del Parlamento e del Consiglio nel processo legislativo, con un meccanismo di conciliazione fra i due organi che li vincoli a una cooperazione su un piede di parità, conformemente alla seguente procedura:

- a) le proposte della Commissione dovrebbero essere trasmesse al Parlamento che avrebbe il diritto di approvarle, modificarle o respingerle; gli emendamenti respinti dalla Commissione dovrebbero essere sostenuti dalla maggioranza dei membri del Parlamento;
- b) il Consiglio potrebbe quindi adottare, modificare o respingere tali proposte; potrebbe adottare a maggioranza un testo qualsiasi nella forma approvata dal Parlamento; potrebbe modificare tale testo a maggioranza qualificata, qualora la Commissione approvasse tale modifica, o all'unanimità, qualora la Commissione non esprimesse il proprio consenso; dovrebbe deliberare all'unanimità per adottare una proposta respinta dal Parlamento;
- c) in prima lettura, delle scadenze flessibili consentirebbero a ciascuno dei due rami del potere legislativo di chiedere l'urgenza sulla proposta bloccata in seno all'altro ramo;
- d) se il testo adottato dal Consiglio corrispondesse a quello del Parlamento, sarebbe definitivamente adottato; in caso contrario, la posizione del Consiglio sarebbe rinviata al Parlamento in seconda lettura;
- e) in seconda lettura, il Parlamento, deliberando a maggioranza semplice, potrebbe approvare il testo del Consiglio o chiedere l'apertura della procedura di concertazione; qualora non venisse adottato entro il termine di tre mesi, il testo sarebbe sottoposto al comitato di concertazione;
- f) il comitato di concertazione sarebbe composto da un uguale numero di membri delle due istituzioni; i membri non sarebbero vincolati da istruzioni.

La Commissione parteciperebbe ai lavori del comitato.

Il testo approvato dal comitato sarebbe sottoposto all'approvazione del Consiglio e del Parlamento. Non sarebbero più consentite modifiche.

Se tale testo non ottenesse la maggioranza in una delle due istituzioni, la procedura legislativa avrebbe termine;

- g) non appena firmate dai presidenti delle due istituzioni, le proposte adottate dal Consiglio e dal Parlamento acquisirebbero forza di legge;

Mercoledì 11 luglio 1990

34. chiede che al Parlamento sia attribuito il diritto di iniziativa legislativa qualora la Commissione non reagisca entro un termine prestabilito a una richiesta specifica adottata dalla maggioranza dei deputati del Parlamento in ordine alla presentazione di proposte; in tali casi, la proposta del Parlamento approvata a maggioranza dei deputati sarebbe la base per la successiva procedura legislativa;

35. chiede anche che al Parlamento sia attribuito il diritto di eleggere il Presidente della Commissione su proposta del Consiglio europeo; il Presidente della Commissione dovrebbe, con il consenso del Consiglio, scegliere i membri della Commissione; il dibattito e il voto di fiducia relativo alla nuova Commissione, che già costituisce prassi del Parlamento fin dal 1981, dovrebbero ora essere istituzionalizzati dai Trattati;

36. ritiene che la procedura in base alla quale il Parlamento formula il proprio parere in merito a ogni nomina alla Corte dei conti debba essere modificata attribuendo al Parlamento il diritto di approvare a maggioranza semplice le nomine alla Corte dei conti e che la stessa procedura debba essere applicata per le nomine alla Corte di giustizia;

37. chiede che i poteri di controllo di bilancio del Parlamento europeo vengano potenziati e che il controllo democratico sia rafforzato, e in particolare:

- a) che il principio del carattere vincolante per tutte le Istituzioni delle osservazioni fatte nelle decisioni di scarico venga sancito nel Trattato;
- b) che il diritto dell'autorità di scarico di chiedere alla Corte dei conti di svolgere indagini e di presentare relazioni venga sancito nel Trattato;

38. chiede che i Trattati attribuiscono esplicitamente al Parlamento il diritto di adire la Corte di giustizia per annullamento;

39. esige che la Corte di giustizia possa essere consultata per parere da ciascuna delle altre tre Istituzioni su qualsiasi questione d'interpretazione dei Trattati;

40. ritiene che il Parlamento debba avere il diritto, sancito dai Trattati, di istituire commissioni di inchiesta per indagare su presunte violazioni del diritto comunitario o casi di cattiva gestione con riferimento a competenze comunitarie; il trattato dovrebbe imporre direttamente alle istituzioni comunitarie e ad altri organi della Comunità e degli Stati membri di cooperare con tali commissioni d'inchiesta;

41. chiede una modifica degli articoli 216 del Trattato CEE, 77 del Trattato CECA e 189 del Trattato EURATOM affinché sia conferito al Parlamento europeo il diritto di fissare la sua sede a meno che, entro due anni, gli Stati membri non decidano finalmente (con oltre 30 anni di ritardo) di esercitare il potere e la competenza di determinare a norma degli articoli esistenti la sede delle Istituzioni della Comunità;

42. afferma che la procedura del parere conforme dovrebbe essere estesa alle revisioni dei Trattati (articolo 236 del Trattato CEE e articoli corrispondenti degli altri trattati), al sistema elettorale uniforme e a tutti gli accordi internazionali importanti stipulati dalla Comunità;

43. si impegna a presentare progetti appropriati di articoli ed emendamenti al Trattato conformemente alle precedenti richieste tempestivamente prima dell'inizio delle conferenze intergovernative in quanto parte del suo parere formale necessario, ai sensi dell'articolo 236 del Trattato CEE, ai fini della convocazione di dette conferenze; si attende che le conferenze intergovernative esaminino le richieste del Parlamento e le inseriscano come tali nella revisione del Trattato oppure convengano con il Parlamento possibilità alternative, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 della sua risoluzione del 14 marzo 1990;

44. conferma la sua decisione di dare il parere previsto dall'art. 236 del Trattato CEE sulla convocazione della Conferenza intergovernativa per l'Unione politica sulla base dei risultati della Conferenza interistituzionale preparatoria, in particolare del consenso raggiunto con i governi degli Stati membri e con la Commissione sull'ordine del giorno della Conferenza e sul ruolo del Parlamento;

Mercoledì 11 luglio 1990

45. sollecita una transizione dall'attuale Comunità fondata sui Trattati all'Unione di tipo federale su base costituzionale ed esige pertanto la modifica dell'articolo 236 del Trattato CEE, la cui nuova versione dovrebbe prevedere l'approvazione delle modifiche costituzionali da parte dei due rami legislativi (Consiglio e Parlamento) e successivamente la relativa ratifica da parte dei parlamenti degli Stati membri;

46. ritiene comunque che una simile revisione di ampia portata dei Trattati debba essere elaborata e convenuta dai rappresentanti degli Stati membri e dai rappresentanti eletti dai cittadini d'Europa al Parlamento europeo;

*
* *
*

47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione e al comitato consultivo degli enti locali e regionali e di utilizzare la presente risoluzione per l'elaborazione delle sue proposte da presentare alle riunioni preparatorie della Conferenza intergovernativa, alle «Assise» e alle riunioni del Consiglio europeo.

Mercoledì 11 luglio 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta dell'11 luglio 1990

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULÓS, ANDREWS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY CH., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F. N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FABIUS, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER, FERRI, FINI, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH, FUCHS, FUNCK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GALLO, GANGOITI LLAGUNO, GARAIKOETXEA URRIZA, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GORIA, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IODICE, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KRIEPS, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LA MALFA, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LIMA, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALHURET, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MONTERO ZABALA, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACHECO HERRERA, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, RUIZ-MATEOS JIMÉNEZ DE TEJADA, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS,

Mercoledì 11 luglio 1990

SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Mercoledì 11 luglio 1990

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Obiezione in favore dell'urgenza della proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1445/90

(+)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTONS, BARZANTI, BELO, BERTENS, BETTINI, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CAPUCHO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, CHRISTIANSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FUCHS, GALLE, GARAÍKOETXEA URRIZA, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY, KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGORIO, LANGER, LANNOYE, LARONI, LIVANOS, MAIBAUM, MARTIN D., MATTINA, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MORETTI, NEWENS, OLIVA GARCÍA, ONUR, PACHECO HERRERA, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PEREIRA V., PETERS, PIERMONT, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAFFARIN, READ, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SPECIALE, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STEVENSON, TAZDAÏT, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WHITE, WIJSENBEK, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSIDY, CHANTERIE, CORNELISSEN, DALSSASS, DE VITTO, DILLEN, DOUSTE-BLAZY, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, INGLEWOOD, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAMBRIAS, LAUGA, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAHER, MALANGRÉ, MARCK, MARLEIX, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRAG, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES, PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VAN DER WAAL, WELSH, VON WOGAU, ZAVVOS.

Mercoledì 11 luglio 1990

Obiezione in favore dell'urgenza delle proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1418 e 1447/90

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARZANTI, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARNITI, CASTELLINA, CATASTA, CAUDRON, CHRISTIANSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE PICCOLI, DE ROSSA, DESAMA, DíEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, FANTUZZI, FERNEX, FUCHS, GALLE, GARAIKOETXEA URRIZA, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HOON, HORY, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY, JUNKER, KOSTOPOULOS, LAGORIO, LANGER, LANNOYE, LARONI, LE PEN, LIVANOS, MAIBAUM, MARTIN D., MATTINA, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MORETTI, NEWENS, OLIVA GARCÍA, ONUR, PACHECO HERRERA, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PETERS, PIERMONT, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTORP, READ, ROMEOS, RÖNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SPECIALE, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STEVENSON, TAZDAÏT, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOURLANGES, CAPUCHO, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSIDY, CHANTERIE, CORNELISSEN, DALSSASS, DE VITTO, DILLEN, DOUSTE-BLAZY, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, INGLEWOOD, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAMBRIAS, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MALANGRÉ, MARCK, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PASTY, PATTERSON, PEREIRA V., PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIQUET, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRAG, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VAN DER WAAL, WELSH, WIJSENBEEK, VON WOGAU, ZAVVOS.

(0)

CABEZÓN ALONSO, DENYS, HOFF, LALOR, MIHR.

Obiezione in favore dell'urgenza della proposta di direttiva di cui al doc. B 3-1456/90

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, BARZANTI, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, BONDE, BONTEMPI, BROK, CALVO ORTEGA, CARVALHAS, CASTELLINA, CATASTA, COCHET, COLAJANNI, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DUVERGER, ELMALAN, EPHREMIDIS, FANTUZZI, FERNEX, GARAIKOETXEA URRIZA, GUTIÉRREZ DÍAZ, IVERSEN, JOANNY, KOSTOPOULOS,

Mercoledì 11 luglio 1990

LANGER, LANNOYE, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MORETTI, NAVARRO VELASCO, ORTIZ CLIMENT, PACHECO HERRERA, PARTSCH, PIERMONT, PIQUET, PORRAZZINI, PUERTA, QUISTORP, ROSSETTI, SANDBÆK, SCHINZEL, SCHMID, SIMEONI, SPECIALE, SPERONI, STAES, TAZDAÏT, TRIVELLI, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VECCHI, VERBEEK, VON DER VRING.

(—)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BEUMER, BINDI, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABELHE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DURY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LARONI, LAUGA, LE CHEVALLIER, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MALHURET, MARCK, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGOROPOULOS, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA V., PERSCHAU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAMOULIS, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VAN DER WAAL, WELSH, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BLOT, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LE PEN, LEHIDEUX.

Questione pregiudiziale sul doc. A 3-165/90

(—)

BLOT, DILLEN, DUVERGER, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K. P., LE PEN, LEHIDEUX, MEGRET.

(—)

AGLIETTA, ALAVANOS, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARZANTI,

Mercoledì 11 luglio 1990

BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BINDI, BLAK, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANÁVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASTELLINA, CÁTASTA, CAUDRON, CHANTERIE, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DEFRAIGNE, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KOFOED, KOSTOPOULOS, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARONI, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MCMAHON, MENRAD, MERZ, MONNIER-BESOMBES, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PIERROS, PINXTEN, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PROUT, VAN PUTTEN, RAFFARIN, RAWLINGS, READ, REDING, ROBLES PIQUER, ROMEOS, RØNN, ROTHLEY, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SIMEONI, SIMONS, SONNEVELD, STAES, TAZDAÏT, VALENT, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS.

(O)

EPHREMIDIS, JACKSON F.

*Proposta di direttiva oggetto del doc. A 3-160/90**(Emendamento n. 7, quarta parte)*

(+)

AGLIETTA, AULAS, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BONETTI, COCHET, CRAMON-DAIBER, VAN DIJK, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, JOANNY, LALOR, LANE, LANNOYE, MAHER, DE LA MALÈNE, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MONNIER-BESOMBES, PARTSCH, PASTY, SIMONS, STAES, TAZDAÏT, VERBEEK.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BEUMER, BINDI, BIRD, BLOT, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GORIA, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HOWELL, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN VAN RAAJ, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K. P., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LARONI, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARQUES MENDES,

Mercoledì 11 luglio 1990

MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEGAHY, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, REGGE, RINSCHKE, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

*Idem**(Emendamento n. 75)*

(+)

AGLIETTA, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARTON, BELO, BENOIT, BETTINI, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY, JUNKER, LAGORIO, LANNOYE, LARONI, LINKOHR, LÜTTGE, MAIBAUM, MARTIN D., MATTINA, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, OLIVA GARCÍA, ONUR, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PUERTA, RAMÍREZ HEREDIA, REGGE, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, STEVENSON, TAZDÁÏT, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BEUMER, BINDI, BLOT, BÖGE, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, COLOMBO, COONEY, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE VITTO, DEPREZ, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GIL-ROBLES, GIL-DELGADO, GORIA, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOWELL, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K. P., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, MAHER, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARQUES MENDES, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENDES BOTA, MENRAD, DE

Mercoledì 11 luglio 1990

MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRAG, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROVSING, SALEMA, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, THEATO, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VERNIER, VOHRER, WIJSENBECK, VON WOGAU, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

PANNELLA.

*Idem**(Emendamento n. 13)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BETHELL, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KLEPSCH, LAGAKOS, LAGORIO, LAMBRIAS, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LORCA VILÁPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜNCH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WELSH, WETTIG, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

ANTONY, BLOT, CAPUCHO, DILLEN, DE DONNEA, GALLAND, GRUND, HERMAN, HERMANS, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LE PEN, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, DE LA MALÈNE, MARTIN S., DE

Mercoledì 11 luglio 1990

MONTESQUIOU-FEZENSAC, NIELSEN T., PASTY, SALEMA, SARLIS, SCHLEE, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, WIJSENBECK.

(O)

VON ALEMANN, ANGER, AULAS, BANDRÉS MOLET, BETTINI, VAN DEN BRINK, GUIDOLIN, HABSBURG, KÖHLER H., KÖHLER K. P., PANNELLA.

Risoluzione di cui al doc. A 3-165/90

(Emendamento n. 35)

(+)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KILLILEA, LALOR, LANE, LE PEN, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARTINEZ, MEGRET, MUSSO, PASTY, PERREAU DE PINNINCK, SCHLEE, SCHODRUCH, VOHRER.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGIO, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM, I NAVAL, COLOMBO, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPRez, DíEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, IACONO, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVÉ, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTÀ, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHER, ROMEOS, RÖNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ

Mercoledì 11 luglio 1990

FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)

FALCONER, MELIS, SANDBÆK, SELIGMAN, STEWART, VERNIER.

*Idem**(Emendamento n. 7)*

(+)

BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, MORETTI, ROTHLEY, SCHLEE, SCHODRUCH, SPERONI.

(-)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BENOIT, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, BOWE, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLOMBO, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FANTUZZI, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARONI, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERHAGEN, VERNIER, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WOLTJER, ZELLER.

(O)

POLLACK, STEWART.

Mercoledì 11 luglio 1990

*Idem**(Emendamento n. 6)*

(+)

BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KILLILEA, LALOR, LANE, LE PEN, LEHIDEUX, MAIBAUM, MEGRET, PERREAU DE PINNINCK, SCHLEE, SCHODRUCH.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLOMBO, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, FABIUS, FANTUZZI, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON F., JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARONI, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, RINSCHÉ, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)

BJØRNVIG, SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 26)*

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, BEUMER, BLOT, CEYRAC, COLINO SALAMANCA, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MAYER, MEGRET, SCHLEE, SCHODRUCH.

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARZANTI, BELO, BENOIT,

Mercoledì 11 luglio 1990

BERNARD-REYMOND, BETTINI, BETTIZA, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL, ABEILHE, BOMBARD, BORGO, BOWE, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARONI, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERMONT, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

BJØRNVIG, MUNTINGH, SANDBÆK, STEWART.

*Idem**(Emendamento n. 45)*

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARTON, BARZANTI, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BETTIZA, BINDI, BOMBARD, BOWE, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, GALLE, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HORY, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, LANE, LANGER, LANNOYE, LARONI, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE

Mercoledì 11 luglio 1990

LAGE, MONNIER-BESOMBES, MORETTI, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PERY, PETER, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PUERTA, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, ROMEOS, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SPECIALE, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STEWART, TAZDAÏT, THAREAU, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WOLTJER.

(—)

ALBER, VON ALEMANN, ANTONY, BANOTTI, BEAZLEY C., BETHELL, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, CABANILLAS GALLAS, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE GUCHT, DE VITTO, DEFRAIGNE, DILLEN, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, ESCUDER CROFT, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GASOLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOLZFUSS, HOWELL, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LE PEN, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, MAHER, MALANGRÉ, MARLEIX, MARTINEZ, MCCARTIN, MEGRET, MENRAD, MERZ, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NIELSEN T., OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PENDERS, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHI, REDING, REYMAN, RINSCH, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SARIDAKIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, VEIL, VERHAGEN, VERNIER, VOHRER, VAN DER WAAL, WELSH, VON WOGAU, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

BIRD, BJØRNVIG, BONDE, VAN DEN BRINK, CHRISTENSEN, SANDBÆK, WYNN.

*Idem**(Emendamento n. 28)*

(—)

ANTONY, BIRD, BLOT, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, SCHLEE, SCHODRUCH, WYNN.

(—)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, BOWE, VAN DEN BRINK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE,

Mercoledì 11 luglio 1990

FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCIA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STEWART, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

BJØRNVIG, HABSBURO, SÅNDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 143)*

(+)

AINARDI, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BARZANTI, BINDI, CATASTA, CAUDRON, CECI, COLAJANNI, CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, GUTIÉRREZ DÍAZ, MAYER, MELIS, NAPOLETANO, NAPOLITANO, PÉREZ ROYO, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, RAGGIO, REGGE, ROSSETTI, SABY, SAKELLARIOU, SPECIALE, TRIVELLI, VALENT, VECCHI.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ANTONY, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGIO, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GUCHT, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURO, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES,

Mercoledì 11 luglio 1990

LARIVE, LARONI, LE PEN, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARLEIX, MARTINEZ, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGRET, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RANDZIO-PLATH, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOPMANN, TORRES COUTO, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WURTH-POLFER, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

ANGER, BIRD, BJØRNVIG, BONDE, CHRISTENSEN, PARTSCH, SAMLAND, SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 14)*

(+)

BERNARD-REYMOND, BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, NEUBAUER, OLIVA GARCÍA, SCHLEE, SCHODRUCH, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH,

Mercoledì 11 luglio 1990

PASTY, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUVRIE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN, ZELLER.

(O)

BJØRNVIG, SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 18)*

(+)

AULAS, BLOT, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LEHIDEUX, MAHER, MARTINEZ, MEGRET, NEUBAUER, ROTHLEY, SCHLEE, SCHODRUCH, SPERONI, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BOURLANGÉS, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LE PEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP,

Mercoledì 11 luglio 1990

RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEWART, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

HABSBURG.

*Idem**(Emendamento n. 19)*

(+)

ANTONY, ARBELOA MURU, BLOT, BONDE, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, MORETTI, NEUBAUER, SCHLEE, SCHODRUCH, SPERONI.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LE PEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PINXTEN, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG,

Mercoledì 11 luglio 1990

SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Idem

(Emendamento n. 25)

(+)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LEHIDEUX, LE PEN, MARTINEZ, MEGRET, NEUBAUER, SCHLEE, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, AULAS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTUZZI, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LE PEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PAGORPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PETER, PIERMONT, PIERROS, PINXTEN, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Idem

(Emendamento n. 33)

(+)

ANTONY, BLOT, DILLEN, FORD, GARCÍA ARIAS, GOLLNISCH, GRUND, JUNKER, LAGORIO, LE PEN, LEHIDEUX, LINKOHR, MARTINEZ, MEGRET, NEUBAUER, SCHLEE, SCHODRUCH, SIMONS.

Mercoledì 11 luglio 1990

(—)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RÉGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAUFENBERG, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 34)*

(—)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, GOLLNISCH, GRUND, KOFOED, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, NEUBAUER, PONS GRAU, SCHLEE, SCOTT-HOPKINS, SPERONI.

(O)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE,

Mercoledì 11 luglio 1990

BANDRÉS MOLET, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DENYS, DEPRES, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FANTUZZI, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JEPSNE, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LACAZE, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, PACK, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUYTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

Idem

(Risoluzione nel suo complesso)

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPRES, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FANTUZZI, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAGORIO, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUSTER, MAIBAUM, MARTIN D.,

Mercoledì 11 luglio 1990

MATTINA, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZEENSAC, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHE, ROUMÉLIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, ZELLER.

(—)

AINARDI, ANTONY, BJØRNVIG, BLOT, BONDE, CHRISTENSEN, DESSYLAS, VAN DIJK, DILLEN, ELMALAN, EPHREMIDIS, FALCONER, FITZSIMONS, GOLLNISCH, GRUND, IVERSEN, KÖHLER K. P., LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARTINEZ, MAYER, MEGAHY, MEGRET, MIRANDA DA SILVA, MUSSO, NEUBAUER, NEWMAN, NIANIAS, PASTY, PIERMONT, SANDBÆK, SCHLEE, TAURAN, TELKÄMPER, VERBEEK, VAN DER WAAL.

(O)

ADAM, BARTON, BIRD, CRAWLEY, DONNELLY, ELLIOTT, EWING, FORD, HARRISON, HOON, HUGHES, MCGOWAN, MELIS, NEWENS, READ, SIMPSON B., SMITH A., TITLEY, VANDEMEULEBROUCKE, WYNN.

*Risoluzione di cui al doc. A 3-166/90**(Emendamento n. 19)*

(—)

ANTONY, BEUMER, BLOT, BONETTI, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CEYRAC, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DILLEN, DOUSTE-BLAZY, FERRER I CASALS, FONTAINE, FUNK, GOLLNISCH, GUIDOLIN, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, LANGES, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LENZ, LO GIUDICE, LULLING, MARTINEZ, MCCARTIN, MENRAD, MERZ, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, PACK, PIRKL, POETTERING, RINSCHÉ, SCHLEE, THEATO, VALVERDE LÓPEZ.

(—)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BIRD, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, EWING, FERNEX, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON,

Mercoledì 11 luglio 1990

HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, ORTIZ CLIMENT, PANNELLA, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAVROU, STEVENS, TAZDAÏT, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

BJØRNVIG, BONDE, BORGO, CHRISTENSEN, MÜLLER, PINXTEN, SANDBÆK.

*Idem**(Paragrafo 9)*

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABELHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BÓRGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GISCARD D'ESTAING, GÖRLACH, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HÄNSCH, HAPPART, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON; HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PANNELLA, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PERY, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER.

Mercoledì 11 luglio 1990

(—)

BANOTTI, CEYRAC, DILLEN, EWING, GOLLNISCH, GUILLAUME, KOFOED, LANE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTINEZ, MORETTI, MUSSO, PARTSCH, PASTY, PESMAZOGLOU, PETER, POMPIDOU, SPERONI, VANDEMEULEBROUCKE, VOHRER.

(O)

BLOT, LAGAKOS, VAN HEMELDONCK.

*Idem**(Emendamento n. 22)*

(+)

BLOT, CEYRAC, CHABERT, DILLEN, GOLLNISCH, GUILLAUME, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTINEZ, MUSSO, DE MONTESQUIOU FEZENSAC, PASTY, POMPIDOU, SCHLEE, VAN HEMELDONCK, VERNIER.

(—)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, EWING, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GISCARD D'ESTAING, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PANNELLA, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, ROSMINI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAVROU, STEVENS, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

ALAVANOS, LANGER.

Mercoledì 11 luglio 1990

*Idem**(Emendamento n. 23)*

(+)

BLOT, CEYRAC, CHABERT, DILLEN, GOLLNISCH, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTINEZ, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUSSO, PASTY, POMPIDOU, ROSSETTI, SAMLAND, SCHLÉE, VERNIER.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPREGZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, EWING, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., LACAZE, LAGAKOS, LAGARIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERY, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS, PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SÁBY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAVROU, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BJØRNVIG, BONDE, HABSBERG, KOFOED, SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 114)*

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, AMENDOLA, AULAS, BANOTTI, BARZANTI, BEIRÔCO, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COLAJANNI, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITO, DEPREGZ, DESSYLAS, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I

Mercoledì 11 luglio 1990

CASALS, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGER, LANGES, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MALANGRÉ, MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCINTOSH, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THEATO, TINDEMANS, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VECCHI, VERHAGEN, WELSH, VON WOGAU, ZAVVOS.

(—)

ADAM, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BETTIZA, BIRD, BLOT, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CEYRAC, CHABÉRT, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GUCHT, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ESTGEN, FORD, GALLAND, GALLE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GRÖNER, GUILLAUME, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KELLET-BOWMAN, KILLILEA, KÖHLER H., KOFOED, LA PERGOLA, LACAZE, LAGORIO, LANE, LARIVE, LARONI, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTINEZ, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, MUSSO, NEWENS, NIANIAS, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, ONUR, PAGOROPOULOS, PASTY, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PLUMB, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEE, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, WOLTJER, WYNN.

(O)

BJØRNVIG, BONDE, CHRISTENSEN, EWING, GISCARD D'ESTAING, SANDBÆK, VANDEMEULEBROUCKE, VERTEMATI.

*Idem**(Emendamento n. 102)*

(+))

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ARBELOA MURU, AULAS, BARTON, BARZANTI, BELO, BERTENS, BETTIZA, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CATASTA, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DEFRAIGNE, DENYS, DEPÉZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, FERNEX, FORD, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAMASSOURE, LANGER, LARIVE, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON,

Mercoledì 11 luglio 1990

MEDINA ORTEGA, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, ONUR, PAGORPOULOS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PERY, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, BANOTTI, BEAZLEY C., BEUMER, BINDI, BLOT, BOCKLET, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE VITTO, DILLEN, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, ELLES J., ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GOLLNISCH, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MALANGRÉ, MARLEIX, MCCARTIN, MCINTOSH, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NEWTON DUNN, NIANIAS, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAVROU, STEWART-CLARK, THEATO, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VERNIER, VON WOGAU, ZAVVOS.

(0)

CHRISTENSEN, EWING, MARTINEZ, RAWLINGS, SANDBÆK, VANDEMEULEBROUCKE.

*Idem**(Emendamento n. 25)*

(+)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, HABSBURG, IZQUIERDO ROJO, LAGORIO, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, MARTINEZ, MELIS, SCHLEE, VERDE I ALDEA.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING,

Mercoledì 11 luglio 1990

GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LA PERGOLA, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

BONDE, MCMAHON, SANDBÆK, WALTER.

*Idem**(Emendamento n. 113)*

(+)

AGLIETTA, ALAVANOS, AMENDOLA, AULAS, BETTINI, BONTEMPI, BROK, CATASTA, COCHET, COLAJANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, JOANNY, LANGER, MATTINA, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, NAPOLETANO, NAPOLITANO, POLLACK, PORRAZZINI, PUERTA, RAGGIO, ROSSETTI, SIMONS, SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, TRIVELLI, VALENT, VECCHI.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSÓPOULOS, ANDREWS, ANTONY, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BIRD, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GUCHT, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES J., ESTGEN, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA

Mercoledì 11 luglio 1990

MALÈNE, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTINEZ, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PERY, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

BINDI, BONDE, EWING, SANDBÆK, SMITH A., VANDEMEULEBROUCKE.

*Idem**(Emendamento n. 27)*

(+)

ANTONY, BLOT, BRU PURÓN, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, LEHIDEUX, MARTINEZ, MORETTI, ROSMINI, SCHLEE, SPERONI.

(-)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, EWING, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LA PERGOLA, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LE CHEVALLIER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS,

Mercoledì 11 luglio 1990

REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

SANDBÆK, SIMONS.

*Idem**(Emendamento n. 31)*

(+)

ANTÓNY, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BLOT, CEYRAC, DILLEN, DE DONNEA, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRUND, HOFF, HOON, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, MARTINEZ, SIMPSON A., WELSH.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GOMES, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LA PERGOLA, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENI, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL,

Mercoledì 11 luglio 1990

VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ŽAVVOS.

(O)

EWING, MORETTI.

*Idem**(Emendamento n. 33)*

(+)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, CRAWLEY, DILLEN, GAIBISSO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GRUND, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, MARTINEZ, MORETTI, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SPERONI, WOLTJER.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, VAN DEN BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURA, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MÜLLER, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERREAU DE PINNINCK, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, SPENCER, STAES, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUYTRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WYNN, ŽAVVOS.

(O)

ARBELOA MURU, BJØRNVIG, BONDE, BRU PURÓN, SANDBÆK.

Mercoledì 11 luglio 1990

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BROK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GUCHT, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP, DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GAIBISSO, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÖHLER H, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MOTTOLA, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZELLER.

(-)

AINARDI, ANTONY, BLOT, CEYRAC, CHRISTENSEN, DESSYLAS, DILLEN, ELMALAN, FITZSIMONS, IVERSEN, KILLILEA, LALOR, LANE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, DE LA MALÈNE, MARTINEZ, MAYER, MERZ, MUSSO, NEWMAN, PASTY, PIQUET, SANDBÆK, SMITH A., VAN DER WAAL.

(0)

ALAVANOS, DE GIOVANNI, DE ROSSA, PANNELLA.

*Risoluzione di cui al doc. A 3-163/90**(Emendamento n. 41)*

(+)

CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, SAPENA GRANELL, SPERONI, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ANTONY, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO

Mercoledì 11 luglio 1990

BETTIZA, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BROK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GAIBISSO, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JANSSEN VAN RAAY, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MERZ, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ, HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROGALLA, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WELSH, WHITE, WYNN, ZELLER.

(O)

BONDE, HERMANS, SANDBÆK.

*Idem**(Emendamento n. 45)*

(+)

BLOT, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MCCUBBIN, MEGRET, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, VON ALEMANN, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BROK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GAIBISSO, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MENRAD, MERZ, MIRANDA

Mercoledì 11 luglio 1990

DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PANNELLA, PASTY, PEIJS, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WELSH, WYNN, ZELLER.

Idem

(Emendamento n. 40)

(+)

AINARDI, ANTONY, BLOT, CEYRAC, DILLEN, GARCÍA ARIAS, GOLLNISCH, LE CHEVALLIER, LE PEN, LLORCA VILAPLANA, MARTINEZ, MEGRET, SIMMONDS, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, VON ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU PURON, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GALLAND, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMANS, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LUTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROGALLA, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WHITE, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

(0)

BONDE, MAYER, SANDBÆK.

Mercoledì 11 luglio 1990

*Idem**(Emendamento n. 39)*

(+)

ANTONY, BLOT, BONDE, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, LE CHEVALLIER, LE PEN, MARTINEZ, MEGRET, SANDBÆK.

(-)

AGLIETTA, VON ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GUCHT, DE ROSSA, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, GAIBISSO, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HERVÉ, HOFF, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAHER, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PINXTEN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ, FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZELLER.

(0)

AVGERINOS, MAGNANI NOYA.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1990

(90/C 231/04)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS***Vicepresidente**(La seduta inizia alle 10.00)*

Intervengono gli on.

— Cot, per stigmatizzare talune dichiarazioni rilasciate da Nicholas Ridley, ministro per il commercio e l'industria nel governo britannico, al periodico «Spectator» affermazioni da lui ritenute offensive nei confronti del Parlamento e della Comunità; invita il presidente del Parlamento a intervenire presso il governo britannico (la presidenza risponde che sottoporrà la questione al presidente del Parlamento);

— Ford, per associarsi all'intervento precedente e per chiedere, a nome del gruppo socialista, le dimissioni del ministro Ridley;

— Donnelly, per chiedere che il commissario vicepresidente Brittan venga in Parlamento per dare spiegazioni su talune affermazioni da lui fatte a proposito di sovvenzioni concesse nell'ambito dell'«affare Rover»;

— Balfe, per associarsi ai due interventi precedenti;

— Bettini, per segnalare un errore nel resoconto integrale della seduta del 10 luglio

— Gollnisch, sugli interventi concernenti il ministro Ridley;

— Prag, McMillan Scott, e Prout, quest'ultimo a nome del gruppo democratico europeo, per dissociarsi dalle affermazioni del ministro Ridley;

— Pannella, per protestare contro il fatto che il regolamento è stato ieri violato due volte dalla presidenza, segnatamente allorché la presidenza ha deciso, nel corso del turno di votazioni, di accogliere una richiesta di votazione per appello nominale a suo giudizio irricevibile e di autorizzare la votazione su un emendamento di compromesso che a suo giudizio non lo era; chiede che tali episodi non costituiscano assolutamente un precedente; interviene poi sugli interventi concernenti il ministro Ridley;

— Dury, sull'intervento dell'on. Pannella.

1. Rinvio in commissione

L'on. Oreja, *presidente della commissione per gli affari istituzionali*, chiede il rinvio in commissione della rela-

zione interlocutoria dell'on. Giscard d'Estaing (doc. A 3-163/90), la cui votazione è stata aggiornata ieri (*vedi parte prima, punto 18 c*), facendo presente che la sua commissione potrebbe riunirsi in mattinata per esaminarla.

Su questa richiesta intervengono il relatore, on. Giscard d'Estaing, e l'on. Pannella, quest'ultimo per contestare la richiesta, da lui ritenuta non conforme all'articolo 103 del regolamento.

Il Parlamento accoglie la richiesta di rinvio in commissione.

2. Approvazione del processo verbale

Intervengono gli on.

— Langer, a nome del gruppo Verde, che protesta contro il fatto che il processo verbale non sia stato sottoposto all'approvazione dell'Assemblea subito all'apertura della seduta, come previsto dal regolamento; interviene poi sul punto 18 c) della prima parte;

— D. Martin, sul punto 18 c) della prima parte;

— McMahon, sulla versione inglese del processo verbale;

— Gollnisch, per associarsi all'intervento dell'on. Langer e in seguito sulla votazione della proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Giscard d'Estaing.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dalle commissioni parlamentari la seguente relazione:

— * Relazione presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad

Giovedì 12 luglio 1990

altri paesi dell'Europa centrale e orientale (COM(90) 318 def. — C 3-211/90). Relatrice: on. Junker (doc. A 3-188/90);

b) le seguenti proposte di risoluzione presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento:

— Proposta di risoluzione della on. Mayer sull'equivalenza dei diplomi e in particolare sulla professione di geologo (doc. B 3-865/90)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Herman su una modifica della direttiva 80/778/CEE del 15 luglio 1980 relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano (doc. B 3-866/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Glinne sulla libertà di stampa e la confidenzialità delle fonti (doc. B 3-867/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Ferri sull'armonizzazione delle regole che disciplinano l'iscrizione ai corsi di educazione fisica e l'esercizio della relativa professione (doc. B 3-871/90)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla necessità che l'Europa democratica rimanga vigile fino a che non verrà abolito il regime delle discriminazioni razziali in Sudafrica (doc. B 3-1071/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla necessità di avviare una campagna d'informazione delle donne circa i danni irreversibili che l'abuso di alcolici durante la gravidanza può provocare al feto (doc. B 3-1072/90)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

DONN (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sull'adozione delle misure necessarie per la tutela del biotopo umido del fiume Evros (doc. B 3-1073/90)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla necessità di denunciare e condannare in permanenza le condizioni inaccettabili in cui sopravvivono i detenuti nelle carceri turche in seguito al recente ingannevole rapporto di Amnesty International (doc. B 3-1074/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Belo sulla Convenzione di Lomé (doc. B 3-1075/90)

deferita alla commissione: SVIL (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Buron, Veil, Andrews, Anger, Herman, Welsh, Salisch, Lannoye,

Tazdait, Roth, Joanny, Monnier-Besombes, Breyer, Bettini, Fernex, Cochet, Staes, Aglietta, Bandres Molet, Langer, Aulas e Santos, sulla partecipazione alla democrazia dei cittadini europei in condizioni di estrema povertà (doc. B 3-1076/90)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Simeoni sui naufraghi di pescherecci nelle acque della Comunità in rapporto al traffico dei sottomarini (doc. B 3-1077/90)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)

GIUR (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Killilea sulla partecipazione dei genitori nel campo dell'istruzione (doc. B 3-1078/90)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)

DONN (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Robles Piquer, Cabanillas Gallas, Carvalho Cardozo, Chiabrando, Deprez, Ferrer, Fernandez-Albor, Fontaine, Gil-Robles, Habsburg, Herman, Klepsch, Langes, Lenz, Lucas Pires, McCartin, Marck, Penders, Reymann, Romera, Stavrou, Suárez González, Tindemans, Chanterie, Oreja, Oomen-Ruijten e Saridakis, a nome del gruppo PPE, su un piano europeo per l'America Latina (doc. B 3-1079/90)

deferita alle commissioni:

POLI (merito)

RELA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Robles Piquer, Perschau, Bindi e Verhagen sulle dittature e il pluripartitismo in Africa (doc. B 3-1080/90)

deferita alle commissioni:

POLI (merito)

SVIL (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Robles Piquer, Carvalho Cardoso, Escuder Croft, Fontaine, Ferrer, Gil-Robles, Oreja, Ortiz Climet, Schleicher, Sisó Cruellas e Valverde su un centro comunitario per lo studio dell'universo (doc. B 3-1081/90)

deferita alle commissioni:

ENER (merito)

BILA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Formigoni e Gorla sulla richiesta di costituzione di un'Assemblea mista tra il Parlamento europeo e i paesi dell'Europa centrale e orientale (doc. B 3-1082/90)

deferita alle commissioni:

POLI (merito)

RELA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Raffarin, Alliot-Marie, Lataillade, Verwaerde, Lamassoure, Amaral, Lacaze, Boulranges, Garaikoetxea, García Arias, Calvo

Giovedì 12 luglio 1990

Ortega, Denys, Porto e Marques Mendes sullo sviluppo di una rete di treni a grande velocità sul versante atlantico della Comunità europea (doc. B 3-1083/90)

deferita alla commissione: TRAS (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Newens, Wynn, Coimbra Martins, Simons, Ewing, Robles Piquer, McMillan-Scott, McGowan, Pannella, Hughes, Jensen, Fernex, Crampton, Coates, Trivelli, Aglietta, Barton, Ford, Read, Colajanni, Baget Bozzo, Randzio-Plath, Megahy, L. Smith, Pollack, Bowe, Stewart, A. Smith, Stevenson, West, Harrison, Newman, Oddy, Elliott, Falconer, White, Collins, Lomas, Davis, Buchan, Seal, Crawley, Morris, Wilson, Hoon, Green, Ainaridi, Elmalan, Herzog, Mayer e Wurtz, sulle violazioni dei diritti umani in Iraq (doc. B 3-1084/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Bandres Molet, Gangoiti Llaguno e Garaikoetxea sul rifiuto di assolvere il servizio militare per motivi di coscienza (doc. B 3-1085/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Roth sulla penalizzazione dei non sposati (doc. B 3-1086/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Tindemans, Daly, Pimenta, Aulas e Valent sulla Quarta convenzione di Lomé e l'ambiente (doc. B 3-1087/90)

deferita alle commissioni:
SVIL (merito)
AMBI (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Collins, Schleicher, Scott-Hopkins e Iversen sulle conseguenze che ha per il consumatore la politica dei servizi postali della Comunità (doc. B 3-1088/90)

deferita alle commissioni:
AMBI (merito)
TRAS (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Collins, Schleicher, Scott-Hopkins e Iversen sull'attuazione di clausole relative all'ambiente negli accordi internazionali (doc. B 3-1089/90)

deferita alle commissioni:
AMBI (merito)
RELA, SVIL (parere)

— Proposta di risoluzione della on. Piermont sull'esposizione nel «Reichstag» di Berlino delle bandiere delle ex-provincie orientali tedesche (doc. B 3-1090/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Fernandez-Albor sulla costituzione di un Senato europeo delle regioni (doc. B 3-1091/90)

deferita alle commissioni:

ISTI (merito)
REGI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer sull'istituzione di un registro europeo delle agenzie di viaggio (doc. B 3-1092/90)

deferita alle commissioni:
TRAS (merito)
AMBI (parere)

— Proposta di risoluzione della on. Muscardini sull'istituzione di campi di lavoro (doc. B 3-1093/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Muscardini sull'inquinamento radioattivo da cesio 137 (doc. B 3-1094/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, Rauti, Fini e Mazzone sulle misure a salvaguardia del cittadino che ricorre al servizio sanitario (doc. B 3-1095/90)

deferita alle commissioni:
GIUR (merito)
ENVI (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, Rauti, Fini e Mazzone sul nomadismo e la tutela dei minori (doc. B 3-1096/90)

deferita alle commissioni:
GIUR (merito)
GIOV (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, Rauti, Fini e Mazzone sulla criminalità organizzata (doc. B 3-1097/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— proposta di risoluzione dell'on. Sarlis sulle automobili a motore elettrico (doc. B 3-1098/90)

deferita alle commissioni:
TRAS (merito)
ECON, REGI (parere)

— proposta di risoluzione degli on. Stamoulis e Papoutsis sulla codificazione e la ristrutturazione della legislazione comunitaria (doc. B 3-1099/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sull'esigenza di aiutare il ramo greco dell'Istituto internazionale di teatro mediterraneo (doc. B 3-1100/90)

deferita alle commissioni:
GIOV (merito)
BILA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Newens, Belo, Pérez Royo, Hänsch, Vayssade, Mattina, Desama,

Giovedì 12 luglio 1990

Rothley, Oddy, Langer, Tongue, Crawley, Buchan, Fernex, Read, Morris, Adam, McMahon, Ford, Rothe, Desmond, Christiansen, Guidolin, Van Hemeldonck, F. Pisoni, Garaikoetxea Urriza, Mottola, Wynn, Sandbæk, Avgerinos, Megahy, Glinne, Killilea, McCartin, Cassanmagnago Cerretti, Bonetti, Lima, Tomlinson, Papoutsis, Roumeliotis, Hoon, Barton, Bindi, Stamoulis, Saby, Muntingh, Lannoye, Roth, Verbeek, D. Martin, Barros Moura, Telkämper, Schmid, Schmidbauer, van Putten, Coates, Bowe, David, Donnelly, Stewart, Harrison, Crampton, White, Green, McCubbin, Falconer, Piermont, Seal, Llewellyn Smith, Brian Simpson, Lomas, Titley, Hughes, Alex Smith, Elliott, Pollack, Morris, Stevenson, Newman, Blaney, Balfe, Bjørnvig, West, Lane, Hindley, Ib Christensen, Breyer, Hume, Ewing, Vandemeulebroucke e van Dijk sui tentativi di omicidio perpetrati contro rifugiati iraniani ed altri individui (doc. B 3-1101/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul collegamento ferroviario fra l'Irlanda del Nord e del Sud (doc. B 3-1112/90)

deferita alle commissioni:
REGI (merito)
TRAS (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. O'Hagan sulle attività delle agenzie di collocamento (doc. B 3-1113/90)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sull'esigenza di far fronte più efficacemente all'ondata di neofascismo in Europa (doc. B 3-1114/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. D. Martin sulla necessità di un sistema di registrazione e tassazione dei cani (doc. B 3-1115/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Dillen a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla situazione in Lettonia (doc. B 3-1116/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Dillen a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla situazione in Estonia (B 3-1117/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Dillen, a nome del gruppo tecnico della destre europee, sulla situazione in Lituania (doc. B 3-1118/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Dury sull'inserimento nelle targhe automobilistiche di un simbolo dell'Europa (doc. B 3-1119/90)

deferita alle commissioni:
POLI (merito)
TRAS (parere)

— Proposta di risoluzione della on. Lehideux a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul traffico di droga in Europa (doc. B 3-1120/90)

deferita alle commissioni:
GIUR (merito)
AMBI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Di Rupo sulla sicurezza degli operai occupati presso Eurotunnel e dei futuri utenti del tunnel sotto la Manica (doc. B 3-1121/90)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Glinne sulla violazione dei diritti dell'uomo in taluni paesi musulmani (doc. B 3-1122/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Glinne sui movimenti di democratizzazione in Africa (doc. B 3-1123/90)

deferita alle commissioni:
POLI (merito)
SVIL (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Pompidou a nome del gruppo ADE, sul riconoscimento del titolo europeo di geologo (doc. B 3-1124/90)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

Proposta di risoluzione degli on. Stamoulis, Papoutsis, Janssen van Raay, Salema, Ingelewood e Langer su un'azione comunitaria per la formazione permanente dei magistrati in materia di diritto comunitario e l'armonizzazione dei loro statuti e della loro situazione materiale (doc. B 3-1125/90)

deferita alle commissioni:
GIUR (merito)
GIOV, BILA (parere)

c) le seguenti dichiarazioni scritte, per l'iscrizione nel registro, conformemente all'articolo 65 del regolamento:

— dell'on. da Cunha Oliveira, su «Aristides de Sousa Mendes», il Wallemborg portoghese» n. 9/90)

— dell'on. da Cunha Oliveira, su Anatoli Gritchenko, prima vittima e eroe di Chernobyl (n. 10/90);

d) della Commissione:

— Proposta di storno di stanziamenti n. 13/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Com-

Giovedì 12 luglio 1990

missione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (Doc. C 3-214/90)

deferita alla commissione: CONT (merito)

— Proposta di storno di stanziamenti n. 14/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (Doc. C 3-215/90)

deferita alla commissione: CONT (merito)

Proposta di storno di stanziamenti n. 11/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — parte B del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (Doc. C 3-218/90)

deferita alla commissione: BILA (merito).

4. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

La presidenza comunica che le competenti autorità francesi hanno trasmesso al Parlamento una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Le Pen.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

Interviene l'on. Le Pen.

5. Tempo delle interrogazioni

Il commissario vicepresidente Bangemann fa presente che, visto che il tempo delle interrogazioni di ieri alla Commissione è stato soppresso, la Commissione è disposta a trasmettere risposte scritte agli interroganti che lo desiderino.

Su questa informazione interviene l'on. Robles Piquer.

6. Benvenuto

Il presidente porge il benvenuto a

— una delegazione della «Volkskammer» della Repubblica democratica tedesca, guidata dall'on. Schreiber, presidente della commissione per le relazioni estere di detta Camera, presente nella tribuna d'onore;

— una delegazione della Camera dei deputati e del Senato del Brasile, guidata dal senatore Fernando Henrique Cardoso, presente in tribuna d'onore.

7. Unificazione della Germania (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione interlocutoria dell'on. Donnelly, a nome della commissione tempora-

nea per l'esame dell'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea (doc. A 3-183/90) (1)

Interviene l'on. Pannella per stigmatizzare l'assenza in Aula di rappresentanti del Consiglio.

L'on. Donnelly, dopo essersi associato a quanto detto dall'on. Pannella, illustra la relazione.

Intervengono gli on. Bofill Abeilhe, a nome del gruppo socialista, Breyer, a nome del gruppo Verde, Desama, Fernandez Albor, *presidente della commissione temporanea per la valutazione dell'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea*, Veil, a nome del gruppo liberale, e democratico riformatore, Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, Cramon Daiber, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Chabert, a nome del gruppo ADE, Schlee, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Carvalhas, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Piermont, a nome del gruppo Arcobaleno, Van der Waal, non iscritto, Crawley, a nome della commissione per i diritti della donna.

PRESIDENZA DELL'ON. WILFRIED TELKÄMPER

Vicepresidente

Intervengono gli on. Wettig, Tindemans, a nome del gruppo PPE, Mendes Bota, Fernex, Nianias, Fuchs, Pirkel, Holzfuß, Lane, Jensen, Welsh, sull'intervento dell'on. Lane, Brok, Lambrias e il commissario vicepresidente Bangemann.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi successivo punto 12*).

8. Accordo di cooperazione CEE/Argentina (discussione) *

L'on. Titley illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla conclusione di un accordo quadro di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità europea e la Repubblica argentina (doc. A 3-112/90).

Interviene il commissario vicepresidente Bangemann.

(1) É inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. B 3-1320/90.

Giovedì 12 luglio 1990

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 13 luglio, parte prima, punto 8*).

9. Cooperazione CEE — Consiglio di cooperazione del Golfo (discussione)

L'on. Moorhouse illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la Comunità economica europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo (doc. A 3-152/90).

Intervengono gli on. Titley, a nome del gruppo socialista, Peijs, a nome del gruppo PPE, De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, e il commissario vicepresidente Bangemann.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà in un prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale del 13 luglio, parte prima, punto 9*).

Intervengono l'on. Donnelly, il quale chiede che la Commissione faccia una dichiarazione sugli aiuti concessi nel quadro dell'«Affare Rover», il commissario Bangemann, il quale propone che tale dichiarazione sia fatta in settembre, l'on. Donnelly, il commissario Bangemann, l'on. Donnelly e il commissario Bangemann.

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Presidente

Intervengono gli on.

— McMahon, il quale chiede, riallacciandosi a quanto detto stamane dal commissario vicepresidente Bangemann a proposito del tempo delle interrogazioni di ieri (*vedi precedente punto 5*), che la Commissione fornisca risposte scritte a tutte le interrogazioni (il presidente ricorda che il commissario Bangemann si era già dichiarato d'accordo su questa procedura);

— Speroni, il quale chiede a quando sia stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti alla nuova relazione Giscard d'Estaing, che dovrebbe esser presentata di nuovo dopo il rinvio in commissione di stamane del doc. A 3-163/90; critica poi la presidenza del Consiglio per non essere stata presente in Aula stamane al momento della discussione sulla relazione interlocutoria sull'unificazione tedesca (il presidente fa rilevare che non si è in presenza di una seconda rela-

zione Giscard d'Estaing e che sono ricevibili soltanto emendamenti di compromesso.

10. Dichiarazione del Consiglio sul programma di attività della presidenza italiana — comunicazione della Commissione sulle questioni istituzionali (discussione)

Il presidente in carica del Consiglio, Gianni De Michelis, fa una dichiarazione sul programma di attività della presidenza italiana per il secondo semestre 1990.

Intervengono gli on. Cot, a nome del gruppo socialista, Formigoni, a nome del gruppo PPE, Giscard d'Estaing, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Jepsen, a nome del gruppo democratico europeo, Langer, a nome del gruppo Verde, Occhetto, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Speroni, a nome del gruppo Arcobaleno, Mazzone, non iscritto, Lagorio, von Wogau, La Malfa, Patterson, Taradash, Alavanos, Melis, Pannella, Verde e Colombo.

Il presidente della Commissione Jacques Delors fa una comunicazione sulle questioni istituzionali.

Interviene l'on. van der Waal.

PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS

Vicepresidente

Intervengono gli on. Carvinho, Van Velzen, Crawley, van Ouirve, Roumeliotis, Read, Baget Bozzo e il presidente De Michelis.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

La presidenza comunica, a proposito del tempo delle interrogazioni alla Commissione che è stato soppresso dall'ordine del giorno, che i deputati che desiderano rinviare le loro interrogazioni alla tornata di settembre sono pregati di comunicarlo al servizio delle interrogazioni scritte prima della fine dell'attuale tornata: altrimenti alle interrogazioni sarà fornita risposta scritta.

Interviene l'on. McMahon.

11. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su

Giovedì 12 luglio 1990

— Un regolamento relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (C 3-195/90 — SYN 241)

deferito alla commissione: ECON (merito)

— Una direttiva che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (C 3-197/90 — SYN 234);

deferita alle commissioni:
ECON (merito)
AMBI (parere)

— Una direttiva che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (C 3-198/90 — SYN 243);

deferita alla commissione: ECON (merito)

— Una direttiva che modifica la direttiva 87/404/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (C 3-199/90 — SYN 232);

deferita alle commissioni:
ECON (merito)
AMBI (parere)

— Uno regolamento relativo al transito comunitario (C 3-200/90 — SYN 225)

deferito alle commissioni:
ECON (merito)
TRAS (parere)

— Una direttiva che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in Ecu (C 3-201/90 — SYN 158)

deferita alle commissioni:
GIUR (merito)
ECON (parere)

— Una seconda direttiva che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (doc. C 3-202/90 — SYN 177)

deferita alle commissioni:
GIUR (merito)
ECON (parere)

— Una direttiva che modifica, in particolare per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità

civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE a la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (C 3-204/90 — SYN 179)

deferita alle commissioni:
GIUR (parere)
ECON (merito)

— Una direttiva concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (C 3-205/90 — SYN 207)

deferita alle commissioni:
ENER (parere)
ECON (merito)

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, venerdì 13 luglio 1990.

Aggiunge che, per quanto riguarda le tre posizioni comuni seguenti:

— conti annuali — conti consolidati/piccole e medie società e pubblicazione dei conti in Ecu,

— assicurazione diretta sulla vita/libera prestazione di servizi,

— transito di energia elettrica sulle grandi reti,

il Parlamento chiede al Consiglio, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera g), del trattato CEE, la proroga di un mese del termine normalmente impartito.

Interviene l'on. Pannella.

TURNO DI VOTAZIONI

12. Unificazione della Germania (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione interlocutoria Donnelly — doc. A 3-183/90)

Emendamenti approvati: 67, 54 con votazione elettronica, 20, 61, 69, 64, 19, 16 con votazione elettronica, 47, 68 (seconda parte), 49, 4, 18 con votazione elettronica, 23, 66, 46, 70/riv. per parti separate (terza parte con votazione per appello nominale (PPE)

Emendamenti respinti: 42, 1, 14, 22 con votazione per appello nominale (DR, LIB), 27 con votazione elettronica, 28, 29 con votazione elettronica, 11, 30, 59, 15, 12, 2, 53 con votazione per appello nominale (PPE), 31 con votazione elettronica, 3, 62, 55, 13, 43, 50, 33, 34, 32, 35, 48, 68 (prima parte con votazione elettronica), 41, 7, 17, 51, 52, 5, 56, 24 con votazione per appello nominale (LIB, DR), 44, 6, 36 con votazione per appello nominale (PPE, V), 8 con votazione elettronica, 25 con votazione per appello nominale (DR), 71, 57, 26 con votazione per appello nominale (DR), 72, 58 con votazione per appello nominale (PPE), 10

Giovedì 12 luglio 1990

Emendamenti decaduti: 63, 9, 65

Emendamenti ritirati: 60, 21.

Il relatore è intervenuto:

— all'inizio della votazione, sullo svolgimento delle discussioni sulla sua relazione;

— dopo la votazione sull'emendamento n. 2;

— sull'emendamento n. 60, per chiedere agli autori di ritirarlo e proponendo di cancellare dal paragrafo 15 il termine «mensile». L'on. Brok si è dichiarato d'accordo con la proposta del relatore e l'on. Collins è intervenuto sull'intervento del relatore (il paragrafo 15 è stato approvato senza detto termine).

La on. Jensen ha ritirato il suo emendamento 21.

Al momento della votazione sul paragrafo 28, il gruppo LIB aveva chiesto una votazione per parti separate sul n. 70/riv. A causa di un errore nella versione francese, il n. 70/riv. concerneva in realtà il paragrafo 76. Sono intervenuti il relatore e gli on. Brok, Veil, che ha ritirato la richiesta di votazione per parti separate, Brok, Cot, Veil e il relatore.

A nome del gruppo socialista, l'on. Desama ha chiesto una votazione per parti separate sul emendamento n. 68.

Prima parte: fino a «disoccupazione temporanea»

Seconda parte: resto.

Al paragrafo 76, il relatore è intervenuto sui nn. 70/riv., 65 e 9. Sono intervenuti gli on. Bocklet, Veil, che ha chiesto una votazione per parti separate sul n. 70/riv. (nella versione francese, questo emendamento reca il n. 69), Desama e Cot.

Prima parte: fino a «1994»

Seconda parte: fino a «trattati»

Terza parte: resto.

Il relatore è intervenuto sui nn. 9 e 65 per confermare che erano decaduti.

Il n. 72 è stato dichiarato decaduto dalla presidenza, cosa che uno degli autori, l'on. Verhagen, ha contestato chiedendo che fosse posto in votazione come aggiuntivo.

Il relatore si è detto d'accordo.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamenti sono state approvate, restando inteso che:

Il paragrafo 6 è stato votato per parti separate:

Prima parte: 7 primi trattini: approvati

Seconda parte: ultimo trattino: approvato.

Il paragrafo 15 è stato approvato senza il termine «mensile».

Il paragrafo 51 è stato approvato con votazione per appello nominale (PPE).

Il paragrafo 66 è stato votato per parti separate (LIB):

Prima parte: il termine «mantenere»: approvato

Seconda parte: resto: approvata.

Sono intervenuti gli on. Veil, Desama, per contestare la procedura, Veil, Welsh e Veil.

Il paragrafo 71 è stato votato per parti separate (LIB):

Prima parte, fino a «cooperazione della Comunità europea»: approvata

Seconda parte, fino a «delle alleanze»: approvata

Terza parte: resto: approvato

Resultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 22:

Votanti: 259

Favorevoli: 12

Contrari: 244

Astenuti: 3

Emendamento n. 53:

Votanti: 285

Favorevoli: 93

Contrari: 186

astenuiti: 6

Paragrafo 51:

Votanti: 304

Favorevoli: 158

Contrari: 141

astenuiti: 5

Emendamento n. 24:

Votanti: 294

Favorevoli: 13

Contrari: 280

Astenuti: 1

Emendamento n. 36:

Votanti: 292

Favorevoli: 54

Contrari: 237

Astenuti: 1

Emendamento n. 25:

Votanti: 283

Favorevoli: 17

Giovedì 12 luglio 1990

Contrari: 265
Astenuti: 1

Emendamento n. 26:

Votanti: 293
Favorevoli: 12
Contrari: 280
Astenuti: 1

Emendamento n. 70/riv. terza parte:

Votanti: 294
Favorevoli: 158
Contrari: 128
Astenuti: 8

Emendamento n. 58

Votanti: 288
Favorevoli: 58
Contrari: 225
Astenuti: 5

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Klepsch, a nome del gruppo PPE, von Aleman, a nome del gruppo LIB, Schlee, a nome del gruppo DR, Hänsch, a nome dei membri tedeschi del gruppo SOC, Ceyrac, Newman, Speroni, Stauffenberg, quest'ultimo sull'intervento dell'on. Newman, Veil, quest'ultima dapprima sull'intervento degli on. Newman e Stauffenberg, e poi per dichiarazione di voto, De Donnea, Lenz, Brok, Cooney, Habsburg, Donnelly, relatore, che si dissocia, a nome dei membri britannici del gruppo socialista, dalle affermazioni dell'on. Newman, Newman per fatto personale, Cot, che disapprova, a nome del gruppo socialista, le affermazioni dell'on. Newman, e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul primo intervento dell'on. Newman.

Il Parlamento approva le risoluzioni (*vedi parte seconda, punto 1*).

13. Unione europea (seguito della votazione)

(proposte di risoluzione contenute nelle relazioni interlocutorie Giscard d'Estaing (doc. A 3-163/90) e Duverger (doc. A 3-162/90))

(*inizio della votazione: processo verbale delle sedute dell'11 luglio, parte prima, punto 18 c*)

a) *relazione Giscard d'Estaing — doc. A 3-163/90:*

La presidenza comunica che la commissione per gli affari istituzionali, cui la relazione era stata rinviata, ha deciso all'unanimità di proporre di riprendere la votazione sul paragrafo 13 della proposta di risoluzione.

Intervengo gli on.

— Pannella, che si oppone a questa procedura sulla base dell'interpretazione del paragrafo 5 dell'articolo 103 del regolamento, visto quanto verificatosi nel turno di votazioni di ieri, allorché la presidenza, che aveva dichiarato aperta la votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso, non ne ha poi proclamato il risultato;

— Aglietta, che dopo aver fatto presente non esservi stata decisione unanime in seno alla commissione per gli affari istituzionali, si oppone anch'ella a questa procedura;

— Speroni, che contesta la procedura, essendogli stata rifiutata la facoltà di presentare emendamenti;

— Duverger, che appoggia la procedura;

— Bombard, il quale ricorda che il pubblico nelle tribune deve restare in silenzio.

La presidenza chiede all'Assemblea se desidera riprendere l'esame del paragrafo 13.

Il Parlamento si dichiara d'accordo per riprendere tale esame.

Gli emendamenti 30, 55 e 61 sono stati ritirati.

Emendamento n. 39: respinto

Emendamento di compromesso 62: approvato

Emendamenti n. 16 e 59: decadono.

Con votazione per appello nominale (LIB, SOC, DR), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 226
Favorevoli: 159
Contrari: 26
Astenuti: 41

(*vedi parte seconda, punto 2 a*).

b) *relazione Duverger — doc. A 3-162/90:*

Emendamenti approvati: 14 con votazione elettronica, 4 con votazione elettronica, 15 con votazione elettronica, 6 con votazione elettronica, 45 (di compromesso), 19 con votazione elettronica, 20

Emendamenti respinti: 38, 39, 31 con votazione elettronica, 27, 26, 1 con votazione elettronica, 2 con votazione elettronica, 3 con votazione elettronica, 32 con votazione per appello nominale (DR), 42, 33, 5 con votazione elettronica, 21, 7, 23, 25, 34, 41 (frase introduttiva e punto a), 24, 8, 22, 41 (punto b), 40, 35, 10, 37 con votazione per appello nominale (DR), 29 con votazione elettronica, 41 (punto c), 11 con votazione elettronica, 12 con votazione elettronica, 36 con votazione per appello nominale (DR), 13

Giovedì 12 luglio 1990

Emendamenti decaduti: 30, 28

Emendamento ritirato: 16.

Il relatore è intervenuto

— dopo l'emendamento n. 14, per chiedere alla presidenza di precisare la posizione del relatore oppure di consentirgli di esprimersi;

— sull'emendamento n. 34;

— sull'emendamento n. 41, sul quale è intervenuto anche l'on. Prag.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamento sono state approvate (il considerando c con votazione elettronica).

Su richiesta del relatore

— il paragrafo 3, lettera a), è stato votato per parti separate

prima parte, fino a «Parlamento europeo»: approvato

seconda parte: resto: respinto

— il paragrafo 3, lettera b) è stato votato per parti separate

prima parte fino a «Comunità»: approvato

seconda parte: resto: respinto

Il paragrafo 3, lettera c) è stato respinto.

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 32:

Votanti: 193
Favorevoli: 10
Contrari: 181
Astenuiti: 2

Emendamento n. 37

Votanti: 187
Favorevoli: 7
Contrari: 179
Astenuiti: 1

Emendamento n. 36:

Votanti: 187
Favorevoli: 6
Contrari: 181
Astenuiti: 0

Vista l'ora, la presidenza propone agli oratori iscritti per dichiarazione di voto di presentare le loro dichiarazioni per iscritto. Essendosi manifestata l'opposizione

di taluni oratori iscritti, la presidenza propone quindi di passare alle dichiarazioni di voto e di ritardare la ripresa della seduta in modo da consentire un intervallo di un'ora.

Intervengono gli on. Dury e Cot.

Il Parlamento manifesta il suo assenso su quanto così proposto.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Simeoni e Speroni.

Con votazione per appello nominale (DR) il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 160
Favorevoli: 145
Contrari: 11
Astenuiti: 4

(*vedi parte seconda, punto 2 b*).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

La presidenza fa rilevare che la seduta riprenderà alle 21.30 e che, dovendo la stessa essere tolta alle 24.00, la durata delle discussioni su problemi di attualità e urgenti sarà limitata a due ore e mezza.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

(*La seduta è sospesa alle 20.30 e ripresa alle 21.30*)

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS
ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta del 10 luglio, parte prima, punto 3).

14. Albania (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, undici proposte di risoluzione (doc. B 3-1397, 1420, 1430, 1437, 1443, 1444, 1450, 1460, 1467, 1471, 1476/90).

L'on. Habsburg illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1397/90.

L'on. Nianias illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1430/90.

Giovedì 12 luglio 1990

L'on. Dillen illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1437/90; interviene anche a nome del gruppo delle destre europee.

L'on. Stavrou illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1443/90.

L'on. Di Rupo illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1444/90.

L'on. De Piccoli illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1450/90.

L'on. Bettini illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1467/90.

L'on. Alavanos illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1471/90.

Interviene l'on. Balfe, a nome del gruppo socialista.

L'on. Vandemeulebroucke illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1460/90.

Intervengono il commissario vicepresidente Pandolfi, e l'on. Balfe, quest'ultimo sulla versione inglese del paragrafo 4 della proposta di risoluzione comune.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1397, 1420, 1430, 1443, 1444, 1450, 1460, 1467, 1471, 1476/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Di Rupo, Sakellariou e Dury, a nome del gruppo SOC, Habsburg, Robles Piquer, Chanterie e Stavrou, a nome del gruppo PPE, De Clercq, a nome del gruppo LIB, Hnewton Dunn, a nome del gruppo DE, Aglietta, e Langer e Melandri, a nome del gruppo V, Vecchi, a nome del gruppo SUE, de la Malène, a nome del gruppo ADE, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Con votazione per appello nominal (PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 51
Favorevoli: 48
Contrari: 3
Astenuiti: 0

(vedi parte seconda, punto 3).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1437/90 decade).

15. Fondo sociale europeo (discussione e votazione)

L'on. McMahon illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1445/90.

Intervengono gli on. van Velzen, a nome del gruppo SOC, Deprez, a nome del gruppo PPE, Lord O'Hagan, a nome del gruppo DE, Catasta, a nome del gruppo SUE, Barros Moura, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Álvarez de Paz, Dury e il commissario vicepresidente Pandolfi.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Interviene l'on. Sakellariou il quale chiede che l'emendamento n. 1 sia inserito dopo il paragrafo 1, e non dopo il paragrafo 2, richiesta sulla quale l'on. Deprez manifesta il suo accordo.

Preambolo, considerando e paragrafo 1: approvato

— Emendamento n. 1: approvato

Paragrafi da 2 a 5: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4).

16. Libano (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (doc. B 3-1398, 1425, 1432, 1438, 1446, 1453 e 1469/90).

L'on. Verhagen illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1398/90.

La on. Mayer illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1425/90.

L'on. Megret illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1438/90.

L'on. Pérez Royo illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1453/90.

La on. Aulas illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1469/90.

Intervengono l'on. Moretti e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Giovedì 12 luglio 1990

VOTAZIONE

— *proposte di risoluzione doc. B 3-1398, 1425, 1446, 1453 e 1469/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Schinzel, Sakellariou e Dury, a nome del gruppo SOC, Marck, Robles Piquer e Chanterie, a nome del gruppo PPE, Newton Dunn, a nome del gruppo DE, Aulas, a nome del gruppo V, Vecchi, a nome del gruppo SUE, Carvalhas e Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposta di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

(Le proposte di risoluzione doc. B 3-1432/90 decadono).

17. Diritti dell'uomo (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sedici proposte di risoluzione (doc. B 3-1436, 1401, 1412, 1463, 1404, 1468, 1472, 1408, 1415, 1441, 1470, 1400, 1418, 1447, 1461 e 1458/90).

Gli on. Fitzgerald e Estgen illustrano la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1436/90.

L'on. Verhagen illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1401/90.

L'on. Bettini illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1468/90.

L'on. Verhagen illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1404/90.

La on. Valent illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1472/90.

L'on. Nianias illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1408/90.

La on. Green illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1415/90.

L'on. Alavanos illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1470/90.

La on. Hermans illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1400/90.

L'on. Vandemeulebroucke illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1418/90.

L'on. Avgerinos illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1447/90.

La on. Tazdait illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1461/90.

L'on. Speroni illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1458/90.

L'on. Telkämper illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1463/90.

Interviene la on. Valent, la quale chiede la facoltà di parlare per fatto personale, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento.

La presidenza le risponde che le darà facoltà di parlare al termine della discussione.

Intervengono gli on. Lagakos, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo LIB, Staes, in sostituzione dell'on. Monnier-Bésombes, a nome del gruppo V, Lehideux, a nome del gruppo DR, Mayer, a nome del gruppo COA.

La on. van Putten illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1412/90.

Intervengono gli on. Dury, Habsburg, Nordmann, Des-sylas, Bru Puron, Lenz, la quale protesta innanzitutto per il disordine della discussione sui diritti dell'uomo, dovuto alla diversità degli argomenti trattati sotto uno stesso punto (la presidenza risponde che intende precisamente sottoporre all'ufficio di presidenza una proposta al fine di porre rimedio a tale stato di cose), interviene poi nel seguito della discussione, Grøner, il commissario vicepresidente Pandolfi, l'on. Pagaropoulos, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Pandolfi risponde, gli on. Nianias, per porre una domanda alla Commissione, Lagakos, sull'intervento della Commissione, e il commissario Pandolfi, che risponde alla domanda.

Interviene la on. Valent per fatto personale (la presidenza la revoca la facoltà di parlare, poiché non si tratta di fatto personale).

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE*Convenzione sui diritti del bambino*

— *proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1436/90:*

Emendamenti approvati: 1 con votazione per appello nominale (DR), 2.

Risultato della votazione con votazione per appello nominale:

Votanti: 57
Favorevoli: 7

Giovedì 12 luglio 1990

Contrari: 49
Astenuiti: 1

Le varie parti del testo sono state votate successivamente.

Con votazione per appello nominale (PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 63
Favorevoli: 61
Contrari: 0
Astenuiti: 2

(vedi parte seconda, punto 6 a).

Filippine

— proposta di risoluzione di cui ai doc. B 3-1401/90:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

Interviene l'on. Balfe sull'interpretazione inglese.

— proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1412/90:

Interviene la on. Dury.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6 b).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1463/90 decade.)

Somalia

— proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1404, 1468 e 1472/90:

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Pons Grau e Dury, a nome del gruppo SOC, Verhagen e Lucas Pires, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo LIB, Newton Dunn, a nome del gruppo LIB, Newton Dunn, a nome del gruppo DE, Melandri, Bettini e Aglietta, a nome del gruppo V, Vecchi, a nome del gruppo SUE, Barros Moura e Elmalan, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6 c).

Cipro

— proposte di risoluzione doc. di cui ai B 3-1408, 1415, 1441 e 1470/90:

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Green, Rothe, Pagoropoulos, a nome del gruppo SOC,

Lagakos, a nome del gruppo PPE, Scott-Hopkins, a nome del gruppo DE, Nianias, a nome del gruppo ADE, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6 d).

Sri Lanka

— proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1400/90:

Emendamenti approvati: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 12, 13, 20, 14, 15, 16, 21, 17, 19

Emendamenti respinti: 3, 4, 5 con votazione elettronica

Emendamenti ritirati: 1, 2.

All'inizio della votazione l'on. Sakellariou ha chiesto alla on. Hermans di ritirare la sua proposta di risoluzione e di ripresentarla ai sensi dell'articolo 63 del regolamento, cosa che la on. Hermans si è rifiutata di fare.

L'on. Bettini ha chiesto un controllo con votazione elettronica sul considerando F.

Dopo la votazione sul n. 14 l'on. Sakellariou ha chiesto se il n. 19 era stato posto in votazione.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamenti sono state approvate, salvo i considerando D, E, F (con votazione elettronica) e I, che sono stati respinti.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6 e).

Kosovo

— proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1418 e 1447/90:

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Vandemeulebroucke, Garaikoetxea e Melis, a nome del gruppo ARC, Newton Dunn, a nome del gruppo DE, Dury, a nome del gruppo SOC, Penders, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo LIB, Monnier-Besombes, a nome del gruppo V, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Con votazione per appello nominale (PPE) il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 52
Favorevoli: 51

Giovedì 12 luglio 1990

Contrari: 0
Astenuiti: 1

(vedi parte seconda, punto 6 f).

Sistemazione per le famiglie di Place de la Réunion a Parigi

— proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1461/90:

Il gruppo LIB ha chiesto una votazione distinta sul considerando E:

testo nel suo insieme senza il considerando E: approvato

considerando E: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6 g).

Interviene la on. Tazdait sulla votazione.

Carceri cubane

— proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1458/90:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6 h).

18. Calamità

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, undici proposte di risoluzione.

In considerazione dell'ora, l'on. Staes chiede di procedere a una votazione globale su tutte le proposte di risoluzione.

Intervengono su tale richiesta gli on. Dury, la quale chiede una votazione distinta sul doc. B 3-1402/90, e Megahy, il quale si oppone a una votazione globale.

Stando così le cose la presidenza decide di non procedere alla votazione sulle proposte di risoluzione.

19. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 13 luglio, è così fissato:

Alle 9.00:

— procedura senza relazione
— votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

— relazione Vernier sugli incidenti connessi con prodotti di consumo * (1)

— relazione da Cunha Oliveira sulla pesca al largo di Capo Verde * (1)

— relazione Guillaume sul latte e i formaggi * (1)

— relazione Guillaume sugli scambi con la Repubblica federale tedesca * (1)

— relazione Junker sull'aiuto ai paesi dell'Europa centrale e orientale * (1)

— discussione congiunta su una relazione Domingo Segarra, una relazione Miranda da Silva e una interrogazione orale sulla pesca (seguito) * (1)

— relazione Lulling sugli IMC * (1)

— discussione congiunta sui sei interrogazioni orali sull'UEM

— relazione De Gucht sul diritto comunitario (1) (2)

— relazione de Clercq sulla carne bovina * (1)

— relazione Díez de Rivera sul turismo di massa I

— relazione Banotti sulle pellicce * (1)

— relazione Bombard sulle intossicazioni acute nell'uomo * (1)

(1) Il testo sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

(2) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale doc. B 3-1321/90.

(La seduta è tolta alle 0.15.)

Enrico VINCI
Segretario generale

Nicole FONTAINE
Vicepresidente

Giovedì 12 luglio 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Implicazioni del processo di unificazione della Germania per la Comunità

— doc. A3-183/90

RISOLUZIONE

sulle implicazioni dell'unificazione della Germania per la Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- visti i vertici del Consiglio europeo del 28 e 29 aprile 1990 e del 25-26 giugno 1990 a Dublino,
- visto il Trattato di Stato del 14 giugno 1990 tra i due Stati tedeschi sull'Unione economica, monetaria e sociale,
- viste le sue risoluzioni del 4 aprile 1990 ⁽¹⁾, sulla risposta della Comunità all'unificazione tedesca e del 17 maggio 1990 ⁽²⁾, sul Consiglio europeo di Dublino del 28 e 29 aprile 1990,
- visti la relazione interlocutoria della sua commissione temporanea per la valutazione dell'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea e i pareri delle commissioni per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per il controllo di bilancio e della commissione per i diritti della donna (doc. A3-183/90)

Considerazioni preliminari

1. nota il rapido progresso già realizzato verso l'unificazione tedesca;
2. accoglie con favore gli sforzi espliciti per realizzare l'integrazione europea in parallelo con l'unificazione tedesca;
3. ritiene che il rapido progresso verso l'Unione europea ridurrà la minaccia di recrudescenza di ottusi nazionalismi a livello europeo;
4. esprime la convinzione che l'unificazione della Germania debba contribuire a rafforzare politicamente ed economicamente la Comunità, agire da sprone per lo sviluppo economico, sociale ed ecologico della ex RDT e della Comunità nonché servire da valido ponte tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale, ivi compresa l'Unione Sovietica;

⁽¹⁾ G.U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 97.

⁽²⁾ Vedi Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 15 b).

Giovedì 12 luglio 1990

5. ritiene che il processo di unificazione della Germania e di adattamento della Germania orientale a un'economia di mercato sociale e alle regole della Comunità potrà essere condotto a buon fine, ma che emergeranno notevoli problemi economici, sociali ed ecologici a breve e a medio termine, che dovranno essere contenuti mediante una combinazione di azioni a livello della Germania e della Comunità;
6. ritiene che nel corso del rapido processo di adattamento si debbano rispettare le seguenti condizioni:
 - tenuto conto anche del comprensibile impegno per una quanto più rapida realizzazione dell'unificazione, le istituzioni comunitarie devono elaborare rapidamente nei termini previsti una risposta ben ponderata ed accurata alle molteplici conseguenze del processo di unificazione,
 - le deroghe e le misure transitorie concesse alla ex RDT non dovrebbero indebolire gli obiettivi centrali della Comunità, ivi compresa la piena realizzazione del mercato interno e dell'Unione economica e monetaria, ma devono nondimeno essere sufficienti a proteggere la sua economia nel corso del difficile periodo di adattamento alle nuove condizioni di mercato,
 - dati statistici esatti relativi alla ex RDT e alla sua economia devono essere comunicati non appena disponibili alle istituzioni comunitarie,
 - un'assistenza finanziaria comunitaria volta ad agevolare il processo di adattamento non deve andare a detrimento degli attuali impegni della Comunità nei confronti dei suoi Stati membri e delle sue regioni periferiche e svantaggiati, né dei paesi in via di sviluppo e si compiace delle dichiarazioni rilasciate al riguardo dalla CE e da entrambi i governi tedeschi,
 - la Comunità deve adottare misure che contribuiscano a ridurre l'impatto sociale potenzialmente gravissimo all'interno del territorio dell'attuale RDT a breve e medio termine,
 - la Comunità deve adottare misure che contribuiscano a migliorare la grave situazione ecologica nel territorio dell'attuale RDT a breve e medio termine,
 - le democrazie emergenti dell'Europa orientale e l'Unione Sovietica non devono subire contraccolpi destabilizzanti a seguito degli inevitabili cambiamenti nelle attuali relazioni commerciali,
 - va colta l'opportunità di sviluppare nuove strutture di sicurezza in Europa, che superino le divisioni del periodo della guerra fredda, e nelle quali la Comunità europea svolga un ruolo di gran lunga più importante,
 - l'attuale calendario verso l'Unione europea va pienamente mantenuto;

Il Trattato di Stato e la fase transitoria di adattamento

7. è convinto che la firma e la ratifica del Trattato di Stato tra le due Germanie rappresenti un passo importante sulla via dell'unificazione;
8. riconosce il fatto che il Trattato di Stato avvia il complesso processo di allineamento della RDT alle regole comunitarie prima del completamento dell'unificazione;
9. fa notare che questo periodo transitorio di adattamento pone considerevoli problemi pratici alla Comunità, in quanto la legislazione comunitaria in linea generale non sarà direttamente applicabile e i mezzi di intervento che le si aprono saranno di natura informale piuttosto che formale;
10. riconosce pertanto che la risposta della Comunità nel corso di questo periodo dipenderà dalle informazioni che le autorità tedesche vorranno fornire e dalla loro cooperazione in caso sorgano problemi; si compiace della disponibilità delle competenti autorità tedesche e del fatto che un rappresentante della Commissione partecipi ai negoziati per il secondo Trattato di Stato;

Giovedì 12 luglio 1990

11. ritiene vi debba essere un forte impegno da parte di entrambi i governi tedeschi a tener conto degli interessi comunitari nel corso di questo periodo e chiede che si prevedano procedure di concertazione per far sì che le istituzioni della Comunità, ivi compreso il Parlamento, vengano pienamente informate degli sviluppi e pienamente coinvolte nel processo decisionale relativo a questioni di interesse comunitario; chiede inoltre che le autorità tedesche forniscano al Parlamento rapporti regolari sui progressi effettuati nel corso di questo importantissimo periodo transitorio; è inoltre convinto che nel corso di detto periodo si dovrebbero stabilire e rafforzare contatti diretti tra il governo della RDT, la Volkskammer e le istituzioni comunitarie;

12. constata che il Trattato di Stato è conforme al diritto comunitario in vigore e che è assicurata una parità di trattamento tra cittadini e imprese tedesche e cittadini e imprese di altri paesi comunitari;

13. chiede la massima trasparenza in merito agli aiuti statali concessi dalle autorità tedesche nel corso del periodo transitorio e auspica che il governo federale informi in futuro la Commissione su tutte le misure di aiuto a favore della RDT;

14. ritiene che debbano essere tempestivamente colmate due lacune informative: quella dei cittadini della Germania orientale in merito alla Comunità europea e alle sue norme, e quella dei cittadini e degli operatori economici non tedeschi della Comunità sulla situazione nella RDT; in questo contesto:

- decide di esaminare la possibilità di tenere a Berlino, nel mese di novembre, una tornata speciale per discutere dell'integrazione della RDT nella Comunità europea, decidendo al riguardo durante la tornata di settembre,
- raccomanda di istituire tempestivamente nella Germania orientale, dotandoli di risorse appropriate, Uffici della Commissione europea e del Parlamento europeo nonché Euro-Info-Centers («Euroguichets»),
- raccomanda di utilizzare gli Uffici informazioni della Commissione europea e la rete di Euro-Info-Centers altrove nella Comunità per diffondere informazioni sulla Germania orientale e per contribuire a promuovere gli investimenti,
- raccomanda che le altre istituzioni della Comunità europea seguano l'esempio del Parlamento e invitino osservatori della Germania orientale a partecipare in modo sistematico nel corso del periodo transitorio di adattamento,
- raccomanda che le istituzioni della Comunità ammettano senza indugio ai loro concorsi per l'assunzione di personale anche candidati della RDT. La stessa cosa dovrebbe avvenire per l'assunzione di tirocinanti temporanei; il numero dei relativi posti dovrebbe essere corrispondentemente aumentato,
- raccomanda che venga pubblicata in uno speciale allegato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee la legislazione della Germania orientale rilevante sotto il profilo comunitario,
- raccomanda che la RDT sia obbligata ad applicare la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e che nel corso del periodo transitorio i bandi di gara relativi alla RDT siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;

15. chiede che il funzionamento del Protocollo sugli scambi commerciali intertedeschi sia seguito attentamente e sia oggetto di una relazione alla commissione competente del Parlamento, nel corso del prossimo periodo transitorio, quando tale protocollo sarà gravato di nuovi pesanti oneri;

16. chiede la più completa informazione preventiva da parte della RDT relativamente a qualsiasi restrizione alle importazioni venga programmata nel corso di questo periodo, in modo che la Comunità abbia facoltà di esprimere il proprio punto di vista prima che le misure in oggetto siano adottate;

17. invita la RDT e tutti gli Stati membri della Comunità a eliminare immediatamente le restrizioni alla libertà di circolazione dei propri cittadini verso e dalla RDT sulla base della reciprocità;

Giovedì 12 luglio 1990

18. ricorda la decisione del Consiglio europeo del 28 aprile 1990 in virtù della quale la RDT è ammessa a beneficiare di prestiti comunitari nonché di finanziamenti a titolo del programma PHARE (fino al momento in cui la Germania orientale entrerà a far parte del territorio comunitario) e a titolo di EUREKA e chiede la rapida applicazione di detta decisione;

Secondo Trattato di Stato

19. constata che la Commissione, secondo le sue stesse affermazioni, è stata ampiamente informata dal governo federale sulla preparazione del primo Trattato di Stato; deplora che tali informazioni non siano state trasmesse in forma completa al Parlamento e chiede che sia evitata questa esperienza negativa in occasione del secondo Trattato di Stato;

20. riconosce che il secondo Trattato di Stato coprirà anche le norme di applicazione nel territorio della RDT basate su decisioni comunitarie. Ritiene che la Commissione e le autorità tedesche debbono assicurare l'informazione del PE e l'associazione di quest'ultimo a tutti i relativi negoziati riguardanti gli aspetti europei del secondo Trattato di Stato;

Il pacchetto della Commissione: Punti generali

21. ricorda che il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di fornire un elenco delle misure e delle deroghe transitorie nonché degli altri adattamenti del diritto comunitario derivato che si renderanno necessari a seguito dell'unificazione tedesca, nonché di presentare dette proposte nel quadro di una relazione generale o «pacchetto»;

22. deplora, considerata l'importanza che rivestono per la Comunità europea le misure in questione, che il Consiglio europeo non abbia ritenuto opportuno di presentare tale proposta sotto forma di trattato, la qual cosa avrebbe comportato un parere conforme del Parlamento europeo e la ratifica da parte dei parlamenti nazionali; ritiene comunque che anche in queste circostanze eccezionali, in cui non viene seguita una tale procedura, il Parlamento europeo debba sempre partecipare al relativo processo, conformemente alla funzione ad esso assegnata dai Trattati, e debba esprimere il proprio parere sia sull'intero pacchetto sia sulle singole proposte in esso contenute;

23. sottolinea pertanto che la rapidità dell'esame del pacchetto da parte del Parlamento sarà subordinata ad un accordo interistituzionale (concluso tra le istituzioni comunitarie) sul calendario e sul metodo di lavoro, onde assicurare che non si possano prendere decisioni sul pacchetto nel suo insieme in mancanza del parere del Parlamento. Ritiene che la sua risoluzione finale sul pacchetto, se adottata, fornisca la necessaria legittimazione democratica per l'ampliamento della Comunità e debba perciò precedere lo stesso atto di unificazione;

24. ritiene comunque essenziale che il Parlamento europeo venga consultato su tutte le misure transitorie e le deroghe, nonché sugli altri adattamenti del diritto derivato comunitario che risulteranno necessari a seguito dell'unificazione tedesca, e che la base giuridica di tali misure sia stabilita di concerto tra le istituzioni della Comunità europea;

Misure transitorie

Mercato interno

25. riconosce che talune misure e deroghe temporanee saranno necessarie fino al completamento del processo, ma ritiene che il loro numero dovrebbe essere contenuto al minimo e che la loro durata dovrebbe essere limitata allo stretto necessario. Chiede che gli sia sottoposto tempestivamente un elenco di queste misure unitamente a un calendario per la loro abrogazione;

26. fa notare che i prodotti della Germania orientale si situano spesso al di sotto dei requisiti minimi imposti dalla Comunità per la libera circolazione dei prodotti sul mercato interno. Chiede pertanto un rapido allineamento dei requisiti e delle procedure di controllo e di certificazione della RDT ai livelli imposti dalla Comunità;

Giovedì 12 luglio 1990

27. fa notare che qualsiasi normativa speciale si applicherà esclusivamente a una parte di uno Stato comunitario. Chiede chiarimenti su come queste norme saranno fatte rispettare e se anche dopo l'unificazione sarà ancora necessaria una forma di frontiera doganale tra la Germania orientale e quella occidentale;
28. rileva che le Istituzioni comunitarie debbono varare la corretta applicazione delle deroghe e delle disposizioni transitorie che si applicheranno all'attuale RDT;
29. ritiene che per l'applicazione dell'economia di mercato nella RDT sia necessaria una riforma radicale in campo fiscale;
30. sottolinea che l'importanza dei servizi bancari e finanziari per la ristrutturazione dell'economia della Germania orientale rende essenziale l'applicazione dell'intera gamma di misure di liberalizzazione del mercato nell'ex territorio della RDT a decorrere dal 1° gennaio 1993;
31. ritiene che un attivo settore delle piccole imprese costituisca un elemento importante per la creazione di nuovi posti di lavoro e sollecita la Commissione a mettere a punto programmi volti a stimolare lo sviluppo delle piccole imprese e delle attività autonome, particolarmente nei settori del turismo, delle strutture per il tempo libero, degli spettacoli e dei servizi individuali;
32. osserva che il persistere dell'incertezza per quanto concerne la legislazione in materia di proprietà e di proprietà fondiaria scoraggia gli investimenti esterni e insiste che le quattro libertà su cui si basa il mercato unico comportano per tutti i cittadini comunitari la libertà di possedere e trasferire beni in ogni parte della Comunità;

Considerazioni di politica industriale e della concorrenza

33. osserva che la transizione dal vecchio sistema economico della RDT a un modello di economia di mercato richiederà un periodo di adattamento durante il quale occorrerà applicare in modo flessibile le disposizioni della politica comunitaria di concorrenza alle imprese che diano prova di essere competitive; insiste tuttavia affinché il processo venga attentamente seguito, al fine di evitare la creazione di nuovi monopoli o posizioni dominanti nel settore privato;
34. è consapevole che gran parte dell'industria della RDT non è in grado di competere in condizioni di economia di mercato; per agevolare i necessari mutamenti strutturali, in sede di concessione di aiuti nazionali e comunitari si dovrebbe tener conto dei seguenti criteri:
- priorità alle piccole e medie imprese,
 - priorità agli investimenti produttivi che creano posti di lavoro durevoli,
 - necessità di creare un settore dei servizi competitivo,
 - priorità alle regioni meno prospere della RDT;
35. rileva che le istituzioni comunitarie debbono sorvegliare da vicino le possibili ripercussioni dell'impatto economico dell'unificazione tedesca su taluni settori o attività economiche di altri Stati membri; in tal modo sarà possibile adottare rapidamente le misure necessarie per rimediare agli effetti negativi;

Agricoltura e pesca

36. chiede che la struttura e le priorità dell'agricoltura della Germania orientale vengano rapidamente modificate attraverso l'adattamento alle condizioni di mercato e l'integrazione nella politica agricola comune. Chiede con insistenza che si attribuisca nuova importanza al miglioramento della qualità del prodotto piuttosto che della quantità; che l'industria alimentare di trasformazione venga modernizzata; che le prassi ambientali siano conformi alle norme della Comunità europea e che si riducano in misura sostanziale i danni ambientali; ritiene che il Fondo di orientamento agricolo debba svolgere un ruolo significativo nella modernizzazione del settore;

Giovedì 12 luglio 1990

37. chiede l'urgente valutazione dell'impatto dell'agricoltura della Germania orientale e delle sue conseguenze finanziarie sulla PAC e sugli attuali sforzi volti ad eliminare le sovraccapacità produttive comunitarie in numerosi settori;

38. ritiene che la flotta peschereccia della RDT dovrà essere ridimensionata onde consentire una sua integrazione nella politica comune della pesca e che l'adeguamento dei vigenti accordi di pesca bilaterali della RDT potrebbe comportare una rinegoziazione delle quote;

Politica dei trasporti e delle telecomunicazioni

39. sottolinea che l'attuazione del mercato interno nel settore dei trasporti continua a essere l'obiettivo della politica comune dei trasporti; rileva che l'impegno intertedesco si assume vasti compiti, in particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto, impegno che può essere integrato da azioni comunitarie previste secondo gli stessi criteri applicati per altre zone della Comunità; auspica il rinnovamento dell'antiquata rete di trasporti della RDT e invita la Commissione a inserire il territorio della RDT nella programmazione comunitaria relativa alle infrastrutture di trasporto; accoglie con favore lo sviluppo di nuovi collegamenti ferroviari ad alta velocità verso Berlino e l'area di Lipsia — Halle — Dresda, come parte integrante di una rete europea ad alto rendimento, che contribuisca anche allo sviluppo delle regioni periferiche, e la modernizzazione del sistema di sicurezza aereo che dovrebbe avvenire in conformità agli standard per un futuro sistema unitario europeo; auspica un rapido accordo sull'abolizione dei diritti riservati agli Alleati e la piena applicazione del diritto comunitario nel traffico aereo da e per Berlino; al fine di adeguare il settore dei trasporti nel territorio della RDT al mercato interno, invita la Commissione a prevedere soluzioni transitorie e scadenze per l'adeguamento, come, per esempio, una normativa transitoria sull'attribuzione di concessioni comunitarie per l'autotrasporto delle merci fino al primo gennaio 1993, ma senza durevoli eccezioni;

40. invita le autorità tedesche ad apportare sensibili miglioramenti alle infrastrutture dell'attuale RDT nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e in quello immobiliare, al fine di richiamare gli investitori stranieri e nazionali nel brevissimo termine, al fine di limitare l'esigenza di ricorrere ai finanziamenti pubblici;

41. ritiene che si debba compiere uno sforzo particolare a favore della RDT e degli altri paesi dell'Europa dell'Est in materia di infrastrutture delle telecomunicazioni allo scopo di accrescere sensibilmente la qualità delle reti di questi paesi in tale settore;

Politica dell'energia e della ricerca

42. ritiene che la ristrutturazione e la diversificazione delle forniture energetiche esistenti nella RDT debba costituire una priorità chiave, specialmente in termini di riduzione della sua massiccia dipendenza dal carbone che è causa di un elevato grado di inquinamento;

43. raccomanda per il territorio della RDT un programma di approvvigionamento energetico rispettoso dell'ambiente, sostenuto anche dalla Comunità europea, che dovrebbe comprendere la conversione e l'ammodernamento delle centrali a carbone (installazione di impianti di desolfurazione, deossidazione e depolverazione), la creazione di una rete di impianti decentrati, la produzione combinata elettricità-calore, l'attuazione delle potenzialità di risparmio energetico nonché l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

44. chiede che la Commissione, unitamente alle autorità tedesche, intraprenda un immediato esame dei requisiti di sicurezza di tutte le centrali nucleari della RDT, con l'immediato smantellamento delle centrali che non rispondano alle norme europee;

45. chiede la piena integrazione della Germania orientale nella proposta di rete transeuropea delle infrastrutture energetiche e ritiene che questo paese potrebbe beneficiare grandemente dei programmi comunitari volti ai risparmi energetici e ad estendere il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. Ritiene che programmi quali REGEN, THERMIE, SAVE, VALOREN e STRIDE dovrebbero essere immediatamente estesi alla RDT e che la RDT stessa dovrebbe partecipare a pieno titolo agli altri programmi di ricerca e di sviluppo comunitari;

Giovedì 12 luglio 1990

Unione economica e monetaria

46. insiste affinché l'Unione economica, monetaria e sociale tedesca sia accompagnata da passi accelerati volti al raggiungimento dell'Unione economica e monetaria all'interno della Comunità europea;

Coesione socioeconomica

47. ritiene che il territorio dell'attuale RDT avrà il diritto di ricorrere ai Fondi strutturali comunitari, senza che ciò comporti una riduzione dell'intervento dei Fondi a favore delle regioni svantaggiate della Comunità; a tal fine ritiene che i Fondi strutturali debbano essere adeguatamente rifinanziati;

48. rileva che, per risolvere i problemi economici e sociali posti dallo sviluppo comune delle due parti della Germania, saranno necessari aiuti statali da parte della Repubblica federale di Germania; sottolinea in proposito la necessità di ristrutturare gli incentivi esistenti alle attuali regioni di confine con la RDT nonché gli attuali aiuti a Berlino in modo tale da consentire, per un periodo transitorio, la concessione di un aiuto mirato alla ricostruzione economica e sociale;

49. sottolinea che i problemi sociali risultanti devono essere affrontati nel quadro dell'unione sociale e che va applicata pienamente la legislazione sociale della CEE, il che vale anche per i lavoratori stranieri; ritiene inoltre che debbano essere affrontati gli specifici problemi delle donne, che nella RDT fanno registrare un elevato tasso di occupazione;

50. ritiene che uno sforzo particolare debba essere fatto per la lotta contro la disoccupazione e il lavoro precario, per la tutela dei lavoratori nei licenziamenti individuali e collettivi, anche favorendo lo sviluppo dei rapporti tra le parti sociali, in particolare mediante la contrattazione collettiva;

51. chiede pertanto sia previsto a livello comunitario un aiuto alla formazione professionale e alla riqualificazione della forza lavoro della Germania orientale, facendo in particolare ricorso al Fondo sociale;

52. sottolinea la necessità di seguire l'evoluzione delle condizioni sociali nel corso del periodo di transizione onde poter valutare la situazione dei gruppi di popolazione più vulnerabili, delle donne, dei pensionati e dei lavoratori immigrati;

53. chiede che nel territorio della RDT rimanga in vigore l'attuale prassi in fatto di aborto, anche dopo l'unificazione tedesca;

54. sottolinea che la coesione economica e sociale nella Comunità è un obiettivo imprescindibile per il raggiungimento del mercato interno, recepito nell'Atto unico europeo e fatto proprio da tutte le istituzioni comunitarie, e che garantire la coesione economica e sociale della Comunità europea, ampliata tramite l'integrazione della RDT, dovrà continuare a costituire un obiettivo prioritario;

Politica dell'ambiente

55. ritiene che la situazione ambientale della RDT sia una delle peggiori in Europa, e che le misure necessarie per migliorarla siano di vitale importanza per i cittadini della Germania occidentale e per la Comunità europea nel suo insieme, in quanto tale situazione rappresenta un serio disincentivo per i potenziali investitori;

56. osserva che la Germania orientale non è in grado di applicare immediatamente le normative comunitarie in materia ambientale, ma che le deroghe dovrebbero essere concesse solo per un periodo transitorio ben limitato;

57. esprime la convinzione che gli investimenti nel settore ambientale nella RDT siano anche suscettibili di produrre un considerevole numero di nuovi posti di lavoro, in particolare per quanti vengono a perdere il lavoro in agricoltura o nelle industrie ristrutturate;

Giovedì 12 luglio 1990

58. ritiene che le imprese che fondano filiali o gli investitori che creano nuove imprese dovrebbero essere immediatamente soggetti alle norme ambientali della Comunità europea e dovrebbero essere esclusi dalle deroghe;

59. chiede alla Comunità di fornire assistenza finanziaria e tecnica per contribuire a disinquinare l'ambiente della Germania orientale, in stretto coordinamento con misure di aiuto agli altri paesi dell'Europa orientale, in particolare nel contesto del PHARE; ritiene inoltre che l'ingresso della Germania orientale nella Comunità dovrebbe anche fungere da catalizzatore per la creazione di un Fondo europeo per l'ambiente;

60. riconosce tuttavia anche l'occasione unica rappresentata dalla possibilità di conservare e creare vaste riserve naturali nella zona di frontiera, rimasta relativamente intatta per quasi quarant'anni, riserve che non devono essere distrutte da uno sfruttamento eccessivo;

Implicazioni di bilancio

61. sottolinea che l'ingresso della Germania orientale nella Comunità attraverso l'unificazione delle due Germanie comporterà il flusso di nuove risorse finanziarie per la Comunità, sia dall'attuale territorio della Germania orientale sia quale conseguenza dell'effetto dinamizzante dell'unificazione; fa notare tuttavia che si produrrà anche un nuovo flusso di richieste a carico delle risorse finanziarie della Comunità;

62. ritiene indispensabile che la Commissione presenti un quadro globale dell'incidenza sulle entrate e sulle spese del bilancio comunitario dell'integrazione del territorio della RDT, evidenziando in particolare: l'impatto sui meccanismi della PAC, una previsione relativa all'impegno degli altri Fondi strutturali, nonché una valutazione dei costi derivanti dall'assunzione da parte della CE degli impegni della RDT nel settore commerciale e della pesca;

63. insiste pertanto affinché la Commissione presenti una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 1991 volta a coprire gli impatti di bilancio dell'incorporazione del territorio della Germania orientale nella Comunità; ritiene inoltre che ciò debba essere accompagnato da una revisione delle attuali prospettive finanziarie in conformità dell'Accordo interistituzionale; chiede che tale aspetto finanziario accompagni la prima serie di misure legislative che saranno sottoposte al Parlamento a partire dal settembre 1990;

64. insiste inoltre affinché le nuove spese siano finanziate nell'ambito delle nuove risorse piuttosto che con una redistribuzione di quelle già esistenti; esprime la convinzione che qualsiasi misura si renda necessaria non dovrebbe comportare un indebolimento della disciplina di bilancio, in particolare nel settore della spesa agricola;

65. fa notare che i fondi comunitari destinati alla RDT, sia nuovi sia già esistenti, debbono essere utilizzati in modo razionale. In altre parole occorre:

- analizzare i criteri e gli strumenti già esistenti nel bilancio attuale, per verificare quali di essi sono applicabili alle specifiche strutture della RDT e se occorra in qualche modo adattarli;
- valutare l'impatto del bilancio comunitario nella RDT;
- creare un più rigoroso controllo alle frontiere esterne della RDT, per evitare che possano essere compiute frodi grazie alla anticipata abolizione dei controlli alla frontiera tra Germania dell'Est e dell'Ovest;
- migliorare la formazione dei funzionari della RDT che verranno assegnati alla gestione delle risorse comunitarie, sia nel settore della spesa che in quello delle risorse proprie;

Considerazioni di politica estera

66. constata che ancora non è stato messo a disposizione né della Commissione né del Parlamento un elenco completo dei numerosi accordi internazionali della RDT, che ne specifichi la durata e la natura dei relativi impegni, e chiede che vi si provveda immediatamente;

Giovedì 12 luglio 1990

67. chiede che detti accordi vengano esaminati attentamente al fine di determinare quelli che possono essere accettati dalla Comunità senza modifiche e quelli che dovranno costituire oggetto di un nuovo negoziato in vista di una modifica o dell'annullamento;

68. ritiene che, nella valutazione di detti accordi, la Comunità debba considerare con attenzione le esigenze dei partner commerciali della RDT nell'Europa centrale e orientale, dell'Unione Sovietica, di quei paesi in via di sviluppo con i quali tradizionalmente la RDT ha stretti legami, nonché la struttura industriale della RDT stessa;

69. prende atto del problema specifico dell'atteggiamento da assumere nei confronti delle esportazioni dalla RDT verso l'Unione Sovietica che figurano attualmente nell'elenco COCOM, e raccomanda di riesaminare l'opportunità di mantenere questa istituzione, dato che l'elenco COCOM è abolito, fatta eccezione per la tecnologia puramente militare e quella relativa all'energia atomica;

70. si compiace, che a decorrere dal 1° luglio 1990, la RDT abbia adottato le tariffe esterne della Comunità e invita la RDT ad applicare quanto prima le norme della Comunità e del GATT, fatto salvo un minimo di deroghe e di norme transitorie, che dovrebbe essere elencato dalla Commissione nel prossimo pacchetto;

71. chiede alla Commissione di effettuare un esame sulla possibilità che i paesi in via di sviluppo i quali hanno ricevuto un'assistenza dalla RDT e a cui è stato riconosciuto lo status di nazione più favorita vengano associati alla Convenzione di Lomé e beneficino della politica di sviluppo della Comunità europea; dovranno tuttavia essere mantenuti gli impegni assunti dalla Comunità con i paesi ACP, con quelli del Mediterraneo e con quelli dell'America Latina; in generale, la politica di cooperazione a favore del Terzo mondo deve costituire un obiettivo prioritario per la Comunità europea;

72. sottolinea inoltre l'esigenza di collocare l'intero processo di adesione della RDT alla Comunità attraverso l'unificazione della Germania entro il più ampio contesto delle relazioni con l'Europa orientale nel loro insieme, per le quali la Comunità deve sviluppare una strategia globale coerente;

73. accoglie con favore il riconoscimento non ambiguo della frontiera tedesco-polacca da parte dei due attuali Stati tedeschi, il che costituisce una condizione imprescindibile per attenuare le preoccupazioni sollevate dal processo dell'unificazione tedesca nei paesi vicini e soprattutto in Polonia;

La più ampia dimensione politica e di sicurezza

74. conferma la sua risoluzione suddetta del 4 aprile 1990 secondo la quale l'imminente conferenza intergovernativa dovrebbe esaminare approfonditamente come si possa rafforzare in futuro la politica di sicurezza nel quadro della cooperazione politica europea e collegarla con un sistema di sicurezza paneuropeo da realizzare nell'ambito della CSCE, con la cooperazione della Comunità europea; ritiene inoltre che cambierà il ruolo delle attuali strutture di sicurezza, mentre acquisteranno importanza strutture che andranno al di là delle alleanze; ritiene che, in una Germania unita, non possano aver posto installazioni militari e truppe NATO nel territorio della RDT attuale;

75. ritiene essenziale in questo contesto che la Comunità europea svolga il ruolo fortemente potenziato che le compete all'interno del processo CSCE;

76. esprime la convinzione che questa evoluzione del ruolo della Comunità nella politica estera e nel settore della sicurezza debba nascere da decisivi progressi verso l'Unione europea da realizzare nella prossima Conferenza intergovernativa;

Altre questioni interistituzionali

77. rileva che la RFG ha fatto sapere di non chiedere un cambiamento dell'equilibrio di forze all'interno degli apparati decisionali della Comunità europea, attraverso misure quali un aumento del numero di Commissari tedeschi, né della proporzione di voti all'interno del Consiglio;

Giovedì 12 luglio 1990

78. ritiene peraltro che l'adesione di 16 milioni di cittadini tedeschi alla Comunità europea a seguito dell'unificazione ponga la questione di come essi debbano essere rappresentati al Parlamento europeo a breve termine, e dell'opportunità o meno di modificare di conseguenza la partecipazione numerica tedesca al Parlamento europeo;

79. raccomanda che la questione della rappresentanza della popolazione dell'attuale Repubblica democratica tedesca in seno al Parlamento europeo sia risolta nel contesto della revisione delle corrispondenti disposizioni del Trattato, da effettuare prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo nel 1994, e che tale rappresentanza sia basata su un sistema equilibrato e conforme alla struttura dei trattati; come soluzione transitoria di durata limitata sembra opportuno conferire fino a quel momento lo status di osservatori a rappresentanti della popolazione dell'attuale Repubblica democratica tedesca;

* * *

80. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e alla Volkskammer della RDT.

2. Unione europea

a) doc. A3-163/90

RISOLUZIONE

sul principio di sussidiarietà

Il Parlamento europeo,

- visti i trattati CECA, CEE e CEEA e l'Atto unico europeo,
- visto il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea,
- considerando il futuro sviluppo della Comunità europea, segnatamente il suo impegno a elaborare un progetto di costituzione dell'Unione europea e il fatto che questa trasformazione della Comunità europea rende necessaria la definizione di una chiara linea di demarcazione fra le competenze dell'Unione e quelle degli Stati membri,
- considerando la specificità della costruzione comunitaria, che si basa sui principi di democrazia, di preminenza del diritto comunitario sui diritti nazionali, di rispetto della personalità degli Stati membri, nonché su un modello istituzionale originale,
- considerando che il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea ha formulato una definizione del principio di sussidiarietà nel suo preambolo e agli articoli 12 e 66,
- visti la relazione interlocutoria della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport (doc. A3-163/90),

1. constata che il principio di sussidiarietà figura già implicitamente nei trattati e in seguito, esplicitamente, nell'Atto unico europeo e che il Parlamento europeo, nel suo progetto di trattato che istituisce l'Unione europea, ha inteso attribuirgli una consacrazione politica eminente e incontestabile;

Giovedì 12 luglio 1990

2. ricorda che i trattati prevedano già talune importanti misure di salvaguardia che devono impedire qualsiasi ampliamento indebito delle competenze della Comunità, e in particolare le seguenti:

- la Comunità può agire esclusivamente in base alle disposizioni dei trattati,
- un'interpretazione estensiva degli obiettivi della Comunità, mirante ad attribuire una libertà di azione nei casi in cui i trattati non hanno previsto poteri espliciti, può essere concepita solo se i governi degli Stati membri la approvano all'unanimità nell'ambito del Consiglio (articolo 235 del trattato CEE e articoli corrispondenti dei trattati CECA e CEEA),
- un ampliamento delle competenze della Comunità comporta necessariamente una modifica dei trattati, la quale deve essere adottata all'unanimità da tutti i governi degli Stati membri e ratificata da tutti i parlamenti degli Stati membri;

3. osserva che la Corte di giustizia, incaricata di garantire il rispetto del diritto, è investita della funzione di vigilare sulla ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri;

4. è consapevole dell'importanza del principio di sussidiarietà nella prospettiva dell'Unione europea; è sostenitore del rispetto dell'«acquis communautaire», anche se afferma che la ripartizione dei compiti, dei settori di attività e delle competenze dovrà tener conto tanto della fase attuale quanto dell'inevitabile evoluzione dell'Unione, al fine di promuovere e garantire gli interessi dell'insieme dei cittadini dell'Unione e la specificità delle regioni;

5. ritiene che il trasferimento di competenze legislative dagli Stati membri alla Comunità europea, in base al principio di sussidiarietà, aggraverebbe il deficit democratico comunitario se il Parlamento europeo non ottenesse i poteri legislativi e di controllo democratico perduti dai parlamenti degli Stati membri; la soppressione del deficit democratico, soprattutto attraverso il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, è il complemento indispensabile all'attuazione del principio di sussidiarietà;

6. ritiene che le modifiche dei trattati annunciate dai governi nell'ambito della Conferenza intergovernativa dovrebbero prevedere l'esplicita consacrazione del principio di sussidiarietà allo scopo di garantire lo sviluppo dinamico dell'integrazione europea e la maggiore trasparenza possibile nella suddivisione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri;

7. rileva che sono pochissimi i settori affidati all'esclusiva competenza della Comunità (ossia nei quali gli Stati membri non possono più agire unilateralmente, come nel caso delle tariffe doganali) e che la maggior parte delle competenze comunitarie concerne materie nelle quali anche gli Stati membri possono intervenire («competenze concorrenti», altrimenti denominate «comuni», «parallele» o «sovrapposte»); ritiene pertanto che il principio della sussidiarietà debba servire non solo da guida per definire a livello giuridico le aree in cui la Comunità è abilitata a operare (il che è stato fatto nei trattati) ma anche, e soprattutto, da guida politica per stabilire l'ambito dell'azione comunitaria nei settori oggetto di competenze concorrenti;

8. incarica la commissione per gli affari istituzionali di rivedere la ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri, tenendo debitamente conto dell'assetto costituzionale di ciascuno Stato membro, nel senso delle disposizioni previste in materia nel progetto di trattato di Unione europea (1984);

9. constata che, in applicazione del principio di sussidiarietà e dei criteri indicati al paragrafo 7, vaste competenze rimarranno nella sfera degli Stati membri nei seguenti settori: economia, fiscalità, istruzione, cultura, sicurezza sociale, sanità, politica della famiglia, struttura delle autonomie locali, trasporti pubblici, infrastrutture, pubblica sicurezza, diritto penale e diritto privato, religione e molti altri ancora;

10. considera che fra le caratteristiche essenziali di un'Unione europea di tipo federale debbano figurare le competenze già attribuite alla Comunità europea e le competenze indispensabili, in particolare, alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, a una politica estera e della sicurezza comune e alla costituzione di un'Europa dei cittadini;

Giovedì 12 luglio 1990

11. ritiene che il principio di sussidiarietà sia importante non solo ai fini di una delimitazione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri ma anche della maniera in cui tali competenze vengono esercitate;
12. giudica importante introdurre garanzie, di carattere tanto politico quanto giurisdizionale, per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà; occorre però prevedere procedure efficaci e democratiche atte a consentire all'Unione di esercitare le competenze necessarie all'adempimento dei suoi compiti senza rischiare un blocco istituzionale che potrebbe mettere in pericolo l'interesse europeo;
13. conferma che, a causa dell'unanimità prescritta in forza degli articoli 235 del Trattato CEE, 95 del Trattato CECA e 203 del Trattato CEEA, il Consiglio (Camera degli Stati) continua ad essere il cogarante del rispetto del principio di sussidiarietà;
14. ritiene che la Corte di giustizia debba essere consacrata come giurisdizione costituzionale, segnatamente con il compito di far rispettare la suddivisione delle competenze fra la Comunità europea e gli Stati membri; nell'ambito dell'osservanza del principio di sussidiarietà, essa potrebbe essere adita — tanto a titolo consultivo in occasione della prima proposta della Commissione o di altre istituzioni che godono del diritto d'iniziativa, quanto a posteriori — dagli Stati membri, dalle Istituzioni comunitarie e dalle giurisdizioni supreme degli Stati membri;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

b) doc. A3-162/90

RISOLUZIONE

sulla preparazione dell'incontro con i parlamenti nazionali sul futuro della Comunità («Assise»)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea del 14 febbraio 1984,
- vista la sua risoluzione del 16 febbraio 1989 sulle relazioni tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione del Presidente in carica del Consiglio europeo, Mitterrand, resa davanti al Parlamento europeo il 25 ottobre 1989 e in particolare il suo suggerimento affinché il Parlamento europeo «organizzi un congresso sull'avvenire della Comunità, cui parteciperebbero, oltre alla vostra Assemblea, delegati dei parlamenti nazionali e rappresentanti della Commissione e dei governi» e la sua affermazione che «se la democrazia si instaura in Europa, nell'Europa di cui facciamo parte» il Parlamento europeo avrà un ruolo costituente,
- viste le sue risoluzioni del 23 novembre 1989 ⁽²⁾ e del 14 marzo 1990 ⁽³⁾,
- vista la risoluzione della Camera dei deputati italiana del 21 marzo 1990,
- viste le conclusioni della Conferenza interparlamentare delle commissioni per gli affari comunitari dei parlamenti nazionali dell'11 maggio 1990,
- visti la seconda relazione interlocutoria della commissione per gli affari istituzionali (doc. A3-162/90) e il parere della commissione per il controllo di bilancio (doc. A3-162/90),

⁽¹⁾ G.U. n. C 69 del 20.3.1989, pag. 149.

⁽²⁾ G.U. n. C 323 del 27.12.1989, pag. 111.

⁽³⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 144.

Giovedì 12 luglio 1990

- A. considerando che è necessario dare alla costruzione comunitaria maggiore efficacia e maggiore democrazia,
- B. considerando che il progressivo trasferimento di competenze legislative in materia economica, finanziaria, fiscale e sociale dagli Stati nazionali alla Comunità europea aggrava sempre più il deficit democratico del processo decisionale comunitario in quanto i parlamenti nazionali possono esercitare un controllo democratico unicamente sul proprio rappresentante in seno al Consiglio, e che l'unica soluzione idonea a colmarlo risiede nell'attribuzione al Parlamento europeo dei poteri legislativi e di controllo sul Consiglio nel suo complesso e sulla Commissione di cui non dispongono i parlamenti nazionali,
- C. considerando che le competenze trasferite alla Comunità sfuggono al controllo dei parlamenti degli Stati membri,
- D. considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati membri hanno il dovere comune di por fine alla decadenza democratica dell'Europa occidentale proprio quando la democrazia va sviluppandosi nell'Europa orientale,
- E. considerando che una riunione tra i rappresentanti dei parlamenti degli Stati membri e quelli del Parlamento europeo è in tutta evidenza il modo migliore per rendersi conto della vastità del problema e proporre le soluzioni,
- F. considerando che l'unione politica non deve essere il frutto di un accordo tra governi sulla base di testi preparati dalla diplomazia, ma che la sua realizzazione deve implicare direttamente le istituzioni che rappresentano i cittadini,
- G. considerando che il deficit democratico è essenzialmente dovuto al fatto che l'organo principale di decisione a livello comunitario, anche in materia legislativa, è il Consiglio, composto dai rappresentanti dei governi nazionali, che si riuniscono a porte chiuse e le cui decisioni non devono essere soggette all'approvazione di un'assemblea eletta a suffragio diretto,
 - 1. constata che sia in seno ai parlamenti degli Stati membri che al Parlamento europeo si è manifestato un vastissimo consenso sull'opportunità che le «Assise» siano il risultato di un'iniziativa comune di questi diversi parlamenti;
 - 2. ritiene che le «Assise» debbano tenersi prima dell'apertura delle Conferenze intergovernative del 13 e 14 dicembre 1990, in modo che queste ultime siano informate «dell'espressione della volontà popolare manifestata nei parlamenti degli Stati membri e nel Parlamento europeo» (secondo le parole del presidente Andreotti), e che debbano altresì contribuire a proporre misure concrete per avviare una stretta collaborazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati membri;
 - 3. propone che le «Assise» interparlamentari sul futuro della Comunità si prefiggano due obiettivi fondamentali:
 - a) ridurre il deficit democratico della Comunità, confermando il sostegno largamente maggioritario delle forze politiche dei dodici paesi della Comunità al rafforzamento sostanziale dei poteri legislativi e di controllo democratico del Parlamento europeo,
 - b) preparare lo sviluppo nella Comunità di un potere costituente conforme ai principi della democrazia, principi denegati dalle procedure attuali che estromettono il Parlamento europeo da ogni riforma della Comunità,
 - 4. è consapevole del fatto che molti parlamenti nazionali stanno cercando di rafforzare il controllo sul proprio rappresentante in seno al Consiglio; esprime la sua disponibilità ad assistere i parlamenti degli Stati membri, segnatamente offrendo loro accesso alle informazioni; intende continuare a cooperare con i parlamenti degli Stati membri nelle riunioni che si svolgono ormai regolarmente e a vari livelli tra questi parlamenti e il Parlamento europeo; ritiene tuttavia che non sarebbe utile creare una nuova istituzione o «camera dei parlamenti nazionali» parallelamente al Parlamento europeo in quanto
 - l'esperienza del Parlamento europeo prima delle elezioni dirette dimostra che un siffatto organo è soggetto a limitazioni pratiche;

Giovedì 12 luglio 1990

- le istituzioni comunitarie comprendono già un organo che rappresenta gli Stati membri (il Consiglio) e un organo che rappresenta direttamente l'elettorato (il Parlamento europeo);
- il processo decisionale risulterebbe ancora più complesso, e quindi meno trasparente;

incarica la sua commissione per gli affari istituzionali di elaborare proposte concrete per migliorare la cooperazione con i parlamenti nazionali;

5. rileva che la riunione svoltasi il 7 giugno tra il Presidente del Parlamento europeo e i presidenti dei parlamenti nazionali e le riunioni dei presidenti di organi direttamente interessati hanno permesso di preparare questa «Assise»;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

3. Situazione in Albania

- risoluzione comune sui docc. B3-1397, 1420, 1430, 1443, 1444, 1450, 1460, 1467, 1471 e 1476/90)

RISOLUZIONE

sulla situazione in Albania

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che la mancanza di democrazia in Albania ha indotto migliaia di cittadini a rifugiarsi in ambasciate estere allo scopo di ottenere il visto di espatrio,
 - B. prendendo atto del desiderio di maggiore democrazia che ha raggiunto anche l'Albania,
 - C. deplorando il rifiuto del governo albanese di consentire che i rifornimenti di viveri e di medicinali, inviati dai governi stranieri come aiuto umanitario, giungano nelle ambasciate, una situazione che può provocare gravi conseguenze per la salute dei rifugiati,
 - D. ricordando al governo di Tirana che l'adesione alla CSCE da esso auspicata ha come pregiudiziale il rispetto dei diritti dell'uomo,
1. esprime al popolo albanese oppresso la propria solidarietà e il proprio sostegno;
 2. condanna energicamente la politica e il comportamento dei suoi oppressori;
 3. chiede alle autorità albanesi di abrogare le misure di isolamento delle ambasciate estere a Tirana permettendo loro in particolare di provvedere ai necessari approvvigionamenti per le persone in esse rifugiate;

Giovedì 12 luglio 1990

4. esprime il proprio compiacimento alle autorità albanesi, che hanno promesso di garantire l'impunità e un passaporto a tutti i rifugiati che abbandonino le ambasciate estere;
5. chiede al governo albanese di permettere che tutti i suoi cittadini godano pienamente dei diritti sanciti dalla Dichiarazione finale di Helsinki, in particolare dei diritti delle minoranze;
6. invita le autorità albanesi ad adottare tempestivamente provvedimenti per l'introduzione di una democrazia pluralistica, che si accompagnino alle riforme economiche già proposte;
7. si compiace degli sforzi compiuti da taluni governi europei per assistere i rifugiati e rileva l'importanza del fatto che la Repubblica federale ceca e slovacca rappresenta ora un paese in cui i perseguitati cercano asilo;
8. invita la Cooperazione politica europea ad adoperarsi con ogni mezzo presso il governo albanese perché si impegni a risolvere in modo pacifico la crisi attuale;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al governo albanese e a tutti i governi dei paesi membri della CSCE.

4. Fondo sociale europeo

— doc. B3-1445/90

RISOLUZIONE

sul Fondo sociale europeo (tassi di utilizzazione degli stanziamenti di impegno e di pagamento a tutto il 15 giugno 1990)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2052/88, del 24 giugno 1988, il quale prevede che i Fondi strutturali contribuiscano «ciascuno secondo le norme specifiche che li disciplinano, al conseguimento degli obiettivi 1-5»,
 - visti gli obiettivi 3 e 4 degli orientamenti per lottare contro la disoccupazione di lunga durata e agevolare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro ⁽¹⁾,
 - vista la necessità di combattere la disoccupazione e la povertà nella Comunità facendo ricorso ai Fondi strutturali,
 - vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990 sulla dimensione sociale, secondo la quale, fra l'altro, la disoccupazione di lunga durata sia di adulti che di giovani resta un problema fondamentale,
- A. considerando che a norma del Trattato la Commissione è chiamata a gestire il Fondo sociale per combattere la disoccupazione di lunga durata di adulti e giovani,
 - B. considerando che il tasso di utilizzazione del Fondo sociale a tutto il 30 giugno 1989 era pari al 59,8% quanto a pagamenti,
 - C. considerando che il tasso di utilizzazione del Fondo sociale a tutto il 15 giugno 1990 era pari a zero quanto a pagamenti,

⁽¹⁾ G.U. n. C 45 del 24.2.1989.

Giovedì 12 luglio 1990

- D. considerando che la quota degli stanziamenti di impegno per il Fondo sociale europeo a tutto il 15 giugno 1990 è pari al 7,5%, nonostante le promesse di raddoppiare i Fondi strutturali entro il 1993,
1. deplora la mancata utilizzazione del Fondo sociale europeo;
 2. deplora inoltre la complessa procedura di autorizzazione per la concessione dei fondi;
 3. chiede che la Commissione renda pubblici i motivi del ritardo nell'utilizzazione del Fondo sociale;
 4. invita i governi degli Stati membri a rendere più spedita l'utilizzazione del Fondo sociale europeo da parte delle autorità locali e delle organizzazioni volontarie nei singoli Stati membri, in modo da aumentare il tasso di utilizzazione del fondo;
 5. invita la Commissione a rivedere il Regolamento (CEE) n. 2052/88, onde assicurare un rapido versamento dei fondi comunitari a coloro che ne fanno richiesta per progetti nell'ambito del Fondo sociale;
 6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione del Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

5. Situazione in Libano

— risoluzione comune sui docc. B3-1398, 1425, 1446, 1453 e 1469/90

RISOLUZIONE

sulla situazione in Libano

Il Parlamento europeo,

- A. preoccupato dal deteriorarsi della situazione in Libano,
 - B. ricordando le sue risoluzioni del 14 dicembre 1989, sulla riunione del Consiglio europeo a Strasburgo ⁽¹⁾, per quanto riguarda l'Accordo d'intesa nazionale di Taif,
 - C. deplorando la mancata attuazione di tale Accordo,
 - D. preoccupato dalla situazione venutasi a creare in Libano in seguito all'arresto del processo avviato dall'Accordo al quale sono giunti i deputati libanesi e dalle gravi conseguenze che tale situazione comporta per la popolazione libanese,
 - E. preoccupato dalle conseguenze per la stabilità nella regione del Medio Oriente e visto il grande interesse della Comunità europea e della collettività internazionale per una soluzione pacifica del conflitto nel Medio Oriente,
 - F. ricordando le sue precedenti risoluzioni sugli ostaggi in Libano,
1. invita i governi degli Stati membri e la Comunità europea ad aiutare il governo libanese a superare gli ostacoli interni ed esterni che si oppongono all'applicazione dell'Accordo di Taif e lo rendono inoperante e chiede che essi esercitino le pressioni necessarie su tutte le parti coinvolte nel conflitto libanese affinché cessino le ostilità;

⁽¹⁾ G.U. n. 15 del 22.1.1990, pagg. 315 e 323.

Giovedì 12 luglio 1990

2. chiede che i gruppi molto diversi che costituiscono la complessa realtà del Libano siano debitamente presi in considerazione al fine di giungere a una soluzione realistica di questo lungo e doloroso conflitto;
3. invita i governi degli Stati membri e la Comunità europea ad accelerare l'attuazione di misure di assistenza, concordate con il governo del Libano, a favore della popolazione libanese;
4. invita i governi degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica a sostenere gli accordi di Taif e chiede il ritiro di tutte le truppe straniere, a eccezione delle forze di pace dell'ONU;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, nonché ai governi libanese, israeliano e siriano e al Segretario generale della Lega Araba.

6. Diritti dell'uomo

a) doc. B3-1436/90)

RISOLUZIONE

sulla Convenzione relativa ai diritti del bambino

Il Parlamento europeo,

- A. considerando la Convenzione sui diritti del bambino adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989,
 - B. considerando che tale Convenzione verrà applicata dopo la ratifica da parte dei 20 Stati firmatari,
 - C. ricordando l'elevato tasso di mortalità infantile nel mondo, dove ogni anno muoiono 14 milioni, ossia 250.000 la settimana, vittime dei problemi globali del sottosviluppo,
 - D. considerando inoltre la situazione dei bambini maltrattati e in particolare quella recentemente rivelata all'opinione pubblica dei piccoli malati rumeni sieropositivi per il 40%,
 - E. citando l'articolo 6 della suddetta Convenzione secondo cui gli Stati contraenti riconoscono che ogni bambino ha un diritto innato alla vita e assicurano con ogni mezzo possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino, nonché l'articolo 24 che riconosce tra l'altro il diritto del bambino di godere del migliore stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di rieducazione,
1. sollecita gli Stati membri della Comunità a servire da modello, ratificando quanto prima la Convenzione sui diritti del bambino;
 2. chiede alla Commissione di studiare il modo per adeguare tale Convenzione alla Comunità elaborando una Carta europea dei diritti del bambino che corrisponda alla situazione giuridica, economica e demografica dell'Europa;
 3. auspica che in occasione della stipula o del rinnovo di accordi di cooperazione con i paesi terzi sia prevista una clausola sul rispetto della suddetta Convenzione e chiede esplicitamente che gli Stati beneficiari destinino una parte degli aiuti ricevuti a preservare le loro risorse umane, ponendo l'accento sullo sviluppo delle cure mediche di base, sulla lotta contro la malattia e la sottoalimentazione grazie alla fornitura di alimenti di alto valore nutritivo e di acqua potabile,

Giovedì 12 luglio 1990

4. auspica che la Comunità europea in quanto tale, così come tutti i Capi di Stato o di governo degli Stati membri, partecipino al primo Vertice mondiale sull'infanzia organizzato per il 29 e 30 settembre 1990 dalle Nazioni Unite;
5. invita la Commissione a seguire, dopo la ratifica della Convenzione e la sua entrata in vigore, i lavori del Comitato di esperti (provenienti dagli stati che per primi hanno ratificato la convenzione) incaricato dall'ONU di esaminare la situazione dell'infanzia nel mondo e a informarne gli stati membri;
6. incarica la sua commissione competente di elaborare una relazione sugli orientamenti di base e sui progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Comunità in materia;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Capi di Stato o di governo e agli Stati legati alla CEE da accordi di cooperazione.

b) doc. B3-1412/90

RISOLUZIONE

sulle persistenti violazioni dei diritti dell'uomo nelle Filippine

Il Parlamento europeo,

- A. viste le sue precedenti risoluzioni sulle violazioni dei diritti dell'uomo nelle Filippine,
- B. viste i recenti rapporti di Amnesty International sul crescente numero di violazioni dei diritti dell'uomo nelle Filippine, tra cui «The Philippines: A Summary of Amnesty International's Concerns», pubblicato nel marzo 1990,
- C. con riferimento alle numerose «Urgent Actions» pubblicate da Amnesty International in relazione alla scomparsa di persone e a esecuzioni sommarie nelle Filippine, in cui sono coinvolte unità militari e paramilitari e milizie cittadine armate,
- D. considerando che finora, secondo la relazione annuale sottoposta dal Dipartimento di Stato al Congresso americano, quasi nessuno dei militari filippini coinvolti in violazioni dei diritti dell'uomo è stato condannato e anzi i tribunali militari prosciogliono gli imputati,
- E. inquieto per le notizie secondo cui negli ultimi anni centinaia di migliaia di persone sono fuggite dai loro villaggi a seguito di operazioni di «perquisizione e distruzione» e di bombardamenti dell'esercito nell'ambito della «guerra totale» contro il movimento di opposizione, in particolare nelle isole di Negros e Mindanao, e che tra i profughi vi sono state numerose decine di morti, in particolare bambini, a causa della malnutrizione e delle malattie,
- F. considerando che il governo Aquino ha sottoscritto nel dicembre 1986 il Protocollo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra concernente la protezione della popolazione civile nei conflitti interni,
- G. ricordando la recente condanna a una pena detentiva da 4 a 18 anni del leader contadino Jaime Tadeo, considerato come un critico del governo filippino in relazione al fallimento della riforma agraria, sulla base di una causa penale in una storia di frodi risalente al 1981, che per gli aspetti civili era già stata archiviata nel 1985 per mancanza di prove,

Giovedì 12 luglio 1990

- H. vista la «Urgent Action» di Amnesty International in cui si dichiara che l'attivista dei diritti dell'uomo Soleman Jubilan di Mindanao, che nel maggio e giugno scorsi si è recata in visita in Europa, è stata nuovamente minacciata di morte, mentre dal 1987 almeno sei attivisti dei diritti dell'uomo sono stati assassinati, presumibilmente da unità militari e paramilitari,
1. esprime la sua condanna nei confronti delle persistenti violazioni dei diritti dell'uomo nelle Filippine e del mancato perseguimento in giudizio del personale militare e paramilitare responsabile di tali violazioni;
 2. sollecita il governo delle Filippine ad abbandonare la politica di «guerra totale» e a dirigere i propri sforzi verso la soluzione di problemi socioeconomici, quali la povertà diffusa in tutto il paese, che costituiscono alcune delle cause del perdurare del conflitto armato;
 3. chiede alle autorità filippine di smantellare le unità paramilitari e le milizie civili armate;
 4. sollecita il governo delle Filippine a rispettare rigorosamente la Convenzione di Ginevra;
 5. sollecita il Presidente delle Filippine a rivedere l'accusa contro Jaime Tadeo, a riaprire il procedimento, a offrirgli un processo equo e a porte aperte e a rilasciarlo immediatamente nell'attesa di tale processo ovvero a accordargli senza indugi la grazia;
 6. invita urgentemente le autorità filippine a garantire la sicurezza dell'attivista dei diritti dell'uomo Soleman Jubilan;
 7. chiede alla Commissione di inviare al governo filippino un segnale chiaro esercitando una certa parsimonia nella concessione degli aiuti bilaterali alle Filippine e incanalando gli aiuti attraverso le ONG filippine impegnate per un miglioramento delle condizioni degli strati più poveri della popolazione e per il reinsediamento dei profughi interni;
 8. invita la sua delegazione con l'ASEAN a sollevare nei contatti con le autorità filippine la questione delle violazioni dei diritti dell'uomo;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Presidente delle Filippine.

c) **risoluzione comune sui docc. B3-1404, 1468 e 1472/90**

RISOLUZIONE

sulla situazione in Somalia

Il Parlamento europeo,

- A. ricordando la Carta africana dei diritti dell'uomo cui la Somalia ha aderito nonché la IV Convenzione di Lomé, in particolare l'articolo 5, sottoscritta anche dalla Somalia,
- B. informato della strage commessa dalla guardia presidenziale somala a Mogadiscio, che ha provocato numerosi morti e vari feriti gravi,
- C. constatando che da vari anni sono perpetrate in Somalia violazioni sistematiche e sempre più gravi dei diritti dell'uomo, per esempio arresti arbitrari, detenzioni senza processo, rifiuto di cure mediche ai detenuti, maltrattamenti e torture,

Giovedì 12 luglio 1990

- D. considerata la recente barbara uccisione di un cooperante italiano, Giuseppe Salvo, morto a causa di forti percosse inflitigli da agenti governativi dell'esercito somalo, il cui coinvolgimento il governo somalo inizialmente si era rifiutato di riconoscere,
- E. considerato l'omicidio di un tecnico tedesco della compagnia aerea di bandiera della RFT e le molestie operate sulla moglie ancora a opera di reparti dell'esercito somalo, elemento questo che contribuisce a capire la libera brutalità in cui possono esercitarsi, senza essere perseguiti legalmente, gli ambienti vicini al regime,
- F. prendendo atto con interesse del cosiddetto «Manifesto somalo» rivolto al generale Mohamed Siad Barre, presidente della Somalia, e firmato da oltre 100 eminenti personalità somale, di cui circa 50 sarebbero state nel frattempo arrestate,
- G. convinto della necessità urgente di instaurare in Somalia una vera democrazia fondata sul rispetto dell'individuo e dei suoi diritti, che deve essere garantita in una costituzione democratica,
1. deplora che ormai da tempo le autorità somale rispettino in generale in misura insufficiente le disposizioni in materia di diritti umani che esse stesse hanno sottoscritto;
 2. condanna la violenza della guardia presidenziale nonché la brutale repressione nei confronti degli autori del «Manifesto somalo» e l'assassinio di due cittadini comunitari;
 3. respinge in particolare la brutale reazione del governo alla pubblicazione del «Manifesto somalo» e chiede di ritornare con un atteggiamento positivo su questo tentativo di dialogo sul futuro della Somalia;
 4. invita la Commissione a esaminare se nelle circostanze attuali la cooperazione esistente tra la Somalia e la Comunità europea possa contribuire al conseguimento degli obiettivi della Convenzione di Lomé e a riferirgli in proposito;
 5. invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a subordinare qualsiasi cooperazione con il governo somalo a una sua effettiva e accertata volontà di rispettare i diritti dell'uomo e di procedere alla democratizzazione del paese;
 6. chiede ai governi degli Stati membri di adoperarsi attivamente per un embargo totale delle forniture di armi di qualsiasi provenienza;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, al governo della Somalia, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CEE e all'OUA.

d) **risoluzione comune sui docc. B3-1408, 1415, 1441 e 1470/90)**

RISOLUZIONE

sulla violazione dei diritti dell'uomo a Cipro

Il Parlamento europeo,

- A. considerando le sue precedenti risoluzioni sulla situazione a Cipro,
- B. considerando la dichiarazione del Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno 1990 su Cipro,

Giovedì 12 luglio 1990

- C. considerando di avere chiesto, con la propria risoluzione del 15 marzo 1990 ⁽¹⁾, chiesto l'immediato rilascio dei cinque giovani greco-ciprioti arrestati nella «zona neutra» dalle forze turche di occupazione e che uno di essi è tuttora detenuto illegalmente,
- D. ricordando la discussione in seno al Parlamento in cui si è condannato il perdurare della mancanza di informazioni sulla sorte dei greco-ciprioti e dei turco-ciprioti scomparsi dopo l'invasione dell'isola di Cipro da parte delle truppe turche nel 1974,
- E. preoccupato dalle iniziative del cosiddetto «Stato turco-cipriota» di Denktash che, dopo la dichiarazione di cui sopra del Consiglio europeo e la richiesta ufficiale di adesione alla Comunità presentata dalla Repubblica di Cipro, si è affrettato con i fatti (chiusura dei punti di passaggio nei territori occupati) e con le dichiarazioni a sabotare qualsiasi possibilità di dialogo,
- F. considerando che l'interruzione del dialogo intercomunitario sulla questione cipriota svoltosi sotto l'egida del Segretario generale dell'ONU ha suscitato profonda insoddisfazione e delusione nel popolo cipriota e consapevole che tale insoddisfazione sarebbe potuta sfociare in un aspro conflitto, come è avvenuto in altre regioni del Medio Oriente,
1. stigmatizza la costante violazione flagrante dei diritti dell'uomo a Cipro e sottolinea la necessità di un proseguimento del dialogo intercomunitario sotto l'egida del Segretario generale dell'ONU;
 2. chiede l'immediato rilascio del giovane detenuto illegalmente dalle forze turche di occupazione, l'apertura dei punti di passaggio per la popolazione cipriota e una rapida informazione sulla sorte delle persone scomparse dopo l'invasione di Cipro da parte delle forze turche di occupazione nel 1974;
 3. si compiace della decisione del Consiglio europeo di Dublino (25 e 26 giugno 1990) e invita gli organi comunitari ad adeguare di conseguenza la loro politica e a impegnarsi ancor più attivamente in vista di una soluzione giusta e praticabile che porti al ripristino della legalità a Cipro;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, ai governi degli Stati membri nonché al governo turco e al governo cipriota.

⁽¹⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 251.

e) doc. B3-1400/90

RISOLUZIONE

sulle violazioni dei diritti dell'uomo nello Sri Lanka

Il Parlamento europeo,

- A. deplorando il riaccendersi della violenza nella zona nord-orientale dello Sri Lanka tra le forze di sicurezza e le LTTE (forze di liberazione Tamil) dopo il ritiro della forza di pace indiana all'inizio dell'anno e, in particolare, i combattimenti in corso a Jaffna,
- B. deplorando che, successivamente all'accordo tra India e Sri Lanka del luglio 1987, il gruppo singalese estremista JVP abbia nettamente intensificato la sua campagna di terrorismo contro obiettivi governativi e civili,

Giovedì 12 luglio 1990

- C. deplorando vivamente che, nel corso del conseguente periodo di discordia civile, decine di migliaia di persone abbiano perso la vita nella parte singalese dell'isola,
- D. consapevole che, nella loro campagna per l'eliminazione della minaccia terroristica del JVP, le autorità dello Sri Lanka e i gruppi non governativi hanno fatto ricorso a metodi non conformi al normale rispetto dei diritti dell'uomo,
- E. preoccupato per la sorte di diverse migliaia di civili, di cui non si è più avuto notizia dopo l'arresto, mentre varie altre migliaia sono tuttora detenute in diverse sedi, tra cui il campo di detenzione di Boosa,
- F. visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e lo Sri Lanka,
- G. vista la sua risoluzione del 15 settembre 1988 sulla situazione politica nello Sri Lanka ⁽¹⁾,
1. deplora il perdurare della violenza nello Sri Lanka;
 2. condanna la campagna terroristica sferrata dal JVP, che ha portato lo Sri Lanka sull'orlo della guerra civile;
 3. deplora gli eccessi commessi sia dalle forze di sicurezza che dalle milizie private, che hanno dato adito ad ampie violazioni dei diritti dell'uomo;
 4. si compiace delle elezioni democratiche alla presidenza, al parlamento e alle nuove assemblee provinciali tenutesi nello Sri Lanka nel 1988 e 1989;
 5. invita le autorità dello Sri Lanka a garantire che le forze di sicurezza rispettino la legge e a intervenire contro gli autori delle violazioni dei diritti dell'uomo, sia tra le forze di sicurezza che tra i gruppi paramilitari e le milizie private;
 6. chiede al governo dello Sri Lanka di istituire una commissione d'inchiesta indipendente che indaghi sulle notizie di esecuzioni extragiudiziali e di scomparse non volontarie, offrendo protezione ai testimoni;
 7. invita il governo dello Sri Lanka e la comunità internazionale a offrire assistenza alle vittime del costante conflitto civile nello Sri Lanka, e soprattutto alle vittime della tortura;
 8. ribadisce la necessità di un atteggiamento ispirato a tolleranza ed equità da parte delle principali comunità dello Sri Lanka, se si vuole giungere a una soluzione duratura;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea nonché al governo e al parlamento dello Sri Lanka.

⁽¹⁾ G.U. n. C 262 del 10.10.1988, pag. 170.

f) **risoluzione comune sui docc. B3-1418 e 1447/90**

RISOLUZIONE

sui diritti dell'uomo nel Cossovo

Il Parlamento europeo,

- A. vista la dichiarazione d'indipendenza proclamata il 2 luglio 1990 da 114 dei 180 deputati del parlamento provinciale in cui si afferma che il Cossovo costituisce un'entità indipendente e con pari diritti all'interno dello Stato federale jugoslavo, con uno status costituzionale pari a quello delle altre repubbliche,

Giovedì 12 luglio 1990

- B. considerando il continuo affluire di notizie che parlano di violazione sistematica dei diritti dell'uomo nel Cossovo, e più precisamente di violazione degli articoli 9 (divieto di arresto, di detenzione e di esilio arbitrari), 19 (libertà di opinione e di espressione), 23 (diritto al lavoro), 25 (diritto a un tenore di vita sufficiente) e 26 (diritto all'istruzione nella propria lingua) della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- C. considerando gli allarmanti rapporti sulla situazione nel Cossovo elaborati da numerose organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo riconosciute e perfettamente credibili come Amnesty International, la Federazione internazionale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e la Federazione internazionale dei diritti dell'uomo di Helsinki (Bratislava),
- D. ricordando la relazione della sua commissione d'inchiesta, che si è recata nel Cossovo nel maggio 1989,
- E. ricordando le sue precedenti risoluzioni, nelle quali ha fermamente insistito presso le autorità federali jugoslave e presso quelle della repubblica di Serbia affinché rispettassero i diritti dell'uomo e delle minoranze etniche sul loro territorio, in particolare nel Cossovo,
- F. constatando con sdegno che le violazioni di tali diritti continuano a susseguirsi e che la situazione è diventata esplosiva,
1. condanna la sospensione del parlamento del Cossovo e l'assunzione da parte delle autorità serbe del controllo della radio e della televisione del Cossovo e chiede l'immediata sospensione dello stato di emergenza oltreché delle misure in contrasto con i diritti di espressione e di assemblea;
 2. è convinto che la democrazia, che mira all'unità nella diversità, l'instaurazione del pluralismo politico e il debito rispetto dei diritti dell'uomo costituiscano i soli fondamenti validi per un ordinamento statale stabile;
 3. invita il governo della federazione jugoslava ad avviare negoziati per giungere a una soluzione dei problemi del Cossovo nel rispetto dei principi dei diritti dell'uomo;
 4. chiede in particolare alle autorità serbe di:
 - riconoscere e rispettare scrupolosamente la Costituzione del 1974,
 - riconoscere il diritto della popolazione di origine albanese all'autonomia culturale e politica,
 - porre fine alle espulsioni di cui sono vittime gli albanesi del Cossovo e sospendere il progetto di «ricolonizzazione»;
 5. insiste presso i responsabili della popolazione del Cossovo affinché, nell'ambito del regime di autonomia, garantiscano il rispetto dei diritti politici e culturali delle minoranze serba e montenegrina;
 6. si compiace del boicottaggio degli ambasciatori degli Stati membri della Comunità europea nei confronti della cerimonia organizzata il 7 luglio 1990 da Slobodan Milosevic;
 7. invita la Commissione a tenere conto, nei negoziati relativi a un secondo Protocollo finanziario con la Jugoslavia, degli eventuali progressi in materia di salvaguardia dei diritti dell'uomo nel Cossovo;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai governi della federazione jugoslava e della repubblica di Serbia.

Giovedì 12 luglio 1990

g) doc. B3-1461/90

RISOLUZIONE**sull'assegnazione di abitazioni alle famiglie di Place de la Réunion a Parigi e sul diritto a un alloggio decente***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando lo sfratto di 500 persone dal proprio alloggio e la precarietà della loro situazione attuale (vivono in tenda sulla Place de la Réunion a Parigi da due mesi e mezzo),
- B. considerando che nella maggior parte dei casi si tratta di famiglie di immigrati in regola e che lavorano,
- C. considerando che lo sfratto di cui sono state vittime queste famiglie non è stato accompagnato dall'assegnazione di un nuovo alloggio,
- D. considerando che fra le persone accampate sulla piazza vi sono più di 120 bambini piccoli e che tale situazione non rispetta né i diritti del bambino, né i diritti della donna, né i diritti dell'uomo, né il diritto di vivere in famiglia,
- E. considerando che la situazione precaria in cui si trovano tali famiglie non ha dato luogo a proposte concrete da parte delle istituzioni interessate (a eccezione di proposte di abitazioni provvisorie),
- F. considerando che questa situazione di fatto non è purtroppo eccezionale ma è un problema che interessa la maggior parte dei grandi centri urbani della Comunità europea,
- G. considerando che la propria commissione per gli affari sociali ha già sottolineato a più riprese la necessità di attuare un programma relativo alle questioni concernenti gli alloggi e l'ambiente nella Comunità,
- H. considerando che la legge francese permette di requisire appartamenti vuoti in casi di emergenza,
- I. considerando che la Commissione e il Consiglio non hanno finora sviluppato una politica comunitaria nei settori urbanistico e abitativo,
- J. condannando tali misure di sfratto non accompagnate da un programma immediato di assegnazione di alloggi non provvisori,
 - 1. chiede alla Commissione di fare tutto il possibile per trovare una soluzione al problema;
 - 2. chiede alle autorità francesi di sistemare le famiglie in un alloggio decente e non provvisorio, in prossimità del loro luogo di residenza abituale e del luogo di lavoro e il cui canone di affitto non superi il 20% del reddito;
 - 3. chiede alla Commissione di intraprendere uno studio sulla situazione degli alloggi e dell'ambiente nell'insieme degli Stati della Comunità, includendo la situazione specifica delle popolazioni direttamente interessate da misure di sfratto connesse ai programmi di risanamento dei centri storici: famiglie sfavorite, famiglie immigrate, disoccupati, ecc.;
 - 4. chiede l'elaborazione di una politica comunitaria in materia ambientale e abitativa;
 - 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi, ai parlamenti e alle autorità regionali degli Stati membri.

Giovedì 12 luglio 1990

h) doc. B3-1458/90

RISOLUZIONE

sull'inumana detenzione di Antonio Mario Chanes nelle carceri cubane

Il Parlamento europeo,

- A. preso atto che dal 1961 è detenuto nelle carceri cubane il patriota Antonio Mario Chanes, già combattente contro la dittatura di Fulgencio Batista,
 - B. considerando che l'accusa mossagli da parte del regime castrista è di carattere esclusivamente politico,
 - C. considerando che Antonio Mario Chanes può ritenersi il detenuto politico da più lungo tempo incarcerato,
 - D. considerando che tale carcerazione, per la motivazione, il trattamento inflitto e la durata, costituisce una palese violazione dei diritti dell'uomo,
1. chiede la liberazione immediata del prigioniero politico Antonio Mario Chanes;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo di Cuba.
-

Giovedì 12 luglio 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 12 luglio 1990

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY CH., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F. N., CHRISTENSEN I., COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOMBO, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER, FERRI, FINI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH, FUCHS, FUNCK, GALLAND, GALLÉ, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KRIEPS, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LA MALFA, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALHURET, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MONTERO ZABALA, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MORRIS, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIANS, NIELSEN, NORDMANN, OCCHETTO, ODDY, O'HAGAN, OLIVA GARCIA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI N., POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, RUIZ-MATEOS JIMÉNEZ DE TEJADA, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, UKEIWÉ, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I

Giovedì 12 luglio 1990

ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF,
VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, WALTER, WELSH,
WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN,
ZAVVOS, ZELLER.

Giovedì 12 luglio 1990

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Risoluzione di cui al doc. A 3-183/90**(Emendamento n. 22)*

(+)

CEYRAC, DEFRAIGNE, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K. P., LEHIDEUX, MARTINEZ, NEUBAUER, SCHLEE, SCHODRUCH, TAURAN.

(-)

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSIDY, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DURY, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GAWRONSKI, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JENSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARTIN S., MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MÜLLER, MÜNCH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PINXTEN, PIRKL, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RØNN, ROTH, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

BJØRNVIG, ESTGEN, SANDBÆK.

Giovedì 12 luglio 1990

*Idem**(Emendamento n. 53)*

(+)

AGLIETTA, ALAVANOS, VON ALEMANN, ANGER, AULAS, BANDRÉS MOLET, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BONTEMPI, BREYER, CALVO ORTEGA, CASSIDY, CEYRAC, CHEYSSON, COLAJANNI, COX, CRAMON-DAIBER, DALY, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DEFRAIGNE, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DUVERGER, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GAWRONSKI, GISCARD D'ESTAING, GOLLNISCH, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOWELL, IVERSEN, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER K. P., LANNOYE, LEHIDEUX, MAHER, MARTIN S., MARTINEZ, MAYER, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, QUISTORP, RAGGIO, RAWLINGS, ROTH, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SCHLEE, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SPECIALE, SPENCER, STAES, STEWART-CLARK, TAURAN, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VEIL, VERBEEK, VERWAERDE, WELSH, WIJSENBEEK.

(-)

ALBER, ALEXANDRE, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BELO, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONDE, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NEWENS, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, POETTERING, PONS GRAU, PRONK, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RØNN, ROTHE, ROTHLEY, SABY SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPERONI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN ZAVVOS, ZELLER.

(0)

DONNELLY, FONTAINE, FORTE, HOLZFUSS, PIERMONT, TAZDAÏT.

*Idem**(Paragrafo 51)*

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANGER, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARTON, BARZANTI, BELO, BETTINI, BIRD, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BREYER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO,

Giovedì 12 luglio 1990

CANO PINTO, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DENYS, DESAMA, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HOFF, HOON, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY, JUNKER, KÖHLER H., LANNOYE, LINKOHR, LÜTTGE, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NIELSEN T., NORDMANN, OLIVA GARCÍA, ONUR, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PETER, PETERS, PIERMONT, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SPECIALE, SPERONI, STAES, STEVENSON, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN.

(—)

ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BROK, CALVO ORTEGA, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPREZ, DILLEN, DOUSTE-BLAZY, ELLES J., ELMALAN, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GAWRONSKI, GISCARD D'ESTAING, GOLLNISCH, GRUND, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K. P., LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MARCK, MARTIN S., MARTINEZ, MAYER, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MÜLLER, MÜNCH, NEUBAUER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PLUMB, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REYMAN, SÄLZER, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, TAURAN, THEATO, TINDEMANS, TOPMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VAN DER WAAL, WELSH, WIJSENBECK, VON WOGAU, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

ARBELOA MURU, DESMOND, DE DONNEA, HÄNSCH, VERWAERDE.

*Idem**(Emendamento n. 24)*

(—)

BLOT, CEYRAC, DILLEN, GRUND, KÖHLER H., LEHIDEUX, MAHER, MARTINEZ, NEUBAUER, SCHLEE, SCHODRUCH, SIMMONDS, WIJSENBECK.

(—)

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY

Giovedì 12 luglio 1990

P., BELO, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GAWRONSKI, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JENSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MALHURET, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN T., NORDMANN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PASTY, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PINXTEN, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRICE, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STEVENSON, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

BAGET BOZZO.

*Idem**(Emendamento n. 36)*

(+)

AGLIETTA, ALAVANOS, AMENDOLA, ANGER, AULAS, BANDRÉS MOLET, BARZANTI, BETTINI, BONDE, BONTEMPI, BREYER, CATASTA, CHRISTENSEN, COLAJANNI, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE ROSSA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, HUGHES, IVERSEN, JOANNY, LANGER, LANNOYE, MAHER, MAYER, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, NAPOLETANO, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PORRAZZINI, PUERTA, QUISTORP, RAGGIO, ROTH, SANDBÆK, SIMPSON A., SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TRIVELLI, VALENT, VANDEMEULEBROUCKE, VECCHI, VERBEEK.

(-)

ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN,

Giovedì 12 luglio 1990

CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CAUDRON, CEYRAC, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GAWRONSKI, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, JACKSON F., JACKSON M., JENSEN JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MALHURET, MARINHO, MARTINS, MARTINEZ, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MÜLLER, MÜNCH, NEUBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REYMANN, ROGALLA, RÖNN, ROSMINI, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, WILSON, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

FALCONER.

*Idem**(Emendamento n. 25)*

(+)

BLOT, CEYRAC, DALY, DEFRAIGNE, DILLEN, FITZGERALD, GOLLNISCH, GRUND, LALOR, LEHIDEUX, MARTINEZ, NEUBAUER, PASTY, SCHLEE, SCHODRUCH, SPERONI, TELKÄMPER.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOWE, BREYER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASINI, CASSIDY, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GAWRONSKI, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOWELL, HUGHES,

Giovedì 12 luglio 1990

IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JENSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO, MARTIN D., MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(O)

DE DONNEA.

*Idem**(Emendamento n. 26)*

(+)

BLOT, CEYRAC, DILLEN, GRUND, HABSBURG, LAGAKOS, LEHIDEUX, MARTINEZ, NEUBAUER, SCHLEE, SCHODRUCH, SPERONI.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASINI, CASSIDY, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BÉAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GAWRONSKI, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JENSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LARIVE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MALHURET, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,

Giovedì 12 luglio 1990

OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(O)

FORTE.

*Idem**(Emendamento n. 70/riv. terza parte)*

(+)

ALAVANOS, ALBER, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BONTEMPI, BRAUN-MOSER, BROK, CALVO ORTEGA, CASINI, CASSIDY, CATASTA, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COLAJANNI, COONEY, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DE VITTO, DEPRez, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DUVERGER, ELLES J., EPHREMIDIS, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GAWRONSKI, GÖRLACH, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, IVERSEN, JACKSON F., JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MALHURET, MARCK, MARTIN S., MAYER, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MOORHOUSE, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, POETTERING, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAWLINGS, REYMANN, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SELIGMAN, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAUFFENBERG, STAVROU, THEATO, TINDEMANS, TOPMANN, TRIVELLI, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VECCHI, VEIL, VERHAGEN, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VOHRER, WELSH, WIJSENBEEK, VON WOGAU, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ÁLVAREZ DE PAZ, ÁMENDOLA, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BARTON, BELO, BETTINI, BIRD, BOMBARD, BOWE, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAUDRON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FERNEX, FITZGERALD, FITZSIMONS, FORD, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, HÄNSCH, HARRISON, HOFF, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY, KILLILEA, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANNOYE, LIVANOS, LUTTGE, MARINHO, MARTIN D., MARTINEZ, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEGAHY, MELIS, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MUNTINGH, NEWENS, NIANIAS, ODDY, OLIVA

Giovedì 12 luglio 1990

GARCÍA, ONUR, POLLACK, PONS GRAU, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHE, SABY, SALISCH, SAMLAND, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., STAES, STEVENSON, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN.

(O)

VON ALEMANN, BLOT, CABEZÓN ALONSO, CEYRAC, FORTE, LANGER, LEHIDEUX, NEUBAUER.

*Idem**(Emendamento n. 58)*

(+)

VON ALEMANN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLOT, BRIANT, CALVO ORTEGA, CEYRAC, DALY, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DILLEN, DE DONNEA, ELLES J., FITZGERALD, FITZSIMONS, GARCIA, GAWRONSKI, GISCARD D'ESTAING, GRUND, JACKSON F., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LARIVE, LEHIDEUX, MAHER, MALHURET, MARTIN S., MCMILLAN-SCOTT, MENDES BOTA, MOORHOUSE, NEUBAUER, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PERSCHAU, PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SCHLEE, SCHODRUCH, SELIGMAN, SPENCER, SPERONI, TURNER, VEIL, VERWAERDE, VOHRER, WELSH, WIJSENBECK.

(-)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARZANTI, BELO, BETTINI, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASINI, CASSIDY, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PEIJS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REYMANN, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WETTIG, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

Giovedì 12 luglio 1990

(O)

AGLIETTA, ALAVANOS, FONTAINE, LANGER, ZELLER.

Risoluzione di cui al doc. A 3-163/90

(+)

ALAVANOS, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BOCKLET, BÖGE, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSIDY, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GUCHT, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUCHS, FUNK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MARTIN D., MARTIN S., MCCUBBIN, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER, MUNTINGH, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, WALTER, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(-)

BELO, BLOT, BONDE, CHRISTENSEN, VAN DIJK, DILLEN, FORTE, GRUND, GUIDOLIN, HÄNSCH, IVERSEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MELIS, NEWMAN, PANNELLA, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SIMEONI, SPERONI, TAURAN, VAN HEMELDONCK, VAN VELZEN, VON DER VRING, VAN DER WAAL.

(O)

ADAM, AGLIETTA, AMENDOLA, AULAS, BARTON, BETTINI, BONTEMPI, CATASTA, COLAJANNI, CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VITTO, DEPREZ, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, ERNST DE LA GRAETE, GUTIÉRREZ DÍAZ, JENSEN, JOANNY, LANGER, LANNOYE, MARINHO, MCGOWAN, NAPOLETANO, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PORRAZZINI, PUERTA, RAGGIO, SIMONS, SIMPSON B., SPECIALE, STAES, TARADASH, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TRIVELLI, VALENT, VAYSSADE, VECCHI.

*Risoluzione di cui al doc. A 3-162/90**(Emendamento n. 32)*

(+)

ADAM, BLOT, BOMBARD, DALY, DILLEN, GRUND, LEHIDEUX, MARTINEZ, SPERONI, WALTER.

Giovedì 12 luglio 1990

(—)

AGLIETTA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONDE, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATASTA, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGES, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARTIN D., MARTIN S., MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MELIS, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, NAPOLETANO, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PEIJS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROSMINI, ROTHE, SAKELLARIOU, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAUFFENBERG, STAVROU, TAURAN, TAZDAÏT, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENZ, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WETTIG, WHITE, WOLTJER, ZAVVOS.

(O)

HABSBURG, VERNIER.

*Idem**(Emendamento n. 37)*

(—)

BLOT, DILLEN, GRUND, LEHIDEUX, MARTINEZ, MORRIS, TAURAN.

(—)

ADAM, AGLIETTA, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATASTA, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP-DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERRER I CASALS, FONTAINE, FUNK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PARTSCH, PEIJS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PIERROS,

Giovedì 12 luglio 1990

PINXTEN, PIRKL, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROSMINI, SAKELLARIOU, SARIDAKIS, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, TAZDAÏT, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, WELSH, WHITE, WOLTJER, ZAVVOS.

(O)

WYNN.

*Idem**(Emendamento n. 36)*

(+))

BLOT, DILLEN, GRUND, LEHIDEUX, MARTINEZ, TAURAN.

(-)

ADAM, AGLIETTA, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANÓTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATASTA, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DíEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZSIMONS, FONTAINE, FORTE, FUNK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PEIJS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROSMINI, SAKELLARIOU, SARIDAKIS, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, TAZDAÏT, TINDEMANS, TITLEY, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VON DER VRING, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+))

AGLIETTA, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANÓTTI, BARROS MOURA, BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETTINI, BOCKLET, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATASTA, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DALY, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DI RUPO, DíEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP,

Giovedì 12 luglio 1990

DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FUCHS, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HÖFF, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LUCAS PIRES, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCIA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PINXTEN, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, REYMANN, ROSMINI, SAKELLARIOU, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAUFFENBERG, TAZDAÏT, TINDEMANS, TITLEY, TRIVELLI, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VISSER, WELSH, VON WOGAU, WOLTJER.

(-)

BLOT, BONDE, CHRISTENSEN, DESSYLAS, DILLEN, GRUND, IVERSEN, LEHIDEUX, LENZ, MARTINEZ, TAURAN.

(O)

VON ALEMANN, JENSEN, PATTERSON, VAN DER WAAL.

Risoluzione comune sulla situazione in Albania

(+)

ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BETTINI, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, COIMBRA MARTINS, COT, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESSYLAS, DI RUPO, DURY, FITZGERALD, GÖRLACH, GREEN, HABSBURG, HERMAN, IMBENI, LAGAKOS, LENZ, LUCAS PIRES, MCMAHON, NAPOLETANO, NIANIAS, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PONS GRAU, PORRAZZINI, ROSMINI, SAKELLARIOU, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, STAES, STAVROU, TAZDAÏT, VAN VELZEN, VERHAGEN, WYNN, ZAVVOS.

(-)

DILLEN, LEHIDEUX, MEGRET.

Risoluzione di cui al doc. B 3-1436/90

(Emendamento n. 1)

(+)

ESTGEN, HABSBURG, HERMANS, LAGAKOS, LEHIDEUX, LENZ, PESMAZOGLOU.

(-)

ALAVANOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BERTENS, BETTINI, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CATASTA, COT, DESSYLAS, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ERNST DE LA GRAETE,

Giovedì 12 luglio 1990

GRÖNER, HAPPART, JOANNY, MAHER, MAYER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, NAPOLETANO, NIANIAS, OLIVA GARCÍA, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PONS GRAU, VAN PUTTEN, ROSMINI, ROTHE, SAKELLARIOU, SCHINZEL, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SPERONI, STAES, TAZDAÏT, TELKÄMPER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VERHAGEN.

(O)

FORTE.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

ALAVANOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BERTENS, BETTINI, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CATASTA, COT, DESSYLAS, DÜHRKOP, DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, GRÖNER, HABSBURG, HAPPART, HERMANS, IVERSEN, JOANNY, LAGAKOS, LENZ, MAYER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, NAPOLETANO, NIANIAS, NORDMANN, OLIVA GARCÍA, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, VAN PUTTEN, ROSMINI, ROTHE, SAKELLARIOU, SCHINZEL, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SPERONI, STAES, TAZDAÏT, TELKÄMPER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VERHAGEN.

(O)

FORTE, LEHIDEUX.

Risoluzione comune sulla situazione nel Cossovo

(+)

ANDREWS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BARROS MOURA, BERTENS, BOURLANGES, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, COT, DE VITTO, DESSYLAS, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FORTE, GREEN, GRÖNER, HABSBURG, HAPPART, IVERSEN, JOANNY, LENZ, MAHER, MAYER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MORETTI, NAPOLETANO, NORDMANN, PARTSCH, PONS GRAU, PORRAZZINI, VAN PUTTEN, ROSMINI, SAKELLARIOU, SCHINZEL, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SPERONI, STAES, TAZDAÏT, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE.

(O)

BALFE.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1990

(90/C 231/05)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. NICOLE FONTAINE***Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli on.

— Lane, sull'intervento dell'on. Welsh al punto 7;

Andrews, il quale, deplorando che il punto «Calamità» delle discussioni di attualità non sia stato esaminato, chiede che la proposta di risoluzione sul terremoto in Iran sia posta in votazione questa mattina, onde permettere al Parlamento di dimostrare la sua solidarietà nei confronti della popolazione iraniana (la presidenza risponde che la richiesta non può essere accolta, ma che sottoporà al presidente la possibilità di inviare un messaggio di solidarietà all'Iran);

— Bettini, il quale deplora che il punto «Calamità» non sia stato posto in votazione in blocco e chiede che in futuro tale argomento non venga giù trascurato nelle discussioni su problemi di attualità;

— Langer, il quale segnala che la sua dichiarazione di voto scritta sulla relazione Donnelly non figura nel resoconto integrale della seduta;

— Bombard.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono sull'ordine del giorno gli on.

— Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, il quale chiede che la relazione Banotti sulle pellicce (doc. A 3-138/90) sia anticipata nell'ordine del giorno e esaminata immediatamente dopo le votazioni (la presidenza dichiara di non poter soddisfare a detta richiesta in quanto varie relazioni che la precedono nell'ordine del giorno sono state già oggetto di rinvii);

— Banotti, la quale appoggia la richiesta dell'on. Collins;

— Cravinho, il quale chiede che la discussione congiunta sulle interrogazioni orali con discussione sull'Unione economica e monetaria sia aggiornata alle sedute di settembre;

— Il Parlamento manifesta il suo assenso.

— Kellett-Bowman e Seligman, i quali appoggiano le richieste degli on. Collins e Banotti (la presidenza

ricorda il disposto dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento);

— Miranda da Silva, il quale chiede che la discussione congiunta che comprende la sua relazione sulla pesca sia effettivamente esaminata secondo l'ordine in cui figura nell'ordine del giorno (la presidenza lo rassicura in proposito).

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto

a) dal Consiglio, richiesta di parere sulla seguente proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che estende alla Bolivia, alla Colombia, e al Perù il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato ad alcuni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3896/89, (CEE) n. 3897/89 e (CEE) n. 3898/89 del 19 dicembre 1989. (Doc. C 3-216/90 — COM(90) 254)

deferita alle commissioni:

SVIL (merito)

RELA, AGRI, BILA (parere)

b) dal Consiglio

— decisione concernente la conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (Doc. C 3-217/90 — 7266/90 e 7520/90).

deferita alle commissioni:

RELA (merito)

AGRI, ECON (parere)

— orientamento concernente una direttiva che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (doc. C 3-219/90)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

GIUR (parere)

Venerdì 13 luglio 1990

3. Procedure senza relazione

L'ordine del giorno reca la votazione sulla seguente proposta cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 246 — doc. C 3-192/90) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1352/90 che fissa per la campagna di commercializzazione 1990-1991 i prezzi applicabili nel settore del riso che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale

La proposta è approvata (*vedi parte seconda punto 1*).

4. Sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione interlocutoria Penders — doc. A 3-172/90)

Emendamenti approvati: 3, 27, 42 come aggiuntivo con votazione per appello nominale (V), 4, 5, 19, 18 con votazione elettronica, 26 con votazione elettronica, 29, 25, 24, 23, 22, 7 con votazione elettronica, 8, 31 come aggiuntivo, 32 con votazione elettronica, 9, 10, 11, 17 con votazione elettronica, 21, 12, 13, 14, 20

Emendamenti respinti: 43, 41, 1, 15 con votazione elettronica, 40 con votazione per appello nominale (V), 39, 38 con votazione per appello nominale (V) 37 con votazione per appello nominale (V), 30 con votazione per appello nominale (V), 34, 35 con votazione per appello nominale (V), 33

Emendamenti decaduti: 28, 2, 6/riv., 16, 36.

Il relatore è intervenuto

— per proporre che il n. 41 sia consideranto aggiuntivo anziché sostitutivo, proposta cui l'autore, on. Langer, si è opposto;

— sugli emendamenti 15, 1 e 42, proponendo di considerare quest'ultimo aggiuntivo: l'on. Langer si è detto d'accordo. L'on. Chanterie è intervenuto sull'ordine di votazione di questi tre emendamenti.

— sugli emendamenti n. 18, 30, 25, 24, 2, 34, 23, 6, 22, 31 (proposto come aggiunta: l'on. Gutiérrez Díaz si è dichiarato d'accordo) 32, 17.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamento sono state approvate, restando inteso che

— il considerando F è stato approvato per votazione per appello nominale (ARC);

— il paragrafo 12 e 13 sono stati posti in votazione separatamente;

il paragrafo 20 è stato oggetto di una votazione per parti separate chiesta dall'on. Dury, a nome del gruppo socialista;

prima parte, fino a «sicurezza»: approvata

seconda parte: respinta con votazione elettronica.

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Considerando F:

Votanti: 129

Favorevoli: 125

Contrari: 4

Astenuti: 0

Emendamento n. 42:

Votanti: 158

Favorevoli: 140

Contrari: 17

Astenuti: 1

Emendamento n. 40:

Votanti: 161

Favorevoli: 22

Contrari: 137

Astenuti: 2

Emendamento n. 38:

Votanti: 179

Favorevoli: 22

Contrari: 157

Astenuti: 0

Emendamento n. 37:

Votanti: 174

Favorevoli: 30

Contrari: 144

Astenuti: 0

Emendamento n. 30:

Votanti: 180

Favorevoli: 35

Contrari: 144

Astenuti: 1

Emendamento n. 35:

Votanti: 165

Favorevoli: 17

Contrari: 139

Astenuti: 9

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Penders, relatore, Sakellariou, a nome del gruppo socialista, e Newens.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

Venerdì 13 luglio 1990

Interviene l'on. Bombard il quale ricorda che i deputati che hanno presentato dichiarazioni di voto scritte debbono esser presenti in Aula.

5. Esportazioni di armi (votazione)

(proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1166, 1170, 1176, 1177 e 1179/90)

— *proposta di risoluzione doc. B 3-1166/90*

Emendamenti ritirati: 1-15 (con successive distinte votazioni)

Dopo la votazione sul n. 4, l'on. Penders ha chiesto di porre in votazione in blocco tutti gli emendamenti restanti: La presidenza ha risposto di non poter procedere in tal modo.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendando sono state approvate, restando inteso che:

— i considerando A e B è sono stati approvati con votazione elettronica;

— i paragrafi 2 e 9 sono stati approvati con votazione per appello nominale (PPE).

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Paragrafo 2:

Votanti: 145
Favorevoli: 78
Contrari: 37
Astenuiti: 30

Paragrafo 9:

Votanti: 141
Favorevoli: 77
Contrari: 61
Astenuiti: 3.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Langer, a nome del gruppo Verde, e Sakellariou.

Con votazione per appello nominale (V), il Parlamento respinge la proposta di risoluzione:

Votanti: 144
Favorevoli: 63
Contrari: 74
Astenuiti: 7.

— *proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1170/90:*

Con votazione elettronica, il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1176/90:*

Emendamenti approvati: 1

La varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Il Parlamento approva la risoluzione. (*vedi parte seconda, punto 3*).

(Le proposte di risoluzione doc. B 3-1177 e 1179/90 decadono).

6. Compiti prioritari a seguito dei mutamenti nell'Europa centrale e orientale

(proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1478/90)

Emendamenti respinti: 1 con votazione elettronica, 2 con votazione per appello nominale (DE).

Risultato della votazione con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 2:

Votanti: 131
Favorevoli: 53
Contrari: 72
Astenuiti: 6

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Il Parlamento approva le risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4*).

7. Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno 1990 (votazione)

(proposta di risoluzione di cui ai doc. B 3-1351, 1355, 1360, 1363, 1367, 1369, 1371 e 1428/90)

— *proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1351, 1360, 1367 e 1371/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Cot, a nome del gruppo socialista, Lucas Pires, Herman, Cassanmagnago Ceretti, von Wogau, e Pisoni, a nome del gruppo PPE, Giscard d'Estaing, Calvo Ortega, a nome del gruppo LIB, Colajanni, a nome del gruppo SUE, Pannella, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Con votazione per appello nominale (V), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 130
Favorevoli: 121
Contrari: 7
Astenuiti: 2

(*vedi parte seconda, punto 5*).

Venerdì 13 luglio 1990

(Le proposte di risoluzione doc. B 3-1355, 1363, 1369 e 1428/90 decadono).

8. Accordo di cooperazione Cee-Argentina (votazione) *

(relazione Titley — doc. A 3-112/90)

— *proposta della Commissione*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 6*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il paragrafo 2 è stato dichiarato irricevibile.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

9. Cooperazione CEE-Consiglio di cooperazione del Golfo (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione Moorhouse — doc. A 3-152/90)

Emendamenti approvati: 6, 7, 3 con votazione elettronica, 9, 8, 4, 5, 1.

Interviene l'on. Bowe per una dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

10. Incidenti connessi con prodotti di consumo (discussione e votazione) *

L'on. Vernier illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM/89/550 — doc. C 3-216/89) relativa a una decisione che modifica la decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in vista dell'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema (progetto EHLASS) (doc. A 3-135/90)

L'on. Cot, a nome del gruppo socialista, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, chiede la chiusura della discussione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

VOTAZIONE

— *proposta di decisione COM(89) 550 — C 3-216/89:*

Emendamenti approvati: 11, 12, 3, 4, 5, 7, 9, 10

Emendamenti respinti: 6, 8.

Emendamenti decaduti: 1, 2, 13.

Il relatore è intervenuto sull'insieme degli emendamenti.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 8*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Intervengono il relatore, il quale chiede alla Commissione di prendere posizione sugli emendamenti approvati dal Parlamento, il commissario Ripa di Meana, che si esprime sugli emendamenti, e il relatore.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 8*).

11. Accordo di pesca CEE-Repubblica di Capo Verde (discussione e votazione) *

L'on. da Cunha Oliveira illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sciluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Capo Verde sulla pesca al largo di Capo Verde (COM(90) 109 — C 3-119/90) (doc. A 3-185/90)

L'on. Cot, a nome del gruppo socialista e ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, chiede la chiusura della discussione.

La on. Aglietta precisa che, in applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo, ha ancora facoltà di parlare un deputato per ogni gruppo non ancora intervenuto nella discussione; interviene l'on. Cot.

Il Parlamento manifesta il suo assenso in merito alla chiusura della discussione.

Interviene, conformemente all'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento, l'on. Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE.

Interviene il commissario Ripa di Meana sull'emendamento presentato.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM(90) 109 — C 3-119/90:*

Emendamento n. 1: approvato

Venerdì 13 luglio 1990

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda punto 9*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 9*).

12. Latte e prodotti lattiero-caseari (discussione e votazione) *

L'on. Guillaume illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (COM(90) 209 — C 3-146/90) (doc. A 3-186/90).

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Interviene l'on. Cot sulla procedura.

Intervengono nella discussione l'on. Marck, a nome del gruppo PPE, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM(90) 209 — C 3-146/90:*

Emendamenti approvati: 1, 3

Emendamento respinto: 2.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

— *progetto di risoluzione legislativa*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10*).

13. Misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca (discussione e votazione) *

L'on. Guillaume illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la

pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca (COM(90) 282 — C 3-179/90) (doc. A 3-187/90)

Intervengono gli on. Thareau, a nome del gruppo socialista, Bocklet, a nome del gruppo PPE, Ortiz Clement, il commissario Ripa di Meana e il relatore, il quale precisa che gli emendamenti da 7 a 18 sono stati ritirati.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM(90) 282 — C 3-179/90*

Emendamenti approvati: 3, 1, 2, 6, 4, 5.

Emendamenti ritirati: 7-18.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 11*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11*).

14. Aiuto economico ad altri paesi d'Europa centrale e orientale (discussione e votazione) *

La on. Junker illustra la relazione che ella ha presentato a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale COM(90) 318 — C 3-211/90) (doc. A 3-188/90).

Intervengono gli on. Peijs, a nome del gruppo PPE, De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM(90) 318 — C 3-211/90*

Emendamenti approvati: 1 con votazione elettronica, 2.

Venerdì 13 luglio 1990

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 12*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Habsburg, a nome dei coordinatori dei gruppi politici, sull'organizzazione dei lavori, e Tomlinson.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12*).

15. Pesca (seguito della discussione e votazione) *

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta sulle relazioni Domingo Segarra (doc. A 3-150/90), Miranda da Silva (doc. A 3-132/90) e una interrogazione orale con discussione (doc. B 3-1062/90) (*per l'inizio della discussione, vedi processo verbale del 10 luglio, parte prima, punto 19*).

Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, l'on. Prout, a nome del gruppo democratico europeo, chiede la chiusura della discussione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Il presidenza comunica che sono state presentate, per concludere la discussione sull'interrogazione orale, le seguenti proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Arias Cañete, a nome del gruppo PPE, sulla partecipazione del Parlamento europeo, all'elaborazione degli accordi di pesca e alla suddivisione delle quote di cattura, l'attribuzione di aiuti strutturali, mediante accordi di pesca, a regioni situate al di fuori della Comunità, l'utilizzazione e la suddivisione delle possibilità di cattura prevista dal regolamento (CEE) n. 4054/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989 (doc. B 3-1269/90);

— Domingo Segarra, a nome del gruppo SUE, sulla partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione degli accordi di pesca e alla suddivisione delle quote di cattura, l'attribuzione di aiuti strutturali, mediante accordi di pesca, a regioni situate al di fuori della Comunità, l'utilizzazione e la suddivisione delle possibilità di cattura prevista dal regolamento (CEE) n. 4054/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989 (doc. B 3-1278/90);

— Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione degli accordi di pesca e alla suddivisione delle quote di cattura, l'attribuzione di aiuti strutturali, mediante accordi di pesca, a regioni situate al di fuori della Comunità, l'utilizzazione e la suddivisione delle possibilità di cattura prevista dal regolamento (CEE) n. 4054/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989 (doc. B 3-1280/90);

— Howell, Jepsen e Beazley, a nome del gruppo democratico europeo, Ewing, Killilea, Lane e Nicholson, sugli accordi di pesca gli aiuti nel quadro degli accordi di pesca e la ripartizione delle quote di cattura, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4054/89 (doc. B 3-1281/90);

— Vasco Garcia, a nome del gruppo LIB, sulla partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione degli accordi di pesca e alla ripartizione delle quote di cattura (doc. B 3-1282/90);

— Vazquez Fouz, Marinho, Pery, McCubbin, Sapena Granell, Lüttge, Colino Salamanca, Sierra Bardaji, Izquierdo Rojo e Pons Grau, a nome del gruppo SOC, sulla partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione degli accordi di pesca e alla suddivisione delle quote di cattura, l'attribuzione di aiuti strutturali, mediante accordi di pesca, a regioni situate al di fuori della Comunità, l'utilizzazione e la suddivisione delle possibilità di cattura prevista dal regolamento (CEE) n. 4054/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989 (doc. B 3-1282/90).

Intervengono gli on. Fernex, a nome del gruppo Verde, Killilea, Vazquez Fouz, sulla possibilità, per gli oratori che non avessero avuto la possibilità di intervenire, di presentare dichiarazioni di voto scritte, Lane, a nome del gruppo ADE, Blaney, a nome del gruppo Arcobaleno, McCubbin, quest'ultimo sullo svolgimento della discussione e per chiedere se la on. Ewing è disposta a ritirare i suoi emendamenti, Howell, il quale chiede che la votazione sul merito delle proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sull'interrogazione orale si svolga in settembre.

La presidenza risponde a quest'ultimo che il Parlamento deve innanzitutto pronunciarsi sulla richiesta di votazione sollecita delle proposte di risoluzione in questione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

L'on. Howell si oppone a un'eventuale votazione sul merito delle proposte di risoluzione in questione nel corso dell'attuale seduta.

Stando così le cose, la presidenza decide di non sottoporre al Parlamento la proposta di votare immediatamente sul merito.

L'on. Miranda da Silva interviene per precisare che esistono dei precedenti in proposito e chiedere che le proposte di risoluzione siano poste in votazione oggi.

La presidenza gli ricorda il disposto dell'articolo 58, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento, che prevede la votazione sul merito nel corso della prossima seduta.

Venerdì 13 luglio 1990

VOTAZIONE

a) *relazione Domingo Segarra — doc. A 3-150/90*

— *proposta di regolamento COM(90) 92 — C 3-114/90*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

b) *relazione Miranda da Silva (doc. A 3-132/90)*

— *proposta di regolamento COM(89) 617 — C 3-4/90*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 13 b*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13 b*).

16. Tassi di conversione e IMC da applicare nel quadro della PAC (discussione e votazione) *

La on. Lulling illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(90) 73 — C 3-89/90) concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e (CEE) n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e gli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune (doc. A 3-171/90).

Intervengono gli on. Howell, a nome del gruppo democratico europeo, Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM(90) 73 — C 3-89/90*

Emendamenti approvati: 1, 2, 3 con votazione elettronica

Emendamenti respinti: 5 con votazione elettronica, 4 con votazione elettronica, 6.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 14*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Guillaume per una dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14*).

Interviene l'on. Falconer per osservare di aver ricevuto risposta in francese a una interrogazione da lui rivolta alla Commissione: chiede che la Commissione gli risponda in inglese prima della prossima tornata.

17. Sesta relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario (discussione e votazione)

L'on. De Gucht illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla sesta relazione annuale del Parlamento europeo concernente l'applicazione del diritto comunitario — Anno 1988 (COM(89) 411 — doc. C 3-133/89) (doc. A 3-158/90).

Intervengono gli on. Anastassopoulos, a nome del gruppo PPE, Calvo Ortega, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Prout, a nome del gruppo democratico europeo, Amendola, a nome del gruppo Verde, Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Emendamenti approvati: 2

Emendamenti annullati: 1.

Le parti di testo sono state approvate successivamente, salvo la seconda parte del paragrafo 12, sulla quale è stata chiesta una votazione per parti separate:

prima parte fino a «parlamenti nazionali»: approvata

seconda parte: resto: respinta.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 15*).

18. Importazione di carni bovine (discussione e votazione) *

L'on. De Clercq illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni econo-

Venerdì 13 luglio 1990

miche esterne, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al consiglio (COM(90) 6 — doc. C 3-88/90) concernente un regolamento recante l'apertura, a titolo autonomo, per l'anno 1990 di un contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti dei codici MC 0206 10 95 e 0206 29 91 (doc. A 3-147/90).

Intervengono gli on. McCartin, a nome del gruppo PPE, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Lane, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM (90) 6 — C 3-88/90:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 16*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 16*).

19. Ambiente e turismo di massa (discussione e votazione)

La on. Díez de Rivera presenta illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, concernente le misure necessarie per proteggere l'ambiente da possibili forme di degrado dovute al turismo di massa, nell'ambito dell'Anno europeo del turismo (doc. A 3-120/90)

Intervengono gli on. Coimbra Martins, gruppo socialista, Braun Moser, gruppo PPE, Vohrer, gruppo liberale e democratico riformatore, Amendola, a nome del gruppo Verde, Martinez, gruppo tecnico delle destre europee, Simeoni, in sostituzione della on. Bjornvig, a nome del gruppo Arcobaleno, Mendes Bota, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, e il commissario Ripa di Meana.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Emendamenti approvati: 5 (di compromesso)

Emendamenti respinti: 4

Emendamenti ritirati: 1, 2, 3.

Le diverse parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il paragrafo 10 con votazione per parti separate (LIB).

Interviene l'on. Seligman per porre una domanda alla Commissione, alla quale il commissario Ripa di Meana risponde.

Con votazione per appello nominale (V), il Parlamento approva la risoluzione

Votanti: 55

Favorevoli: 55

Contrari: 0

Astenuti: 0

(*vedi parte seconda, punto 17*).

20. Importazione di determinate specie di pellicce (discussione e votazione) *

La on. Banotti illustra la relazione che ella ha presentato a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(89) 198 — doc. C 3-82/89) concernente un regolamento relativo all'importazione di determinate specie di pellicce (doc. A 3-138/90).

Intervengono gli on. Collins, *presidente della commissione per l'ambiente*, sull'intervento della relatrice, per parere della commissione per le realizzazioni economiche esterne.

La presidenza comunica di essere stata informata che al termine della discussione sarà formulata una richiesta di constatazione del numero legale, ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del regolamento.

Intervengono poi nella discussione gli on. Muntingh, a nome del gruppo socialista, Oomen Ruijten, a nome del gruppo PPE, Langer, quest'ultimo per criticare la decisione della presidenza di annunciare già all'inizio della discussione la probabile presentazione di una richiesta di constatazione del numero legale prima della votazione, il che ha avuto come conseguenza una riduzione dei presenti in Aula, Wijzenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, Amendola, Killilea, a nome del gruppo ADE, Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Bjornvig, a nome del gruppo Arcobaleno, e il commissario Ripa di Meana.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Interviene la on. Oomen-Ruitjen la quale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 89 del regolamento, chiede la constatazione del numero legale.

Più di 13 deputati si alzano per appoggiare detta richiesta.

Venerdì 13 luglio 1990

La presidenza constata la mancanza del numero legale.

Pertanto, la votazione sulla relazione è aggoirinata alla prossima tornata.

21. Comunicazione della presidenza

La presidenza comunica che il Consiglio ha trasmesso un documento relativo alle sue conclusioni in merito a una proposta di direttiva del consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE concernente rispettivamente i conti annuali e i conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione.

Aggiunge che, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, ha consultato il presidente della commissione competente onde verificare se il testo che è stato inviato abbia effettivamente natura di posizione comune.

Il presidente della commissione competente ha comunicato che il testo trasmesso introduce nuovi elementi rispetto alla proposta che, il 9 aprile 1987, aveva costituito oggetto di una votazione del Parlamento, e che tali modifiche possono essere considerate «sostanziali» ai sensi dell'articolo 42 del regolamento.

La commissione competente ritiene che la procedura della seconda lettura non sia sufficiente a esaminare adeguatamente il nuovo testo e desidera iniziare nuovamente la procedura legislativa, sulla base di una proposta modificata.

La presidenza segnala di avere deferito la questione, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, al presidente del Consiglio in carica e al presidente della Commissione al fine di reperire una soluzione adeguata; terrà informato il Parlamento dell'evoluzione della situazione.

In considerazione dell'ora, la relazione Bombard (doc. A 3-121/90), è ritirata dall'ordine del giorno.

22. Composizione del Parlamento

La presidenza informa il Parlamento che l'on. Montero Zabala gli ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato al Parlamento, con decorrenza 1° settembre 1990.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma dell'Atto relativo alle elezioni dei deputati all'Assemblea, il Parlamento constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

23. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo SOC, LIB e COA, il Parlamento ratifica la nomina dei seguenti membri nelle commissioni.

- commissione per la politica regionale: on. Newman, in sostituzione dell'on. D. Martin;
- commissione per gli affari istituzionali: on. Capucho, in sostituzione dell'on. Pimenta;
- commissione d'inchiesta sul razzismo: on. De Rossa, in sostituzione della on. Elmalan.

24. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo (*vedi allegato II*).

25. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

La presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

26. Calendario delle prossime sedute

La presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 10 al 14 settembre.

27. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 13.15)

Enrico VINCI
Segretario generale

Enrique BARÓN CRESPO
Presidente

Venerdì 13 luglio 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione *

- Proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 246 — doc. C3-192/90) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1352/90 che fissa per la campagna di commercializzazione 1990-1991 i prezzi applicabili nel settore del riso: approvata

2. Sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale

- doc. A3-172/90

RISOLUZIONE

sugli sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, e sul ruolo della Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- vista la Dichiarazione comune sull'instaurazione di relazioni ufficiali sottoscritta dalla Comunità europea e dal Consiglio di mutua assistenza economica nel giugno 1988,
- visti gli accordi commerciali e di cooperazione conclusi tra la Comunità europea e singoli Stati dell'Europa centrale e orientale, sui quali il Parlamento europeo ha espresso il suo parere conforme,
- viste le sue risoluzioni
 - del 22 gennaio 1987, sulle relazioni tra la Comunità europea, il Consiglio di mutua assistenza economica (CAEM) e i paesi dell'Europa orientale membri del CAEM ⁽¹⁾,
 - del 15 settembre 1988, sulle relazioni politiche tra la Comunità europea e l'Unione Sovietica ⁽²⁾,
 - del 14 marzo 1989, sulla sicurezza dell'Europa occidentale ⁽³⁾,
 - del 15 febbraio 1990, sui risvolti politici della situazione in Polonia ⁽⁴⁾,
 - del 15 febbraio 1990, sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica popolare di Polonia ⁽⁵⁾,
 - del 5 aprile 1990, sul COCOM ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 46 del 23.2.1987, pag. 71.

⁽²⁾ G.U. n. C 262 del 10.10.1988, pag. 133.

⁽³⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1989, pag. 30.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 68 del 19.3.1990, pag. 149.

⁽⁵⁾ G.U. n. C 68 del 19.3.1990, pag. 149.

⁽⁶⁾ G.U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 171.

Venerdì 13 luglio 1990

- vista la Dichiarazione comune sulle relazioni Est-Ovest rilasciata dai Capi di Stato o di governo in occasione del Consiglio europeo di Parigi nel luglio 1989,
- viste le conclusioni delle riunioni dei Capi di Stato e di governo dei Dodici tenutasi il 18 novembre 1989 a Parigi e del Consiglio europeo svoltosi l'8 e 9 dicembre 1989 a Strasburgo,
- viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo che ha avuto luogo il 28 e 29 aprile 1990 a Dublino,
- vista la risoluzione presentata dagli onn. Klepsch e Habsburg, a nome del gruppo del partito popolare europeo, e dall'on. Prout, a nome del gruppo democratico europeo, su un Fondo europeo per la democrazia (doc. B3-259/90),
- vista la relazione interlocutoria della commissione politica (doc. A3-172/90),

è dell'avviso che:

- a) gli Stati dell'Europa centrale e orientale, a eccezione dell'Albania, abbiano avviato un processo di democratizzazione delle loro strutture politiche, economiche e sociali ispirandosi ai principi della democrazia parlamentare di tipo occidentale e orientale e che tali processi di democratizzazione nell'Europa centrale e orientale richiedano urgentemente un ampio sostegno internazionale affinché i progressi economici possano contribuire alla stabilità politica,
- b) una società democratica debba fondarsi sul pieno rispetto dei diritti fondamentali, dell'uomo e dei cittadini, ma altresì sul pluripartitismo, sullo svolgimento di elezioni libere e segrete nonché sui diritti sociali fondamentali,
- c) la Comunità europea rappresenti un valido modello per una pacifica integrazione degli Stati, orientata verso il futuro,
- d) il pluralismo sia caratterizzato anche dall'azione delle chiese, dei sindacati, delle imprese, associazioni, ecc.;
- e) sia necessario garantire i diritti delle minoranze,
- f) che il risorgere del nazionalismo possa avere un effetto destabilizzante per la comunità internazionale,
- g) siano tuttora pienamente validi i principi concordati nell'Atto finale della CSCE per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati firmatari, in particolare la rinuncia all'uso della forza, la composizione pacifica delle controversie, l'integrità territoriale, l'inviolabilità delle frontiere e la non ingerenza nelle questioni interne,
- h) gli sviluppi in Europa centrale e orientale e la prevista unificazione dei due Stati tedeschi creeranno in Europa una nuova situazione sul piano della politica della sicurezza,
- i) la CSCE sia una sede adeguata per l'adozione di misure atte a garantire la sicurezza di tutti gli Stati firmatari,
- j) stretti legami fra gli Stati Uniti e l'Europa rivestiranno anche in futuro grande importanza,
- k) condivide quanto ribadito nel recente Consiglio europeo di Dublino circa la positività del processo di unificazione delle due Germanie, processo che è auspicabile preluda all'unificazione di tutta l'Europa,
- l) il sistema economico adottato sin qui nei paesi dell'Europa centrale e orientale abbia prodotto effetti non positivi e che sia necessario studiare riforme economiche che risanino le economie deficitarie, rispettando e valorizzando al massimo le risorse umane e materiali per uno sviluppo autonomo, rispettoso dei limiti sociali e ambientali,

Venerdì 13 luglio 1990

- m) l'esito positivo del processo di democratizzazione in atto nell'Europa centrale e orientale e nell'Unione Sovietica richieda radicali riforme dei rispettivi sistemi economici e sociali e che a tal fine sia necessario il sostegno attivo della comunità internazionale,
- n) riforme economiche efficaci debbano basarsi sull'introduzione di un'economia sociale di mercato che offra garanzie in materia di sicurezza sociale e tutela ambientale,
- o) tali riforme debbano comunque essere fondate sulla sicurezza sociale, le pari opportunità per tutti i cittadini, l'uguaglianza fra uomini e donne, il rispetto della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- p) la Comunità debba potenziare ulteriormente la cooperazione a livello economico, finanziario, istituzionale ed ecologico con tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale,
- q) la Comunità sia intenzionata a rafforzare la cooperazione economica con ciascuno degli Stati dell'Europa centrale e orientale, nonché a promuovere gli scambi culturali e i contatti fra i cittadini dell'Est e dell'Ovest,
- r) che problemi sovranazionali, strettamente connessi, quali gli armamenti, le questioni ambientali e i problemi del Terzo Mondo, possano essere risolti solo congiuntamente;

ritiene che il futuro ruolo della Comunità europea in relazione agli sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale debba essere definito sulla base delle seguenti considerazioni:

I. Principi basilari:

1. si compiace dei progressi realizzati dagli Stati dell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, nel sostituire strutture totalitarie nel settore politico, economico e sociale con strutture aperte, democratiche e pluralistiche; ma riconosce nel contempo che rimane ancora molto da fare per completare la ristrutturazione democratica nell'Europa centrale e orientale;
2. invita la CE a contribuire al progresso democratico nei paesi dell'Europa centrale e orientale mediante una tempestiva applicazione degli accordi stipulati in materia di scambi e di cooperazione e la rapida conclusione dei negoziati non ancora portati a termine;
3. appoggia tutte le misure atte a favorire il consolidamento di una struttura partitica, economica e sociale pluralistica e ritiene che i partiti politici dell'Europa occidentale, i gruppi e le organizzazioni sociali e le chiese possano fornire un contributo allo sviluppo di società pluralistiche e responsabili;
4. si compiace della prospettiva che le organizzazioni e gli organi appropriati degli Stati membri della Comunità europea sostengano l'attuazione di una democrazia parlamentare pluralistica e lo sviluppo di partiti politici democratici nell'Europa centrale e orientale;
5. incoraggia un'azione per favorire la libera circolazione delle persone tra l'Est e l'Ovest nonché le relazioni culturali e la realizzazione di gemellaggi;
6. chiede alla Commissione di estendere sin d'ora a tutti i paesi dell'Est avviati verso la democratizzazione, compresa l'Unione sovietica, le azioni e i programmi di scambi di giovani, di cooperazione universitaria e di formazione, anche se la loro partecipazione dovesse comportare inizialmente solo la possibilità di beneficiare delle reti esistenti, senza aumento della dotazione già approvata;
7. chiede la piena osservanza e applicazione dell'Atto finale della CSCE e della Carta delle Nazioni Unite, affinché in tutti gli Stati dell'Europa sia data attuazione ai diritti fondamentali dell'uomo e ai principi democratici;
8. ritiene che l'istituzionalizzazione di strutture democratiche e il rispetto incondizionato dei diritti fondamentali e dell'uomo costituiscano il presupposto per il rafforzamento della cooperazione e per l'estensione delle misure di sostegno economico, finanziario e tecnico della CE ai paesi dell'Europa centrale e orientale;

Venerdì 13 luglio 1990

9. auspica che tutte le formazioni politiche siano messe sullo stesso piano di parità di partecipazione alle campagne elettorali;
10. auspica che le richieste delle minoranze e delle nazionalità siano trattate in maniera democratica, ragionevole e conforme alla verità storica;
11. accoglie con favore la decisione elaborata dal Plenum del Comitato centrale del PCUS, il 7 febbraio 1990, di eliminare dalla Costituzione sovietica il ruolo guida del partito comunista;
12. si compiace delle recenti elezioni pluralistiche tenutesi nei paesi dell'Europa centrale e orientale e in Unione sovietica;
13. si compiace dell'annunciata revisione della Costituzione dell'Unione sovietica;
14. spera che il nuovo sistema presidenziale dell'Unione Sovietica, che conferisce ampi poteri al Presidente, si iscriverà nel contesto di un sistema politico democratico;
15. auspica che tutte le autorità dei nuovi sistemi democratici siano soggette al controllo democratico e che si mettano a punto appropriate garanzie giurisdizionali per salvaguardare la libertà dei cittadini;
16. appoggia l'adesione degli Stati dell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, al Consiglio d'Europa, qualora ne sussistano le premesse;

II. Sicurezza e disarmo:

17. auspica che al termine degli attuali negoziati sulle forze convenzionali in Europa (CFE) venga immediatamente convocato un secondo ciclo di negoziati (CFE II), al fine di concordare ulteriori iniziative di disarmo in tale settore;
18. accoglie con favore la disponibilità dell'Unione Sovietica ad attuare una riduzione asimmetrica delle forze allo scopo di raggiungere l'equilibrio a un basso livello, nonché a completare il ritiro, già avviato, delle proprie truppe dagli Stati sovrani dell'Europa centrale e orientale che ne facciano richiesta;
19. si compiace dell'esito del recente incontro al vertice tra i Presidenti Bush e Gorbaciov;
20. reputa opportuno sviluppare, nell'ambito della CSCE, un sistema di sicurezza paneuropeo atto a soddisfare le esigenze di sicurezza di tutti i paesi europei, compresa l'Unione Sovietica;
21. è del parere che occorrerebbe prendere in considerazione il rafforzamento del processo di creazione di fiducia sviluppato dalla CSCE, in modo da poter istituire un'autentica agenzia di verifica;
22. constata con compiacimento che tra le alleanze si è instaurato un dialogo sulle dottrine e strategie di sicurezza;
23. ritiene che, allo stato attuale, le alleanze militari esistenti forniscano un contributo alla sicurezza in Europa;
24. ritiene che la politica in materia di sicurezza e di disarmo non debba restare marginale rispetto all'attuale evoluzione della situazione in Europa e che un'attiva «Ostpolitik» della Comunità debba quindi accompagnarsi al proseguimento del processo di disarmo in Europa in vista di una futura partnership in materia di sicurezza tra Est e Ovest;

III. Unificazione dei due Stati tedeschi:

25. è dell'avviso che alcuni aspetti dell'unificazione tedesca, fra cui il riconoscimento delle attuali frontiere tedesche e talune disposizioni in materia di sicurezza, dovrebbero essere definiti in un trattato vincolante di diritto internazionale;
26. accoglie con favore le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 28 e 29 aprile 1990 in materia di unificazione tedesca;

Venerdì 13 luglio 1990

27. si compiace dei progressi realizzati sulla via dell'unificazione tedesca e chiede che la Comunità europea sia strettamente associata a tale processo;

28. ritiene che, per i colloqui su una regolamentazione definitiva della questione tedesca, la formula «2 + 4» dovrebbe essere integrata da una consultazione permanente con tutti i paesi confinanti con i due Stati tedeschi, nonché in sede NATO e CE;

IV. Sviluppi nell'economia e in altri settori:

29. esorta la Comunità europea a portare avanti con immutata determinazione l'incarico assunto nell'ambito del gruppo dei 24 (programma PHARE) e a estenderne la portata agli altri paesi con i quali è già stato concluso o è in via di conclusione un accordo di cooperazione;

30. deplora che il Consiglio europeo non abbia definito più chiaramente le sue linee d'azione nei confronti dell'Unione sovietica;

31. ritiene che le decisioni del Consiglio europeo di Strasburgo dell'8 e 9 dicembre 1989 e della Commissione sui compiti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, sul programma TEMPUS e sulla Fondazione europea per la formazione professionale costituiscano dei validi punti di riferimento, ma deplora al tempo stesso che solo il 40% dei fondi sia messo a disposizione di progetti nel settore delle infrastrutture, nonostante il miglioramento di queste ultime costituisca la premessa allo sviluppo economico;

32. ritiene che, per poter essere pienamente efficace, l'aiuto finanziario e tecnico necessiti di un quadro adeguato in tutti i paesi beneficiari e che esso vada fornito tenendo conto delle capacità d'assorbimento e delle esigenze effettive di ciascun paese, e invita la Commissione a contribuire mediante progetti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni alla creazione di una rete di trasporti paneuropea;

33. apprezza il Programma TEMPUS, soprattutto per quanto concerne la cooperazione a livello universitario e le misure volte a promuovere la formazione di dirigenti nonché la diffusione delle conoscenze di gestione aziendale e delle tecniche di marketing;

34. apprezza i programmi di cooperazione a diversi livelli, anche se ritiene necessario concordare con i paesi beneficiari di investimenti provenienti dagli Stati della Comunità un codice sociale che fornisca garanzie rispetto a eventuali pratiche di dumping sociale;

35. invita i governi degli Stati membri a operare per giungere in tempi brevi alla completa abrogazione delle norme COCOM nei riguardi dei paesi dell'Europa centrale e orientale compresa l'Unione Sovietica;

36. auspica che la Comunità preveda migliori concessioni per quanto riguarda l'importazione sul mercato europeo di prodotti agricoli dei paesi dell'Europa centrale e orientale, in particolare per la Bulgaria e la Jugoslavia;

37. chiede alla Commissione di presentare, conformemente all'art. 223, paragrafo 3, del Trattato CEE, una proposta mirante a ottenere la modifica o la soppressione dell'elenco che figura al paragrafo 2 dello stesso articolo;

38. ritiene che una rete di accordi commerciali e di cooperazione tale da consentire uno sviluppo normale delle relazioni commerciali ed economiche debba costituire il punto di partenza delle future relazioni della Comunità con i paesi dell'Europa centrale e orientale e, richiamandosi alle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 28 e 29 aprile 1990, si pronuncia a favore dell'avvio di negoziati di associazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale non appena ne sussisteranno i presupposti, senza peraltro escludere la possibilità per tali paesi di aderire alla Comunità europea in una fase successiva;

39. ritiene che vadano adottati provvedimenti affinché gli Stati dell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, possano soddisfare ai requisiti necessari per diventare membri del GATT, del FMI e della Banca Mondiale;

Venerdì 13 luglio 1990

40. sostiene che nei negoziati con gli Stati dell'Europa centrale e orientale occorra tener conto della situazione specifica di ciascun paese;
41. chiede che la cooperazione in campo energetico esistente tra la Comunità e i paesi dell'Est si basi sulla ricerca di un piano energetico complessivo per tali paesi che preveda fonti di produzione differenziate e non limitate al solo settore nucleare;
42. si compiace che il progetto di un nuovo programma politico, approvato dal comitato centrale del PCUS, oltre ad autorizzare la costituzione di nuovi partiti, faccia riferimento anche alla possibilità di introdurre elementi dell'economia sociale di mercato e talune forme di proprietà privata e mista (in particolare nel quadro della riforma agraria);
43. si felicita per le conclusioni della riunione di Bonn sulla cooperazione economica nel quadro della CSCE;
44. chiede che si presti particolare attenzione ai problemi dell'ambiente nell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, che il processo di ammodernamento dell'economia riceva un'impostazione ecologica mediante corrispondenti misure finanziarie, di consulenza e cooperazione, e che vengano predisposte rapidamente tali misure;
45. chiede alla Comunità e alle competenti Istituzioni finanziarie internazionali di elaborare soluzioni politiche per il problema del pesante indebitamento estero dei paesi dell'Europa centrale e orientale (125 miliardi di dollari) e dei paesi in via di sviluppo;
46. è del parere che occorra opportunamente e preventivamente considerare l'impatto sociale e ambientale delle innovazioni economiche che comunque verranno introdotte nei paesi dell'Europa centrale e orientale; chiede pertanto che, parallelamente alle misure di tipo commerciale, vengano promosse normative in campo sociale;
47. richiama l'attenzione sul fatto che l'accresciuto impegno della Comunità europea e dei suoi Stati membri nei confronti dell'Europa centrale e orientale non deve comportare una riduzione dei programmi a favore dei paesi comunitari meno prosperi (per esempio, mediante i Fondi strutturali), né un allentamento degli impegni assunti a livello mondiale dalla Comunità per la lotta contro i problemi dell'ambiente e dell'indebitamento, la fame e la povertà;

V. Misure paneuropee:

48. riconosce oggi più che mai necessaria una struttura paneuropea che serva da contesto per accordi e convenzioni e ritiene che la CSCE rappresenti a tal fine uno strumento adeguato;
49. con riferimento agli orientamenti enunciati per la CSCE dal Consiglio europeo nella sua riunione straordinaria del 28 aprile 1990, auspica che venga esaminata la possibilità di instaurare una cooperazione istituzionalizzata nell'ambito della CSCE, che preveda, fra l'altro, consultazioni regolari tra i Ministri degli affari esteri e la creazione di un piccolo Segretariato amministrativo;
50. considera opportuno che la Comunità europea partecipi, come entità autonoma, ai colloqui di Helsinki II;

VI. Il futuro della Comunità europea:

51. ritiene che la Comunità europea, orientata verso l'obiettivo di un'Unione politica, debba costituire l'elemento centrale della nuova Europa;
52. è dell'avviso che la Cooperazione politica europea, in quanto precursore di una politica comune estera e della sicurezza, debba essere pienamente integrata nella struttura dei trattati comunitari e intende adoperarsi perché la Comunità europea con la creazione dell'Unione politica metta a punto una propria politica estera e della sicurezza, inserita nell'ambito della CSCE;

Venerdì 13 luglio 1990

53. considera il rafforzamento della costruzione comunitaria una premessa fondamentale per ogni eventuale ampliamento della Comunità;
54. ritiene che, nel momento stesso in cui l'azione della Comunità si estende verso l'Europa dell'Est, tale rafforzamento implichi un maggior impegno in vista dell'eliminazione delle disparità e una maggiore coesione all'interno della Comunità, sul piano economico, sociale e culturale, sulla via verso l'Unione politica;
55. esorta a tale proposito la Comunità europea a potenziare ulteriormente le sue relazioni con gli altri paesi europei in uno spirito di apertura, solidarietà e collaborazione;
56. invita il Presidente della Cooperazione politica europea a presentare formalmente le sue osservazioni alla presente risoluzione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione del 28 febbraio 1986;
57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri della CSCE.

3. Disarmo

— doc. B3-1176/90

RISOLUZIONE

sul disarmo, la riconversione dell'industria bellica e le esportazioni di armi

Il Parlamento europeo,

- A. considerando le sue precedenti risoluzioni in materia, in particolare la risoluzione del 14 marzo 1989 sulle esportazioni europee di armi (¹),
- B. considerando l'articolo 30, paragrafo 2, lettera c dell'Atto unico sulla cooperazione politica europea,
- C. considerando che il commercio delle armi destinate a operazioni militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico rientra nella competenza della politica estera e che fornire materiale bellico e materiale strategico a un governo equivale a dargli gli strumenti per svolgere una certa politica estera o interna, ossia adottare un atteggiamento aggressivo sul piano internazionale o mantenere, all'interno delle sue frontiere, strutture oppressive o pratiche disumane come la tortura,
- D. considerando il processo di democratizzazione avviato dai paesi dell'Europa centrale e orientale,
- E. considerando anche i movimenti di democratizzazione in Africa, in America latina e centrale e in Asia,
- F. considerando che le democrazie europee devono sostenere questi movimenti di democratizzazione e impedire le esportazioni di armi destinate all'oppressione di popoli che chiedono più libertà e giustizia,

(¹) G.U. n. C 96 del 17.4.1989, pag. 34.

Venerdì 13 luglio 1990

G. considerando che la Comunità deve svolgere un ruolo attivo nel mondo per la pace, la libertà e lo sviluppo,

1. ritiene che le prospettive siano favorevoli per quanto concerne gli accordi di controllo delle armi e del disarmo, tanto nel settore convenzionale quanto in quello delle armi nucleari, e invita la CPE a contribuire mediante l'azione politica, le iniziative diplomatiche e la cooperazione economica ed ecologica alla riduzione delle tensioni e alla creazione di spazi di libertà e di democrazia nel mondo;

2. si congratula per la lettera trasmessa al Parlamento europeo il 21 giugno 1989 dall'allora Presidente in carica della cooperazione politica europea, Francisco Fernandez Ordonez, con la quale i Dodici si impegnavano ad attuare la risoluzione 43/75 I approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che invita gli Stati membri a contemplare in particolare misure volte a

- rafforzare i loro sistemi nazionali di controllo e di sorveglianza sulla fabbricazione e il trasporto di armi,
- impedire l'acquisto di armi oltre le necessità legittime della sicurezza nazionale, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna regione,
- consentire maggiore chiarezza e trasparenza per quanto concerne i trasferimenti mondiali di armi;

3. rammenta al proposito la summenzionata risoluzione del 14 marzo 1989 con cui il Parlamento invitava la Commissione a esaminare le esportazioni di armi degli Stati membri, ad avviare inchieste e a pubblicare una relazione annua, in modo da favorire la trasparenza di tali transazioni e chiede alla Commissione di presentare quanto prima tale relazione al Parlamento;

4. invita la Commissione a riferire sullo stato di avanzamento del programma di riconversione industriale speciale, chiesto dal Parlamento, in modo da aiutare le industrie che, lavorando nel settore della difesa, desiderassero riconvertirsi nella tecnologia civile di punta e raggiungere un'efficienza industriale ottimale;

5. nell'ambito di questo programma, invita la Commissione a indicare le misure specifiche di riconversione industriale volte ad aiutare le industrie che operano nel settore della difesa a produrre in futuro beni e tecnologie di punta (tecnologie per le energie rinnovabili, utilizzazione dei missili come vettori per la messa in orbita dei satelliti) pur garantendo al settore della sicurezza ecologica un impegno da parte degli Stati pari a quello assunto finora nel settore della sicurezza militare;

6. rammenta l'impegno del Consiglio di ridurre al minimo le spese militari per poter consentire maggiore impegno nei settori dello sviluppo sociale, economico e dell'ambiente;

7. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per far rispettare effettivamente l'embargo per taluni paesi,

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e ai governi dell'Europa centrale.

Venerdì 13 luglio 1990

4. Compiti prioritari a seguito dei mutamenti nell'Europa centrale e orientale

— doc. B3-1478/90

RISOLUZIONE

su ulteriori compiti prioritari della Comunità europea a seguito del mutamento della situazione politica nell'Europa centrale ed orientale e del miglioramento dei risultati economici nella CE

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione del Consiglio sulle risorse proprie del 15 luglio 1988,
- vista la decisione del Consiglio, del 12 marzo 1990, sull'adeguamento delle prospettive finanziarie,
- vista la revisione delle prospettive finanziarie per il 1991 e il 1992, approvata a larga maggioranza dal Parlamento il 4 aprile 1990 ⁽¹⁾ e accettato nel frattempo dal Consiglio il 21 maggio 1990,
- visti gli orientamenti per il bilancio 1991, approvati il 5 aprile 1990 ⁽²⁾,

1. invita il Consiglio a riesaminare le politiche future alla luce delle nuove tendenze economiche, oltremodo favorevoli;
2. invita la Commissione a elaborare dei piani volti ad ampliare i programmi esistenti e/o a dar vita a nuovi programmi in linea con le proposte del Parlamento;
3. suddivide questi ulteriori compiti essenzialmente in cinque categorie:
 - a) aiuto all'Europa centrale e orientale;
 - b) potenziamento dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo, per dare maggior forza alla solidarietà con i paesi in via di sviluppo;
 - c) incremento delle risorse dei fondi regionale e sociale, prima di tutto per rendere possibile la coesione economica nella Comunità;
 - d) rafforzamento delle misure previste dall'Atto unico;
 - e) aumento delle risorse per il Fondo strutturale agricolo;

Aiuto all'Europa centrale e orientale

4. è del parere che la CE debba mettere a punto una serie di programmi che riguardino, in particolare, la protezione dell'ambiente e il miglioramento dei trasporti e delle telecomunicazioni;
5. ritiene che questi siano compiti che la Comunità deve assolvere d'intesa con i dodici Stati membri della CE e con i paesi dell'Europa centrale e orientale, per incentivare ulteriori investimenti e lo sviluppo delle economie di questi paesi;

Potenziamento dell'aiuto ai paesi dell'America latina e dell'Asia

6. rileva che l'aiuto per l'America latina e per l'Asia è aumentato negli ultimi anni, ma non nella misura ritenuta necessaria dal Parlamento per sostenere il processo di pace in America centrale, la lotta alla droga e il programma di aiuto per tutelare le foreste pluviali tropicali;

⁽¹⁾ G.U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 81.

⁽²⁾ G.U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 155.

Venerdì 13 luglio 1990

Incremento delle risorse dei Fondi regionale e sociale, soprattutto nell'area mediterranea

7. ritiene che il raddoppio del Fondo regionale debba essere ulteriormente potenziamento alla luce del forte miglioramento della situazione economica nella CE, così come dovrebbe esserlo il Fondo sociale europeo;

Rafforzamento delle misure previste dall'Atto unico

8. sottolinea che le decisioni sul bilancio 1990 hanno individuato una serie di obiettivi politici da raggiungere nei prossimi anni: settore dei trasporti, impostazione e finanziamento di un piano per i trasporti con una vera dimensione paneuropea; nel settore dell'energia, il programma Thermie; nel settore sociale, l'instaurazione di una politica che preveda misure per la formazione e mezzi adeguati per la cooperazione fra i sindacati e le altre parti sociali; l'istituzione di un fondo separato per l'ambiente; sottolinea comunque che la messa a punto di queste politiche impone un aumento delle risorse finanziarie;

Aumento delle risorse per il Fondo strutturale agricolo

9. constata che la quota del settore agricolo rispetto alla spesa complessiva di bilancio è scesa da circa il 70% al 50%; raccomanda che le risorse non utilizzate nella sezione Garanzia vengano impiegate per destinare fondi sufficienti alle necessarie misure strutturali in agricoltura;

* * *

10. richiama l'attenzione dei capi di governo e dei Ministri finanziari dei dodici Stati membri sul fatto che gli ulteriori compiti della Comunità suelencati devono essere portati a termine perché così impongono gli sviluppi politici e perché le condizioni economiche sono talmente migliorate che sono ormai disponibili le risorse finanziarie addizionali previste dalla decisione sulle risorse proprie del 15 luglio 1988;

11. conta che la Commissione e il Consiglio si mettano subito all'opera in modo che questi programmi possano essere iscritti nel bilancio 1991;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

5. Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno 1990

— risoluzione comune sui docc. B3-1351, 1360, 1367 e 1371/90

RISOLUZIONE
sul Consiglio europeo di Dublino

Il Parlamento europeo,

- viste le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Dublino il 25 e 26 giugno 1990,
- vista la seconda relazione interlocutoria della sua commissione per gli affari istituzionali sulla Conferenza intergovernativa, nonché le sue risoluzioni sulle questioni istituzionali, approvate l'11 e 12 luglio 1990 (1),

(1) Vedi P.V. dell'11.7.1990, parte II, punto 10 a) e b) e P.V. del 12.7.1990, parte II, punto 2 a) e b).

Venerdì 13 luglio 1990

— richiamandosi alle sue posizioni in materia di Unione politica e di Unione economica e monetaria ed in particolare alle sue risoluzioni del 23 novembre 1989 ⁽¹⁾, 14 marzo ⁽²⁾, 16 maggio ⁽³⁾, e 14 giugno 1990 ⁽⁴⁾, che confermano gli elementi essenziali del progetto di trattato approvato il 14 febbraio 1984,

1. ritiene che il Consiglio europeo, decidendo la convocazione di una Conferenza intergovernativa sull'Unione politica, abbia compiuto un passo verso la realizzazione dell'Unione europea nel senso indicato dal Parlamento europeo;

2. reputa che le proposte di alcuni Stati membri volte a una riforma parziale e limitata dei Trattati non consentiranno di realizzare tale obiettivo e che solo un approccio globale e ambizioso verso un'Unione europea di tipo federale consentirà di fronteggiare le sfide che si presentano alla Comunità; esprime la sua viva preoccupazione per le tendenze volte unicamente a rafforzare le strutture intergovernative nella Comunità;

3. conferma il suo impegno a proseguire il dialogo con la Commissione e gli Stati membri, in merito alle riforme istituzionali necessarie, nel quadro della Conferenza interistituzionale preparatoria e ricorda che i pareri che esprimerà a norma dell'articolo 236 del Trattato dipenderanno dal risultato di tale dialogo;

4. prende atto della volontà del Consiglio europeo di garantire un dialogo continuo con il Parlamento europeo; sottolinea tuttavia che tale volontà rischia di essere pregiudicata dalla decisione di basare i lavori preparatori della Conferenza intergovernativa per l'Unione politica sui «risultati delle deliberazioni dei Ministri degli affari esteri e sui contributi dei governi nazionali e della Commissione», il che sembra escludere le proposte elaborate dal Parlamento europeo;

5. è convinto della necessità e dell'urgenza che i governi nazionali si impegnino a definire, al più presto, la procedura e il calendario per la trasformazione della Comunità in un'Unione europea, sulla base del progetto di costituzione elaborato dal Parlamento europeo;

6. chiede che in occasione della Conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria vengano proposte misure volte al rafforzamento della coesione economica e sociale e che consentano di attenuare gli effetti dell'U.E.M. in alcune regioni e settori;

7. si rammarica, pur accogliendo con favore il rinnovo del mandato del Presidente della Commissione, che tale decisione del Consiglio europeo sia stata presa senza consultazione preliminare del Parlamento europeo, in violazione degli accordi stabiliti in materia;

8. annuncia sin d'ora che le sue relazioni con la futura Commissione, il cui mandato inizierà a decorrere dal 1° gennaio 1993, dipenderanno dal modo in cui sarà stato associato alla designazione dei suoi membri e alla definizione del suo programma di lavoro;

9. si compiace della proposta di convocare il 19 novembre 1990 un Vertice della CSCE a Parigi e condivide le prospettive di sviluppo della CSCE quale fattore Uniti; ritiene importante che la Comunità europea svolga un ruolo di iniziativa e di guida nel quadro della CSCE e che in tale sede parli con un'unica voce; chiede a tal fine che, in attesa che la Conferenza intergovernativa assegni alla Comunità europea le competenze necessarie in materia di politica estera e di sicurezza, la preparazione effettiva si svolga nel quadro della Cooperazione politica europea in stretto coordinamento con il Parlamento europeo;

10. si rammarica che il Consiglio europeo non abbia definito più chiaramente le sue linee d'azione nei confronti dell'URSS;

(1) G.U. n. C 323 del 23.11.1989, pag. 111.

(2) G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 114.

(3) Vedi P.V. in tale data, parte II, punto 2.

(4) Vedi P.V. in tale data, parte II, punto 9.

Venerdì 13 luglio 1990

11. è favorevole alla decisione di sostenere con un congruo aiuto economico gli sforzi intrapresi in Unione Sovietica per progredire verso un sistema democratico e un'economia di mercato e chiede alla Commissione di avviare senza indugi le necessarie consultazioni con le autorità sovietiche in coordinamento con gli organi internazionali competenti; esige di essere sistematicamente consultato al riguardo;
12. si rammarica che non sia stata elaborata una posizione comunitaria per il Vertice dei paesi industrializzati di Houston;
13. sottolinea l'importanza che riveste un dialogo costante, su un piano di parità, con gli Stati Uniti e sostiene l'idea di una dichiarazione congiunta dei Dodici, degli Stati Uniti e del Canada sulle relazioni transatlantiche;
14. approva le dichiarazioni del Consiglio europeo per quanto riguarda il Sudafrica, il Medio oriente, Cipro e la situazione nel Kashmir;
 - a) chiede ai Ministri degli affari esteri di adoperarsi con rinnovato impegno per pervenire a una soluzione pacifica della crisi arabo-israeliana secondo i principi più volte ribaditi dalla CPE e dalle Nazioni Unite nel quadro di un dialogo costruttivo tra le parti in causa;
 - b) chiede altresì ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della CPE di adottare le necessarie iniziative per rilanciare in modo efficace il dialogo intercomunitario in modo da trovare una soluzione al problema cipriota;
15. deplora l'assenza di dichiarazioni sulle violazioni dei diritti dell'uomo in alcuni paesi e sulla tutela che la Repubblica di Serbia vuole esercitare sul Kosovo;
16. deplora l'assenza di proposte per la composizione dei conflitti nell'Asia sudorientale;
17. si compiace della Dichiarazione del Consiglio europeo sugli «imperativi in materia di ambiente», invita in tale contesto la Commissione,
 - a definire chiaramente le priorità della politica comunitaria in tale settore (in particolare per quanto concerne l'atmosfera, l'acqua e la protezione del suolo);
 - ad aumentare in misura sostanziale gli stanziamenti del bilancio 1991 destinati all'ambiente;
 - a presentare una proposta di regolamento per garantire un sostegno adeguato alle tecnologie pulite;
 - a presentare una proposta modificata relativa alla VIA (valutazione dell'impatto ambientale) che includa tutti i progetti aventi incidenza sull'ambiente;ritiene che l'Agenzia europea per l'ambiente, viste le sue modeste competenze, non rappresenti un buon esempio di serietà della politica comunitaria nel settore ambientale;
18. sottolinea l'accelerazione dell'attuazione del mercato interno, ma si rammarica per il ritardo registrato nella trasposizione della legislazione comunitaria a livello nazionale, chiedendo un potenziamento dei controlli e una rapida adozione di decisioni nel campo della fiscalità indiretta;
19. sollecita un'accelerazione dei lavori volti a creare un'Europa senza frontiere, ribadendo le proprie posizioni sul diritto d'asilo;
20. si compiace della priorità e contro il riciclaggio del denaro sporco, reputando necessaria la rapida conclusione di accordi di cooperazione con i paesi extracomunitari che lottano contro la produzione di droga;
21. prende atto con soddisfazione della dichiarazione sull'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia e chiede che vengano prese al riguardo misure efficaci;
22. sottolinea con preoccupazione il silenzio del Consiglio europeo in materia di politica di bilancio e di revisione delle prospettive finanziarie pluriennali;

Venerdì 13 luglio 1990

23. si attende che la Presidenza italiana del Consiglio sappia garantire il soddisfacimento delle esigenze che il Parlamento europeo ha espresso a nome dell'insieme dei cittadini comunitari, soprattutto per quanto concerne la trasformazione della Comunità in Unione europea di tipo federale e l'attribuzione al Parlamento europeo del mandato di definire il testo finale del progetto di Costituzione dell'Unione europea, il rafforzamento delle competenze comunitarie in materia di politica estera e di sicurezza e in campo sociale e ambientale nonché l'accelerazione dell'attuazione della Carta sociale mediante il rafforzamento dei suoi contenuti;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

6. Accordo di cooperazione CEE-Argentina *

— Proposta della Commissione (doc. C3-104/90): approvata

— doc. A3-112/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione sulla conclusione di un Accordo quadro di commercio e di cooperazione economica commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 113, 235 e 228 del Trattato CEE,
- visto il progetto di Accordo quadro di cooperazione elaborato dalla Commissione e dai rappresentanti della Repubblica argentina,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 e delle procedure fissate all'articolo 228 del Trattato CEE (doc. C3-104/90),
- vista la sua risoluzione del 14 aprile 1989 sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e l'Argentina (¹),
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione politica, della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della commissione per i trasporti e il turismo (doc. A3-112/90),

1. approva la stipula e l'entrata in vigore, conformemente al diritto e alla prassi internazionale, dell'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica argentina,

2. insiste affinché il Consiglio lo consulti nuovamente su eventuali ampliamenti o aggiunte all'Accordo in parola, come fissato all'articolo 10, par. 1;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, ai governi degli Stati membri e della Repubblica argentina.

(¹) G.U. C 120 del 16.5.89, pag. 350.

Venerdì 13 luglio 1990

7. Accordo di libero scambio CEE-Consiglio di cooperazione del Golfo *

— doc. A3-152/90

RISOLUZIONE**sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG)***Il Parlamento europeo,*

- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A3-152/90),
 - vista la decisione con cui il Consiglio, nella riunione del 19 dicembre 1989, ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo che integra l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e, dall'altro, i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait), concernente le relazioni commerciali tra la Comunità economica europea e l'unione doganale che verrà istituita da tali paesi,
 - ricordando che nella sua risoluzione del 14 dicembre 1988 ⁽¹⁾ chiedeva «di essere consultato a norma dell'articolo 238 sui termini di qualsiasi accordo successivo» con il CCG,
- A. considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'Accordo di cooperazione firmato il 15 giugno 1988 a Lussemburgo, e della dichiarazione comune su quell'articolo, le parti contraenti (i paesi del CCG e la Comunità) dovrebbero avviare colloqui per la negoziazione di un accordo sull'ampliamento degli scambi commerciali,
- B. considerando che i paesi del CCG chiedono la conclusione di un accordo di libero scambio che porterebbe, al termine di alcuni periodi transitori e con talune eccezioni, all'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di altri ostacoli agli scambi tra il CCG e la CE,
- C. considerando che l'esistenza di una cooperazione globale con i paesi del CCG è un contributo alla stabilizzazione politica di un'area importante per l'economia mondiale,
- D. tenuto conto delle informazioni fornite dalla Commissione e dal Consiglio,
- E. considerando che nel gennaio 1986 la Commissione ha presentato una relazione sulle probabili conseguenze a livello industriale di un accordo siffatto, da cui risultava che l'accordo avrebbe potuto avere gravi ripercussioni negative per il settore petrolchimico e della raffinazione della CE,
- F. considerando che dal 1986 sono stati effettuati considerevoli investimenti e che altri sono previsti per il prossimo futuro, la qual cosa ha determinato e continuerà a determinare un aumento della capacità negli Stati del Golfo, in particolare in Arabia Saudita,
1. ritiene che, nella negoziazione di un accordo, la Commissione debba tenere pienamente conto dei suoi possibili effetti sulla produzione comunitaria, con riferimento all'impatto delle importazioni dal CCG sui livelli di attività e di occupazione nella CE;
 2. ritiene che la conclusione di un accordo di libero scambio, pur prevedendo periodi transitori per taluni prodotti sensibili, esporrà il settore chimico (in particolare l'industria petrolchimica e quella dei fertilizzanti) e l'industria dei metalli non ferrosi nonché il settore dell'industria della raffinazione della Comunità a una pressione notevole;

(¹) G.U. n. C 12 del 16.1.1989, pag. 80.

Venerdì 13 luglio 1990

3. chiede alla Commissione di limitare le riduzioni tariffarie a quelle stabilite anche dagli Stati Uniti e dal Giappone, per evitare che la CE si trovi in una posizione più svantaggiata rispetto a tali paesi;
4. invita la Commissione ad aggiornare la sua relazione del 1986 alla luce dell'accresciuta capacità di produzione petrolchimica negli Stati del Golfo, risultante dagli investimenti effettuati dopo quella data e da quelli attualmente previsti;
5. invita inoltre la Commissione a pubblicare tale relazione prima di firmare l'accordo con il CCG e prima che il Parlamento esprima il suo parere; si aspetta che la Commissione chieda per le industrie petrolifere comunitarie la concessione di permessi di prospezione e di produzione di idrocarburi sul territorio degli Stati membri del CCG;
6. conferma il suo impegno per la liberalizzazione degli scambi multilaterali, nell'ambito del GATT e degli attuali negoziati dell'Uruguay Round, e afferma che ogni accordo di libero scambio concluso dalla CE deve rispettare le disposizioni dell'articolo XXIV del GATT, in particolare del paragrafo 7, lettere a) e b) (notifica delle parti contraenti e attuazione delle raccomandazioni da parte delle parti contraenti), e del paragrafo 8, lettera b), concernente la definizione di zona di libero scambio;
7. esprime preoccupazione riguardo alle possibili distorsioni della concorrenza causate in diversi Stati del CCG dagli aiuti statali (compresi quelli per le materie prime chimiche e la produzione di energia) o da qualsiasi altro vantaggio connesso all'accesso alle materie prime eccedentarie a costi inferiori ai corsi mondiali, che sono quelli in cui si approvvigionano gli operatori della CE e ritiene che l'accordo proposto debba definire esattamente le sovvenzioni e le procedure per l'applicazione di dazi compensativi;
8. chiede che sia previsto un meccanismo secondo cui i produttori petrolchimici del Golfo acquistino le materie prime a prezzi internazionali; il loro attuale accesso alle materie prime a prezzi poco elevati dovrebbe essere considerato un tipo di sovvenzione che provoca distorsioni delle normali condizioni di concorrenza e una forma di dumping nel contesto del GATT;
9. sottolinea la necessità di definire esattamente le regole di origine, al fine di evitare l'esportazione verso la CE, dopo un processo minimo di trasformazione in uno degli Stati del Golfo, di prodotti non originari del CCG;
10. ritiene che la produzione dei paesi del CCG non debba limitarsi alla petrochimica; auspica pertanto una sua diversificazione, da realizzarsi tramite imprese miste («joint ventures») e l'utilizzazione degli investimenti comunitari da non assoggettare alle restrizioni sulla proprietà straniera attualmente vigenti in numerosi paesi del CCG; ritiene che l'accordo proposto debba affrontare tale problema;
11. ritiene che i problemi della salvaguardia dell'ambiente, così legati alla produzione dell'industria petrolchimica, debbano entrare nella fase dei negoziati tra le parti ed essere inseriti nell'accordo finale;
12. invita la Commissione ad adoperarsi in sede di negoziati affinché nei futuri scambi commerciali tra gli Stati membri della CE e del CCG venga incoraggiata la possibilità di fatturare in ECU;
13. afferma che la Comunità deve mirare al reale accesso al mercato CCG ed evitare che si possa, nel quadro dell'accordo, reintrodurre dazi all'importazione o restrizioni quantitative sulle esportazioni comunitarie in base a disposizioni sull'«industria ai primi passi»;
14. chiede pertanto alla Commissione di informarlo sulle possibili ripercussioni per la produzione e l'occupazione nella CE dell'accordo in fase di negoziato;
15. richiama la sua decisione del 19 novembre 1989, con cui chiedeva al Consiglio di essere consultato sul mandato attribuito alla Commissione per la negoziazione di un accordo tra la Comunità e il Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo, nonché la risposta del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in cui si affermava che tale consultazione non avrebbe avuto luogo;

Venerdì 13 luglio 1990

16. critica fermamente la decisione con cui il Consiglio, nella riunione del 19 dicembre 1989, ha approvato il mandato di negoziazione per la Commissione senza consultare il Parlamento;
17. auspica che a rappresentanti della commissione parlamentare competente sia offerta la possibilità di seguire le fasi del negoziato, nell'ambito del «codice di buona condotta» definito dal Presidente della Commissione nella sua dichiarazione del 13 febbraio 1990 al Parlamento europeo;
18. ritiene che l'accordo in parola rivesta grande importanza ai sensi della Dichiarazione solenne di Stoccarda sull'Unione europea, del 19 giugno 1983, e dell'articolo 34, paragrafo 1, del proprio Regolamento;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e ai governi dei paesi aderenti al Consiglio di cooperazione del golfo.

8. Incidenti connessi con prodotti di consumo *

— Proposta di decisione COM(89) 550 def.

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio che modifica la decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in previsione dell'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Quarto considerando

considerando che, ai fini della reimpostazione del progetto, che è necessaria per il conseguimento degli obiettivi previsti, e ai fini di un miglior funzionamento dello stesso negli ultimi anni di attuazione, occorre da un lato considerare l'esercizio 1989 come anno di transizione, senza alcun valore effettivo per il computo del periodo di cinque anni previsto per la durata del progetto e, dall'altro, modificare talune disposizioni della decisione 86/138/CEE;

considerando che il progetto va riveduto in modo tale da affidare agli Stati membri il compito di gestire la raccolta dei dati e di procedere, congiuntamente con la Commissione, alla loro utilizzazione e interpretazione;

(Emendamento n. 12)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che la Commissione deve, per parte sua, stabilire in anticipo i metodi per la raccolta dei dati ed effettuare, una volta che essi sono stati raccolti, gli studi di interpretazione generale per quanto riguarda il pericolo che comportano taluni prodotti;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 300 del 29.11.1989 pag. 14.

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Considerando quarto ter (nuovo)

considerando tuttavia che per la raccolta e i lavori effettuati gli Stati membri devono continuare a beneficiare di un finanziamento comunitario;

(Emendamento n. 4)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è soppresso.

(Emendamento n. 5)

*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2**Articolo 4, paragrafo 2 (decisione 86/138/CEE)*

2. *Fatto salvo il disposto del paragrafo 1*, gli Stati membri sono invitati a utilizzare direttamente le informazioni nazionali raccolte e ad elaborare relazioni annuali sui risultati ottenuti. La Commissione stabilirà i principi per uniformare dette relazioni, assicurandone, se necessario, la diffusione e l'utilizzazione a livello comunitario.

2. Gli Stati membri sono invitati a utilizzare direttamente le informazioni nazionali raccolte e a elaborare relazioni annuali sui risultati ottenuti. La Commissione **definisce la metodologia per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri** e stabilisce i principi per uniformare dette relazioni, assicurandone, se necessario, la diffusione e l'utilizzazione a livello comunitario.

(Emendamento n. 7)

*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2**Articolo 4, paragrafo 4 (decisione 86/138/CEE)*

4. Nell'esercizio dei suoi compiti *di cui ai paragrafi 1, 2 e 3*, la Commissione consulta il comitato previsto all'articolo 7.

4. Nell'esercizio dei suoi compiti la Commissione consulta il comitato previsto all'articolo 7.

(Emendamento n. 9)

ARTICOLO 2, PRIMO COMMA

L'importo massimo ritenuto necessario per la partecipazione della Comunità all'esecuzione del progetto negli anni 1990 e 1991 ammonta a **12.000.000** ecu.

L'importo massimo ritenuto necessario per la partecipazione della Comunità all'esecuzione del progetto negli anni 1990 e 1991 ammonta a **5.000.000** ecu.

(Emendamento n. 10)

ALLEGATO

Ripartizione indicativa dei fondi

L'importo di 12 Mio di ecu di cui all'articolo 12 della decisione 86/138/CEE sarà utilizzato secondo la seguente ripartizione indicativa:

- a) *raccolta di dati presso gli ospedali, da effettuarsi sulla base dei 58 centri attualmente considerati, con una rotazione del 50% e con l'aggiunta di 16 nuovi ospedali ogni anno, fino ad un totale di 90 unità (5 Mio di ecu).*

Ripartizione indicativa dei fondi

L'importo di **5.000.000** ecu di cui all'articolo 12 della decisione 86/138/CEE sarà utilizzato secondo la seguente ripartizione indicativa:

- a) **Lavori effettuati dalla Commissione (metodologia per la raccolta dei dati e relazioni di sintesi): 1.000.000 ecu.**

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
b) <i>Supporto tecnico-amministrativo a livello comunitario e attività connesse (articolo 4 della decisione 86/138/CEE) (1,35 Mio di ecu).</i>	b) Finanziamento assegnato agli Stati membri per la raccolta e l'utilizzazione dei dati: 4.000.000 ecu.
c) <i>Informazioni complementari: Allegato I, punto 2, della decisione 86/138/CEE (1,85 Mio di ecu).</i>	c) soppresso
d) <i>Studi complementari articolo 4, paragrafo 3 della decisione 86/138/CEE. (3,8 milioni di ecu).</i>	d) soppresso

— doc. A3-135/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che modifica la decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in previsione dell'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 550 def.)⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C3-216/89),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (doc. A3-135/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 300 del 29.11.1989, pag. 14.

Venerdì 13 luglio 1990

9. Accordo di pesca CEE-Repubblica di Capo verde *

— Proposta di regolamento COM(90) 109 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Capo Verde sulla pesca al largo di Capo Verde

Approvata con la seguente modifica:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, la Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione sullo stato di esecuzione dell'accordo stesso.

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 115 del 9.5.1990, pag. 8.

— doc. A3-185/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Capo Verde sulla pesca al largo di Capo Verde

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 109 def.)⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C3-119/89),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A3-185/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

(¹) G.U. n. C 115 del 9.5.1990, pag. 8.

Venerdì 13 luglio 1990

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

10. Latte e prodotti lattiero-caseari *

— Proposta di regolamento COM(90) 209 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo di ciascun anno il numero, la portata e i risultati dei controlli effettuati in applicazione del presente regolamento nonché le sanzioni imposte e la rispettiva esecuzione. La Commissione riferisce annualmente in materia al Parlamento e al Consiglio.

(Emendamento n. 3)

Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

La Commissione è incaricata di tenere conto, in sede di definizione degli importi dell'aiuto e dei coefficienti di conversione, di un trattamento equilibrato delle varie possibilità di utilizzazione del latte scremato.

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 135 del 2.6.1990, pag. 9.

Venerdì 13 luglio 1990

— doc. A3-186/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una proposta di regolamento recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 209 def.)⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C3-146/90),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A3-186/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 135 del 2.6.1990, pag. 9.

11. Misure transitorie applicabili agli scambi con la RDT nei settori dell'agricoltura e della pesca *

— Proposta di regolamento COM(90) 282 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che sarà fissato un periodo transitorio al fine di realizzare definitivamente l'integrazione del territorio della RDT nei meccanismi della politica agricola comune della Comunità europea; che il presente regolamento non potrà costituire un precedente al momento dell'elaborazione del regolamento definitivo concernente l'integrazione del territorio della RDT nei meccanismi della politica agricola comune della CE;

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che la necessità di dimostrare solidarietà nei confronti della RDT impone di provvedere all'adeguamento delle politiche comuni ai fini della maggiore trasparenza;

(Emendamento n. 2)

Considerando quinto ter (nuovo)

considerando che la Commissione dovrà procedere all'esame, da un lato, delle dotazioni finanziarie necessarie per integrare il settore agricolo della RDT nella PAC e, dall'altro, del necessario riassetto delle OCM; che il Parlamento europeo è dell'avviso che anche il settore della pesca dovrà essere analizzato ed esige che le conclusioni di tali esami gli siano trasmesse al più presto;

(Emendamento n. 6)

Considerando quinto quater (nuovo)

considerando che queste misure non potranno costituire in nessun caso un trattamento preferenziale per i prodotti originari della repubblica democratica tedesca rispetto a quelli provenienti dagli Stati membri che si trovano tuttora nel periodo transitorio della loro adesione;

(Emendamento n. 4)

Articolo 2

La riscossione di prelievi e l'applicazione di altre imposizioni, restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente previste dal regime comune per i prodotti e le merci di cui all'articolo 1, può essere sospesa, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, secondo la procedura di cui all'articolo 5.

La riscossione di prelievi e l'applicazione di altre imposizioni, restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente previste dal regime comune per i prodotti e le merci di cui all'articolo 1, può essere sospesa, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, secondo la procedura di cui all'articolo 5. **I meccanismi di questo articolo possono essere applicati solo ai prodotti e alle merci di cui all'articolo 1 che saranno interamente prodotti sul territorio della Repubblica democratica tedesca.**

(Emendamento n. 5)

*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis**

La Commissione informa il Parlamento in merito all'applicazione del presente regolamento e agli effetti di tale

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

applicazione sullo sviluppo dell'agricoltura e dei mercati agricoli nella Comunità europea e nella Repubblica democratica tedesca;

— doc. A3-187/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 2825 def.),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. A3-179/90),
 - ritendendo pertinente la base giuridica proposta,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A3-187/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

12. Aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale *

— Proposta di regolamento COM(90) 318 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale

Approvata con le seguenti modifiche:TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2*Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3906/89*

La Comunità intraprende un'azione di aiuto economico a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale *elenca-
ti in allegato*, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

La Comunità intraprende un'azione di aiuto economico a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

ALLEGATO

Bulgaria
Ungheria
Polonia
Repubblica democratica tedesca
Romania
Cecoslovacchia
Iugoslavia

soppresso

— doc. A3-188/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 318 def.),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C3-211/90),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A3-188/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

13. Pesca *

- a) — proposta di regolamento (COM(90) 92 def.): approvata

Venerdì 13 luglio 1990

— doc. A3-150/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 92 def.) (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C3-114/90),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A3-150/90),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 110 del 4.5.1990, pag. 7.

b) — **proposta di regolamento (COM(89) 617 def.): approvata**

— doc. A3-132/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del Protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 617 def.) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C3-4/90),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A3-132/90),

(1) G.U. n. C 53 del 5.3.1990, pag. 75.

Venerdì 13 luglio 1990

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

14. Tassi di conversione e importi compensativi da applicare nel quadro della PAC *

— Proposta di regolamento COM(90) 73 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e degli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85

- | | |
|--|--|
| <p>1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:</p> <p>4. Si può derogare ai tassi di conversione agricoli conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire il ricorso a tassi di conversione più inerenti alla realtà economica ed evitare il rischio di distorsioni del mercato di natura monetaria.</p> | <p>1) All'articolo 2, è inserito il seguente paragrafo 4 bis:</p> <p>4 bis. Se non sussistono le condizioni previste al paragrafo 4 ma si constata ugualmente l'esistenza di un rischio di distorsione del mercato di natura monetaria, si può derogare al tasso di conversione agricolo conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire il ricorso a tassi di conversione più aderenti alla realtà economica ed evitare così tale rischio.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 2)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85

- | | |
|--|--|
| <p>3) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:</p> <p>2. Si può derogare al paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire il ricorso a tassi di conversione più aderenti alla realtà economica ed evitare il rischio di distorsioni del mercato di natura monetaria.</p> | <p>3) All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:</p> <p>2 bis. Se non sussistono le condizioni previste al paragrafo 2 ma si constata ugualmente l'esistenza di un rischio di distorsione del mercato di natura monetaria, si può derogare al paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire il ricorso a tassi di conversione più aderenti alla realtà economica ed evitare così tale rischio.</p> |
|--|--|

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5 bis (nuovo)**Articolo 10 del regolamento (CEE) 1676/85***5 bis) All'articolo 10, inserire il seguente nuovo paragrafo 2 bis:****2 bis. Qualora la Commissione adotti misure in conformità del presente regolamento, in particolare a norma della procedura di urgenza fissata nell'articolo 10, paragrafo 2, tale azione dovrebbe rivestire carattere eccezionale ed essere invocata solo in un numero limitato di casi. Tale azione deve essere in modo esauriente essere illustrata ed esaminata, non appena possibile, dalla commissione per l'agricoltura del Parlamento europeo, che può riferire in merito al Consiglio.**

— doc. A3-171/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e degli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 73 def.),
 - consultato dal Consiglio, conformemente all'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C3-89/90),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A3-171/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

Venerdì 13 luglio 1990

15. Sesta relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario

— doc. A3-158/90

RISOLUZIONE**sulla sesta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario 1988***Il Parlamento europeo,*

- A. vista la propria risoluzione del 9 febbraio 1983 sulla responsabilità degli Stati membri in materia di applicazione e osservanza del diritto comunitario ⁽¹⁾,
- B. vista la propria risoluzione del 21 ottobre 1982 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri — 1983 e 1984 ⁽²⁾,
- C. vista la propria risoluzione del 14 aprile 1988 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri — 1986 ⁽³⁾,
- D. vista la propria risoluzione del 14 aprile 1989 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1987 ⁽⁴⁾,
- E. vista la sesta relazione annuale della Commissione delle Comunità europee sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1988 (doc. C3-133/89 COM(89) 411) ⁽⁵⁾,
- F. vista la proposta di risoluzione dell'on. LANGES e altri sull'Accademia europea di diritto (doc. B3-271/90),
- G. vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-158/90),

1. ritiene che la relazione della Commissione sia uno strumento di lavoro essenziale in quanto consente non solo di apprezzare l'azione della Commissione quale guardiano dei trattati ma anche di analizzare in particolare i problemi relativi all'attuazione da parte degli Stati membri del diritto comunitario, nonché il comportamento delle giurisdizioni nazionali nei confronti di quest'ultimo;

2. constata che questa relazione annuale è stata adottata solo il 21 dicembre 1989 e trasmessa al Parlamento l'11 gennaio 1990 e deplora il ritardo che sottrae a queste relazioni gran parte della loro importanza; chiede alla Commissione di trasmettere le relazioni annuali al più tardi entro il mese di marzo dell'anno seguente a quello a cui si riferiscono;

3. considera prioritario nell'esame dell'applicazione del diritto comunitario:

- a) tener conto non solo dell'atteggiamento degli Stati membri singolarmente presi ma anche dei problemi a carattere generale che possono manifestarsi in occasione della trasposizione o dell'applicazione delle norme comunitarie.

da questo punto di vista considera più efficace una presentazione del futuro rapporto per grandi temi di politica comunitaria; considera perciò esemplari i rapporti annuali sull'applicazione del Libro bianco, in particolare il quinto rapporto presentato lo scorso aprile;

- b) suggerisce che la futura relazione sia organizzata per materie (legislazione regionale, sociale, ambientale, economica...) e all'interno di queste in relazione a grandi temi introdotti dal processo decisionale comunitario;

⁽¹⁾ G.U. n. C 68 del 14 marzo 1983, pag. 32.

⁽²⁾ G.U. n. 343 del 31 dicembre 1985, pag. 8.

⁽³⁾ G.U. n. C 122 del 9 maggio 1988, pag. 361.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 120 del 16 marzo 1989, pag. 361.

⁽⁵⁾ G.U. n. C 330 del 30.12.1989.

Venerdì 13 luglio 1990

4. si rammarica che la Commissione non abbia risposto alla maggior parte delle richieste formulate nei confronti della relazione precedente; chiede in particolare che la prossima relazione

- a) accordi un'attenzione specifica a livello dell'attuazione da parte degli Stati membri del Libro Bianco in modo che il Parlamento sia in grado, nel quadro di queste relazioni, di valutare lo stato di avanzamento di lavori miranti a realizzare il mercato interno nel gennaio 1993;
- b) renda note quali siano le difficoltà ad attuare il diritto comunitario che derivano dalla struttura costituzionale degli Stati membri e dalla decentralizzazione dei loro poteri, in particolare di quelli legislativo ed esecutivo, e quali mezzi vengano impiegati dagli Stati membri per ovviarvi;
- c) contenga un elenco completo delle sentenze rese dalle giurisdizioni nazionali di ultima istanza che applicano il diritto comunitario, incluso il modo in cui interpretano l'articolo 177 CEE;
- d) fissi l'elenco che per ogni Stato membro indichi le questioni pregiudiziali presentate alla Corte di giustizia, il tipo di giurisdizione che ha presentato questi ricorsi i casi di non osservanza delle sentenze della Corte di giustizia;
- e) disponga di un maggior numero di elementi di informazione sull'oggetto dei ricorsi individuali, sui loro autori, sul seguito datovi e sul periodo medio necessario a tal fine, visto l'importante aumento del loro numero;

5. si rallegra che la Commissione abbia potenziato la propria opera di sorveglianza del rispetto degli articoli 30-36 del Trattato CEE e dell'attuazione delle direttive riguardanti la realizzazione del mercato interno; in questo contesto insiste che occorrono maggiori elementi da parte della Commissione a giustificazione del fatto che essa non introduce ricorsi per mancanza contro uno Stato membro o decida di ritirare il ricorso o di chiedere che il suo esame sia sospeso da parte della Corte di giustizia in attesa di una modifica del diritto vigente;

6. constata con soddisfazione che a seguito di una richiesta del Parlamento la Commissione sistematicamente include nelle sue nuove proposte di direttiva una disposizione che obbliga gli Stati membri a riferirsi esplicitamente alle direttive negli atti nazionali che li traspongono nel diritto interno;

7. teme che per quanto riguarda la trasposizione delle direttive relative al mercato interno vi sia uno scollamento evidente tra i responsabili politici e le istanze amministrative regionali;

8. suggerisce alla Commissione, viste le difficoltà esistenti nella maggior parte degli Stati membri in materia di trasposizione delle direttive, di dare priorità al regolamento ogni volta che ciò è possibile nel rispetto dei principi di sussidiarietà;

9. suggerisce inoltre che quando la Commissione propone una direttiva essa inviti gli Stati membri nella pratica proposta a trasmetterle entro e non oltre un anno prima della fine della scadenza del periodo di trasposizione fissato nella direttiva l'indicazione delle misure che dovranno essere prese per effettuare tale trasposizione, nonché il calendario previsto a tal fine;

10. chiede di nuovo espressamente alla Commissione, poiché è convinto che uno dei motivi che spiegano le difficoltà incontrate nella trasposizione e nell'applicazione del diritto comunitario sia di carattere complesso, a volte difficilmente comprensibile da quest'ultimo, di migliorare la codificazione del diritto comunitario in base alla propria risoluzione del 26 maggio 1989 sulla semplificazione, la trasparenza e la codificazione del diritto comunitario⁽¹⁾ e a tal fine suggerisce le seguenti due proposte:

- ricorda alla Commissione, per quanto riguarda la comprensione dei testi legislativi, che è necessario procedere a una revisione periodica dei testi che sono oggetto di diverse modifiche, ogni volta che si preveda un cambiamento sostanziale e in ogni caso prima della decima proposta di modifica; nel caso in cui non sia possibile procedere a una revisione ritiene opportuno procedere a un coordinamento redazionale dei testi vigenti;

(¹) G.U. n. C 158 del 26.6.1989, pag. 336.

Venerdì 13 luglio 1990

— invita la Commissione, per quanto riguarda la semplificazione del diritto comunitario del 1° gennaio 1993, a presentare, fin dalla prossima relazione sull'applicazione del diritto comunitario, un programma pluriennale di semplificazione e codificazione per settore del diritto comunitario sulla base dei principi della trasparenza e della sussidiarietà tra i livelli legislativi, comunitario e nazionale; a tal fine si dichiara disposto a partecipare al lavoro preparatorio di coordinamento o compilazione dei testi, nel quadro del gruppo di lavoro interistituzionale CELEX;

11. nel constatare con rammarico che la maggior parte delle direttive concernenti il mercato unico non è stato ancora trasposta nel diritto interno — con il rischio di compromettere la realizzazione del mercato interno entro il 1° gennaio 1993 — propone da un lato che vengano adottate iniziative per sensibilizzare e assistere i governi, i parlamenti nazionali e le amministrazioni interessate ad accelerare l'opera di trasposizione in modo da conseguire l'obiettivo 1992 e, dall'altro, che, in applicazione dell'articolo 112, paragrafo 5, del suo regolamento, la commissione giuridica, previo accordo dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, affidi a un ristretto numero dei suoi membri il compito di fornire informazioni sulla trasposizione effettiva del diritto comunitario negli ordinamenti nazionali;

12. si impegna a dibattere dei temi politicamente e giuridicamente significativi, legati all'applicazione del diritto comunitario, con i parlamenti nazionali;

13. è seriamente preoccupato per il volume crescente di sentenze della Corte di giustizia cui non viene data esecuzione e suggerisce che tale argomento sia anch'esso incluso nei lavori della prossima revisione dei trattati, prendendo come punto di partenza di queste riflessioni l'articolo 44 del progetto di Trattato del Parlamento europeo 1984 per la creazione di un'Unione europea comportante sanzioni nei confronti degli Stati membri;

14. riafferma, sulla linea delle risoluzioni adottate ultimamente sulla conferenza intergovernativa, che è imperativo che gli Stati membri rispettino le sentenze della Corte di giustizia e traspongano nei loro ordinamenti giuridici nazionali le direttive relative al mercato interno entro le scadenze previste e che una carenza in materia di attuazione al mercato interno da oggi al 31 dicembre 1992 avrà gravi ripercussioni sulla futura evoluzione della Comunità verso un'Unione europea;

15. nel quadro dei lavori di questa futura revisione dei trattati, si interroga sulla necessità sempre più pressante di tener conto della specificità dei problemi riguardanti l'applicazione del diritto comunitario agli Stati membri la cui struttura costituzionale consente alle loro regioni di disporre di maggiori competenze, che rientrano nel diritto comunitario, concorrenzialmente o in sostituzione del potere centrale;

16. è convinto che una migliore applicazione del diritto comunitario soprattutto nel quadro della procedura di ricorso pregiudiziale, prevista dall'articolo 177 del Trattato CEE, esiga una maggiore sensibilizzazione delle professioni giuridiche alle materie del diritto comunitario e in questo contesto suggerisce di creare un'Accademia europea del diritto; a tal fine invita anche le università, a livello sia comunitario che internazionale, e in particolare l'istituto universitario di Firenze, gli organi rappresentativi dei magistrati degli avvocati e degli altri professionisti del diritto di fargli pervenire qualsiasi osservazione e suggerimento utile per l'attuazione più efficace del diritto comunitario nei vari paesi;

17. rinnova la sua raccomandazione agli Stati membri di includere l'insegnamento obbligatorio del diritto comunitario nei programmi universitari di diritto e di economia, nonché nei corsi specializzati per la formazione dei futuri magistrati, amministratori e quadri dirigenti della funzione pubblica, incoraggiando anche l'organizzazione periodica di corsi specializzati nell'ambito delle associazioni professionali, in particolare dell'ordine degli avvocati e dell'associazione degli economisti (1);

18. chiede al Consiglio di accordare alla Commissione maggior risorse finanziarie per completare e aggiornare in tempi quanto più possibili rapidi il sistema automatizzato di documentazione sul diritto comunitario (CELEX) con particolare riguardo alla copertura dei campi documentari e alle lingue utilizzate;

(1) cfr. risoluzione approvata il 14.4.1988, G.U. n. C 122 del 9.5.1988.

Venerdì 13 luglio 1990

19. ritenendo che anche la Commissione abbia una responsabilità notevole in questo settore, le chiede di elaborare un programma di azione (che potrebbe chiamarsi «LEX») sull'insegnamento del diritto comunitario in genere negli Stati membri e sull'organizzazione di corsi di formazione o di corsi specializzati destinati a magistrati, avvocati e funzionari locali; si dichiara disponibile a dare tutta la propria collaborazione alla Commissione a tal fine;
20. auspica che in futuro le relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario siano oggetto di una pubblicazione autonoma che contenga anche la relativa relazione adottata dal Parlamento europeo;
21. considera che l'ampliamento della legislazione comunitaria debba accompagnarsi a una maggiore accessibilità dei procedimenti giudiziari, anche di quelli dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità;
22. nel rilevare che il divario tra Stato a Stato delle spese attinenti alla procedura pregiudiziale prevista all'articolo 177 del Trattato CEE può rendere più difficile l'accesso a tale procedura, chiede alla Commissione di presentare una proposta mirante a trovare una soluzione a questo problema a livello comunitario;
23. raccomanda agli Stati membri di estendere e migliorare l'istituto del gratuito patrocinio, rendendolo maggiormente accessibile ai cittadini meno abbienti, per garantire a tutti i soggetti residenti nella CEE, senza discriminazione, il diritto di difendere i propri legittimi interessi anche dinanzi alla Corte di giustizia;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Corte di giustizia, al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, in particolare ai ministri della giustizia e dell'istruzione.

16. Importazioni di carni bovine *

— Proposta di regolamento (COM(90) 6 def.): approvata

— doc. A3-147/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante apertura, a titolo autonomo, per l'anno 1990, di un contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (COM(90) 6 def.) (doc. C3-88/90)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C3-88/90),

(1) G.U. n. C 51 del 2.3.1990, pag. 9.

Venerdì 13 luglio 1990

- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A3-147/90),
- 1. approva la proposta della Commissione conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
- 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
- 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

17. Ambiente e turismo di massa

— doc. A3-120/90

RISOLUZIONE

sulle misure necessarie per proteggere l'ambiente da possibili forme di degrado dovute al turismo di massa, nell'ambito dell'Anno europeo del turismo

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni
 - del 16 dicembre 1983 su una politica comunitaria nel settore turistico ⁽¹⁾,
 - del 12 dicembre 1986 sull'azione comunitaria nel settore turistico ⁽²⁾,
 - del 15 settembre 1987 sulle regioni periferiche e insulari della Comunità ⁽³⁾,
 - del 22 gennaio 1988 sull'agevolazione, la promozione e il finanziamento del turismo nella Comunità europea ⁽⁴⁾,
 - del 18 novembre 1988 su una decisione relativa a un programma d'azione per l'Anno europeo del turismo (1990) ⁽⁵⁾,
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Pimenta sulle misure necessarie per proteggere l'ambiente da possibili forme di degrado dovute al turismo di massa (doc. B3-633/89),
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo (doc. A3-120/90),
- A. considerando che il turismo è una delle maggiori industrie della Comunità, dato che esso rappresenta il 5,5% del suo prodotto interno lordo (PIL) e che 5 Stati membri superano addirittura nettamente questa percentuale (8,6% la Spagna; 8,2% il Portogallo; 6,6% la Grecia; 6,3% l'Italia),

⁽¹⁾ G.U. n. C 10 del 16.1.1984, pag. 281.

⁽²⁾ G.U. n. C 7 del 12.1.1987, pag. 327.

⁽³⁾ G.U. n. C 281 del 19.10.1987, pag. 41.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 49, del 22.2.1988, pag. 157.

⁽⁵⁾ G.U. n. C 326 del 19.12.1988, pag. 307.

Venerdì 13 luglio 1990

- B. constatando che il numero totale dei posti di lavoro a tempo pieno creati dal turismo è pari a circa 7.400.000, vale a dire al 6% dell'occupazione globale della Comunità,
- C. considerando che più di 180 milioni di cittadini comunitari ogni anno trascorrono le vacanze in un luogo diverso da quello dove normalmente risiedono e che va tenuto conto altresì degli spostamenti intracomunitari per motivi professionali, pedagogici e commerciali,
- D. considerando che per una gran parte dei cittadini europei le vacanze sono un bene di prima necessità e un diritto fondamentale sotto i vari profili culturale, sociale, della salute e dello svago,
- E. considerando che il turismo, favorendo il rispetto e la conoscenza nonché l'interscambio delle diverse esperienze culturali all'interno della Comunità, dovrebbe svolgere una funzione essenziale nella costruzione dell'«Europa dei cittadini»,
- F. constatando che, più di qualsiasi altra attività umana, il turismo si basa sull'ambiente naturale e che le attrattive naturali, paesaggistiche, culturali e climatologiche costituiscono il punto centrale dello sviluppo del turismo,
- G. ricordando che la qualità dell'ambiente rappresenta il patrimonio originario per un'economia basata sul turismo,
- H. considerando pertanto che la protezione dell'ambiente naturale non soltanto non è un freno per lo sviluppo del turismo, ma rappresenta il requisito preliminare e l'unica garanzia affinché questo sviluppo sia durevole e non determini contraccolpi negativi e indesiderati sia per l'equilibrio degli ecosistemi che per il patrimonio artistico e culturale dei paesi meta del turismo,
- I. deplorando il fatto che lo sviluppo turistico in molti casi sia avvenuto a danno dell'ambiente senza alcun tipo di pianificazione, come se si trattasse di un bene di consumo rinnovabile,
- J. considerando che il degrado delle zone naturali e delle loro risorse avrà gravi conseguenze per il futuro della vita sul pianeta,
- K. considerando che l'Anno europeo del turismo offre l'opportunità di promuovere un turismo socialmente responsabile, consapevole e rispettoso dell'ambiente così come delle culture, tradizioni e modi di vita propri delle località turistiche,
1. chiede agli Stati membri di pianificare il turismo in modo che i vantaggi dello sviluppo per le regioni turistiche siano ottenuti mediante un equilibrio armonico tra le considerazioni ecologiche e quelle economiche;
 2. invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a coordinare le loro politiche turistiche e ambientali, attuando una stretta cooperazione fra le autorità comunitarie, nazionali e regionali competenti in tali ambiti;
 3. invita gli Stati membri a inserire nel corpus delle loro leggi nazionali, regionali e locali sulla protezione dell'ambiente e l'assetto ecologico del territorio disposizioni settoriali riguardanti il turismo e ad adottare misure adeguate per arginare la speculazione fondiaria;
 4. chiede agli Stati membri di delimitare, nell'elaborazione dei piani di assetto territoriale, la capacità ricettiva di ciascun grande polo turistico;
 5. chiede agli Stati membri di garantire che, prima del varo di un qualsiasi progetto turistico riguardante le coste, i porti, la campagna, la montagna o i luoghi storici, venga effettuato uno studio preliminare sull'impatto ambientale;
 6. chiede alla Commissione di accordare a progetti nel settore turistico stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o di altri fondi comunitari soltanto qualora tali progetti risultino non dannosi per l'ambiente, nello spirito della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), come già chiesto dal Parlamento nella risoluzione sull'Anno europeo del turismo;

Venerdì 13 luglio 1990

7. chiede altresì ai promotori del turismo di adeguare i loro piani di sviluppo turistico a quanto è compatibile e auspicabile per l'ambiente e le persone e non a ciò che potrebbe risultare più redditizio sul piano economico e speculativo;
8. invita la Commissione a promuovere l'elaborazione di un catasto delle risorse turistiche della Comunità sia dal punto di vista ambientale che artistico e culturale, allo scopo di individuare le località che necessitano di una protezione particolare, e a istituire sulla base di tale catasto un fondo di aiuto finanziario che consenta di adottare misure urgenti ed efficaci;
9. chiede alla Commissione di elaborare una normativa comunitaria da destinare agli Stati membri, nella quale siano indicate tutte le attività turistiche nocive per l'ambiente;
10. chiede che, per quanto riguarda le aree naturali con un particolare interesse o un delicato equilibrio ecologico, siano adottate valide misure di protezione e, se necessario, ne sia vietato l'accesso;
11. chiede alla Commissione di prendere in esame la possibilità di istituire una tassa ecologica europea sul prezzo finale dei viaggi tutto compreso offerti dagli operatori turistici, da destinare alla conservazione e al risanamento ambientali nelle zone turistiche;
12. chiede che l'applicazione di queste misure venga continuamente controllata e che ciò sia oggetto di una relazione;
13. chiede che una particolare attenzione venga rivolta alla regione mediterranea, il cui fragile equilibrio ecologico rischia di restare seriamente compromesso a causa dell'alta concentrazione stagionale del turismo di massa, che determina saturazione e devastazione, e che nelle proposte concrete di cui alla comunicazione della Commissione concernente una «nuova politica mediterranea» venga inserito un paragrafo specifico dedicato alla protezione dell'ambiente;
14. chiede pertanto, ai fini di un'adeguata protezione di questa regione, il varo di politiche volte a:
 - a) eliminare tutte le attuali fonti di inquinamento;
 - b) finanziare progetti globali di infrastruttura, soprattutto per quanto riguarda la depurazione delle acque e il grave problema della riduzione, eliminazione e riciclaggio dei rifiuti;
 - c) potenziare un turismo scaglionato e non esclusivamente stagionale;
 - d) finanziare progetti di recupero delle zone costiere più degradate e di protezione dei loro biotopi;
 - e) ridurre la pressione esercitata sulla costa sviluppando nell'interno installazioni turistiche che rispettino le caratteristiche ambientali, sociali e culturali della zona;
 - f) chiede che le isole, i cui fragili ecosistemi ormai non reggono più il turismo di massa, siano protette in modo particolare;
 - g) chiede il rispetto delle norme del diritto del mare per le imbarcazioni da diporto;
 - h) garantire l'impiego dei fondi comunitari in via prioritaria per il risanamento degli impianti esistenti utilizzati per le vacanze e il tempo libero;
15. chiede parimenti che vengano adottate misure efficaci per frenare l'allarmante distruzione dei boschi e dell'agricoltura montana all'interno dello «spazio naturale alpino», il cui equilibrio naturale è messo seriamente a repentaglio a causa della saturazione dovuta all'afflusso di 50 milioni di sciatori e alla presenza di 120.000 km di piste di sci;
16. chiede che vengano promossi programmi volti al miglioramento del turismo nelle grandi aree urbane, con particolare riferimento alla lotta contro l'inquinamento atmosferico, il degrado del paesaggio e l'inquinamento acustico;

Venerdì 13 luglio 1990

17. chiede inoltre che l'offerta di spazi turistici venga diversificata incentivando altre forme di turismo, come l'agriturismo, il turismo ecologico e il turismo «dolce»;
18. chiede alla Commissione di elaborare una Carta del turista che promuova un turismo responsabile e rispettoso dell'ambiente e delle tradizioni locali e in cui si sottolinei che il turista, benché lontano di casa, è tenuto a non compiere azioni che mai farebbe a casa propria;
19. chiede che le agenzie e gli operatori turistici inseriscano nei loro programmi informazioni riguardanti la dimensione ecologica e il rispetto che le è dovuto;
20. invita gli Stati membri, le agenzie e gli operatori turistici ad avviare campagne di sensibilizzazione ecologica dei cittadini ancor prima che questi partano per le vacanze lontano da casa;
21. invita gli Stati membri a segnalare opportunamente le località di interesse o di delicato equilibrio ecologico per poter conciliare gli interessi turistici e ambientali, e ciò mediante particolari controlli finalizzati alla conservazione di dette località ;
22. chiede che il principio di «chi inquina paga» sia applicato non solo agli impianti turistici che violano le norme vigenti in tale materia, bensì anche agli eventuali turisti disattenti che, soprattutto con le loro imbarcazioni da diporto, violano sistematicamente le norme sui rifiuti e i rumori;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato di gestione dell'Anno europeo del turismo.

Venerdì 13 luglio 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 13 luglio 1990

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY CH., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CATASTA, CAUDRON, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAXI, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, EWING, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNCK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GAWRONSKI, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C., JENSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER K. P., LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LA MALFA, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MALHURET, MARCK, MARINHO, MARTIN S., MARTINEZ, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MORETTI, MORRIS, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU; PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIQUET, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, RØNN, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WETTIG, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

Venerdì 13 luglio 1990

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Risoluzione di cui al doc. A 3-172/90**(cons. F)*

(+)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C, BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DíEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOFF, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MARTIN S., MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, NAPOLETANO, NEWENS, NICHOLSON, NORDMANN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, READ, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SONNEVELD, STAES, STAVROU, STEVENSON, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERNIER, VON DER VRING, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(-)

GRUND, LEHIDEUX, SCHODRUCH, SPERONI.

*Idem**(Emendamento n. 42)*

(+)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DíEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LAGAKOS, LAGORIO, LAMBRIAS, LANGER, LANGES, LANNOYE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DE LAGE, NAPOLETANO, NEWENS, NICHOLSON, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU,

Venerdì 13 luglio 1990

POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, ROGALLA, ROSMINI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SMITH L, SONNEVELD, STAES, STAVROU, STEVENSON, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, WALTER, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(—)

VON ALEMANN, DE CLERCQ, FITZGERALD, FORTE, GARCIA, GRUND, KILLILEA, LALOR, LANE, LARIVE, MARTIN S., NIELSEN T., NORDMANN, SPERONI, UKEIWÉ, VERNIER, WIJSENBEEK.

(O)

BLANEY.

*Idem**(Emendamento n. 40)*

(—)

AMENDOLA, AVGERINOS, BARROS MOURA, BÉTTINI, BONTEMPI, DOMINGO SEGARRA, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, JOANNY, LANGER, LANNOYE, MIRANDA DA SILVA, NAPOLETANO, NEWENS, PARTSCH, QUISTORP, READ, SMITH L., TITLEY, UKEIWÉ, VERBEEK, WHITE.

(—)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLAK, BOCKLET, BÓGE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CÁNO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MÜNCH, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, REYMANN, ROGALLA, ROSMINI, ROTH, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPERONI, STAUFFENBERG, THAREAU, TINDEMANS, TOMLINSON, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

CAUDRON, CRAMPTON.

*Idem**(Emendamento n. 38)*

(—)

AMENDOLA, BETTINI, BONTEMPI, CRAMON-DAIBER, DOMINGO SEGARRA, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, HERMAN, JOANNY, LANGER, LANNOYE, LENZ, MELIS, MIRANDA

Venerdì 13 luglio 1990

DA SILVA, NAPOLETANO, OOMEN-RUIJTEN, PARTSCH, QUISTORP, SPERONI, STAES, VERBEEK, WHITE.

(-)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLAK, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FERRER I CASALS, FORD, FUNK, GARCIA, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LEHIDEUX, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜNCH, NEWENS, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, ODDY, OLIVA GARCÍA, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAUFFENBERG, STEVENSON, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

Idem

(Emendamento n. 37)

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, AULAS, BETTINI, BONTEMPI, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DOMINGO SEGARRA, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, HUGHES, JOANNY, LANGER, LANNOYE, MCGOWAN, MELIS, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, PARTSCH, QUISTORP, READ, SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, TITLEY, VERBEEK, WHITE.

(-)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLAK, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FERRER I CASALS, FORD, FUNK, GARCIA, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MÜNCH, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, REYMANN, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILLAR, SAKELLARIOU, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPERONI, STAUFFENBERG, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TURNER, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI,

Venerdì 13 luglio 1990

VERWAERDE, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

Idem

(Emendamento n. 30)

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, AULAS, BARROS MOURA, BETTINI, BONTEMPI, BROK, CATASTA, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, HUGHES, JOANNY, KILLILEA, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, MCGOWAN, MELIS, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, PARTSCH, QUISTORP, READ, SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, TITLEY, VERBEEK, WHITE.

(-)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ESTGEN, FERRER I CASALS, FORD, FUNK, GARCIA, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARTINS, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MÜNCH, NICHOLSON, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, REYMAN, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPERONI, STAUFFENBERG, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TURNER, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, WALTER, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(0)

MCCUBBIN.

Idem

(Emendamento n. 35)

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, AULAS, BETTINI, FORD, HUGHES, LANGER, LANNOYE, MELIS, MORRIS, PARTSCH, QUISTORP, SMITH A., STAES, VERBEEK, WHITE.

(-)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLOT, BÖGE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FUNK, GARCIA, GLINNE, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,

Venerdì 13 luglio 1990

KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARTIN S., MARTINEZ, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NICHOLSON, NIELSEN T., ODDY, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PONS GRAU, PRAG, PRONK, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, ROGALLA, ROSMINI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÁLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPERONI, STAUFFENBERG, STEVENSON, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

BONTEMPI, CATASTA, CRAMPTON, DESMOND, DOMINGO SEGARRA, FORTE, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, NAPOLETANO.

Risoluzione di cui al doc. B 3-1166/90

(Paragrafo 2)

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, AMENDOLA, ANGER, AULAS, BARROS MOURA, BARTON, BETTINI, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, CANAVARRO, CATASTA, COLOM I NAVAL, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, FERNEX, FORD, GLINNE, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, LANGER, LANNOYE, LULLING, MAIBAUM, MARINHO, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, OLIVA GARCÍA, PARTSCH, POMPIDOU, PONS GRAU, QUISTORP, READ, ROGALLA, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, TITLEY, TOMLINSON, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

AVGERINOS, BEAZLEY C., BLOT, BÖGE, COLINO SALAMANCA, COONEY, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, FORTE, GARCIA, GRUND, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HERMAN, JACKSON F., JEPSEN, KLEPSCH, LUCAS PIRES, LUSTER, MARTIN S., MARTINEZ, MAZZONE, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, NIELSEN T., PEIJS, PRAG, PROUT, VAN PUTTEN, SISÓ CRUELLAS, THEATO, TURNER, VEIL, VERNIER, VOHRER, WIJSENBECK.

(O)

ALBER, BANOTTI, BEAZLEY P., BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CABEZÓN -ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DESMOND, DÜHRKOP DÜHRKOP, FUNK, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, LANE, LLORCA VILAPLANA, MELIS, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PENDERS, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, SAMLAND, STAUFFENBERG, TINDEMANS, VERHAGEN, VON WOGAU.

Idem

(Paragrafo 9)

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, AULAS, AVGERINOS, BARROS MOURA, BARTON, BETTINI, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, CATASTA, COLOM I

Venerdì 13 luglio 1990

NAVAL, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, FALCONER, FERNEX, FORD, GLINNE, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, LANGER, LANNOYE, LÜTTGE, MARINHO, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, OLIVA GARCÍA, POMPIDOU, QUISTORP, READ, ROGALLA, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, TITLEY, TOMLINSON, UKEIWÉ, VERNIER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(—)

ALBER, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLOT, BÖGE, BRAUN-MOSER, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, FUNK, GARCIA, GRUND, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HERMAN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MAIBAUM, MARTIN S., MARTINEZ, MAZZONE, MENDES BOTA, MENRAD, NICHOLSON, NIELSEN T., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, REYMANN, SISÓ CRUELLAS, THEATO, TINDEMANS, TURNER, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERHAGEN, WIJSENBECK.

(O)

CABEZÓN ALONSO, DÜHRKOP DÜHRKOP, LLORCA VILAPLANA.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(—)

AGLIETTA, ALAVANOS, AMENDOLA, ANGER, AULAS, BARROS MOURA, BETTINI, BOMBARD, BONTEMPI, VAN DEN BRINK, CATASTA, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FERNEX, FORD, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HOFF, HUGHES, JOANNY, LANGER, LANNOYE, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, OLIVA GARCÍA, PARTSCH, PONS GRAU, VAN PUTTEN, QUISTORP, ROGALLA, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, UKEIWÉ, VAN VELZEN, VERBEEK, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WHITE.

(—)

ADAM, ALBER, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLOT, BÖGE, BOWE, BRAUN-MOSER, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESMOND, GARCIA, GLINNE, GRUND, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LANGES, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN S., MARTINEZ, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PRAG, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, SÄLZER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TURNER, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERWAERDE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

BANOTTI, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, JUNKER, MIRANDA DE LAGE, TOMLINSON, VERHAGEN.

Venerdì 13 luglio 1990

*Risoluzione di cui al doc. B 3-1478/90**(Emendamento n. 2)*

(+)

ALBER, BANOTTI, BEAZLEY P., BERTENS, BÖGE, CARVALHO CARDOSO, COONEY, CUSHNAHAN, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPRez, FITZGERALD, FUNK, GARCIA, HADJIGEORGIOU, HOWELL, JACKSON F., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LALOR, LANGES, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MARCK, MARTIN S., MAZZONE, MENDES BOTA, MENRAD, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PESMAZOGLOU, PRAG, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, SÄLZER, SAKELLARIOU, SISÓ CRUELLAS, THEATO, TURNER, UKEIWÉ, VEIL, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VON WOGAU.

(-)

ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON, BETTINI, BLOT, BOMBARD, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CATASTA, COLINO SALAMANCA, COT, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA, DESMOND, DíEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FORD, GLINNE, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, LÜTTGE, MAIBAUM, MARTINEZ, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, OLIVA GARCÍA, POLLACK, PONS GRAU, VAN PUTTEN, READ, ROTHE, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STEVENSON, TITLEY, TOMLINSON, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERTEMATI, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WOLTJER, WYNN.

(0)

CRAMON-DAIBER, VAN DIJK, ERNST DE LA GRAETE, FORTE, QUISTORP, STAES.

(Risoluzione nel suo complesso)

(+)

ADAM, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY P., BETTINI, BÖGE, BOMBARD, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, COLINO SALAMANCA, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DíEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GLINNE, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HOFF, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LANGER, LANGES, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEWENS, NICHOLSON, NORDMANN, OLIVA GARCÍA, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PEIJS, PESMAZOGLOU, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, READ, ROTHE, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(-)

AGLIETTA, FITZGERALD, GRUND, LALOR, MEGAHY, UKEIWÉ, VERNIER.

Venerdì 13 luglio 1990

(O)

ANGER, LANNOYE.

Risoluzione di cui al doc. A 3-120/90

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANDREWS, BANOTTI, BARTON, BERTENS, BJØRNVIG, BOMBARD, BOWE, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COT, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, DÍEZ DE RIVERA, DURY, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FITZGERALD, FITZSIMONS, GREEN, JACKSON F., KELLETT-BOWMAN, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, MARTINEZ, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MONTERO ZABALA, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, PANNELLA, PATTERSON, POLLACK, PRONK, QUISTORP, READ, SELIGMAN, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, TOMLINSON, VERWAERDE, WIJSENBECK, WYNN.

Venerdì 13 luglio 1990

*ALLEGATO II***Dichiarazioni iscritte nel registro**

Articolo 65 del regolamento

N. Doc.	Autore	Numero delle firme
5/90	on. Bird	16
6/90	on. Donnelly	11
7/90	on. Piermont	8
8/90	on. Arbeloa Muru	5
9/90	on. da Cunha Oliveira	4
10/90	on. da Cunha Oliveira	3